XIII Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

Dedico questo 13° Quaderno alla memoria di due Giuristi del Triveneto, recentemente scomparsi.

***Dario Donella** di Verona*

Considerato il padre della riforma attuata con la Legge n. 576 del 1980, ancora oggi pilastro del sistema previdenziale dell'Avvocatura al quale si sono ispirati altri enti di previdenza dei professionisti. Presidente di Cassa Forense e Direttore della Rivista La previdenza Forense

***Sandro Pagotto** di San Donà del Piave (Ve)*

14 anni trascorsi con Sandro in Cassa Forense non sono pochi! Sempre elegantissimo, cultore della deontologia non solo declinata ma soprattutto applicata, mai una parola fuori posto nemmeno nelle discussioni più accese. Un Giurista raffinato tra tanti Avvocati. E quando si sedeva al suo tavolo e apriva la borsa, i suoi pennarelli coloratissimi per dipingere la vita forense e il suo legame fortissimo con la moglie e il figlio.

PRESENTAZIONE

Prima di tutti gli auguri per una Serena Pasqua 2024.

Dopo 12 Quaderni editi con *Diritto e Giustizia*, lancio con *Mondo Professionisti* il mio XIII Quaderno che raccoglie gli ultimi due articoli editi da *Diritto e Giustizia* e poi tutti gli altri che hanno trovato spazio con *Filodiritto*, *Mondo Professionisti*, *IFANews* e *La Voce del Trentino* che ringrazio per l'ospitalità.

Buona lettura.

Arroganza e ignoranza

sono le due facce della stessa moneta che non vale nulla.

Unico vantaggio l'indifferenza alla inflazione.

«In ambito socio-politico, *latu sensu*, il “Bene Comune” si riferisce a quelle strutture - siano esse istituzionali, culturali, materiali - che gli afferenti ad una Comunità forniscono a tutti i membri per adempiere ad un obbligo “relazionale” di cui ognuno di Noi dovrebbe farsi carico: ossia, prendersi cura di determinati interessi che abbiamo “in comune”. Alcuni esempi canonici del Bene Comune, in una moderna democrazia liberale, includono: la viabilità; il trasporto pubblico; i parchi pubblici; la pubblica sicurezza; i tribunali e il sistema giudiziario; la scuola pubblica; i musei e le istituzioni culturali; le libertà civili, come la libertà di parola e la libertà di associazione; il sistema della proprietà; la difesa nazionale. Il termine stesso, può riferirsi agli interessi che i membri hanno in comune o alle strutture che servono interessi comuni. In quanto concetto con una profonda matrice filosofica, il Bene Comune, è meglio compreso come parte di un modello onnicomprensivo di ragionamento pratico tra i membri di una Comunità, di una *Civitas*. Il modello dà per scontato che i cittadini abbiano una relazione “politica” o “civica” tra essi e che questa relazione richieda loro di creare e mantenere determinate strutture sul la base del fatto che queste strutture “servono” determinati interessi comuni, dando forma e sostanza all’isonomia. Le strutture e gli interessi rilevanti, insieme costituiscono il Bene Comune e fungono da punto di vista condiviso per la deliberazione politica. Quando i cittadini affrontano varie questioni relative alla legislazione, all’ordine pubblico o alla responsabilità sociale, risolvono tali questioni facendo appello ad una concezione delle strutture pertinenti e degli interessi pertinenti. Cioè, discutono su quali strutture hanno un diritto speciale alla loro attenzione, come dovrebbero espandere, appaltare o mantenere le strutture esistenti e quali strutture dovrebbero progettare e costruire in futuro. Edificare insieme una Società condivisa. Il Bene Comune è un concetto importante nella filosofia politica perché svolge un ruolo centrale nella riflessione sociologica sulla dimensione pubblica e privata della vita sociale. Possiamo affermare che la “vita pubblica”, in una comunità politica, consiste in uno sforzo collettivo tra i membri per mantenere determinate strutture per il bene *super partes* di interessi comuni. La “vita privata” consiste nel perseguimento da parte di ciascun membro di un insieme distinto di progetti personali, prevalendo un profilo atomistico.

In quanto membri di una comunità politica, siamo tutti coinvolti nella vita pubblica della nostra comunità e nella nostra vita privata, e questo solleva una serie di interrogativi sulla natura e la portata di ciascuna di queste azioni.» (*Dall'Economia del Benessere all'Economia del Bene Comune: il contributo scientifico di Jean Tirole,* di Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l'Economia e la Finanza Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Bocconi)

INDICE

- Liberalismo o dirigismo per l'avvocatura italiana? pag. 11
- La sociologia dei numeri nella previdenza forense pag. 13
- L'assistenza agli studio boutique pag. 16
- Occorre un nuovo approccio alla professione forense e alla previdenza pag. 18
- Cassa forense: quale futuro? pag. 23
- Le pensioni con i fichi secchi pag. 26
- Private equity e casse di previdenza pag. 31
- Incrocio tra la NADEF 2023 e l'ultimo bilancio tecnico di Cassa
- Forense pag. 34
- I mercati finanziari e le pensioni obbligatorie dei professionisti pag. 38
- Il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile e mal si concilia con l'alea degli investimenti alternativi pag. 41
- La revisione del patto di stabilità e crescita (PSC) pag. 48
- Privatizzazioni magre pag. 52
- La legge di bilancio e il *drafting* normativo pag. 54
- Casse di previdenza, fondi pensione, investimenti e rischi pag. 57
- La previdenza pubblica se la passa meglio di quella privata pag. 62
- La distribuzione del ceto medio in Italia pag. 69
- Cassa Forense e il nuovo regolamento dell'assistenza pag. 72
- Il concordato preventivo biennale e le Casse di previdenza pag. 77
- Monta la polemica fra i medici pag. 80
- L'autonomia differenziata pag. 83
- Poltrone e sofà – atto terzo pag. 89
- Il lungo cammino della monocommittenza tra gli avvocati pag. 91
- Rso, Rss e Ad … read more pag. 99

- Cassa Forense: il muro di gomma pag. 103
- Le Casse di previdenza e gli investimenti garantiti pag. 105
- È ripartito il gioco dell'oca pag. 110
- Il 12 dicembre 2023 l'Adepp ha pubblicato il XIII Rapporto sulla previdenza privata pag. 113
- Le Casse di previdenza e i mercati del 2024 pag. 116
- L'ignavia dell'Avvocatura pag. 118
- La riforma della previdenza forense. Il TAR del Lazio pag. 121
- Le Casse previdenziali tentate dalla finanza pag. 125
- Una tac all'Avvocatura pag. 133
- Si va verso la ripubblicizzazione delle Casse di previdenza dei professionisti pag. 136
- Bocciata la riforma di Cassa Forense pag. 139
- Lo scenario in Cassa Forense dopo la nota ministeriale del 29 dicembre 2023 pag. 142
- Dopo la bocciatura da parte dei Ministeri vigilanti della riforma di Cassa Forense pag. 145
- Le famiglie italiane pag. 151
- Forse il gioco dell'oca è superato pag. 153
- Dove stanno i problemi di Cassa Forense dopo lo stop dei Ministeri vigilanti? pag. 159
- Cassa Forense e il danno erariale? pag. 164
- La riforma della previdenza forense non potrà essere retroattiva pag. 168
- Il Rapporto n. 11, anno 2024, di Itinerari previdenziali e i numeri, estrapolati, che fotografano la situazione di Cassa Forense pag. 170
- Come invertire il trend? pag. 175
- Wishful thinking pag. 179
- La riforma delle pensioni pag. 182
- La ricchezza in Italia pag. 187

- L'ologramma di un Paese pag. 192
- Lectio magistralis e lectio facilior pag. 194
- L'iscritto, *ex lege*, alla sua Cassa di previdenza ha diritto di conoscere l'ALM pag. 197
- I rischi per l'economia italiana pag. 200
- Trattori e transizione ecologica pag. 202
- La riforma di Cassa Forense va ripensata pag. 205
- Lo stato di diritto e la Pubblica Amministrazione pag. 206
- Le linee guida di stewardship per le Casse di previdenza dei professionisti pag. 208
- Crisi della politica: «Servono élite più consapevoli» pag. 211
- Terzo mandato pag. 214
- Strage Firenze: quando di sub appalto si può morire pag. 218
- La riforma di Cassa Forense slitta di un anno pag. 226
- Abuso d'ufficio e danno erariale pag. 228
- Lo stato dell'arte della riforma della previdenza forense pag. 232
- Cassa previdenza professionisti come Laborfonds, la proposta del «Fondo Cometa» pag. 236
- I contributi minimi in Cassa Forense pag. 239
- Corruzione e principio di innocenza pag. 243
- Mancanza di lungimiranza e arroganza pag. 246
- Ribolle il mondo forense pag. 252
- Una visione "olistica" per i Delegati di CF pag. 254
- Autonomia differenziata, sanità e Corte Costituzionale pag. 256
- I numeri e la riforma della previdenza ai box pag. 258
- Il concordato preventivo biennale non è applicabile alle Casse di previdenza dei professionisti pag. 263
- Cassa Forense e l'intelligenza artificiale pag. 266
- L'unico pericolo sociale è l'ignoranza (Victor Hugo) pag. 268

- Il verminaio e il giornalismo d'inchiesta pag. 270
- La sostenibilità di Cassa Forense con la lente dei crediti verso gli iscritti pag. 275
- 1994 – 2024: Dopo 30 anni il sistema delle Casse previdenziali dei professionisti ha bisogno di un tagliando pag. 281
- Ma è ancora obbligatorio il versamento in Cassa? pag. 285
- Bilanci tecnici pag. 287
- Vademecum per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza pag. 291
- Elezioni Russia: l'autocrazia elettiva non è democrazia pag. 298
- SICAV e SICAF di diritto italiano in Cassa Forense pag. 300

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE
23/08/2023

Liberismo o dirigismo per l'avvocatura italiana?

La situazione della categoria (se così si può definire, nonostante un insieme di individualismi esasperati, spesso in contrasto tra di loro), è ben descritta nell'ultimo Rapporto CENSIS e negli studi attuariali di Cassa Forense.

di Paolo Rosa

241.000 iscritti circa, dei quali solo l'8% dichiara redditi pari o superiori al tetto pensionabile che è di € 100.000,00 all'anno. La stragrande maggioranza non rientra più nella classe media italiana che dichiara circa € 35.000,00 di reddito all'anno (il 79,2% degli italiani dichiara redditi fino ad € 29.000,00 e corrisponde solo il 27,57% di tutta l'IRPEF, e quindi un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per le principali funzioni di welfare). Quindi si può parlare di uno sviluppo geometrico della professione negli anni accompagnata da un **progressivo impoverimento**, sia culturale che reddituale. Oggi quell'8%, liberista, sta in vacanza, lo si vede sui social, dove ostenta in mille modi il suo *status*. Tutto il resto, che non può ostentare se non la povertà, resta indifferente a tutto e non c'è verso di smuoverlo.

I liberisti non riconoscono la **disgregazione sociale** prodotta dalle crescenti disuguaglianze reddituali e guardano solo alle opportunità che il mercato libero offre, ma la realtà, sotto gli occhi di tutti, sempre che si vogliano aprirli, è che i pochi avvocati ricchi, diventano sempre più ricchi e i molti poveri, sempre più poveri. L'ascensore sociale, come si dice, non funziona più.

L'élite governa le istituzioni forensi e si compiace che alcuni avvocati siano stati nominati, in questi giorni, nel comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un comitato di coordinamento generale, da una segreteria tecnica e da commissioni di esperti.

Tutto bene ma se si va a leggere fino in fondo il decreto, si scopre, all'art. 7, che «*la partecipazione ai lavori del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è in ogni caso gratuita e non da diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese*» (dato in Roma il 04.08.2023).

Ora io mi domando: ma chi può partecipare a queste commissioni? La risposta è molto semplice: solo l'avvocatura *in bonis*. E tutti gli altri? Sono destinati a rimanere nel loro stato. Ne consegue che il liberismo nell'avvocatura italiana ha provveduto solo alla sua divaricazione reddituale e che serve oggi, più che mai, l'intervento dello Stato per garantire a tutti, non lo stesso reddito, ma uguali possibilità.

Le ricadute previdenziali di siffatta divaricazione reddituale a me sembrano facilmente intuibili e sono ben descritte nei miei quaderni di approfondimento che invito a leggere qui.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE
08/09/2023

La sociologia dei numeri nella previdenza forense

La nostra vita è pervasa di matematica e ora anche di algoritmi che ci condizionano, offrendoci però dati quantitativi in continuazione. I numeri parlano e raccontano.

di Paolo Rosa

Come scriveva Platone nella sua Repubblica, i **numeri** sono **essenziali** per i governanti perché li aiutano a ragionare e la conoscenza dei numeri è il primo passo per la **risoluzione** dei **problemi**. Veniamo alla previdenza forense, nata quando i numeri erano limitatissimi.

Nel 1985 gli **avvocati iscritti** alla Cassa erano 37.495. La mia tessera di iscrizione al COA di Trento, 30.10.1974, porta il numero 62, oggi siamo 757 iscritti.

Il dato 2021 degli iscritti a **Cassa Forense** è 241.830, di questi il 94,3% risulta attivo, mentre il restante 5,7% è rappresentato da pensionati contribuenti. (Fonte: *I numeri dell'avvocatura 2021*, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense news, Ufficio Attuariale).

Abbiamo già visto in un precedente articolo che 16.869 avvocati dichiarano redditi superiori al tetto pensionabile (€ 105.000,00) e detengono quasi la metà del PIL dell'intera **avvocatura italiana**. È innegabile l'esistenza di una frattura all'interno dell'avvocatura italiana tra i pochi (16.869) avvocati *in bonis* e la restante parte che si dibatte tra mille difficoltà, la metà addirittura per la sopravvivenza.

I **dati** di **Cassa Forense** dimostrano che questa frattura si è andata nel tempo progressivamente divaricando.

Oggi a me viene da dire che questa frattura è incolmabile.

Il trend mondiale certifica che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri perché il cd. ascensore sociale da tempo si è rotto.

Ora si tratta di vedere se i 16.869 avvocati *in bonis* sono un modello imitabile da tutti gli altri o se, invece, non sono un modello perché quei redditi e volume d'affari sono la conseguenza di una concentrazione di potere, fatti salvi i meriti.

Se i 16.869 sono un modello, si dovranno creare le condizioni perché il resto del gruppo possa imitarli. Poiché non potrà essere imitazione servile, occorrerà intervenire sulle Università e successivo percorso aumentando il PIL della avvocatura italiana. E' noto però che ai vari congressi partecipano sempre i soliti noti e cosi alle varie elezioni e negli organi di rappresentanza, COA, CNF, OCF e che questi organismi sanno intervenire sulla politica, quando di loro interesse, anche in tempi rapidissimi. Si veda, in questi giorni, l'iniziativa per la interpretazione autentica della parità di genere per la elezione del CNF!

Ma se, come penso io, non sono un modello esportabile perché chiuso a pochi, il problema, dal punto di vista sociale è un pochino diverso e più complicato nel senso che per mantenere l'attuale sistema previdenza forense io vedo solo due strade percorribili:

- o si aumenta la contribuzione previdenziale a carico dei 16.869 avvocati *in bonis*, per esempio elevare il contributo di solidarietà dal 3 al 9% (secondo i miei calcoli il 3% sopra il tetto cuba circa 70 milioni di euro) e contributo soggettivo per scaglioni di reddito sul presupposto che il calcolo dei contributi previdenziali viene effettuato applicando determinate aliquote al reddito imponibile e quindi introducendo una maggiorazione del soggettivo base appunto per scaglioni,

- o si creano le condizioni per la redistribuzione della ricchezza, smantellando tutti i centri di potere.

Delle due opzioni mi pare più facile la prima.

Va detto che l'opzione al criterio di calcolo contributivo della pensione non risolve i problemi di sostenibilità della Fondazione perché non vi è separazione tra previdenza e assistenza e perché la corrispettività tra quanto versato e quanto erogato è all'italiana e non secondo il rigoroso modello svedese, dove il coefficiente di trasformazione del montante in rendita è legato all'età di pensionamento e aspettativa di vita.

L'analisi sociologica dei numeri e degli algoritmi porta a queste conclusioni.

La scienza sociale è lo strumento chiave per la governance consensuale della categoria forense.

Non l'oligarchia forense, parafrasando Platone, caratterizzata dall'avarizia dei governanti e dalla divisione in "città dei ricchi" e "città dei poveri".

L'aumento degli Advisory Board tra il 2020 e il 2021 (non sono pubblicati i dati del 2022) è significativo di ciò che interessa!

(https://www.cassaforense.it/media/9688/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2020.pdf e https://www.cassaforense.it/media/10323/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2021.pdf)

Se non si trova in tempi rapidi la soluzione, prevedo la turbolenza nella categoria. A iniziare dalla previdenza.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

L'assistenza agli studi boutique

Cassa Forense l'11 settembre 2023, ha pubblicato i bandi n. 8 e 9 per l'assegnazione di contributi ai fini dell'organizzazione degli studi legali, persone fisiche e persone giuridiche

13 Settembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Si tratta di un contributo, pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell'Iva, sostenuta nel periodo dal 01.09.2023 al 30.11.2023, che non potrà essere inferiore ad € 750,00 e superiore ad € 5.000,00, per spese di implementazione dell'organizzazione dello studio legale relative alla certificazione, sotto accreditamento, di cui alla norma tecnica Uni 11871 o adozione di software per procedere con la certificazione Uni 11871 o corsi di formazione Uni 11871.

La prassi di riferimento Uni è stata presentata per iniziativa di Asla, l'Associazione italiana degli Studi Legali Associati; si tratta del regolamento e dei criteri secondo i quali gli organismi di certificazione verificano se gli studi legali rispondono positivamente ad una serie di criteri organizzativi quali, ad esempio, la definizione di ruoli interni, la gestione dei rischi, la programmazione degli obiettivi, la sostenibilità, l'inclusione nel lavoro e la tutela delle diversità, stabiliti dalla norma Uni.

Mi risulta che l'apposita Commissione di Cassa Forense aveva chiesto un budget di 1,5 milioni di euro che è stato però ridotto ad € 200.000,00 per gli studi privati ed € 300.000,00 per l'organizzazione degli studi legali per persone giuridiche.

Tenuto conto del numero degli avvocati e dei tanti studi legali unipersonali il budget mi sembra davvero insufficiente e utile solo ad assistere i grandi studi internazionali (law firm) e gli studi boutique.

I requisiti di partecipazione, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, sono quelli di essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento e di non aver beneficiato di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri enti.

I contributi sono erogati, invece, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando (€ 200.000,00 per le persone fisiche), secondo una graduatoria inversamente

proporzionale all'ammontare del reddito netto professionale del richiedente, relativo all'anno 2022, con priorità nella graduatoria ai richiedenti in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi mentre, per gli studi associati, i contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando (€ 300.000,00), secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Mi pare che vi sia una inammissibile diversità di trattamento nella graduatoria tra le persone fisiche e le persone giuridiche.

Questi bandi, a mio giudizio, non hanno nulla di assistenziale ma sono soltanto un aiutino a chi vuole dotarsi della certificazione Uni 11871 e cioè agli studi boutique e con questo modo di procedere, utilizzando però le risorse di tutti gli iscritti, poveri e ricchi, non si fa altro che accentuare la divaricazione tra i pochi ricchi e i moltissimi poveri.

L'art. 2 dello Statuto richiama la legge e i regolamenti.

Art. 14 lett. a7 del regolamento assistenza?

Immagino la reazione del management: cerchiamo di invogliare la certificazione di qualità.

Vero ma CF sa bene che più della metà degli studi legali si dibatte in enormi difficoltà di sopravvivenza e quindi la qualità resta un miraggio!

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Occorre un nuovo approccio alla professione forense e alla previdenza

Secondo Daniel Susskind: "Il modello assunzione-carriera-pensione è superato. Dobbiamo pensare a un mondo senza lavoro"

15 Settembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Il mio amico avv. Giuseppe Valenti, di Formia, mi scrive che: "inseguire l'onere pensionistico con la logica della sostenibilità è come svuotare il mare con il secchio, al prezzo di vita grama per quasi tutti" e mi invita a dare un'occhiata all'analisi di Susskind perché in quel processo ci siamo già dentro.

L'amico Valenti, con me, sfonda una porta aperta perché, trattando il tema dell'intelligenza artificiale ,ho già scritto il 12 maggio 2023, in questa rivista "L'intelligenza artificiale avrebbe già riportate le casse di previdenza in INPS".

Secondo Daniel Susskind: "Il modello assunzione-carriera-pensione è superato. Dobbiamo pensare a un mondo senza lavoro"

«L'economista nel suo libro analizza un mondo in cui la tecnologia sostituirà molte figure professionali e il lavoro scomparirà. Ecco perché, dice "dobbiamo concentrarci sul tempo libero". Al rientro in ufficio dopo le vacanze, il consiglio dell'economista Daniel Susskind suona ancora più urgente: «Dovremo pensare più seriamente al tempo libero». Già consulente politico del governo britannico, fellow in Economia all'università di Oxford, visiting professor al King's College di Londra e autore di Un mondo senza lavoro (Bompiani), spiega così il suo punto di vista: «Nei prossimi cento anni il progresso tecnologico potrebbe portare a un benessere e a una prosperità senza precedenti, ma il lavoro diventerà scarso. Qualsiasi professione, che si tratti di diagnosticare una malattia, redigere un contratto, scrivere notizie, comporre musica o costruire una casa, sarà sempre più alla portata dei computer, grazie ai progressi inarrestabili della tecnologia. Quindi la minaccia di un mondo senza lavoro per tutti è una delle sfide più grandi del nostro tempo». Per Susskind le questioni da affrontare nei prossimi decenni sono tre: distribuire la prosperità in modo equo, limitare il crescente potere delle Big Tech che sono responsabili dello sviluppo delle tecnologie e riscoprire il senso di un mondo in cui il lavoro non sarà più il centro delle nostre vite. Tracciando la storia dei principali cambiamenti del nostro tempo, l'autore invita pragmaticamente a esplorare strade diverse da quelle di un'economia basata sulle professioni. Com'è nato Un mondo senza lavoro? «Ogni

giorno sentiamo storie di macchine che svolgono attività che in passato si pensava potessero essere fatte solo dagli esseri umani. Ma non prendiamo mai sul serio la minaccia del progresso tecnologico e l'automazione nel mondo del lavoro. Secondo l'economista Wassily Leontief il vento tecnologico che ha spazzato via i cavalli prima o poi avrà lo stesso impatto sugli esseri umani». Robot e computer finiranno per portarci via il lavoro? «Non credo che ci sarà un big bang così drammatico come immaginava Leontief, ma un cambiamento graduale». La paura dell'automazione e dell'innovazione ha sempre accompagnato la storia del progresso tecnologico… «Da quando è iniziata la crescita economica moderna, 300 anni fa, siamo in ansia perché la tecnologia possa rubarci il lavoro, ma ce n'è sempre stato abbastanza per tutti. Questa volta invece sarà diverso, perché la tecnologia sta diventando, gradualmente ma inesorabilmente, sempre più capace e potente». Cosa rischiamo quindi? «La tecnologia creerà nuovi posti di lavoro, ma per varie ragioni le persone non saranno in grado di svolgerli. Perché non hanno le competenze e le capacità richieste per svolgerli o perché il lavoro non si trova nello stesso luogo in cui vivono. Dall'inizio di internet si dice che il mondo è piccolo e la distanza non conta più, ma in realtà il luogo in cui si vive e si cerca un lavoro è più importante che mai. E poi il lavoro definisce l'identità della persona. Alcuni preferiscono rinunciare a certi mestieri pur di proteggerla. Per ora la sfida è questa sorta di disoccupazione tecnologica "frizionale", ma più avanti ci troveremo di fronte a una disoccupazione tecnologica più strutturale. È la sfida del XXI secolo, che i nostri figli e nipoti vivranno nei prossimi decenni». Condivide quindi la minaccia della disoccupazione tecnologica formulata da Keynes negli anni Trenta? «Condivido l'ottimismo di Keynes, nonostante possa sembrare inquietante. In un certo senso, la disoccupazione tecnologica è un sintomo di successo. Se per la maggior parte della nostra storia l'umanità ha dovuto affrontare un problema di sussistenza, negli ultimi 300 anni la crescita economica è esplosa. Ora la sfida è come distribuire la ricchezza nella società se il modo tradizionale (retribuire le persone per il lavoro che svolgono) è meno efficace del passato. Come dovremmo reagire, quindi, a questo scenario? «Ripensando l'istruzione, nonostante i suoi limiti. Bisogna insegnare le competenze che renderanno le persone migliori in quegli ambiti in cui le macchine sono carenti. Scegliere lavori come l'infermiere o il caregiver, che richiedono abilità per ora al di fuori della portata dei robot. Abbiamo bisogno poi di uno Stato che assuma un ruolo più ampio nella ripartizione del reddito nella società, se non possiamo affidarci al mercato del lavoro. La soluzione? Un reddito di base universale "condizionato", per mantenere il senso di solidarietà sociale. Le persone potrebbero contribuire al bene collettivo attraverso altre attività, come per esempio il volontariato». Il lavoro non è solo una fonte di reddito, per molti è anche il senso della vita. «Grandi nomi del pensiero occidentale hanno analizzato il rapporto tra lavoro e senso della vita. Per Freud il lavoro era una garanzia di ordine sociale. Per Max Weber una forma di devozione religiosa. Per Alfred Marshall il modo di accedere alla pienezza della vita.

Di conseguenza non lavorare è un demerito, una vergogna. Eppure in altre società di diverse epoche storiche, il lavoro era considerato degradante. A Tebe, nell'antico Egitto, la legge vietava ai cittadini di esercitare qualsiasi attività commerciale per dieci anni prima di candidarsi alle elezioni. A Sparta, i giovani che imparavano l'arte della guerra dovevano astenersi da qualsiasi attività produttiva. Nella città ideale teorizzata da Platone i lavoratori erano confinati alla classe di artigiani e non avevano la possibilità di occuparsi degli affari di Stato. Nelle antiche mitologie e scritture sacre il lavoro era considerato una punizione. Oggi, invece, siamo talmente dipendenti dal lavoro che non riusciamo a immaginarci senza. Invito quindi a riconsiderare il rapporto tra lavoro e senso della vita, perché non è così forte come molti pensano. L'altra questione che si pone è come le persone trascorreranno il tempo libero se non lavoreranno. Il lockdown imposto dalla pandemia è stata una prova». Smart working, settimane corte e grandi dimissioni vanno già verso un nuovo rapporto tra lavoro e senso della vita? «Sì, l'idea di intraprendere una carriera, trascorrere diversi decenni a progredire e poi andare in pensione, è piuttosto superata. Se siamo liberi di vivere la nostra vita in modo diverso, troveremo un significato altrove». (Fonte: Daniel Susskind: "Il modello assunzione-carriera-pensione è superato. Dobbiamo pensare a un mondo senza lavoro" di Francesca Ferri, La Repubblica, 05 settembre 2023)

Per l'economista Daniel Susskind di Oxford l'intelligenza artificiale ci sta già superando, anche nell'arte e nei lavori di ingegno.

È in atto un cambiamento che richiederà una modifica del modello di business degli studi legali.

Oggi molte generazioni di avvocati, anche la mia, sono in difficoltà di fronte alle nuove tecnologie che danno l'idea di come la professione stia, rapidamente, cambiando.

L'intelligenza artificiale non è un set di risorse tecnologiche avanzate per fare meglio e più in fretta ciò che già potevamo fare, ma un mondo, per dirla con il filosofo tedesco Gunther Anders, nuovo e diverso che richiede protagonisti diversi.

Voglio dire che l'intelligenza artificiale non è una moda, come lo è stato il fax, che ad un certo punto è divenuto obsoleto, ma una nuova fase dell'esperienza umana.

Oggi dobbiamo far lavorare un avvocato in simbiosi con un informatico ma si dovrà ben presto arrivare all'avvocato informatico che non avrà più bisogno di uno studio attrezzato perché con il suo smartphone potrà fare tutto, anche a distanza.

I Tribunali saranno virtuali.

Molte generazioni di avvocati scompariranno, travolte dall'obsolescenza dei loro mezzi, per lasciare spazio alle nuove, poche di numero, tecnologicamente informate.

L'università è già in ritardo.

La previdenza saprà adattarsi al nuovo mondo?

Tutta da inventare!

Il robot verserà i contributi a favore di chi lo utilizza?

Ora l'intelligenza artificiale, generativa, se consente a chiunque di lanciare contenuti multimediali falsi, ma altamente realistici, consente per contro di sostituire la figura della segretaria/o con l'assistente virtuale intelligente.

Per stare sul pezzo l'INPS lo sta già sperimentando grazie al PNRR.

Si veda il messaggio INPS 2659 del 14.07.2023.(L'introduzione di un modello di intelligenza artificiale di tipo generativo nel motore di ricerca del portale consentirà un accesso più rapido e intuitivo alle informazioni, migliorando l'esperienza utente e garantendo una maggiore efficacia nella risoluzione delle domande e dei problemi degli utenti).

Pur tuttavia, oggi, bisogna continuare ad affrontare il tema della "sostenibilità" delle Casse di previdenza a garanzia dei pensionati, che continueranno ad aumentare.

Mi pare ultroneo spendere pagine e pagine e convegni su convegni per commentare la Riforma Cartabia che non è nulla di fronte al nuovo mondo che avanza, a ritmi vertiginosi.

La sinteticità è la regola del nuovo mondo!

Il D.M. 7 agosto 2023 n.110 non fa che indicare la strada!

Parole chiave: adeguarsi in fretta al nuovo con apposito collegamento ipertestuale.

La società è "liquida" come la chiamava il sociologo e filosofo Zygmunt Barman e ha come "unica costante il cambiamento e l'unica certezza è l'incertezza."

Gli avvocati, notoriamente lenti al cambiamento, specie sul piano tecnologico, dovranno accettare di buon grado le sfide lanciate dalla necessità di acquisire nuove competenze su temi che sono giocoforza indissolubilmente legati ad ogni settore del diritto.

Chi non lo comprende resterà fuori dal mercato.

Estote parati, dicevano gli antichi.

Il resto, solite chiacchere da bar sport.

Coa, Cnf, Ocf, reperti archeologici!

filodiritto
curiosi per diritto

Cassa forense: quale futuro?

22 Settembre 2023

di Paolo Rosa

Gli iscritti non conoscono il testo della riforma della previdenza forense, né tantomeno la nota dei Ministeri Vigilanti: si sa solo che la riforma è in istruttoria.

Faccio allora alcune considerazioni, invitando i lettori a valutare se siano fondate o meno.

La laurea in giurisprudenza non ha più *appeal*.

Le iscrizioni sono in flessione.

I praticanti avvocati pure.

Siamo in troppi ma la numerosità è un fattore importante per la vita di un sistema pensionistico.

Le donne ora sono in maggioranza, ma producono circa il 50% del reddito del collega maschio.

Solo l'8% degli iscritti dichiara redditi superiori al tetto pensionabile però produce da solo il 50% dell'intero PIL dell'avvocatura italiana.

Gli studi attuariali pubblicati evidenziano che tra 15/20 anni la sostenibilità di Cassa Forense dipenderà più dall'andamento dei mercati finanziari che dalla contribuzione degli attivi.

La conseguenza sarà che le pensioni diventeranno volatili.

Nell'impianto regolamentare attuale, la contribuzione è inversamente proporzionale al reddito attraverso la fissazione dei minimi obbligatori.

I minimi servono però per finanziare la pensione minima, che in Cassa Forense non è trascurabile.

Poiché ci deve essere un sinallagma tra contributi e pensione, ne consegue che se si diminuisce la contribuzione, di pari passo devono essere diminuite anche le pensioni.

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte Costituzionale, pur con una giurisprudenza non sempre lineare, ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa ma di tutti i lavoratori e peraltro in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi, pur tuttavia il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali". (Fonte: Camera dei deputati – documentazione parlamentare - giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale).

Nel suo intervento alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 della Fondazione dell'INPS, la Presidente della Corte Costituzionale prof. Silvana Sciarra, trattando il tema della *Solidarietà alla prova. Corte Costituzionale, sicurezza sociale e diritti* ha tra il resto affermato che "la nozione di solidarietà endocategoriale è evocata dalla Corte quando, a proposito della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti, fa riferimento alla comunanza di interessi degli iscritti, cosicché appare del tutto ragionevole vincolare la contribuzione degli stessi per prevenire crisi finanziarie e garantire l'erogazione delle prestazioni (sentenza n. 7 del 2017)".

"Per i lavoratori autonomi che esercitano una professione abituale anche se non esclusiva, iscritti alla Gestione separata INPS – nella specie avvocati, ingegneri e architetti – la Corte afferma la universalitazzazione della tutela previdenziale, al fine di estendere la copertura assicurativa a soggetti non coperti da assicurazione obbligatoria. L'istituto della Gestione separata rappresenta dunque il punto di arrivo di una evoluzione verso l'estensione della tutela assicurativa, sotto il profilo soggettivo e oggettivo (sentenze n. 104 e n. 238 del 2022)".

Se tutti questi passaggi il lettore li avrà ritenuti corretti, dovrà chiedersi se l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale consente la volatilità delle pensioni.

Articolo 38

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

Io credo che la risposta non possa che essere negativa anche in una interpretazione evolutiva dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

Si pone allora il problema non tanto di quale riforma previdenziale fare, ma di come assicurare la sostenibilità di Cassa Forense al fine di garantire a tutte le coorti di iscritti una equa prestazione previdenziale.

Le soluzioni, a mio giudizio, sono due:

- lo Stato emette una obbligazione pluriennale dedicata alle Casse al fine di garantire loro il raggiungimento di quel target di rendimento che neutralizzi la volatilità;

- oppure si rientra nell'INPS, dove è garantita la copertura dello Stato.

filodiritto
curiosi per diritto

Le pensioni con i fichi secchi

27 Settembre 2023

di Paolo Rosa

Nel mio intervento del 22 settembre 2023 su *Filodiritto*, ho concluso affermando che le pensioni obbligatorie di primo pilastro non possono dipendere dai mercati finanziari, perché diventerebbero **volatili**.

Affidare i montanti contributi obbligatori ai mercati finanziari, significa essere disposti ad accettare un margine di incertezza nel poter disporre della pensione, tanto più elevato tanto più è alto il tasso del rendimento atteso dagli investimenti.

Tutti dovrebbero capire che, a maggior ragione in questi anni, per battere la sola inflazione occorre accettare un rischio molto alto, altrimenti ci pensa l'inflazione ad erodere i montanti contributivi.

Il tutto senza regole cogenti perché, com'è noto, si aspetta da oltre dieci anni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

È notizia di questi giorni che il Regolamento governativo sugli investimenti si trova sotto la lente di ingrandimento del Consiglio di Stato che sta effettuando le opportune verifiche sul testo stilato dal Ministero dell'Economia, di concerto con quello del Lavoro.

Il regolamento pare che non contenga tetti percentuali, né minimi né massimi, sui beni detenuti e gestiti, come era nella stesura cognita, così da lasciare ampia autonomia alle Casse di previdenza.

Ma credo non possa essere ignorato il parere del Consiglio di Stato n.517/2016 reso nella adunanza dell'11 febbraio 2016 dato che siamo pur sempre in uno Stato di diritto.

Infatti come ritenuto dalla Corte dei Conti nella Audizione avanti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del 28 maggio 2019 «Lo schema di decreto contempla, inoltre, dei limiti prudenziali collegati alla gestione del rischio; alcuni di

carattere qualitativo (ad esempio l'ammissibilità degli strumenti derivati per sole finalità di copertura o efficiente gestione, da motivare adeguatamente; l'inammissibilità dei derivati connessi a merci per i quali esista l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza; l'ammissibilità dell'investimento in OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio, ove non generi neanche indirettamente una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri predefiniti dall'ente), altri di tipo quantitativo (ad esempio con riferimento agli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari, per non oltre il 20 per cento del patrimonio; alla disponibilità di azioni o quote con diritto di voto, per non oltre il 5 per cento di quelle emesse dalla società se quotata, ovvero non oltre il 10 per cento, se non quotata; alle esposizioni tramite derivati, per non oltre il 5 per cento delle disponibilità complessive se emessi da unico soggetto e non più del 10 per cento se emessi da appartenenti ad un unico gruppo; agli strumenti non negoziati in mercati regolamentati, per non oltre il 30 per cento). Ed è la stessa Corte dei Conti ad affermare che "Al riguardo non va dimenticato che l'art. 2, comma 2, del citato d. lgs. n. 509 del 1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su un lungo periodo (art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell'andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori».

Il lettore dovrebbe però essersi reso conto che la pensione obbligatoria di primo pilastro, di cui all'art. 38 della nostra Carta Costituzionale, non può essere volatile perché legata all'andamento dei mercati finanziari che possono dare buoni risultati, ma anche perdite secche non solo di interessi ma anche dello stesso capitale investito, il che significa restare senza pensione.

Una riprova di quanto vado dicendo la si può rinvenire nella storia di FICO.

FICO è l'acronimo del *sogno farinettiano* e sta per Fabbrica Italiana Contadina.

Il progetto si struttura a Bologna con il concorso di investimenti pubblici a fondo perduto e di investimenti privati, tra i quali diverse Casse di previdenza dei professionisti italiani.

Riporto alcune dichiarazioni tratte dell'ANSA dell'epoca:

Alberto Oliveti, Presidente ENPAM - Ente nazionale Previdenza ed Assistenza Medici

«Educare a un'alimentazione e a stili di vita corretti significa salvare il futuro dei cittadini e la sostenibilità del sistema sanitario - dice Alberto Oliveti, presidente della Cassa di previdenza dei medici e degli odontoiatri -. Con la vita che si allunga e i conti della sanità sempre più in crisi, non si può pensare di risolvere tutto con pillole o iniezioni. Bisogna prevenire. Per questo noi medici e dentisti siamo in prima linea per sostenere il progetto Fondazione Fico». «I professionisti italiani sono impegnati a tutto tondo nell'iniziativa - aggiunge Oliveti, che è anche presidente dell'Adepp, l'associazione degli enti di previdenza privati -. Altre Casse hanno già investito nel progetto Fico e hanno

Aldo Soldi, Direttore Generale Coopfond

"Lo sviluppo sostenibile, l'attenzione alle future generazioni, il benessere della comunità, la promozione dell'educazione e della cultura fanno parte dei valori fondanti della cooperazione. Per questo CoopFond – il fondo mutualistico per la promozione cooperativa - ha scelto di contribuire, in veste di socio fondatore, alla nascita della Fondazione FICO. Si tratta di una istituzione che potrà dare un contributo importante non solo all'educazione di bambini e ragazzi, ma valorizzare l'intero sistema agroalimentare italiano, cioè un patrimonio chiave per il futuro del nostro Paese di cui la cooperazione e' parte molto significativa"

Gianni Mancuso, Presidente ENPAV - Ente nazionale Previdenza ed Assistenza Veterinari

«Enpav ha aderito convintamente al progetto del parco Agroalimentare FICO Eataly World: inizialmente come investitore nel Fondo PAI, e appena se n'è presentata la possibilità come socio fondatore della Fondazione FICO. Riteniamo che l'investimento della nostra Cassa in FICO rappresenti un modo virtuoso per sostenere il sistema Italia e l'economia reale del Paese. Siamo stati subito fautori della costituzione di una Fondazione FICO, che permetterò di valorizzare i temi legati alla produzione sostenibile del cibo e all'educazione alimentare, per le generazioni piu' giovani come per gli adulti, sostenendo così una visione scientifica del progetto. D'altra parte, sul versante della sicurezza alimentare i medici e i medici veterinari sono gli attori principali, nella struttura prevista dal Ministero della Sanità e ripresa a livello periferico dalle Regioni e dalle Asl: per questo le nostre Casse sono in prima fila a supporto dell'azione di FICO e della sua Fondazione per la promozione culturale di questi temi».

"Abbiamo investito nel fondo PAI, Parchi Agroalimentari Italiani, da cui nasce la più importante realtà agroalimentare italiana, FICo, per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. L'industria agroalimentare riveste grande importanza per l'economia in Italia, è in costante e rapida crescita, e rappresenta una delle eccellenze del "Made in Italy" a livello mondiale".(Nunzio Luciano 2019, Presidente di Cassa Forense)

"Cassa Forense dà un contributo notevole all'Economia Reale del Paese investendo circa il 60% della componente Private Equity in fondi che investono in aziende italiane; entrando nel fondo di Venture Capital promosso da Fondo Italiano d'investimento (Cassa Depositi e Prestiti); ancora investendo nel fondo PAI, Parchi Agroalimentari Italiani da cui nasce la più importante, anzi l'unica grande realtà

agroalimentare italiana FICO per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche".(Alessandra Festini, Ufficio Investimenti di Cassa Forense).

È notizia della Redazione di *Bologna Today* del 21.09.2023 che il 31 dicembre Farinetti chiuderà FICO per poi riaprirlo in aprile "più bello e più grande che prima e si chiamerà Gran Tour Italia".

Durissime le prese di posizioni che giudicano l'esperienza di FICO fallimentare.

Ora a prescindere da questa vicenda, mi pare evidente che si sia trattato di un investimento nell'economia reale italiana molto rischioso e, come tale, **incompatibile con la natura previdenziale obbligatoria della provvista**.

Lo dicevamo, in tanti, in allora ,purtroppo inascoltati.

Ma FICO non è un caso isolato perché nelle Casse di previdenza questo tipo di investimento è in aumento il che significa assunzione di un rischio incompatibile con la destinazione previdenziale della contribuzione.

Sarebbe tempo ed ora che la politica si occupasse del problema prima di dover intervenire con salvataggi come è avvenuto, da ultimo, per INPGI1, la previdenza dei giornalisti.

Si tratta semplicemente di rendersi conto che le pensioni obbligatorie dei professionisti italiani non possono essere volatili perché esposte ai rischi dei mercati finanziari.

Io mi rendo perfettamente conto che intorno al patrimonio accumulato dalle Casse (100 miliardi circa) si muovono interessi enormi ma il decisore politico dovrebbe capire che questo patrimonio è solo una piccola garanzia, pari a circa il 33% del debito previdenziale maturato.

Ciò significa che questa garanzia, che ha un funding ratio già insufficiente rispetto al debito latente, non può essere addirittura rischiata sui mercati finanziari alla ricerca del rendimento tale da mantenere in asse il sistema che non è più in grado di reggersi sulla contribuzione degli iscritti.

Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile per il settore della previdenza complementare. Praticamente tutte le forme di previdenza integrativa, secondo l'ultimo aggiornamento statistico della Covip, hanno infatti registrato rendimenti in territorio negativo a causa del calo dei corsi azionari e del contestuale rialzo dei tassi di interesse, cosa che ha comportato un affossamento del corso dei titoli obbligazionari.

Ma la previdenza di primo pilastro è obbligatoria e a ripartizione mentre la previdenza complementare è volontaria e a capitalizzazione.

filodiritto
curiosi per diritto

Private equity e casse di previdenza

06 ottobre 2023

di Paolo Rosa

Di questi tempi di inflazione alta e costante, stante la fame di rendimento, le Casse di previdenza dei professionisti manifestano grande interesse ad investimenti alternativi.

Gli investimenti alternativi comprendono qualunque *asset* al di fuori delle tre classi tradizionali delle azioni, del reddito fisso e degli equivalenti della liquidità.

Rispetto agli *asset* tradizionali, gli investimenti alternativi sono più complessi, meno regolamentati e, spesso, meno liquidi.

Di conseguenza gli investitori alternativi sono più tolleranti al rischio.

Oggi cercherò di illustrare il *private equity*, di vedere che cos'è e se sia compatibile con la natura previdenziale delle risorse ivi investite.

Con il *private equity* si indica l'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio per l'avvio e/o la crescita di imprese di piccole o medie dimensioni che presentano un elevato potenziale di sviluppo nei termini di nuovi prodotti o servizi, nuovi processi, tecnologie.

Si tratta di investimenti, a medio termine 5-10 anni, in imprese non quotate e quindi di investimenti illiquidi.

Gestire e rappresentare il rischio nel *private equity* non è facile perché è illiquido mancando un mercato liquido e continuo che scambi le quote degli investimenti degli istituzionali.

Non si conosce, voglio dire, la volatilità cioè la variazione dei prezzi.

La *duration* dell'investimento è lunga e quindi il rendimento sarà reale solo al momento della liquidazione delle quote.

E' una sorta di delega in bianco!

Per un miglior approfondimento della materia suggerisco la lettura del quaderno giuridico n. 24 del giugno 2022 della Consob “Piccole e medie imprese e finanziamento del progetto imprenditoriale: una ricerca per un nuovo tipo di emittente”.

Le figure 8.6 e 8.6.1 di pag. 82 del Decimo Report Adepp del 2023 fotografano graficamente la situazione:

Figura 8.6 - Le tipologie di FIA acquistati dalle Casse dei liberi professionisti

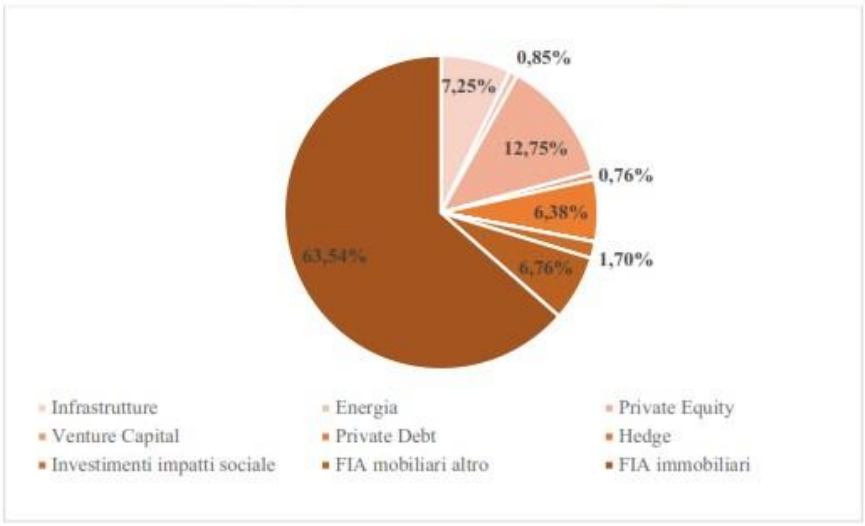

grafico 1

Figura 8.6.1 - Le tipologie di FIA acquistati dalle Casse dei liberi professionisti: confronto anno 2021-2022

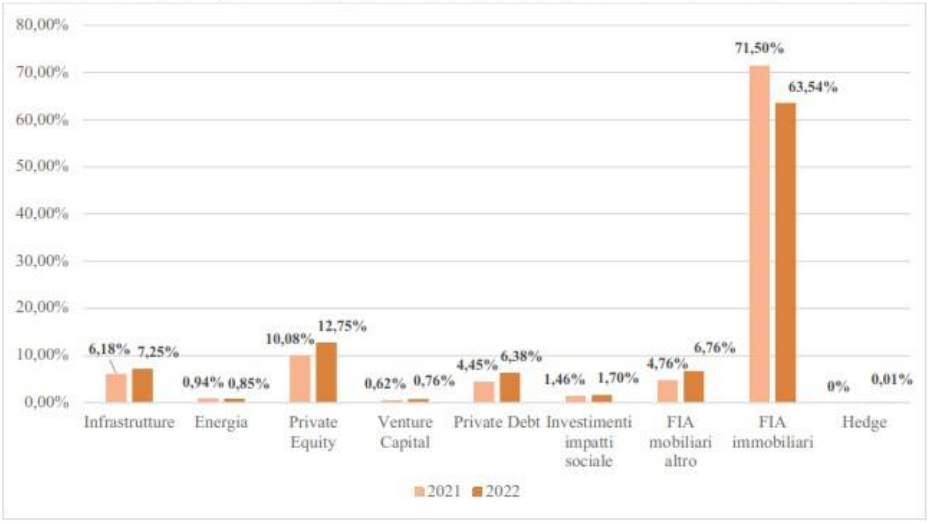

grafico 2

Nella *short letter* di Inarcassa del 7 agosto 2023 pubblicata il 18 settembre 2023, per trovare una conferma di ciò che vado dicendo, è dato leggere: “si conferma il contributo positivo degli *asset* illiquidi” dichiarando un risultato gestionale lordo dei primi 8 mesi del 2023, pari a circa +5,4%.

A mio giudizio, per quanto detto più sopra, queste *asset class* sono incompatibili con la natura previdenziale delle risorse dato che è molto difficile valutare il rischio con la conseguenza che il rendimento può essere a doppia cifra, se l’impresa investita va bene, ma anche comportare la perdita del capitale investito.

La vigenza di FICO ne è una riprova sul campo.

Il dott. Enrico Cibati, responsabile investimenti per Cassa Forense, il 19 settembre u.s. (Fonte: Il Sole24Ore Radiocor Plus) avrebbe dichiarato “l’importanza del regolamento sugli investimenti, ricordando alcuni paletti che frenano la possibilità di far crescere il patrimonio, *asset* indispensabile per pagare un domani le pensioni degli avvocati. Cassa Forense, spiega Cibati, prevede un disavanzo solo dal 2043 ma oggi, paradossalmente, è costretta a detenere il 75% del patrimonio in forme liquidabili in 5 giorni e non può investire nel *private equity*”.

Possibile che il decisore politico non si renda conto della situazione?

Se, come scrive Inarcassa nella sua *short letter*, in questo periodo è “attraente l’investimento in titolo di Stato, con attenzione alla parte della curva che meglio si adatta al proprio profilo di rendimento / rischio” non sarebbe il caso, come ho già scritto, che il Governo vada ad emettere un bond dedicato alle Casse?

Non a caso le varie presentazioni di questi strumenti si concludono sempre con la seguente avvertenza: “ Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito”.

Perdere il capitale investito significa perdere le pensioni!

filodiritto
curiosi per diritto

Incrocio tra la NADEF 2023 e l'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense

10 ottobre 2023

di Paolo Rosa

In questi giorni è stata pubblicata la NADEF 2023.

Mi pare interessante incrociarla con le proiezioni attuariali di Cassa Forense che ad oggi liquida le pensioni, per lo più, con il sistema di calcolo retributivo.

Alla pag. 69 il *focus* sulle tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento.

Riporto la *figura R.1: spesa pubblica per pensioni in percentuale del PIL* della pag. 71:

fig. 1

«*Tenuto anche conto dell'elevato livello dell'indicizzazione nel biennio 2023-2024 (imputabile al rilevante incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta significativamente portandosi, alla fine del biennio, al 16 per cento (0,8 punti percentuali sopra il dato del 2018), livello che viene sostanzialmente mantenuto fino al 2029. Successivamente, dal 2030 il rapporto tra spesa e PIL riprende ad aumentare fino a raggiungere il 17 per cento nel 2042. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla*

transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. L'effetto dovuto all'aumento del numero dei trattamenti previdenziali sopravanza quello relativo al contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. Dopo un triennio di sostanziale stabilità, a partire dal 2045 il rapporto tra spesa pensionistica e PIL diminuisce rapidamente portandosi al 16 per cento nel 2050 e al 14 per cento nel 2070. La rapida riduzione nell'ultima fase del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna all'inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del baby boom sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.»

Ora vediamo qual è la situazione in Cassa Forense, attingendo dal Bilancio tecnico standard del 2020 di pag. 21:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.045	37.791	997.015	708.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.006	2.068.124	927.900	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.400	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.140.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.880	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.402	2.043.309	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.470	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.026	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.200.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.280.017	800.778	2.080.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.037	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.570	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.204	588.050	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.100	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.806	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.290	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

fig. 2

Le caselle da valutare sono quelle del saldo previdenziale, del saldo totale e del patrimonio a fine anno.

Il saldo previdenziale passa in negativo nel 2036 e tale rimane sino al 2070.

Il saldo totale passa in negativo nel 2042 e tale rimane sino al 2070.

Il patrimonio aumenta sino al 2041 per poi iniziare una lunga decrescita che lo porterà addirittura in negativo dal 2060 in poi.

Gli effetti favorevoli sulla previdenza pubblica sono la conseguenza dell'opzione al sistema di calcolo contributivo esercitato con la Riforma Dini ed esteso a tutti i lavoratori con la Riforma Fornero del 2011 con la fine della lunga transizione.

Ne consegue che l'opzione al sistema di calcolo contributivo per anzianità , proposta nella bozza di riforma di Cassa Forense, attualmente ancora in istruttoria, oltre che contraria alla legge Fornero, non sarà in grado di assicurare la sostenibilità di Cassa Forense nel medio – lungo periodo e se, approvata in questi termini, renderà indispensabile un'ulteriore riforma.

Come chiosavano gli Antichi "*in claris non fit interpretatio*".

filodiritto
curiosi per diritto

I mercati finanziari e le pensioni obbligatorie dei professionisti

16 ottobre 2023

di Paolo Rosa

Nei mercati finanziari si trasferisce denaro tra chi ne ha e vuole farlo rendere, invece che tenerlo nel materasso, e chi ne ha bisogno, vuoi per investire, vuoi per finanziare il suo debito.

Il mercato finanziario per le pensioni obbligatorie di primo pilastro è però una trappola e vi spiegherò il perché.

Dietro i mercati finanziari non vi è una regia occulta, come a volte si pensa, perché il denaro va dove rende di più, in sicurezza.

Come insegna la CONSOB "*i mercati finanziari non sono più luoghi fisici ma piattaforme informatiche (sede di negoziazione) dove si incrociano le proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari immessi nel sistema telematicamente*".

Per chi abusa di informazioni privilegiate o manipola il mercato, sono previste forti multe ma anche la confisca del prodotto dell'illecito e, nei casi più gravi, anche sanzioni penali.

Cosa muove i mercati finanziari?

Da cosa dipende la volatilità?

Dal rapporto tra domanda e offerta e dal *sentiment* del mercato che si basa sulla fiducia.

In sintesi a muovere i mercati sono fattori di natura economica e comportamentale.

Di natura economica sono i tassi di interesse, l'inflazione, la crescita economica.

I fattori comportamentali sono le emozioni che oscillano dalla paura all'euforia.

Poi ci sono le *fake news* che circolano sui mercati.

E lo *spread* è la forbice di differenza tra i rendimenti offerti dai titoli di Stato italiano a 10 anni (BTP) e i *Bund* tedeschi, considerati parametri di riferimento per le economie di tutti i Paesi europei.

Le Casse di previdenza, come abbiamo già chiarito nelle puntate precedenti, dispongono di un patrimonio oggi di circa 100 miliardi di euro, a copertura soltanto parziale del debito previdenziale.

Questo patrimonio viene immesso sui mercati finanziari per raggiungere il rendimento atteso nel bilancio tecnico ai fini della sostenibilità di lungo periodo.

I mercati finanziari sono caratterizzati però dalla volatilità.

Più alta è la volatilità, più alta è la possibilità di rendimento ma più alto è anche il rischio.

Ora poiché è circostanza di fatto pacifica che tra 15 – 20 anni le pensioni dei professionisti dipenderanno più dal rendimento del patrimonio accumulato che dalla contribuzione degli iscritti, accettare la volatilità dei mercati significa accettare la volatilità delle pensioni e questo contrasta con l'art. 38 della nostra Carta costituzionale.

Più che alla volatilità, comunque, negli investimenti si dovrebbe osservare il *draw down* cioè la distanza osservata tra il picco più alto e quello più basso di un determinato strumento in un intervallo di tempo osservato.

In questo quadro meriterebbe maggiore attenzione l'esame della cd economia non osservata.

La Corte dei Conti il 9 ottobre, in audizione al Parlamento sulla Nadef 2023, a pag. 50 scrive: "*Particolarmente elevata continua ad essere, comunque, l'incidenza dell'economia sommersa nel settore terziario e, in particolare, nelle Altre attività di servizi, dove nel 2020 è stimata del 34 per cento, nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, ove ammonterebbe al 22 per cento, e nelle Costruzioni, ove costituirebbe il 19,3 per cento, nonché nell'Agricoltura e nei Servizi professionali. Sempre con riferimento alla stima del sommerso economico, nel 2020 si è avuta una forte riduzione del lavoro irregolare, segnatamente tra le unità indipendenti (-22,9 per cento). Anche tale diminuzione, ovviamente, è stata fortemente influenzata dagli effetti socio-economici della pandemia. Quanto agli aspetti territoriali, l'incidenza dell'economia non osservata risulta particolarmente elevata nel Mezzogiorno (costituendo il 16,8 per cento del valore aggiunto in 96,4 la media del triennio 2018-2020"* a fronte di 157,3 di economia sommersa*). "In termini di impatto dell'economia non osservata sull'economia nazionale, particolarmente elevato risulta quello*

esercitato dalla Campania, stante il rilievo economico complessivo della regione. Pure rilevante è l'impatto sull'economia nazionale del sommerso economico che si registra nel Lazio, nell'Emilia-Romagna, nel Veneto e nella Lombardia sebbene in presenza di una minore relativa diffusione (propensione) del fenomeno".

Il fenomeno significa minori introiti per le Casse di Previdenza e un certo aggio per gli iscritti che riescono ad evadere.

filodiritto
curiosi per diritto

Il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile e mal si concilia con l'alea degli investimenti alternativi

23 ottobre 2023

di Paolo Rosa

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2010, ha ribadito che il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile di rango costituzionale di cui all'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

Già la Cassazione, con l'autorità delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 9219/2003, aveva affermato che il diritto alla pensione è un diritto primario e intangibile.

"La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

A partire dalla seconda metà degli anni '80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n. 180/1982 e n. 220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha

affermato che “i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi”; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, “essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali”, ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente” (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999). (Camera dei deputati).

È passata un po’ inosservata la recentissima sentenza della Cassazione civile, Sezione lavoro, 15.09.2021, n. 24958, intervenuta sulle Casse di previdenza dei professionisti.

Con tale arresto la Suprema Corte ha ribadito “che la privatizzazione degli Enti previdenziali dei liberi professionisti fu disposta dalla legge 24.12.1993, n. 537 ed attuata con il d.lgs. 30.06.1994, n. 509 e il d.lgs. 10.02.1996, n. 103; in particolare il d.lgs. 509 del 1994, art. 1, ha assoggettato a trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato molteplici enti pubblici gestori, regolando tale processo di privatizzazione con la previsione di apposita deliberazione di competenti organi di ciascun ente, imponendo l’assenza di finanziamenti pubblici o altri sostegni pubblici di carattere finanziario; la Corte Costituzionale con le sentenze 18.07.1997, n. 248 e 05.02.1999, n. 15, ha precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi”.

Come la Corte di legittimità ha più volte affermato (da ultimo Cass. n. 4608 del 2019 e le pronunce ivi richiamate), il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. n. 594 del 1994 e dal d.lgs. n. 103 del 1996, realizza, nel rispetto della natura pluralista dell’intero sistema previdenziale, lo scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell’assicurazione obbligatoria, all’interno dello spazio assegnato loro dalla legge (legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato. L’attribuzione di

autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti alla natura pubblica dell'attività svolta (art. 2, comma 1) garantisce ai nuovi soggetti autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 4) ed il finanziamento attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3), pur permanendo, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).

Conseguentemente, se come abbiamo visto, la pensione è un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, mi pare ovvio che non può essere affidata all'alea dei mercati finanziari.

I dati macro. È a tutti evidente che la contrazione dei redditi dei professionisti, la contrazione del loro numero, come lavoratori attivi rispetto all'aumento dei pensionati, in breve tempo eliminerà per tutte le Casse i saldi attivi che oggi vanno ad aumentare il patrimonio di riserva con la conseguenza che le pensioni dipenderanno sempre più, anziché dalla contribuzione, dal rendimento del patrimonio investito sui mercati finanziari.

Riprova ne sia che per due Casse, Cassa Geometri e Inpgi, – gestione Ago, già da alcuni anni le prestazioni superano i contributi; tra le casse con saldo negativo, nel 2020 si sono aggiunte Enpacl e in misura molto più marginale Cassa Notariato ed Enpaia (cfr. Tav. 3, Quadro di sintesi 2020, Covip).

Ne consegue che le pensioni future sempre più dipenderanno dall'alea dei mercati finanziari il che mal si concilia con il diritto a pensione, fondamentale, irrinunciabile e prescrittibile.

Il MEFOP SpA, società partecipata al 100% dal MEF (Ministero Economia e Finanze), da tre anni conduce un osservatorio sugli investimenti alternativi nei portafogli degli investitori di *welfare*.

Per il MEFOP la copertura della passività pensionistica che, per definizione è un'obbligazione di lungo periodo, ben si concilia con il ricorso agli investimenti alternativi.

Le Casse di previdenza, mancando a tutt'oggi una regolamentazione cogente sugli investimenti, hanno quindi maggiore libertà di manovra nella definizione delle strategie finanziarie.

Esaminando i tre report che si sono succeduti nel tempo, appare evidente che per le Casse di previdenza dei professionisti l'allocazione in *asset* alternativi **rappresenta una prassi consolidata.**

Com'è noto, gli investimenti alternativi sono illiquidi e proprio dalla illiquidità le Casse di previdenza si aspettano una maggiore redditività rispetto a quelli tradizionali, così da garantire *performance* adeguate agli obiettivi dei propri bilanci tecnici.

Si tratta d investimenti in fondi immobiliare, in *private equity*, in infrastrutture, in *private debit*, in *venture capital*.

Del private equità ho già trattato in un precedente scritto.

Dai tre osservatori risulta che solo il 5,9% delle Casse intervistate ritiene i rendimenti degli *asset* alternativi non in linea con le proprie aspettative.

In definitiva la quota di investimenti alternativi nel portafoglio delle Casse di previdenza dei professionisti sembra destinato ad aumentare.

Il risultato è sempre lo stesso e cioè più rischio per cercare più rendimento e, di conseguenza, più volatilità delle pensioni.

Dal 12 al 14 ottobre 2023 MEFOP SpA, come detto più sopra controllato al 100% dal MEF, che è uno dei vigilanti delle Casse di previdenza dei professionisti, ha organizzato l'Agorà del welfare.

Le giornate hanno riguardato:

- come governare la complessità dei mercati finanziari: i mercati tradizionali – i mercati privati;

- come governare e innovare il rapporto con gli iscritti: digitalizzazione e innovazione – il futuro e le sfide del settore;

- presentazione della IX edizione del rapporto MEFOP: il welfare e gli italiani;

- un Panel sull'economia italiana e gli investitori istituzionali – il futuro dell'economia italiana.

Nell'Agorà del MEFOP, il confronto tra fondi integrativi, Casse di previdenza, operatori di mercato e istituzioni pubbliche può diventare un motore di progettualità, innovazione e creazione di valore.

È vero che in Italia **il conflitto di interessi è una chimera** ma sono solo io a vederlo in questa situazione considerato che il MEF ha propri rappresentanti nei Collegi sindacali della Casse di previdenza ed è tra i Ministeri vigilanti sull'attività delle Casse?

Se il MEFOP SpA, come detto più sopra, sostiene gli investimenti alternativi nelle Casse di previdenza, perché non garantisce anche le pensioni dei professionisti?

Non si può organizzare gli investimenti negli alternativi per poi scaricare la volatilità delle pensioni sui professionisti.

A me pare una cosa ovvia ma mi rendo conto che 1.700.000 di professionisti fanno fatica a capirlo.

“In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l’alterità dei soggetti: il vigilante ed il vigilato. Esso non è pertanto ravvisabile laddove è riscontrabile una partecipazione nella amministrazione della società da parte del preteso vigilante, risolvendosi diversamente il rapporto nella inammissibile concentrazione nello stesso soggetto di entrambe le posizioni tra loro incompatibili”. (Cass.14.1.2008, n.626).

Ricordo che, per quanto riguarda la vigilanza tecnico – finanziaria sui medesimi enti di previdenza, i vigilanti verificano, tra il resto, la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

“Per gli enti previdenziali privati, in particolare, potranno essere evidenziati:

a) le misure adottate (anche in considerazione delle previsioni contenute nei bilanci tecnici) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni;

b) il livello di morosità contributiva e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all’obbligo contributivo;

c) la composizione e la redditività del patrimonio;

d) le eventuali iniziative volte a migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, con specifico riferimento alla facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) il saldo di esercizio tra contributi e prestazioni complessivi (per la previdenza ed assistenza), ed il saldo tra contributi e prestazioni nel settore esclusivamente pensionistico, in correlazione a quanto previsto dall’art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124;

f) il rispetto delle disposizioni in tema di contenimento delle spese, applicabili, ferme restando le disposizioni che recano vincoli in materia di spese per il personale, sino al 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, comma confermato dall'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le valutazioni della Corte avranno riguardo anche alla tipologia e alla gestione degli investimenti, verificando l'eventuale adozione di specifiche regolamentazioni dei processi decisionali e di controllo degli stessi; sarà oggetto di osservazione anche il rispetto dei principi di prudenza nella scelta degli strumenti di investimento e di necessaria strumentalità degli stessi rispetto ai fini istituzionali, sempre di natura pubblicistica, che caratterizzano le Casse previdenziali, tenendo conto altresì delle rilevazioni effettuate da Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Si osserva che non è stato completato, neppure nel corso del 2022, l'iter di approvazione dello schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Covip, recante, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111, disposizioni riguardanti gli enti previdenziali, in materia di investimenti, conflitti di interessi e banca depositaria.

Occorrerà tener conto, a questo proposito, della novella recata dall'art. 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che, sostituendo il predetto comma 3 dell'articolo 14, ha previsto un nuovo sistema regolamentare degli investimenti, che incrementa lo spazio di autonomia normativa secondaria degli enti di previdenza obbligatoria, in relazione al loro ruolo di investitori istituzionali, definendo, inoltre, precisi tempi procedimentali per l'approvazione del regolamento ministeriale e di quello interno dei singoli enti.

Innovazione normativa di rilievo è, inoltre, contenuta nel comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, il quale ha esteso agli enti privati di previdenza obbligatoria i commi da 231 a 252 dello stesso articolo., in base ai quali, in estrema sintesi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni ed aggio maturati, ma versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dato luogo a provvedimenti a tutela delle posizioni previdenziali degli iscritti, riconducibili a tre tipologie di agevolazioni, ossia: la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'erogazione di un'indennità e l'esonero contributivo; ne saranno osservati i relativi effetti sugli equilibri di bilancio. Disposizioni, queste, di cui dovrà tenersi conto anche nell'analisi dei bilanci, relative a sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e che prevedono indennità a tutela dei lavoratori e delle imprese nel periodo 2020-2021. Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime

sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, con effetto dal 1° luglio 2022, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 103)".

Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, programma delle attività di controllo 2023, pagg. 13, 14, 15

filodiritto
curiosi per diritto

La revisione del patto di stabilità e crescita (PSC)

30 ottobre 2023

di Paolo Rosa

Il patto è nato nel 1997 con i regolamenti del Consiglio n. 1466 e 1467/97 e, più tardi, con la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Il Patto di stabilità e crescita (*Stability and Growth Pact*) è un accordo tra i Paesi membri dell'Unione europea. **Richiede il rispetto di alcuni parametri di bilancio e ruota attorno a due cardini**: il deficit pubblico (cioè la differenza tra entrate e uscite, comprese le spese per interessi) non deve superare il 3% del Pil; il debito pubblico non deve superare il 60% del Prodotto interno lordo. La maggior parte dei Paesi membri sono molto lontani da quest'ultimo parametro. Ecco perché il Patto di stabilità prevede, in alternativa, la necessità di dimostrare "un calo a un ritmo soddisfacente". Significa che "il divario tra il livello del debito di un Paese e il riferimento del 60% deve essere ridotto di un ventesimo all'anno", calcolato come media di un triennio.

Come spiega la Commissione europea, **le norme del Patto di stabilità e crescita "mirano a evitare che le politiche di bilancio vadano in direzioni potenzialmente problematiche"** e a "correggere disavanzi di bilancio o livelli del debito pubblico eccessivi". In sostanza, l'idea di fondo è che gli squilibri interni e la mancanza di rigore di un singolo Stato possa mettere a rischio la tenuta sua e dell'Unione Europea.

Romano Prodi a suo tempo definì il PSC "stupido ma necessario".

Il problema della Ue per Romano Prodi è la mancanza della solidarietà europea perché gli Stati membri adottano politiche nazionali piuttosto che politiche di interesse comune.

Antonio Fazio, già Governatore della Banca d'Italia, in un'intervista del 22 ottobre 2018, ribadì le sue perplessità riguardanti l'entrata dell'Italia nell'Euro perché i fondamentali della nostra economia erano troppo lontani da quelli delle economie con cui si costruì la moneta unica e questo avrebbe determinato, com'è avvenuto, un pericoloso bradisismo verso l'insostenibilità dell'Euro.

Com'è noto, l'Italia cresce meno di tutti gli altri Paesi aderenti alla moneta unica ed è di questi giorni, fonte *Il Sole 24Ore* del 19 ottobre 2023, che nel 2024 l'Italia sarà all'ultimo posto nella UE per il tasso di crescita.

Il cambio della lira con l'euro non ha più consentito di svolgere la funzione di recupero di competitività del nostro Paese di fronte ai numerosi differenziali strutturali negativi rispetto agli altri Paesi.

Con il Covid il PSC è stato sospeso ed ora la Commissione Europea il 26 aprile u.s. ha presentato le proposte legislative per la riforma del PSC e della procedura per squilibri macroeconomici.

Le proposte comprendono i seguenti atti legislativi, come ben evidenziati dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'audizione alle Commissioni Riunite della Camera dei Deputati e del Sentato della Repubblica il 18 ottobre 2023:

1. "una proposta per la sostituzione del Regolamento del Consiglio n. 1466/1997 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (ovvero la parte preventiva del PSC che include, tra l'altro, le regole sul saldo strutturale e sul *benchmark* di spesa netta) con un nuovo Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo;

2. una proposta di modifica del Regolamento del Consiglio n. 1467/1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (ovvero la "parte correttiva" del Patto che include, tra l'altro, le procedure per la correzione di bilancio nel caso di mancato rispetto della regola sul disavanzo e della regola sul debito);

3. una proposta di modifica della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per il *framework* di bilancio degli Stati membri (che era parte del cd. "*Six-pack"* con l'obiettivo di modificare taluni elementi delle procedure di bilancio nazionali allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche economiche dei Paesi della UE".

Le proposte legislative confermano i valori di riferimento del 3% del PIL per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e del 60% per il relativo debito previsti dal Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea.

Viene modificato l'attuale parametro numerico (pari a 1/20) di riduzione annuale del debito in rapporto al PIL per la quota eccedente il limite del 60%.

Per i Paesi con un debito più elevato del 60% del PIL o un disavanzo superiore al 3% del PIL, i PSB conterranno un programma di aggiustamento dei conti pubblici tale da garantire percorsi adeguati e credibili di riduzione del rapporto tra il debito e il

PIL nei 10 anni successivi alla fine del piano di aggiustamento e nell'ipotesi di politiche invariate, ossia ipotizzando che non vi siano ulteriori interventi dopo quelli già previsti nel piano di aggiustamento. Allo stesso tempo, il programma di aggiustamento dovrà garantire il rispetto dell'obbligo di mantenere il disavanzo sotto il 3% del PIL sempre nei 10 anni successivi al completamento del programma di aggiustamento ipotizzando politiche invariate.

Nel dettaglio, la procedura prevista dal nuovo quadro di *governance* proposto dalla Commissione si articola in tre fasi: la prima fase di indirizzo, definita dalla Commissione Europea; la seconda fase di elaborazione dei PSB da parte di ciascuno Stato membro; la terza fase di monitoraggio e valutazione.

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio valuta positivamente le proposte legislative di riforma del PSC perché passa da regole numeriche uniforme per tutti gli Stati membri a regole incentrate sulla dinamica del debito e su PSB differenziati tra Paesi, così da tener conto delle specificità nazionali rafforzando la credibilità dell'impegno di risanamento.

Le proposte della Commissione Europa favoriscono poi il passaggio ad una programmazione di bilancio effettivamente pluriennale, consentendo ad ogni Stato membro di pianificare e attuare interventi di ampio respiro.

Si renderà quindi necessario per ogni Stato membro, sia un'approfondita discussione e approvazione *ex ante* delle proprietà di policy sia un attento monitoraggio *ex post* sull'efficacia degli interventi predisposti per il raggiungimento degli obiettivi.

Non mancano i riflessi sul versante previdenziale.

Ed infatti la prospettiva a medio termine del nuovo *frame work* considera i rischi legati all'invecchiamento della popolazione.

Gli aggiustamenti richiesti dovranno tenere conto della necessità di finanziare il previsto impatto sui conti pubblici dell'invecchiamento della popolazione, ovvero un elemento di rischio non trascurabile per la tenuta dei bilanci futuri non solo in Italia.

La considerazione di tali rischi appare giustificata dall'effetto significativo che la transizione demografica avrà sui conti pubblici nei prossimi decenni pur sottolineando che le stime di tali costi sono soggette ad incertezza.

Per ogni altra considerazione suggerisco la lettura dell'audizione del 18 ottobre 2023 di UPB rinvenibile sul sito del Parlamento www.parlamento.it.

Siamo in un periodo di condizioni macroeconomiche molto complicate e quindi la riduzione del debito deve essere realistica e, soprattutto, compatibile con una strategia di crescita sostenibile.

Il PNRR, oggi strumento di emergenza, dovrebbe trasformarsi in una piattaforma per la erogazione degli *Eurobond* per accompagnare gli investimenti: **in un'ottica più ampia di investimenti su energia e ambiente**.

Gli *Eurobond* sono le obbligazioni garantite in solido da tutti gli Stati membri della zona Euro e la revisione del PSC potrebbe essere l'occasione per la loro introduzione in nome di quella solidarietà europea che oggi latita.

Ma una correzione di rotta va fatta anche in Italia, dove l'industria del risparmio gestito investe, soprattutto, all'estero.

In questa linea anche i Fondi pensione e le Casse di previdenza dei professionisti che investono nell'economia italiana intorno al 20%.

Il regolamento per gli investimenti che si attende, potrebbe far invertire la rotta per riportare in Italia le risorse necessarie per dare impulso alla nostra economia.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Privatizzazioni magre

Spunta l'opzione delle casse di previdenza

30 Ottobre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Roberto Sommella di Milano Finanza giorni fa ha scritto "C'è da farsi venire un'idea. Il debito pubblico che viaggia verso i 3.000 miliardi di Euro, va sicuramente ridotto e il piatto delle cessioni pubbliche piange. Un'exit strategy parrebbe esserci, sempre che Giorgetti dia il via libera: coinvolgere nelle future vendite le ricche Cassa di previdenza".

Nella famosa lectio magistralis del 17.06.2022 il prof. Sabino Cassese, trattando dell'autonomia delle Casse previdenziali privatizzate, ammoniva "l'Adepp a fare sentire forte la propria voce per recuperare la piena autonomia che fu appositamente "disegnata" per loro dal legislatore e ricorda che il fatto che le casse gestiscano un settore di importanza primaria per lo Stato e di rilievo costituzionale quale è la previdenza dei liberi professionisti, non può comportare la conseguenza di renderle enti pubblici, così come non sono pubbliche le banche, che gestiscono il credito e il risparmio. Cassese, citando Tocqueville, sottolinea che le differenze e le distanze tra casse e enti pubblici devono essere mantenute ferme come quelle tra il diritto amministrativo e il diritto privato, che "formano due mondi separati che non vivono mai in pace, e che non sono né abbastanza nemici né abbastanza amici per conoscersi bene".

Va sgombrato immediatamente il campo da un equivoco di fondo: le Casse di previdenza dei professionisti non sono ricche o meglio lo sono in una visione miope che non considera il debito latente che, secondo i miei calcoli mai contestati, è pari a circa il triplo dell'attuale patrimonializzazione di poco più di 100 miliardi di euro.

"Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), il Governo prevede di ricavare l'1% di PIL nei prossimi tre anni (circa venti miliardi) da dismissioni di partecipazioni societarie pubbliche. Nelle intenzioni, il processo dovrebbe essere avviato nel 2024 per poi dare i suoi frutti nel 2025 e nel 2026. Il Governo precisa che non si tratta di dismissioni immobiliari, che dovrebbero garantire circa 2,5 miliardi nel triennio, ma di dismissioni di partecipazioni societarie rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea e di partecipazioni che non pregiudicherebbero un'opportuna ''coerenza e unitarietà di

indirizzo strategico'' (Fonte: Giorgetti ha ben poco da privatizzare. Ed è pure sconveniente di Emilio Parucci).

Ora non v'è chi non veda come coinvolgendo le Casse di previdenza dei professionisti si scaricherebbe sulle Casse stesse il rischio finanziario insito in tutte queste partecipazioni societarie, il che a mio giudizio non risponde agli interessi degli iscritti alle Casse che versano, obbligatoriamente, contributi in vista di una pensione che, come ho già scritto più volte, non può dipendere dalla volatilità dei mercati finanziari.

Se il Governo ha bisogno di soldi freschi per abbattere il debito, concordi con la UE l'emissione di una obbligazione cinquantennale dedicata alle Casse di previdenza ad un tasso che corrisponda alle esigenze dei bilanci tecnici delle Casse stesse cosi da ridurre per loro il rischio dei mercati.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

La legge di bilancio e il drafting normativo

Dopo quattro bozze abbiamo, finalmente, il testo completo con le tabelle inviato in Parlamento.

03 Novembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

C'è stata qualche correzione di rotta ma a saldi invariati.

Questo Governo aveva promesso una riforma strutturale della previdenza; forse arriverà nel corso della legislatura ma quel che è certo, è che in questa finanziaria manca un disegno prospettico della previdenza e gli interventi proposti servono solo a fare cassa per ottenere il via libera dalle agenzie di rating.

La crescita dal Governo è stimata all'1,2% ma gli studi più attenti la danno tra lo 0,5 e lo 0,8%.

Il taglio del cuneo viene fatto a debito.

Per mantenere quota 103, che significa poter andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, questo Governo è riuscito nell'intento di peggiorare la Legge Fornero e queste critiche non vengono dal Centro-sinistra ma dal Centro-destra dove qualcuno ha scritto sui social che siamo al gioco delle tre carte, tra mazziere, due compari e un pollo.

«Il prossimo anno sarà più arduo accedere a tutti i canali di uscita anticipata. Ci sarà ancora quota 103 ma con alcune penalizzazioni: ricalcolo contributivo dell'assegno, tetto a 4 volte il minimo per l'importo del trattamento (circa € 2.272,00 euro mensili), e finestre d'uscita dilatate a 7 mesi per i lavoratori privati e a 9 mesi per quelli pubblici. Sale il requisito anagrafico a 63 anni e 5 meni per l'APE sociale e a 61 per l'opzione donna, ma con uno "sconto" di 12 mesi per le lavoratrici con un figlio e di 24 mesi per quelle con più figli. Cambia la "soglia" obbligatoria per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori interamente contributivi: sale a 3 volte l'importo dell'assegno sociale e si alleggerisce a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte in presenza di più figli. Sempre per i "contributivi puri" è previsto il riscatto dei vuoti normativi fino ad un massimo di 5 anni» (Fonte: Il Sole 24 Ore del 31.10.2023, pag. 2).

In buona sostanza, per confermare quota 103 il Governo ha dovuto ricalcolare la componente retributiva con il criterio di calcolo contributivo cosicché se uno vorrà andare in pensione, dovrà sapere che perderà mediamente il 15%.

Ricordo al riguardo che un principio cardine della Riforma Fornero era la salvaguardia del pro rate temporis.

L'art. 29 interviene poi, a proposito dell'indicizzazione delle pensioni, addirittura sulla finanziaria del 2023 che aveva introdotto un criterio che doveva valere per il biennio 2023 – 2024.

L'art. 29 modifica quindi la finanziaria del 2023 limitando quel criterio al solo anno 2023 e introducendo, per il 2024, il seguente meccanismo:

- Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

  1. nella misura dell'85% per i trattamenti pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
  4. nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
  5. nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Si fa cassa poi all'art. 33 sui dipendenti degli Enti locali (CPEL) alla cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui allegato II.

Restrizioni anche sulle quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).

Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse qual è il disegno prospettico, al di la di fare cassa, su questi interventi che, tra il resto, pongono diversi profili di legittimità costituzionale laddove discriminano tra lavoratori e disapplicano il principio del *pro rata temporis*.

Com'è noto, il diritto quesito "pensionistico" si deve valutare con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione, non sussistendo un diritto quesito relativo al trattamento di pensione in base alla normativa vigente al momento dell'iscrizione.

Prima del verificarsi del fatto acquisitivo del diritto a pensione, il lavoratore può vantare solo un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza.

Tale aspettativa assume la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo solo nel momento in cui l'interessato maturerà i requisiti necessari per essere collocato in pensione.

È però necessario che la legge sopravvenuta, in questo caso la legge di bilancio 2024, non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia non leda l'affidamento del pensionando in una consistenza della pensione, proporzionata alla quantità dei contributi versati.

L'affidamento del lavoratore sulla "sicurezza giuridica" non è tutelato, però, in termini assoluti e inderogabili, in quanto esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale è però consolidata ormai nel ritenere illegittima la norma che violi l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento essenziale dello stato di diritto.

filodiritto
curiosi per diritto

Casse di previdenza, fondi pensione, investimenti e rischi

06 novembre 2023

di Paolo Rosa

Casse di previdenza

«*Le casse di cui al Decreto lgs. 509/1994 sono gli enti previdenziali pubblici che per effetto di tale disposizione normativa sono stati trasformati in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, senza peraltro modificarne le caratteristiche riguardo al regime previdenziale. Le casse di cui al Decreto lgs. 103/1996 sono gli enti previdenziali fin dall'inizio costituiti come soggetti di diritto privato e caratterizzati da un regime previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della Legge 335/1995. Le casse di previdenza nel complesso sono 20, configurate come associazioni o fondazioni; hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti. Per 16 casse la finalità principale è l'erogazione di prestazioni previdenziali di base. Vi sono, tuttavia, anche tre casse la cui finalità principale è l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché una (ONAOSI) che eroga esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale, a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti. Una delle casse (ENPAIA) di cui al Decreto lgs. 509/1994 (complessivamente pari a 14) ha istituito al suo interno due gestioni patrimonialmente separate ai sensi del Decreto lgs. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento*». (Fonte: COVIP, Casse di previdenza, Le politiche di investimento, Quadro di sintesi, Anno 2022).

Fondi pensione

«*La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli investimenti, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge. Tali regole devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa*

dell'investimento stesso. Inoltre tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore». (Fonte: Ministero del Lavoro)

«***Il confronto tra casse di previdenza e fondi pensione***

In sintesi, dalla composizione degli investimenti a fine 2022 delle casse di previdenza e dei fondi pensione emerge che:

- *nelle casse di previdenza gli OICVM costituiscono il principale strumento di investimento (29,2 per cento), aumentando in modo consistente negli ultimi anni nonostante la flessione rispetto all'anno precedente; seguono i titoli di debito (19,6 per cento, di cui circa i tre quarti costituiti da titoli di Stato). Il peso degli investimenti immobiliari, ancorché in costante riduzione, resta comunque significativo (17,8 per cento); a seguire i titoli di capitale (7,5 per cento);*
- *nei fondi pensione restano prevalenti i titoli di debito (54,6 per cento del totale dell'attivo netto, di cui i due terzi costituiti da titoli di Stato) seguiti dai titoli di capitale (20 per cento) e dagli OICVM (12 per cento). Gli investimenti immobiliari costituiscono, invece, una componente residuale (1,9 per cento) e per lo più concentrati nei fondi pensione preesistenti.*

Per quanto riguarda le risorse allocate in Italia al 31 dicembre 2022 (cfr. Tav. 17), si osserva che:

- ***le casse di previdenza hanno investito nell'economia italiana 36,9 miliardi di euro (35,6 per cento delle attività totali)**; di cui:*

  - 17,2 miliardi (16,5 per cento delle attività totali) in investimenti immobiliari;

  - 9,2 miliardi (8,9 per cento delle attività totali) in titoli di Stato;

  - 6,8 miliardi (6,5 per cento delle attività totali) in titoli emessi dalle imprese, così suddivisi:

  643 milioni in obbligazioni e 6,2 miliardi in azioni;

  - 3,7 miliardi (3,6 per cento delle attività totali) in quote di OICR.

- ***i fondi pensione hanno investito nell'economia italiana 35,5 miliardi di euro (20,9 per cento dell'attivo netto)**; di cui:*

  - 26,1 miliardi (15,4 per cento dell'attivo netto) in titoli di Stato;

- 2,8 miliardi (1,7 per cento dell'attivo netto) in investimenti immobiliari;

- 4,1 miliardi (2,4 per cento dell'attivo netto) in titoli emessi dalle imprese, così suddivisi:

- 2,6 miliardi in obbligazioni e 1,5 miliardi in azioni;

- 2,4 miliardi (1,4 per cento dell'attivo netto) in quote di OICR.

Al netto degli investimenti immobiliari e dei titoli di Stato, questi ultimi depurati anche della componente sottostante gli OICVM, e senza tener conto delle quote del capitale di Banca d'Italia sottoscritte dalle casse di previdenza per 1,95 miliardi di euro e dai fondi pensione per 441 milioni, le ***risorse finanziarie destinate alle imprese italiane possono essere calcolate in 13,2 miliardi di euro (13,6 nel 2021), così suddivisi: 7,9 (7,6 nel 2021) investiti dalle casse di previdenza e 5,3 (6 nel 2021) impiegati dai fondi pensione.*** *Gli investimenti sono costituiti per circa 3,2 miliardi (3,7 nel 2021) da strumenti obbligazionari, 5,3 miliardi (5,5 nel 2021) da strumenti azionari e 4,7 miliardi (4,4 nel 2021) da investimenti effettuati per il tramite di OICR diversi dai fondi immobiliari. Se rapportato al totale delle passività finanziarie delle imprese italiane, il contributo fornito dal risparmio previdenziale resta modesto, circa lo 0,4 per cento*.

Tav. 17

Casse di previdenza e fondi pensione. Investimenti domestici

(dati di fine 2022; valori in percentuale delle attività totali per le casse di previdenza e delle attività nette per i fondi pensione)

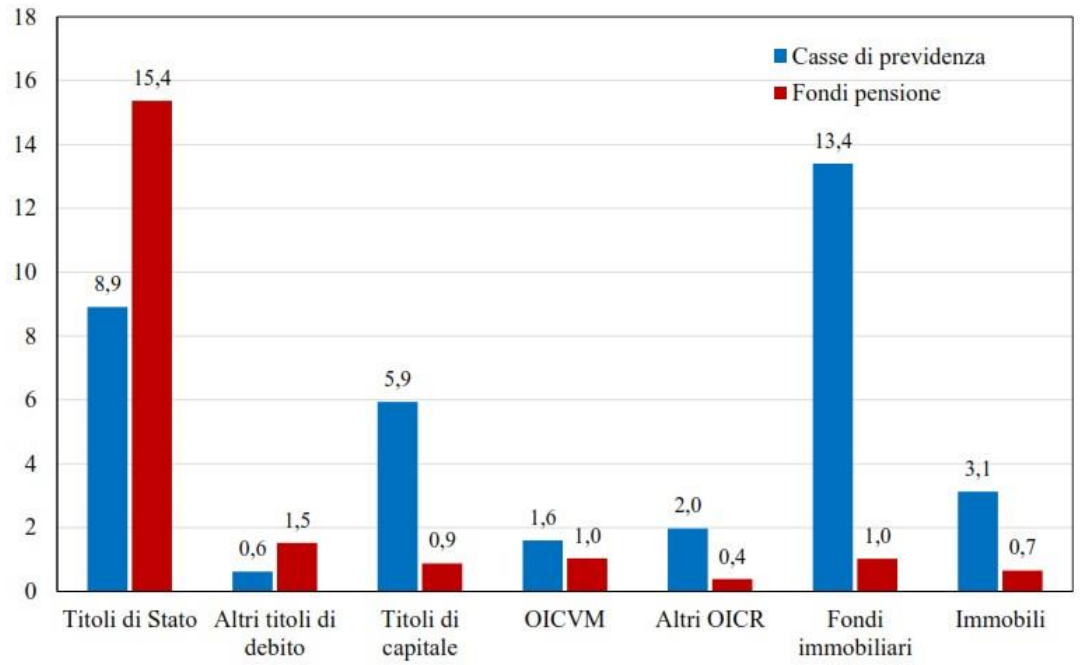

Le partecipazioni in società immobiliari controllate sono incluse nella voce "Immobili".

(Fonte: COVIP, Casse di previdenza, Le politiche di investimento, Quadro di sintesi, Anno 2022).

L'iscrizione alle Casse di previdenza è obbligatoria per legge per i professionisti italiani.

L'iscrizione ai Fondi pensione è invece volontaria.

Le Casse di previdenza dei professionisti, a tutt'oggi, non dispongono di una normativa cogente in materia di investimenti.

I Fondi pensione sì.

L'art. 1, comma 311, della Legge di bilancio 2023 ha previsto per le Casse di previdenza dei professionisti l'emanazione di un decreto ministeriale **entro sei mesi dall'approvazione della legge, ossia entro il 30.06.2023.**

Siamo a novembre 2023 e il decreto non si è ancora visto ancorché previsto sin dal 2011!

Dal confronto tra le Casse di previdenza e i Fondi pensione ad opera della COVIP risulta inequivocabilmente che gli investimenti delle Casse di previdenza sono sottoposti ad un rischio maggiore.

Possibile che 1.700.000 professionisti italiani non capiscano che la pensione obbligatoria non può dipendere dai mercati finanziari?

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

La previdenza pubblica se la passa meglio di quella privata

Secondo il mainstream corrente la Previdenza dei Professionisti sarebbe preferibile rispetto a quella pubblica, gestita dall'Inps.

08 Novembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Il confronto dei numeri porta però a concludere diversamente.

Vediamo allora i numeri che traggo dal X Rapporto di Itinerari previdenziali, pag. 158, e dalla DELIBERA n.36 Inps del settembre 2023, nota di assestamento di bilancio nonché dal 7 Rapporto sulla regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano del 7 novembre 2023.

La spesa pensionistica Inps per il 2021, al netto della Gias, è stata di 238.270 milioni di euro pari al 13,42 % del PIL.

Nel 2023, assestato, la spesa scende a 237.012 milioni di euro con un miglioramento dell'8,8% rispetto al preventivo con ricadute positive sulla gestione economica che presenta si un risultato negativo di 6.684 milioni di euro ma in miglioramento rispetto ai 9.717 preventivati.

Se depuriamo la spese pensionistica degli oneri per l'assistenza, il rapporto con il PIL scende al 12,01%, in linea con la media europea, e se togliamo anche l'Irpef, che è una partita di giro pari però a 62,1 miliardi, il rapporto scende al 8,6 % con un saldo attivo di 44,133 miliardi che rende sostenibile il sistema nel tempo.

La legge di bilancio 2024 ha ulteriormente "ristretto i cordoni della borsa" infatti "*In materia di previdenza sono prorogate per tutto il 2024 la misura per l'anticipo pensionistico ape sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi, e la misura opzione donna con un aumento di un anno del requisito anagrafico (complessivamente circa 0,1 miliardi nel 2024, 0,2 miliardi annui nel 2025 e nel 2026). Per il solo anno 2024 è altresì consentito l'accesso anticipato alla pensione per i soggetti che presentino contemporaneamente almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (circa 0,15 miliardi nel 2024, 0,84 miliardi nel 2025 e circa 0,35 miliardi nel 2026)*"(Dalla relazione illustrativa).

Ora passiamo a valutare la situazione delle Casse di Previdenza dei Professionisti.

Il report lo trovate al capitolo 8, da pag. 75 a pag. 86 (www.itinerariprevidenziali.it).

È una miniera di dati sull'attività, iscritti, pensionati, patrimoni e gestori.

Come sempre manca la voce: il debito latente delle Casse di previdenza dei professionisti che, secondo i miei calcoli – mai smentiti – cuba tre volte la patrimonializzazione delle Casse pari, per il 2022, a 100,714 miliardi di euro.

La situazione è ben descritta nelle slides che seguono.

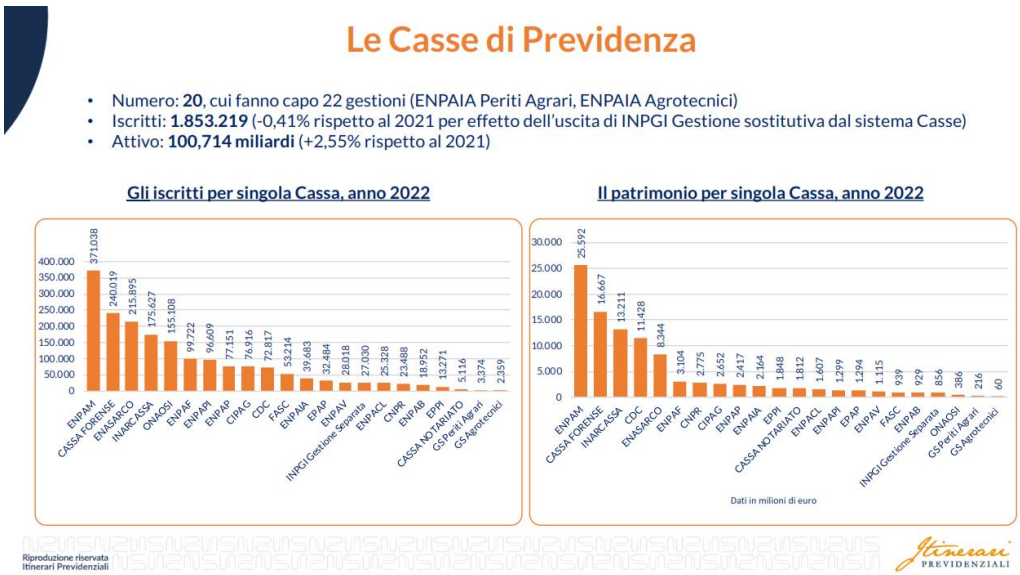

L'evoluzione del patrimonio dal 2007 al 2022

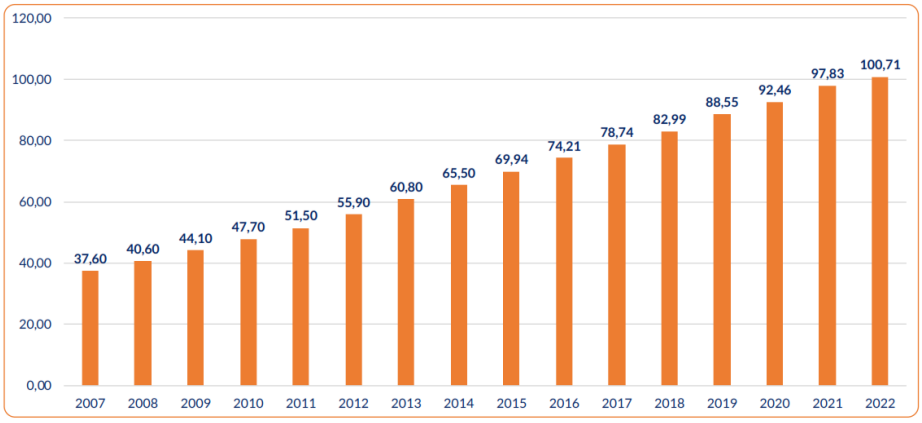

Dati in miliardi di euro

Riproduzione riservata Itinerari Previdenziali

La modalità di gestione

- La modalità di **gestione prevalente è quella diretta**, con un peso sul totale attivo in progressivo aumento negli anni
- Si riduce il peso dei mandati di gestione e si segnala il ricorso alla costituzione di **veicoli dedicati (SICAV, comparti di SICAV, SIF di diritto lussemburghese…)**, soprattutto di natura immobiliare ma anche per la gestione della parte liquida del portafoglio

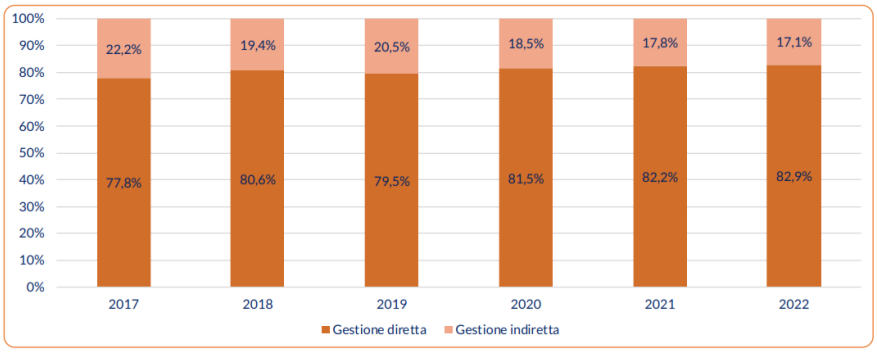

Riproduzione riservata Itinerari Previdenziali

La composizione del patrimonio

- Circa il **60% degli investimenti diretti è investito in strumenti del risparmio gestito** (OICR tradizionali, FIA, ETF, ecc.)
- L'incremento più significativo riguarda i **fondi alternativi e le obbligazioni**
- Prosegue la **riduzione degli immobili detenuti direttamente**

La ripartizione per *asset class* dell'attivo gestito direttamente

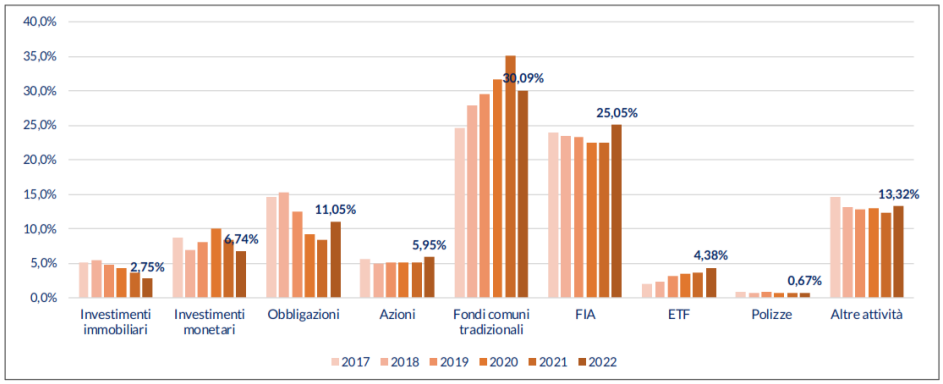

Riproduzione riservata Itinerari Previdenziali

Le tipologie di fondi d'investimento

Le tipologie di OICR tradizionali

- Circa **25 miliardi** investiti in OICR, -10,9% sul 2021
- Prevalenza dei fondi obbligazionari, seguono i fondi azionari e i fondi classificati come altro (es. *total o absolute return*)

Le tipologie di FIA

- Circa **21 miliardi** di euro investiti in FIA, + sul 2021
- Prosegue il calo della quota di FIA immobiliari (erano il 71,5% nel 2021), pur rimanendo preponderante
- Aumenta il peso di *private equity*, *private debt* e infrastrutture

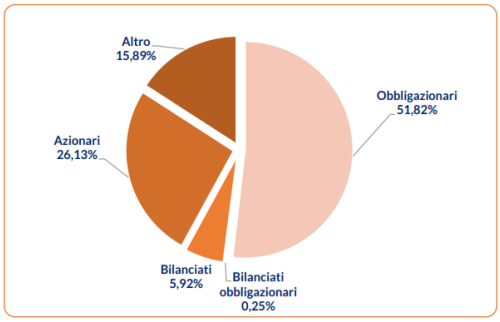

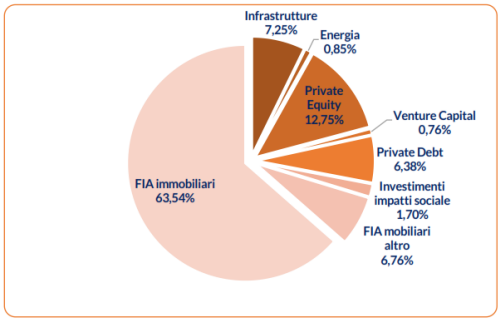

Riproduzione riservata Itinerari Previdenziali

«**Attivo Patrimoniale** - Le Casse privatizzate registrano un ***attivo patrimoniale pari a 100,7144 miliardi di euro***, con un incremento di 2,5 miliardi (+3,6 miliardi depurando il dato 2021 dall'attivo relativo all'INPGI - AGO). Le risorse a disposizione di questi investitori istituzionali nel 2022 sono cresciute del 2,55% nonostante le difficoltà riscontrate nell'anno sui mercati finanziari a seguito delle tensioni geopolitiche ancora in atto. La ***tabella 8.2*** e la ***figura 8.2*** mostrano la classifica delle

Casse per attivo con indicazione dell'aumento percentuale rispetto all'anno precedente. La Cassa che registra l'aumento maggiore del proprio attivo patrimoniale è ENPAP con un +14,30% (nel 2021 si era registrato +11,98%), seguita da ENPAIA Agrotecnici con un +13,8% e da ENPAPI con un +10,64% (nel 2021 l'aumento era stato di molto inferiore, +1,98%). Molto buone anche le performance di CDC con un +7,57% e ENPAB +7,15%. FASC registra invece un -6,28%.

Tabella 8.2 - Le Casse dei liberi professionisti per totale attivo, anno 2022 (valori in milioni di euro)

	Cassa	Attivo	Var. %		Cassa	Attivo	Var.%		Cassa	Attivo	Var.%
1	ENPAM	25.592	0,65%	**9**	ENPAP	2.417	14,30%	**17**	FASC	939	-6,28%
2	CASSA FORENSE	16.667	5,71%	**10**	ENPAIA	2.164	3,37%	**18**	ENPAB	929	7,15%
3	INARCASSA	13.211	2,68%	**11**	EPPI	1.848	5,95%	**19**	INPGI G. Separata	856	6,78%
4	CDC	11.428	7,57%	**12**	CASSA NOTARIATO	1.812	4,22%	**20**	ONAOSI	386	0,63%
5	ENASARCO	8.344	1,77%	**13**	ENPACL	1.607	6,50%	**21**	ENPAIA Periti Agrari	216	5,99%
6	ENPAF	3.104	2,36%	**14**	ENPAPI	1.299	10,64%	**22**	ENPAIA Agrotecnici	60	13,79%
7	CNPR	2.775	3,21%	**15**	EPAP	1.294	6,76%				
8	CIPAG	2.652	3,95%	**16**	ENPAV	1.115	5,48%		**Totale**	**100.714**	**2,55%**

Figura 8.2 - Le Casse dei liberi professionisti per totale attivo, anno 2022 (valori in milioni di euro)

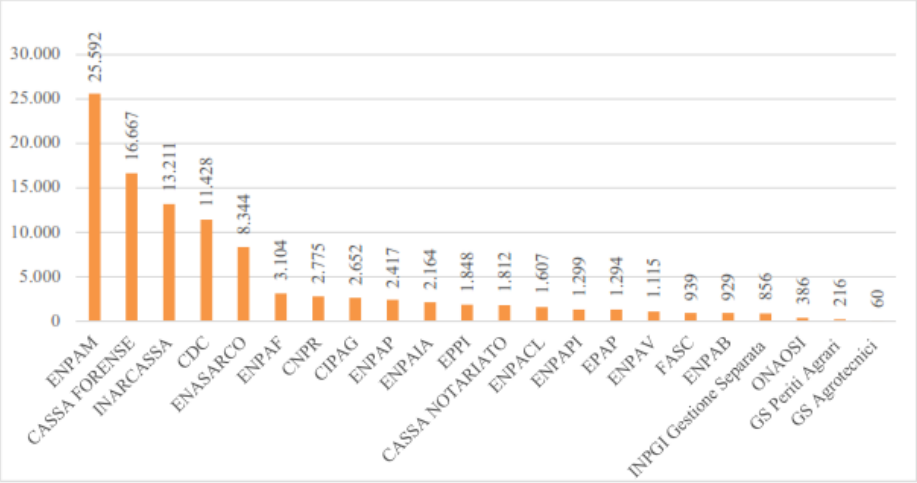

Il ***patrimonio netto*** delle Casse privatizzate è pari a ***87,55*** miliardi di euro, contro gli ***85,32*** del **2021** con un incremento del 2,61% (nel 2021 l'incremento era stato del 6,11%)5.

4 Il dato tiene conto da quest'anno conto dell'attivo patrimoniale anche di ONAOSI.

5 Come per l'attivo patrimoniale, da quest'anno il dato del patrimonio netto tiene conto anche dell'ONAOSI.»

(Fonte: Itinerari previdenziali, Decimo rapporto annuale, *Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2022,* a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, anno 2023).

Com'è noto, le Casse di previdenza a tutt'oggi sono prive di una regolamentazione cogente in tema di investimenti perché il regolamento, la cui pubblicazione era annunciata per giugno, tarda ancora a vedere la luce.

Corre voce che il Consiglio di Stato abbia chiesto delle integrazioni ma, ovviamente, tutto è segregato agli iscritti.

Nonostante ciò i dati relativi alla modalità di gestione del patrimonio delle 20 Casse privatizzate confermano, in linea con gli anni precedenti, una sempre più spiccata tendenza per l'investimento diretto, che vale 83% dei 100,714 miliardi di attivo. Gli investimenti indiretti, attuati tramite mandato di gestione, ammontano a 17,203 miliardi euro, un valore in lieve diminuzione rispetto all'anno scorso (il dato era di 17,399 miliardi).

La scelta privilegiata delle Casse, con oltre 46 dei 100 miliardi di attivo e degli 83,5 miliardi di investimento diretto, riguarda gli OICR e FIA.

Circa il 16% è costituito da fondi o veicoli dedicati (comparti di SICAV di diritto Lussemburghese).

Risponde all'interesse degli iscritti la pubblicazione, quanto prima, del regolamento investimenti.

Sarebbe anche utile informare gli iscritti sull'entità del debito previdenziale maturato e sua evoluzione ai fini della valutazione della sostenibilità di medio-lungo periodo.

Torniamo al X Rapporto di Itinerari Previdenziali per esaminare alcune tabelle sui principali indicatori di sostenibilità dalla pag. 65 alla pag.79.

Cominciamo dalla tabella 3.1.6- rapporto entrate contributive e spese per pensione che fa emergere una costante riduzione per entrambe le Casse, sia quelle del 509 che quelle del 103 a partire dal 2011 che era del 1,840 per scendere nel 2021 al 1,554.

Ugualmente (tabella 3.1.5) per il rapporto pensione media su contributo medio che scende dal 2,111 del 2011 all'1,793 del 2021.

Stesso dicasi per il rapporto tra numero di pensioni e attivi (tabella 3.1.4) che passa da 0,257 del 2011 a 0,359 del 2021.

Anche qui un costante trend negativo.

“Nel dettaglio, il rapporto tra pensionati e contribuenti dei 509 è pari a 0,406 (2,46 attivi per ogni pensionato) mentre per i 103 è sostanzialmente stabile e pari a 0,108 (era 0,103 lo scorso anno) pari a 9,26 attivi per ogni pensionato contro i 9,74 del 2020.”

Prima del 2050 il rapporto diventerà 1/1.

“La particolare fase attraversata dagli Enti di previdenza privatizzati, propria di un sistema che assume crescenti funzioni, si riflette tuttavia nel trend riferito ai saldi, che pur restando entro valori positivi a livello aggregato, tende progressivamente a crescere meno rispetto agli anni precedenti: se il differenziale tra contribuzioni e prestazioni era cresciuto nell’ordine del 50% tra 2001 e 2005, si è passati ad un incremento del 33% tra 2006 e 2010, fino al 5,58% della rilevazione del 2015 confrontato con quello 2011. Tra il 2015 e il 2021 la crescita continua a ridursi ed è pari al 3,62%. Si tratta di una dinamica tipica dei sistemi previdenziali maturi relativi alle cosiddette popolazioni chiuse dove il numero degli attivi non può aumentare oltre ad un certo livello mentre quello dei pensionati tende ad aumentare anche per effetto dell’aumento della aspettativa di vita; per questo operare sull’incremento dei requisiti pensionistici (età anagrafiche e anzianità contributive) e introdurre il metodo contributivo, consente di mantenere nel tempo la sostenibilità finanziaria”.(7 Rapporto, pag. 43).

Tra una ventina di anni, secondo i miei calcoli, le entrate contributive non saranno più sufficienti per pagare le pensioni e si dovrà attingere, prima al rendimento e poi al patrimonio accumulato che oggi copre, per circa un terzo, il debito latente.

Di qui la necessità per le Casse di far rendere al massimo possibile il patrimonio sui mercati finanziari,.

Questo perché, con la privatizzazione, le casse hanno rinunciato agli aiuti di Stato.

Le future pensioni saranno quindi VOLATILI perché legate al rischio dei mercati finanziari.

Il disavanzo INPS viene regolarmente ripianato dallo Stato, quello delle Casse NO.

filodiritto
curiosi per diritto

La distruzione del ceto medio in Italia

13 novembre 2023

di Paolo Rosa

L'Eurispes, all'interno di un tradizionale filone di studi, ha individuato alcuni parametri economici e demografici di riferimento per identificare il ceto medio, partendo dal reddito mediano annuo (calcolato dalla Banca d'Italia) percepito da un nucleo familiare composto da due persone, a cui sono stati applicati i correttivi della scala di equivalenza sulla base del numero dei componenti della famiglia. È stato ritenuto opportuno tenere in considerazione l'ampiezza familiare, poiché fissare un parametro unico e indistinto sembrava una soluzione troppo restrittiva, che non avrebbe tenuto conto delle diverse e maggiori esigenze dei nuclei familiari più numerosi.

Gli appartenenti al ceto medio, a seconda dell'ampiezza del nucleo familiare, si collocano nelle seguenti classi di reddito: dai 21.800 ai 23.000 euro, le famiglie di due persone; dai 29mila ai 30.600 euro, le famiglie con tre componenti; dai 35.500 ai 37.500 euro, i nuclei familiari di 4 componenti; dai 41.400 ai 43.700, le famiglie più numerose.

Dopo anni di politica "populista", accompagnata da una buona dose di elusione ed evasione per chi può, il ceto medio, formato da lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pensionati e un po' di autonomi, appare stremato.

Politica populista perché destina le risorse, poche o tante che siano, alle prime due classi di aliquote Irpef che, come vedremo, concorrono poco o nulla a finanziare la spesa pubblica.

Solo dirlo oggi richiede un po' di coraggio ma i numeri, come vedrete, lo certificano.

Itinerari Previdenziali il 7 novembre 2023 ha pubblicato il suo settimo rapporto sulla Regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano, con tutti i dati Irpef 2021, ultimi disponibili.

Basta ansare sul sito e scaricarli.

Il quadro che ne viene fuori è disarmante per usare un eufemismo.

Il 44% circa dei contribuenti paga il 92,62 % di tutta l'Irpef (189.165 milioni di euro) mentre il restante 56% ne paga solo il 7,38%.

La riforma fiscale non ha tenuto conto di questo dato inoppugnabile.

Il 42,59% dei contribuenti pari a 17.674.701 (si tratta di 25.230 milioni di cittadini su 59.236.213) paga solo l'1,73% del totale Irpef, pari ad una imposta media considerando le detrazioni, di 120 euro pro capite, a fronte di un costo per la sola assistenza sanitaria di 2141 euro pro capite e quindi questi contribuenti pagano 3,029 miliardi di euro per irpef ma ricevono per la sola sanità 51,06 miliardi di euro.

Ora, in attesa della *flat tax*, per il solo 2024 si sono ridotte le aliquote Irpef da 4 a 3, riduzione che va a vantaggio dei redditi tra 15 mila e 28 mila euro ai quali si applicherà la aliquota del 23% in luogo del 25%.

Lo schema è il seguente:

- **23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;**
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) **e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.**

Non v'è chi non veda, si dice cosi, che nulla viene proposto per aiutare il ceto medio che, tra il resto, ha svolto e continua a svolgere una funzione sussidiaria di sostegno al welfare familiare.

Ma vi è di più perché con la rimodulazione della rivalutazione delle pensioni si continua ad erodere il potere di acquisto delle pensioni.

Ma il ceto medio non è un partito, non scende in piazza e trova ascolto solo durante le campagne elettorali, salvo poi dimenticarsene allegramente.

Ma se il ceto medio verrà meno voglio vedere chi pagherà l'Irpef, non certo i paradisi fiscali!

Per agevolare il ceto medio sarebbe necessaria la "commisurazione delle imposte in base alla capacità contributiva del nucleo familiare; equità verticale, secondo canoni di progressività d'imposta, e orizzontale, mediante calcolo di coefficienti familiari;

sussidiarietà economica per le spese familiari; premialità e agevolazione delle famiglie numerose." (Moige, *La legge delega per la riforma fiscale*).

Vigilantibus iura succurrunt non dornmientibus.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Cassa Forense e il nuovo regolamento dell'assistenza

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo Regolamento dell'assistenza di Cassa Forense che tutelerà solo coloro che siano anche in regola con la contribuzione.

15 Novembre 2023 Cassa di previdenza Di **Paolo Rosa** – Avvocato

La delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense del 21.07.2023, concernente il nuovo regolamento per l'assistenza, è stata approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 19.09.2023 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246 del 20.10.2023.

Nella sua presentazione sulla rivista La previdenza forense n. 2/2023, il Presidente di Cassa Forense scrive che "Cassa Forense, per accrescere il sostegno e le misure di welfare a favore degli avvocati, ha varato il nuovo regolamento dell'assistenza … alcuni interventi sono stati rimodulati, per renderli maggiormente idonei a sostenere le fasce più deboli …"

Ora il nuovo Regolamento ha previsto, tra i principi generali (art. 1, n. 2) la regolarità dichiarativa e contributiva per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sia pure con alcune eccezioni che, alla stregua dei principi solidaristici posti a base del nostro sistema, devono tutelare tutti gli iscritti, come nel caso delle coperture sanitarie e assicurative a carico della Cassa e dei contributi straordinari di nuova previsione, riconosciuti in situazioni di particolare gravità, per le quali sarà richiesta la sola regolarità dichiarativa.

Infatti, l'unica deroga è disciplinata dall'art. 8 per le prestazioni a sostegno della salute (polizze assicurative) che richiede solo la regolarità con l'invio del Modello 5 nel decennio anteriore l'indizione della gara.

Per i contributi straordinari (art. 13), da intendersi quale rimedio residuale in situazioni di particolare gravità, che consente di derogare al requisito della regolarità contributiva, tutto è rimesso alla discrezionalità della Giunta esecutiva.

Recita infatti l'art. 13 "in situazioni di particolare gravità la Giunta Esecutiva, anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni

assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, un contributo per spese straordinarie documentate".

Può … è quindi rimesso alla discrezionalità della GE.

Morale: chi vuole beneficiare dell'assistenza forense deve essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi.

Se sei inadempiente, diventi regolare se hai aderito all'accertamento di Cassa Forense, se hai fatto la regolarizzazione spontanea rateizzabile, così come si evince dalla disciplina della certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che Cassa Forense rende nel rispetto della normativa previdenziale forense e che, di fatto, riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC.

Siamo di fronte ad una chiara scelta politica che, a mio giudizio, non compete a Cassa Forense, la quale deve garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti e non solo ad alcuni (gli adempienti), né tantomeno può usare la leva della assistenza per favorire la cancellazione dagli Albi.

Poiché la platea degli iscritti a Cassa Forense è variegata e il numero dei morosi è molto elevato, il problema si pone in tutta la sua evidenza.

La scelta di Cassa Forense di privilegiare gli iscritti cd. regolari, perché adempienti, si scontra però con la fonte dell'assistenza disciplinata dall'art. 16 per il quale per provvedere all'erogazione delle prestazioni assistenziali la Cassa stanzia, in sede di bilancio di previsione, una somma annua variabile, parametrata al numero degli iscritti, imputandola al gettito del contributo integrativo. Tale somma è determinata, anno per anno, moltiplicando il numero degli iscritti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per l'importo di € 290 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, con arrotondamento all'euro più prossimo.

L'importo annuo stanziato non può in ogni caso superare il 12,50% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Ora se noi prendiamo a calcolo il numero di 240.000 iscritti x € 290,00 abbiamo un budget annuo di € 69.600.000,00.

Il contributo integrativo, secondo Cass. n. 10454/1998, ha una funzione solidaristica e non è mai restituibile all'iscritto stante questa sua funzione (Corte Costituzionale sentenze n. 132 e 133/1994).

Domanda: poiché il contributo integrativo viene versato da tutti gli iscritti a Cassa Forense, non è restituibile, ma ripetibile dal cliente, può essere utilizzato solo per

assistere gli iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, salve le eccezioni di cui sopra?

A mio giudizio la risposta è negativa.

Ora se è vero che Cassa Forense gode di autonomia normativa, che i regolamenti, indipendentemente dalla prevista approvazione dei Ministeri Vigilanti, hanno natura negoziale, perché privi di natura regolamentare in senso proprio, così da rendere inammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deve tuttavia riconoscere che sono pur sempre soggetti alla valutazione di ragionevolezza di tale scelta alla luce dei parametri costituzionali.

Previdenza e assistenza rispondono, infatti, alla stessa finalità che è liberazione dal bisogno.

Generalmente le prestazioni assistenziali si ispirano al principio dell'universalismo selettivo attraverso la sola prova dei mezzi economici.

«Nei termini classici di Weisbroad l'universalismo selettivo favorirebbe l'efficienza verticale dei trasferimenti, impedendo che non poveri vengono egualmente avvantaggiati dai trasferimenti. Selettività significa selezione dei beneficiari sulla base di una prova dei mezzi: accedono ai trasferimenti i poveri, intesi come i soggetti le cui risorse sono al di sotto di una data soglia. La prova dei mezzi, inoltre, dovrebbe avvenire su base familiare, in modo da evitare che dei trasferimenti si avvantaggino individui che poveri non sono, vivendo in famiglie non povere. Universalismo significa accesso ai benefici sulla base solo dell'insufficienza di mezzi, indipendentemente da qualsiasi riferimento a variabili categoriali, quali le condizioni di lavoro, l'età, il genere e il luogo di residenza". I criteri stessi di definizione della situazione economica dei soggetti dovrebbero essere uniformi per tutto il paese. Sull'argomento per approfondire Franzini M., Raitano M. 2007, "Welfare state universalistici e selettivi: definizioni, tendenze ed effetti", Rapporto sullo stato sociale 2007, Roma, Utet.» (E. Granaglia, Welfare: universalismo e selettività, in www.astrid-online.it)

Adottando il criterio distintivo del finanziamento (versamento o meno dei contributi), le prestazioni previdenziali sono finanziate dal versamento dei contributi mentre quelle assistenziali sono slegate dalla contribuzione versata e sono erogate a totale carico dello Stato. Va chiarito che la distinzione che si basava sui differenti metodi di finanziamento, che non influiscono sulla funzione propria delle varie forme di tutela, sembrerebbe superata. Infatti, nell'articolo 38 non viene in diretta rilevanza il tema del finanziamento del sistema di protezione sociale. Si registra, piuttosto, una certa prossimità tra i due comparti della previdenza e dell'assistenza, anche sotto il profilo del finanziamento: l'obbligazione di versare i contributi e quella di erogare le

prestazioni non sono obbligazioni corrispettive, non realizzano la composizione di un conflitto di interessi tra soggetti obbligati, ma sono destinate a soddisfare un interesse superiore, quello pubblico. Infatti, se i contributi previdenziali hanno natura di prestazioni patrimoniali, sono imposti per reperire mezzi necessari al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione della tutela previdenziale. Come precisato, la scelta sulle modalità di reperimento dei mezzi per soddisfare tale interesse pubblico, imposizione fiscale generale o contributiva limitata ad alcune categorie di cittadini in quanto lavoratori, è esclusivamente politica.

Se è vero che il nuovo Regolamento supererà, come scrive il Presidente, le criticità emerse in sede di applicazione dell'attuale sistema assistenziale, tra le quali, ad esempio, l'avvertita necessità di equiparare le unioni civili al coniuge e il convivente di fatto al convivente more uxorio, ne aprirà di più gravi e massive per tutti coloro, e sono tanti, che resteranno esclusi dall'assistenza forense.

La Fondazione Enpam, che è la grande di tutte le Casse, opera diversamente come si evince dal regolamento che riporto:

«***Regolamento delle prestazioni assistenziali del fondo di previdenza generale***

Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. con delibera del 26/1/2007)

Art. 1 (Beneficiari delle prestazioni)

1. Le prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento sono erogate agli iscritti attivi ed ai pensionati del Fondo di Previdenza Generale, nonché ai loro superstiti, come individuati dall'articolo 23 del Regolamento del Fondo.

2. Ai fini della concessione delle prestazioni il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a 6 volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno. Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

3. Le domande di prestazione assistenziale, corredate da idonea documentazione, devono essere inviate per il tramite dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza».

La distinzione poi tra adempienti e non adempienti lascia scoperto il tema della inadempienza incolpevole.

Tema sul quale vi sono stati numerosi arresti della Suprema Corte che ha fatto il punto sull'incidenza della crisi di liquidità sulla punibilità del contribuente (Cass. 21158/2020).

La nozione di forza maggiore, infatti, secondo le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione nn. 1578/2021 e 24308, 21681 e 20389 del 2020 comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee al soggetto tenuto all'adempimento tributario, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando tutte le varie misure appropriate.

Perché punire, escludendolo dalla assistenza, l'inadempiente incolpevole?

Forse perché non si è cancellato dall'albo come misura appropriata ad escludere la illiquidità?

filodiritto
curiosi per diritto

Il concordato preventivo biennale e le casse di previdenza

20 novembre 2023

di Paolo Rosa

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

«*Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l'aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti). Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al*

biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA). Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno».(Fonte sito del Governo)

La questione è già emersa in un recente passato quando le Casse previdenziali, in particolare quelle dei dottori commercialisti, ragionieri, Inarcassa e geometri escludevano la possibilità di pagare i contributi sul reddito pattuito con il Fisco mediante l'istituto del concordato preventivo, anziché su quello effettivamente conseguito. Il professionista era dunque libero di scegliere la strada delle agevolazioni tributarie ma doveva versare per intero i contributi alla propria Cassa. L'Adepp, l'associazione che riunisce gli enti previdenziali privati dei professionisti, si schierava politicamente a fianco di quelle Casse che avevano deciso di disapplicare l'articolo 33 del Dl 269/2003.

Nel 2022 è poi intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29639 dando ragione alle Casse dei professionisti.

La Suprema Corte, infatti , ha chiarito che, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo soggettivo dovuto da un professionista nei confronti di una delle casse di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, non è utilizzabile il reddito determinato in sede di concordato preventivo biennale di cui al D.L. n. 269 del 2003 art. 33, (conv. con L. n. 326 del 2003), potendo concernere quest'ultimo soltanto l'obbligazione tributaria ma non anche il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria Cassa di riferimento (così, con riguardo ai contributi dovuti dagli ingegneri e architetti all'INARCASSA, Cass. n. 3916 del 2019); che, a sostegno dell'anzidetto principio di diritto, si è osservato che, in

conseguenza dell'avvenuta privatizzazione delle casse professionali e dell'imposizione a loro carico dell'equilibrio economico-finanziario quale principio fondamentale di gestione, la determinazione di un reddito imponibile concordata *ab externo* con l'amministrazione fiscale costituirebbe sicura violazione dell'autonomia delle casse e della normativa speciale previdenziale che demanda ad esse la potestà di sanzionare omissioni contributive e/o di condonarle mediante misure premiali (così ancora Cass. n. 3916 del 2019, cit., in motivazione).

L’applicazione di questa misura, se non comporterà l’esclusione delle Casse dei professionisti, darà la stura ad un nuovo contenzioso perché avrà effetti disastrosi sulla sostenibilità delle Casse di previdenza dato che la maggior parte degli iscritti sarà portato a concordare redditi inferiori a quelli realmente percepiti il che si tradurrà in un minor introito per le Casse di previdenza dei professionisti il tutto nella massima legalità.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Monta la polemica fra i medici

Sulle pensioni pare che il Governo modificherà la legge di bilancio, penalizzante per i medici ed altre categorie

20 Novembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

In questi giorni monta però la polemica sulla proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Enpam in vista dell'assemblea nazionale del 25 novembre 2023.

Il CdA dell'Enpam, infatti, a quasi 10 anni dall'ultima riforma dello Statuto, ha avviato una riflessione su alcuni profili statutari in ordine ai quali si è ritenuto opportuno elaborare alcune proposte di modifica del testo vigente.

Una di queste modifiche riguarda la durata e limiti del mandato degli organi della Fondazione.

Viene, infatti, proposta all'attenzione dell'assemblea nazionale del 25.11.2023 la modifica, tra il resto, dell'art. 19 dello Statuto che ha per oggetto la riduzione da 5 a 4 anni della durata della carica di presidente, dei vice presidenti, di componente del CdA, di componente del Collegio sindacale, di componente dell'assemblea nazionale, di componente dei comitati consuntivi, di componente dell'osservatorio dei giovani e dell'osservatorio dei pensionati.

Tale modifica intende favorire un più frequente vaglio dell'operato degli organi di *governance* da parte della platea degli iscritti e consentirebbe l'allineamento della durata dei mandati degli organi della Fondazione a quella prevista per gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri permettendo così che l'elezione degli organi della Fondazione venga di volta in volta espletata dall'assemblea nazionale di nuova composizione.

Il punto però che sta facendo molto rumore è che viene poi previsto l'aumento da 2 a 3 del limite dei mandati consecutivi per le cariche di presidente, di vice presidenti, di componente del collegio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, di componente dei comitati consuntivi, di componente dell'osservatorio dei giovani e dell'osservatorio dei pensionati.

Si scrive che "la modifica è finalizzata a rendere possibile una maggiore continuità gestionale. Ciò anche rispetto alle dinamiche particolarmente articolate che la Fondazione deve presidiare in un contesto generale, sempre più caratterizzato da

elementi di complessità ed una maggiore coerenza dell'azione amministrativa della Fondazione nella prospettiva del miglior perseguimenti dei propri scopi".

Per chi conosce la storia dell'Enpam e di chi svolge da anni quelle funzioni, sembra il passaggio dalla democrazia alla monarchia.

Il sospetto che agita molti iscritti è che la modifica sia una sorta di legge *ad personam* per consentire a chi amministra già da molti anni di continuare nella sua attività.

A mio giudizio la modifica proposta potrebbe essere accettata se prevedesse che il nuovo limite dei mandati non possa trovare applicazione per quelli attualmente in corso, al fine di evitare un'ipotesi di auto proroga da parte degli organi in carica.

Poiché questa previsione io non la vedo, ho ragione di ritenere che un eventuale approvazione *tout court* della modifica proposta non verrebbe poi assentita dai Ministeri Vigilanti così come è avvenuto per il tentativo di Enpav – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari – che ha incontrato il *niet* prima del Ministero del lavoro con la delibera 17.02.2021 e, successivamente, dal Tar Lazio con la sentenza n. 9781/2021 del 13.09.2021.

Il TAR del Lazio, con l'arresto indicato ha affermato che "La funzione di vigilanza statale affidata agli organi centrali dell'amministrazione Statale riguarda ed afferisce, non solo alla formulazione di rilievi e di osservazioni ritenute ostative all'approvazione delle modifiche proposte dall'ente vigilato sotto il mero profilo formale, ma assegna, all'indicato organo vigilante, anche la possibilità di interlocuzione dialettica. Sicché l'attività affidata al Ministero assume una valenza che supera il mero dato formalistico del controllo. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato che "l'atto impugnato viola il contenuto dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 509/94, ponendosi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria e della libertà di autodeterminazione che caratterizza gli Enti come l'odierno ricorrente". In buona sostanza, anche secondo tale aspetto motivazionale la resistente ha svolto un controllo afferente esclusivamente alla convenienza ed alla opportunità della decisione non asseverata. In realtà, emerge dagli atti, che l'organo di vigilanza, proprio in relazione alla funzione pubblicistica dell'Ente, deve necessariamente accertare che la normativa di settore sia in linea con i principi generali dell'ordinamento e con la specifica normativa di riferimento, la quale deve garantire, in primo luogo, la democraticità dell'Ente secondo un adeguato confronto dialettico che, invero, le riforme proposte non garantiscono compiutamente, attesa la proroga dei mandati in contrasto anche con la decisione della Corte Costituzionale n. 173/2019".

Sulla questione si è ormai formata una consolidata giurisprudenza di merito, di legittimità e della stessa Corte Costituzionale, infatti, come chiarito, recentemente, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 7 marzo 2023 la modifica proposta verrà ad incidere sull'assetto complessivo della Fondazione, riflettendo un'opzione normativa NON in grado di garantire principi costituzionali quali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza e, non ultimo, la stessa democraticità della Fondazione, principi questi irrinunciabili in uno stato di diritto.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

L'autonomia differenziata

Viene sponsorizzata dalla Lega, ma se eliminiamo ogni valenza politica, a mio giudizio, il progetto, per come è strutturato, accentuerà le divisioni tra Nord e Sud.

23 Novembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Dallo studio di *Itinerari previdenziali* "*La regionalizzazione del bilancio previdenziale italiano*" risulta che il versamento IRPEF pro capite è di € 6.098,00 al Nord, € 5.932,00 al Centro e € 4.313,00 al Sud.

Il prof. Sabino Cassese ha consegnato, alla fine di ottobre, la relazione della Commissione da lui presieduta sui LEP – Livelli Essenziali delle Prestazioni per le funzioni legate ai diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione e che devono essere uguali per tutti, dalla Vetta d'Italia a Lampedusa.

Il Report della Commissione è in rete, facilmente accessibile, dove si afferma che "*la determinazione puntuale della nozione LEP appartiene ad un momento successivo nel quale la componente tecnica, giuridica ed economica, non è la sola a rilevare. Poiché dal modo di tratteggiare la nozione LEP possono discendere conseguenze per la finanza pubblica in termini assoluti, conseguenze redistributive e allocative in termini relativi, non può che spettare al decisore politico la responsabilità di questa definizione*".

La prof. Marina Calamo Specchia, ordinaria di diritto pubblico comparato nell'Università degli studi Aldo Moro di Bari, ha affrontato il tema sulla Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti il 05.09.2023. Anche questa rinvenibile *on line*.

Riporto i capitoli 3 e 4 per una puntuale comprensione del tema.

«3. Il punctum dolens: la sostenibilità finanziaria dell'autonomia differenziata e la compatibilità del ddl Calderoli con l'art. 119 Cost.

Sotto il profilo finanziario, ed è questo lo scoglio più difficile da superare, non va infatti trascurato che le Regioni che richiedono maggiore autonomia con il procedimento ex art. 116, comma terzo, Cost. sono regioni a Statuto ordinario e come tali vincolate ai meccanismi perequativi di cui all'art. 119 Cost. (per cui qualunque formula che consentisse la partecipazione all'extragettito erariale a discapito di altri territori sarebbe incostituzionale), espressamente richiamato dall'art.

116, terzo comma, e alla pre-definizione dei LEP, fabbisogni e costi standard. Il ddl Calderoli prevede espressamente nell'art. 8 che dall'attuazione dell'autonomia differenziata non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Viene, altresì, ribadito che il finanziamento dei LEP deve avvenire nel rispetto dell'art. 17 della legge 196/2009 e degli equilibri di bilancio (art. 8, comma 2). Tuttavia, se il finanziamento delle nuove funzioni deve avvenire a costo zero, vale a dire a invarianza delle poste permanenti iscritte a bilancio, come si reperiscono le risorse per garantire i meccanismi di perequazione finanziaria dei territori e conseguentemente l'erogazione dei LEP? La risposta è semplice, ma al tempo stesso inquietante: il baco è nel sistema di finanziamento delle funzioni trasferite attraverso la "compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale", nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione" (art. 5, comma 2, ddl Calderoli). Si tratta di un meccanismo che ancorerebbe l'entità del finanziamento al gettito erariale regionale che viene influenzato dal ciclo economico, con il rischio di una riduzione delle risorse a fronte della riduzione del gettito erariale. A mio avviso il problema risiede nei meccanismi di compensazione e di solidarietà economica che devono costituire il contrappeso dell'eventuale trasferimento di funzioni e risorse aggiuntive alle Regioni proponenti l'intesa che non deve pregiudicare l'erogazione integrale dei servizi sul territorio nazionale e non limitata al sistema dei fabbisogni standard. Contrappesi che non sono adeguatamente definiti dal ddl Calderoli e che espongono tale atto alla violazione dell'art. 119 Cost. In particolare, sul versante perequativo, la Costituzione è chiara nello stabilire: a) che la perequazione deve essere calcolata sulla base degli squilibri determinata dalla diversa capacità fiscale regionale calcolata pro capite (ossia per abitante) e non sul PIL regionale; b) la sperequazione regionale non deve essere calcolata sui fabbisogni di spesa (che richiama la funzione contabile cui sono oggi ridotti i LEP) ma sulla base delle capacità fiscali regionali; c) il fondo perequativo ex art. 119, comma 3, destinato a colmare i divari fiscali pro capite dei "territori con minore capacità fiscale per abitante" (cit. testualmente art. 119, comma 3, Cost.) ha una funzione di riequilibrio integrale e senza vincolo di destinazione (da ultimo Corte cost., sent. n. 71 /2023); d) inevitabile conseguenza è che i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni "differenziate", producendo effetti anche per il finanziamento delle Regioni "non differenziate" e per il sistema finanziario nazionale, non possono essere risolti con un negozio bilaterale (l'intesa) tra lo Stato e la singola regione interessata. Rispetto all'impostazione prevista dalla Costituzione, il ddl Calderoli è elusivo dei meccanismi di ripartizione dei carichi finanziari tra lo Stato e le Regioni: in tal senso il ddl Calderoli violerebbe non solo il sistema previsto dall'art. 119 (ad oggi in gran parte attuato) ma anche l'art. 53 che disciplina il sistema fiscale nazionale come sistema unitario e non frazionabile. Inoltre, vi sarebbe l'ulteriore probabile eventualità di insufficienza delle risorse a fronte del massiccio

trasferimento di funzioni. D'altra parte, il Dossier n. 52 del maggio 2023 del Servizio del Bilancio del Senato ha confermato le molteplici criticità relative alla sostenibilità finanziaria del trasferimento di funzioni alle Regioni richiedenti già evidenziate dalla dottrina. Il problema è la rigidità del meccanismo compartecipativo, ancorato non a un ammontare stabilito in un valore assoluto per ciascuna funzione trasferita, ma in un dato connesso all'aliquota del tributo o dell'imposta statale e al dato economico di crescita del PIL regionale che avrà come effetto la cristallizzazione dei divari territoriali, poiché le Regioni a economia più lenta, che difficilmente riusciranno ad avere un livello di compartecipazione al gettito erariale sufficiente a finanziare le funzioni aggiuntive, vedrebbero anche progressivamente ridotte le risorse destinate al finanziamento delle funzioni ordinarie (riduzione del bilancio dello Stato stimato in 190 miliardi annui)[4] . Questo significherebbe a regime differenziato che le Regioni "non differenziate" non riuscirebbero ad avere risorse neanche corrispondenti alla (tanto vituperata) spesa storica. Resta da chiarire l'inciso "compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale" che riecheggia la famosa diatriba sul cd. residuo fiscale, vale a dire la possibilità per le Regioni di ancorare la quota di compartecipazione alla quantità di imposte prodotte sul proprio territorio: se così fosse, questa previsione sarebbe in netto contrasto con l'art. 53 della Costituzione per il quale il concorso alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva è personale e nazionale e non dipende dal luogo di residenza del soggetto contribuente. La Corte costituzionale ha chiaramente espresso questo principio nella sentenza n. 69 del 2016 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Regione Veneto: "Fermo restando che l'assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest'ultimo sul territorio di provenienza non è principio espresso dalla disposizione costituzionale invocata, il criterio del residuo fiscale richiamato dalla Regione non è parametro normativo riconducibile all'art. 119 Cost., bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l'ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l'imposizione fiscale. Data la struttura fortemente accentrata, nel nostro ordinamento, della riscossione delle entrate tributarie e quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi realizzati sul territorio, risulta estremamente controversa la possibilità di elaborare criteri convenzionali per specificare su base territoriale la relazione quantitativa tra prelievo fiscale e suo reimpiego. L'esigenza di aggregare dati eterogenei secondo metodologie non univocamente accettate ha fatto sì che il concetto di residuo fiscale sia stato utilizzato piuttosto come ipotesi di studio che come parametro di correttezza legale nell'allocazione territoriale delle risorse … In definitiva, il parametro del residuo fiscale non può essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti nell'art. 119 Cost.". Ora, il Ministro Calderoli, si è sempre affrettato nel corso delle audizioni a smentire l'ipotesi del ricorso al residuo fiscale per finanziare le competenze aggiuntive: in realtà la velleità di fare ricorso al residuo fiscale, trattenendo il 90% delle risorse prodotte sul territorio della Regione è

espressamente contenuta nella proposta di legge n. 43 deliberata dalla Giunta della Regione Veneto con la deliberazione n. 35/DDL del 23 ottobre 2027 e trasmessa al Parlamento con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 15 novembre 2017[5] (BUR n. 113 del 10/11/2017) nella quale testualmente si legge che la proposta di legge è così strutturata: "a) l'ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie – 3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente – previste dall'articolo 116, terzo comma; nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili; b) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio regionale delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui la proposta chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta, dal momento che questa iniziativa si colloca nell'ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse; c) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità". Come evidenziato attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, questo meccanismo di attribuzione di risorse ove realizzato si porrebbe in contrato con l'art. 119 Cost., il cui rispetto è tassativo per il legislatore, tanto nazionale quanto regionale.

4. Conclusioni

È evidente che tale processo di valorizzazione delle autonomie non possa prescindere da ingenti investimenti pubblici volti a ridurre, se non proprio ad eliminare, le disparità tra le varie aree territoriali, circostanza che, nonostante gli auspici delle forze politiche, sembra essere messa in grave pericolo dalla crisi economica prolungata in cui versa il paese, aggravata dalla pandemia, prima, e dalla guerra in Ucraina, poi (con la crisi del Kosovo che bussa alla porta!). Pretermettendo la perequazione infrastrutturale ed economico-finanziaria dei territori ai LEP, il ddl Calderoli mostra di aderire alla visione di un'autonomia autoreferenziale e competitiva, foriera di insanabili conflitti sociali. Sarebbe, pertanto, quanto mai saggio sospendere per il momento ogni velleità di accaparramento di funzioni e di risorse che in un contesto come quello attuale non può che acuire i divari territoriali e concentrarsi sui progetti di perequazione economica e strutturale del Paese (grazie anche ai fondi PNRR), volgendo semmai l'attenzione alla correzione di quelle parti del titolo V che più di altre si prestano a interpretazioni competitive dell'autonomia regionale estranee allo spirito più autenticamente solidaristico della Costituzione. Solo ancorando indiscutibilmente il Titolo V ai principi fondamentali della Carta, l'autonomia consoliderebbe l'unità indivisibile della Repubblica attraverso l'azione delle Regioni e degli altri enti locali, anzitutto i Comuni, in cui essa si articola,

rendendola così più prossima ai bisogni dei propri abitanti e, bilanciando le esigenze di maggiore autonomia delle Regioni interessate con i principi della parità di trattamento di tutti i cittadini, indipendentemente dalla parte del territorio nazionale in cui risiedono. Inutile ribadire che una lettura costituzionalmente orientata dei LEP quali fonte della garanzia costituzionale dei diritti civile e sociali debba necessariamente presupporre che tutte le Regioni siano poste sulla stessa linea di partenza: in altre parole pensare di procedere alla determinazione dei LEP in mancanza di perequazione economico-strutturale dei territori significa attribuire ai LEP una funzione (quella di misura economico-finanziaria del livello delle prestazioni pubbliche) che non è costituzionalmente orientata e che tradisce il tema centrale della garanzia dell'uniformità dei diritti e dell'uguaglianza dei cittadini. Si fa presente che è stato avviato in Senato l'esame di una Legge costituzionale di iniziativa popolare (AS 764 DDL costituzionale di iniziativa popolare) sottoscritta da più di 100.000 elettrici ed elettori finalizzata a modificare gli articoli 116, terzo comma, e 117 della Costituzione, al fine di correggere i più vistosi errori del Titolo V per come riformato nel 2001 e contribuendo così ad aprire, finalmente, un pubblico dibattito su una questione che interessa da vicino ogni cittadina e cittadino. Potrebbe essere questa l'occasione per la politica di avviare un serio e trasparente confronto sul futuro del nostro Paese.

Anche la Banca d'Italia nella sua memoria del 19.06.2023 ha segnalato come il disegno di legge Calderoli trascuri alcuni aspetti rilevanti.

In primo luogo, l'attuazione dell'autonomia differenziata non deve mettere a repentaglio l'efficienza del sistema produttivo e la sua capacità competitiva; in secondo luogo per preservare gli equilibri di finanza pubblica e assicurare che l'intero Paese contribuisca al consolidamento dei conti, occorre garantire nel medio periodo l'allineamento tra le risorse erariali assegnate alle RAD e l'evoluzione dei fabbisogni di spesa nelle funzioni trasferite.

È utile anche valutare attentamente le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti sull'autonomia differenziata nell'audizione dell'8 giugno 2021.

Il 6 giugno 2023 è stato audito anche l'UPB – Ufficio Parlamentare di Bilancio – per il quale "andranno valutati con attenzione i riflessi del decentramento di parte della spesa a livello regionale e della conseguente revisione delle compartecipazioni sul raggiungimento degli obiettivi programmatici a livello nazionale e sul rispetto del quadro delle regole europee. L'autonomia differenziata potrebbe, infatti, evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione

relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario. In questa prospettiva, una gestione delle compartecipazioni affidata esclusivamente a trattative bilaterali all'interno delle commissioni paritetiche potrebbero non garantire la tempestività delle decisioni e un adeguato coordinamento. La piena condivisione degli obiettivi programmatici potrebbe essere facilitata potenziando alcuni istituti già esistenti, quali la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Se le maggiori autorità indipendenti segnalano tempestivamente tutte queste difficoltà realizzative, io credo che il progetto vada quantomeno ripensato.

4 A. Giannola, G. Stornaiuolo, Un'analisi delle proposte avanzate sul "federalismo differenziato, in Rivista economica del Mezzogiorno, numero 1-2 del 2018; G. Petrillo, Profili finanziari del regionalismo differenziato: prospettive e limiti, in in DPE Rassegna online, speciale 2/2019, 47ss.; G. Bernabei, L'autonomia differenziata nel contesto della finanza locale, 18/2019, pp. 2ss.

5 Intitolata Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

POLTRONE E SOFA' - ATTO TERZO

Trento, 25 novembre 2023 Di Paolo Rosa, avvocato.

Mi sono occupato della vicenda il 16 ottobre 2020 (*Investimenti e poltrone*) e il 9 febbraio 2022 (*Poltronesofà…o meglio un divano per tutti*), entrambi pubblicati su *Diritto e Giustizia*. Ecco i *link* per una rapida consultazione

https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9157209-

https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9612814

In data **26 ottobre 2023**, dopo la pubblicazione da parte della **Covip** del **Quadro di sintesi sugli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti**, invitavo Cassa Forense a pubblicare sul sito istituzionale l'**elenco degli incarichi,** conferiti su designazione di Cassa Forense, in Comitati consultivi per il 2022.

Il **23 novembre 2023** il **Responsabile della trasparenza** di **Cassa Forense** mi comunica che tali informazioni non rientrano tra i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016 e meglio specificati dalla Delibera ANAC n. 1134/2017.

Ad ogni buon conto, in ossequio al generale principio di trasparenza cui Cassa Forense ispira il proprio operato, mi comunica che tale elenco è pubblicato al *link* https://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/comitati-consultivi-advisory-board/ di cui alla sezione "Cassa Forense Trasparente".

La situazione è questa:

- nel **2020** le **poltrone** erano **73;**

- nel **2021** sono aumentate a **109;**

- nel **2022** si sono conservate a **108;**

Meritevole di citazione il numero di incarichi assegnati a Dirigente dott. Enrico Cibati che ne totalizza ben 21 con un aumento di 6 nel solo 2022.

Del resto è stato pluripremiato dalla stampa specializzata. La cosa “divertente” e che posso dire, senza timore di smentite, è che è stato assunto sotto la mia presidenza. Evidentemente siamo stati lungimiranti.

Non sfuggirà al lettore che gli altri *past* presidenti hanno incarichi mentre io ho sempre privilegiato o professionisti esterni a Cassa Forense o Colleghi muniti di competenze specifiche e non ho incarichi e questo risponde ai miei principi per i quali, **chi viene eletto, deve lavorare per il bene comune e poi ritornare al suo studio senza poltrone o poltroncine.**

filodiritto
curiosi per diritto

Il lungo cammino della monocommittenza tra gli avvocati

27 novembre 2023

di Paolo Rosa

È un tema antico, sin qui mai risolto.

E' un problema politico/economico perché la élite forense, senza la monocommittenza a basso costo, si troverebbe in difficoltà ad andare avanti anche per la contrazione del numero dei praticanti.

Le istituzioni forensi rappresentano l'élite perché al voto, in tutte le varie espressioni, vanno i soliti noti mentre la base sa solo rumoreggiare, ogni tanto, sui *social* e, quando viene chiamata in piazza … non si presenta, lasciando i temerari da SOLI!

Il fatto è che la stragrande maggioranza degli studi in Italia ha fatto della subordinazione contrattuale un meccanismo consolidato e accettato anche da coloro i quali finiscono, inevitabilmente, per subirlo.

Abuso di dipendenza economica? (art. 9 della legge 192/1998)

Forse che i sindacati si sono occupati del problema?

Poco, per l'intensità trasversale del fenomeno.

Si veda "*La tutela del lavoro non subordinato in Italia*", M.Lai, Centro studi CISL/Università di Firenze.

L'avvocatura sì, da almeno un lustro.

MGA ha cercato di smuovere sul tema la CGIL

Il Consiglio Nazionale di ANF il 26-27 marzo 2022 ha adottato un deliberato in tema di avvocato collaboratore e in regime di monocommittenza.

L'Organismo Congressuale Forense sulla monocommittenza ha esaminato i progetti di legge presentati nella XVII Legislatura dedicandovi un convegno il 4 marzo 2022.

Il tema è ovviamente all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense.

Vi è anche un deliberato del Congresso Nazionale Giuridico Forense di Catania.

Io me ne sono occupato su *Diritto e Giustizia* il 20.03.2018 *L'avvocato Monocommittente*

Le condizioni economiche, sociali e politiche che, in passato, hanno reso necessario il riconoscimento giuridico delle libertà e dei diritti sindacali nel lavoro subordinato, si manifestano oggi specialmente nel lavoro autonomo. (Organizzazione e azione collettiva nei lavori autonomi in Politiche sociali, 2921 n.1 pag. 45-68 di Orsola Razzolini).

Si veda per i principi affermati *Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 gennaio 2020, n. 1663 - Applicabile la disciplina sul lavoro subordinato ai riders. Etero-direzione*

Vi è poi il paradosso che ora vado a citare:

"*Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 CDF) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale*". E questo non lo dico io ma è il principio espresso dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 25.07.2023, n. 165 (Altalex, *Avvocati: vietata l'attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale* di Giuseppina Mattiello, pubblicato il 16.11.2023).

La solita medaglia, a due facce: ciò che dovrebbe essere e ciò che è nella realtà, ma una faccia fa finta che l'altra non esista e si rinvia.

La sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense del prossimo dicembre, potrebbe essere la volta buona per quello scatto di fantasia auspicato dal Ministro Nordio. Al tavolo 4 vi è appunto il tema della monocommittenza.

Questa è la fotografia dello stato dell'arte.

L'élite forense, pari grosso modo all'8% del totale, detiene però il 50% dell'intero PIL della avvocatura italiana e allora non ci si deve stupire se il nuovo regolamento dell'assistenza di Cassa Forense abdica alla sua funzione primaria, per privilegiare i cd regolari dal punto di vista dichiarativo e contributivo!

Una piramide a base molto larga può rappresentare efficacemente la distribuzione del numero degli iscritti per classi di reddito. **Il 58,1% delle posizioni**, pari a poco più di 140mila avvocati, **non raggiunge la soglia dei 20mila euro** e in questa parte sono comprese 32mila posizioni con reddito pari a zero o addirittura negativo o, ancora, le posizioni con reddito non comunicato pervenuto (corrispondono al 13,2% sul totale). **Il 27,0% si colloca all'interno della classe compresa fra i 20mila e i 50 mila euro, mentre in cima alla piramide (oltre i 50mila euro) si posiziona il 14,8% degli avvocati** – poco meno di 36mila posizioni – **di cui il 6,5% con redditi superiori ai 100mila euro**.(dal rapporto Censis 2022).

Non a caso si parla della "proletarizzazione di molti liberi professionisti". (Francesco Ricciardi, *Le partite Iva e i nuovi confini dello sfruttamento*, 29 marzo 2018).

Il fenomeno delle false partite iva, inteso come tutti quei rapporti di lavoro che, pur essendo inquadrati nell'ambito del lavoro autonomo, in realtà celano delle forme di collaborazione subordinata, del tutto priva di tutele (*False partite iva e presunzione di lavoro subordinato* in Fiscomania.com di Marco Corti, giugno 2023).

Il 22 novembre 2023 Cassa Forense ha presentato lo studio della Fondazione Luigi Einaudi sulla monocommittenza tra gli avvocati.

Com'è noto ci muoviamo su un sentiero impervio, tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Vediamo di fare il punto.

Nella passata legislatura sono state presentate due proposte di legge per cercare di disciplinare il fenomeno, proposte che però non sono approdate ad alcun risultato, salvo stimolare il dibattito dottrinale.

«Le proposte di legge **C. 428** (Gribaudo) e **C. 2272** (D'Orso) sono volte a disciplinare la **collaborazione professionale esclusiva (c.d. monocommittenza),** ossia quella che un avvocato presta nei confronti di un **unico studio legale,** indipendentemente dal fatto che si tratti di una società tra avvocati, di una associazione professionale o di uno studio che fa capo ad un singolo avvocato. La proposta C. 428 è in primo luogo volta a rimuovere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato in monocommittenza e lo svolgimento di lavoro subordinato o parasubordinato, demandando poi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina, con propri decreti, della definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della monocommittenza come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. La proposta C. 2272 regolamenta invece, direttamente e con un approccio organico, il contratto di monocommttenza, quale collaborazione professionale dell'avvocato, non

configurabile quale lavoro subordinato e del quale vengono disciplinati altresì gli aspetti previdenziali, fiscali e assicurativi.

Quadro normativo

La professione di avvocato, attualmente regolamentata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", si inquadra storicamente tra i lavori di tipo autonomo, il cui fondamento giuridico si rinviene nell'art. 2222 c.c. sui contratti d'opera. Secondo la definizione ivi contenuta il **lavoratore autonomo** è colui che dietro corrispettivo si impegna a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, a favore di un terzo committente, al quale non è legato da vincolo di subordinazione. In questo senso il lavoratore autonomo si contrappone al **lavoratore subordinato**, definito invece dall'art. 2094 c.c. come colui che presta la propria attività lavorativa, manuale o intellettuale, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro privato a fronte della corresponsione di una retribuzione.

La Corte di Cassazione (si veda in particolare Cass. 7024/2015) ha contribuito a delineare la linea di demarcazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, individuando i c.d. "indici di subordinazione" ovvero retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; orario di lavoro fisso e continuativo; continuità della prestazione lavorativa, in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze dell'azienda; limitazione dell'autonomia del lavoratore e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro; inserimento nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda in particolare **la professione di avvocato**, è proprio l'art. 18, comma 1, lettera d), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, a stabilire che la stessa **non è compatibile** «**con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato**».

La professione forense non è neppure inquadrabile nell'ambito di una particolare fattispecie di **lavoro parasubordinato,** ovvero quello delle **collaborazioni organizzate dal committente** (di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 101/2019), che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, per l'espressa **esclusione delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»** contenuta nel comma 2, lett. *b),* del medesimo art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

È opportuno sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3594/2011, recentemente ribadita in Cass. 22634/2019) in relazione alla

sussistenza o meno della subordinazione con riferimento alle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, che deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione (fattispecie relativa ad un consulente fiscale in uno studio legale tributarista).

Negli ultimi anni, oltre alle due tipologie tradizionalmente riconosciute di lavoro autonomo e lavoro subordinato, è venuta sempre più in evidenza quella del c.d. **lavoro parasubordinato**, ovvero un rapporto di collaborazione che si sostanzia in una prestazione d'opera coordinata e continuativa prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Secondo la definizione data dall'art. 409 c.p.c. (come modificato dalla legge 81/2017), al fine di delineare gli ambiti di applicazione delle disposizioni sulle controversie di lavoro proprie dei rapporti di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione, la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Più in dettaglio, l'attività di collaborazione coordinata e continuativa si riferisce a prestazioni d'opera prevalentemente personali, svolte senza vincolo di subordinazione in un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tali rapporti, pur non svolgendosi alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, hanno caratteristiche di continuità e di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente cui i lavoratori prestano la propria collaborazione. Si tratta, dunque, di una prestazione soggetta alle direttive di quest'ultimo, seppure nell'ambito di una certa autonomia professionale. Allo stesso tempo, essi sono accomunati al lavoro autonomo da caratteristiche specifiche, quali l'assenza di un corrispettivo diretto tra retribuzione e disponibilità temporale del lavoratore, nonché la mancanza del vincolo di esclusività del rapporto.

Il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di estendere ai lavoratori parasubordinati alcune tutele tradizionalmente previste per i lavoratori subordinati, trattandosi di collaborazione che può determinare una soggezione socio-economica del lavoratore rispetto al committente.

E, infatti, il D. Lgs. n. 81/2015 ha disposto l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. A tali rapporti è stata successivamente estesa l'applicazione delle disposizioni sul processo del lavoro (ad opera della L. n. 533/1973); sono stati poi ritenuti applicabili l'art. 2113 c.c. (che prevede l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni del lavoratore) e l'art. 429 c.p.c., che prevede, in caso di condanna del

datore di lavoro al pagamento di crediti di lavoro, anche quella al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi nella misura legale.

Sono state in seguito introdotte ulteriori forme di tutela per i lavoratori parasubordinati, tra le quali: la tutela previdenziale (l'apposita gestione c.d. separata che opera presso l'INPS, di cui alla L. n. 335/1995); la tutela derivante dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (D. Lgs. n. 38/2000); il diritto all'indennità di maternità indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa; la normativa in materia di congedi parentali (cfr. art. 2- *bis* del D. Lgs. n. 81/2015 e artt. 13 e 26 L. n. 81/2017)». (Fonte Camera deputati 17 Legislatura).

In occasione del Congresso Nazionale Forense di Catania io avevo inviato una mozione, che peraltro non ha avuto il sostegno e quindi non è approdata alla discussione in assemblea, che cercava di risolvere rapidamente il problema, senza scomodare il legislatore nazionale, modificando esclusivamente l'art. 6 del vigente codice deontologico forense nei seguenti termini:

«**art. 6 Dovere di evitare incompatibilità**

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense, secondo un emanando regolamento.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».

La strada mi sembra ancora la più praticabile nel sentiero stretto di cui si è detto più sopra.

Ma veniamo ora allo studio della Fondazione Einaudi. La anteprima:

«*Cassa forense: 13.500 avvocati dipendono da un collega (il 5,63%)* di Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24Ore

Sul numero totale di avvocati **iscritti all'albo nel 2022**, pari a **240.019**, ben **13.518**, pari al 5,63%, hanno dichiarato alla Cassa Forense in sede di "**Modello 5/2022**" di conseguire tra il 91% ed il 100% del proprio reddito da un **altro avvocato**. Il dato viene fuori dallo studio di Cassa forense sulla "Monocommittenza", realizzato in

collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, che verrà presentato il **22 novembre** prossimo alle 16.30 presso l'Auditorium dell'Istituto di previdenza alla presenza del Ministro della Giustizia, **Carlo Nordio**. Non si tratta più peraltro di un fenomeno circoscritto agli avvocati all'inizio del proprio percorso professionale, sottolinea l'istituto di previdenza, infatti l'**età media** dei professionisti monocommittenti è di **39,21 anni**, con dato sostanzialmente immutato tra uomini e donne e in lieve aumento nel 2022, con un + 2,51 rispetto al 2020, e un +1,27 rispetto al 2021. Ancora, il **20,4% degli studi legali più grandi** (quelli con 5 persone e oltre), nel corso del 2022 ha aumentato il numero delle persone occupate, a fronte di un sostanziale stazionamento del settore nel suo complesso, sia in termini di personale impiegato che di fatturato».

Nella sua relazione introduttiva al Convegno del 22 novembre , il Presidente di Cassa Forense ha fatto presente che il tema è assai rilevante e che Cassa Forense non fa politica ma fotografa lo spaccato della tematica per la ponderazione di un intervento legislativo.

Sul numero totale di avvocati iscritti all'albo, pari a 240.019 nel 2022, i monocommittenti, cioè coloro che in sede di Modello 5/2022 dichiaravano di conseguire tra il 91% e il 100% del proprio reddito da un altro avvocato, sono **13.518, pari al 5,63%**.

Il reddito medio dell'avvocatura in generale si assestava, nell'anno 2021, a € 42.386 e circa il 28% dei monocommittenti percepiva un reddito superiore a tale somma.

Un ulteriore 27,73% del totale dichiarava redditi compresi tra € 20.000,00 e € 40.000,00.

Secondo ASLA, gli studi legali associati iscritti all'associazione stessa sono circa 100 e negli stessi svolgono l'attività professionale circa 5.000 professionisti di cui circa il 90% in regime di monocommittenza, in parte quale socio o associato degli stessi.

Considerato questo dato che contempla l'esistenza di 100 studi rappresentati da ASLA che impiegherebbero circa 4.500 monocommittenti, si potrebbe supporre che il numero dei professionisti inseriti nei 7.000 studi associati potrebbero essere superiori ai 13.518 che hanno dichiarato tale stato alla Cassa nel Modello 5.

Questo numero, inoltre, si dovrebbe comunque sommare agli avvocati che prestano attività in regime di monocommittenza in favore di singoli avvocati sul piano fiscale o di enti o società che perseguono attività diversa da quella degli studi legali.

Dal punto di vista territoriale, le strutture organizzate nel settore legale sono tutte collocate nelle grandi città, mentre nelle altre regioni, in cui sono assenti strutture

metropolitane paragonabili, le realtà professioni hanno mantenuto una diversa dimensione.

I dati offerti dallo studio della Fondazione Einaudi certificano che gli avvocati monocommittenti non sono quelli della prima fase della professione dato che l'età media dei monocommittenti è di 39,21 anni.

Il Ministro Carlo Nordio, dopo aver premesso che l'avvocato monocommittente si trova in una posizione intermedia tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, ha affermato la necessità di una normativa adeguata che deve comunque ispirarsi ai principi fondamentali dell'avvocatura che deve essere libera, autonoma e indipendente, anche sotto il profilo economico.

La rivoluzione che vi è stata esige un adeguamento normativo non facile, il Ministro si aspetta delle proposte concrete, fattibili, attuabili, in linea con i principi di cui sopra e compatibili con i vari interessi che si confrontano, lavorando anche di fantasia.

Il Ministero non ha preclusioni o pregiudizi ostativi.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, intervenuto sull'argomento, ha affermato che il problema della monocommittenza è un problema complesso, per le sue ricadute normative e previdenziali, da discutere sicuramente nella sessione straordinaria del Congresso di dicembre ma da riscrivere all'interno della nuova legge professionale per la quale ha istituito i tavoli di lavoro.

Ora tocca alle Istituzioni forensi lavorare di FANTASIA.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Rso, Rss e Ad … read more

Non è un indovinello ma gli acronimi stanno per Regione a Statuto Ordinario, Regione a Statuto Speciale e Autonomia Differenziata

28 Novembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Dopo aver tratteggiato gli aspetti giuridici più rilevanti che rendono complicata la realizzazione dell'autonomia differenziata (https://www.mondoprofessionisti.it/intervento/lautonomia-differenziata), è utile soffermarsi sulle voci di finanziamento.

L'Osservatorio CPI il 14 marzo 2023 ha pubblicato uno studio dal titolo "Le attuali regioni a statuto speciale: un modello per l'autonomia differenziata?" di Massimo Bordignon, Federico Neri, Leonzio Rizzo, Riccardo Secomandi: «In Italia esistono già da molto tempo forme di "autonomia differenziata" a livello regionale. Si tratta delle Regioni a statuto speciale (RSS) introdotte nel dopoguerra, tre piccole Regioni del Nord Italia (una delle quali divisa in due Province autonome) e le due isole principali. Queste hanno competenze e forme di finanziamento diverse tra di loro e differenti anche dalle Regioni a statuto ordinario (RSO), le cui competenze sono invece fissate uniformemente dalla Costituzione. Il disegno di legge sull'"autonomia differenziata" recentemente approvato dal CdM sembra far riferimento al modello delle RSS nel disegnare il percorso di attuazione dell'autonomia regionale per le RSO. Ma è una buona idea? Un'analisi della esperienza storica delle RSS suggerisce una risposta negativa, per due ordini di ragioni. Per la grande complessità nella gestione dell'amministrazione pubblica sul territorio nazionale che ne risulterebbe. E per il sistema di finanziamento ipotizzato per le funzioni devolute, basato su compartecipazioni ad aliquote predeterminate sui grandi tributi nazionali. Questo avvantaggerebbe le Regioni con una dinamica delle basi imponibili più elevata a discapito della collettività nazionale, costringendo lo Stato a rincorrere con extra risorse gli squilibri che così si possono generare. Il dibattito sulla cosiddetta "autonomia differenziata" – l'attuazione del comma 3 dell'art. 116 della Costituzione che consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere "forme e condizioni particolari di autonomia" su un insieme vasto di materie – è stato rilanciato con forza a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge, presentato dal ministro Roberto Calderoli, che definisce i passaggi formali necessari per rendere operativa la norma costituzionale.[1] Ma in Italia esistono già da molto tempo forme di "autonomia differenziata" a livello regionale, non a caso ricordate e sancite dalla Costituzione nel medesimo articolo 116, ai commi 1 e 2. Si tratta delle

cinque Regioni a statuto speciale (RSS) – le due isole maggiori e tre piccole Regioni del Nord Italia – introdotte nell'immediato dopoguerra per una pluralità di ragioni diverse (la protezione di minoranze linguistiche, il rispetto di trattati internazionali, la risposta a minacce secessionistiche, l'insularità). A differenza delle Regioni a statuto ordinario (RSO), le cui competenze sono uniformi sul territorio nazionale come definite dall'art. 117 della Costituzione, l'attribuzione di risorse e competenze a ciascuna RSS è governata dal proprio statuto, che ha valenza costituzionale, e dalle norme di attuazione dello stesso che nel corso del tempo sono state più volte riviste, in una dialettica costante con lo Stato nazionale.[2] Una domanda naturale che sorge è allora se le RSS possano rappresentare un modello per l'autonomia differenziata delle RSO, anche perché molti punti del DDL Calderoli (il carattere "pattizio" delle intese Stato-Regione e delle loro eventuali modifiche future, il sistema di finanziamento prefigurato per le funzioni regionalizzate) sembrano richiamare molto l'esperienza delle RSS. Per rispondere è necessario ricostruire brevemente il percorso di queste specialità.

Il sistema di finanziamento delle RSS è basato su compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riscossi o maturati sui loro territori, come si evince dalla Tavola 2 dello studio teste indicato:

Tav. 2: Il sistema di finanziamento delle RSS
(quota di compartecipazione ai tributi erariali)

RSS	IRPEF	IRES	IVA	Accisa carburanti
Valle d'Aosta	100%	100%	100%	100%
Trentino-Alto Adige	0%	0%	10%	0%
P.A. Trento	90%	90%	80%	90%
P.A. Bolzano	90%	90%	80%	90%
Friuli-Venezia Giulia	59%	59%	59%	30%
Sicilia	71%	100%	36%	0%
Sardegna	70%	70%	90%	70%

Fonte: elaborazioni OCPI su dati Camera dei deputati.

«Il contributo alla finanza pubblica

Per quanto concerne il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici, attuato principalmente attraverso tre azioni:

- accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;

- assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente – gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);

- applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie.

La misura e le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali.

Il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta

(comma 559); dall'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, modificato dalla legge 234 del 2021, comma 549), per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento». (Fonte: Camera dei Deputati, Servizio studi, XVIII Legislatura, Le regioni a statuto speciale).

«Per i meccanismi di finanziamento delle competenze eventualmente acquisite, è bene ricordare che le Regioni a statuto ordinario non chiedono l'attuazione della legge 42/2009 (rimasta sinora totalmente lettera morta per quanto le riguarda[3]) ma meccanismi finanziari speciali e "concordati", simili a quelli in vigore per le Regioni a statuto speciale. In particolare, un meccanismo che consente loro di trattenere una percentuale prefissata di una parte del gettito fiscale. Si tratta di un meccanismo molto favorevole perché se il gettito fiscale nella regione cresce più che nella media, si acquisiscono risorse addizionali; se cresce meno c'è la possibilità di rivedere l'aliquota per ricevere dallo Stato quanto oggi viene speso. Si tratta dello stesso meccanismo che garantisce alle aree a statuto speciale del Nord di disporre di risorse pubbliche straordinariamente superiori a quelle di cui possono beneficiare tutte le aree del Paese. Il meccanismo verrebbe esteso alle tre regioni economicamente più importanti del Paese (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) determinando una "secessione dei ricchi"» (G. Viesti, "Verso la secessione dei ricchi?" Laterza, 2019; "Contro la secessione dei ricchi", Laterza, settembre 2023) (Per un approfondimento si veda la memoria predisposta per la Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato del 30.05.2023 a firma del prof. Gianfranco Viesti).

Come ho già ricordato nel mio precedente scritto, tutto dipende dall'Irpef pro capite che è il seguente:

– € 6.098,00 al Nord;

– € 5.932,00 al Centro;

– € 4.313,00 al Sud.

_____

[1] Si veda: DDL " Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ", approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023.

[2] Per un approfondimento, si veda: " Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi ", 25 febbraio 2015.»

[3] La Corte ha, in proposito, ritenuto che "nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui […] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011). Tali interventi si configurano infatti come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni, (così le sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011, in materia di trasporto pubblico locale). Sempre la Corte ha rilevato che "il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt'oggi, l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost." (sentenza n. 273/2013) (Fonte Schema riassuntivo della legge 05.05.2009, n. 242 della Regione Veneto).

filodiritto
curiosi per diritto

Cassa Forense: il muro di gomma

04 dicembre 2023

di Paolo Rosa

Cassa Forense ha in corso la riforma della previdenza forense, a tutt'oggi in istruttoria.

È segretato il testo.

Il 30 agosto 2023 ho reiterato a Cassa Forense la richiesta del testo della riforma previdenziale inoltrato ai Ministeri Vigilanti e la richiesta di ulteriori chiarimenti pervenuta da questi ultimi. Il tutto per studio e ricerca.

Cassa Forense non ha risposto.

Decorso il termine di rito per il formarsi del silenzio – rigetto, utilizzando il modulo predisposto, ho inoltrato istanza, motivata, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Poiché il modulo non consente di eccedere nella motivazione ho unito un allegato spiegando:

"Per quanto riguarda l'accesso agli atti riporto questo *link* e quest'altro con la dottrina e giurisprudenza ivi indicati: Cassa Forense ha disciplinato l'accesso civico semplice e accesso civico generalizzato a dati e documenti come da delibera approvata dal CdA del 28.07.2022 rinvenibile sul sito di Cassa Forense. Gli atti richiesti, e cioè il testo articolato della riforma previdenziale deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense e la nota dei Ministeri Vigilanti, non rientrano nel punto 3.4 che disciplina le esclusioni e limiti all'accesso. Del resto l'iter di produzione della legge ordinaria è pubblico e così si ritiene debba essere anche per la produzione normativa secondaria. Cassa Forense in tutti i bandi di gara si autodefinisce **organismo di diritto pubblico,** come da allegato. Si insiste, quindi, per l'accoglimento della domanda di accesso agli atti richiesti".

Con nota del 28 novembre 2023 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha rilevato l'inammissibilità del gravame perché non avrei fornito prova

dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né avrei evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 241/90 che così recita:

"*b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*;"

Mi domando: che cosa avrei dovuto dimostrare?

Ho dichiarato che sono un iscritto a Cassa Forense; che sono pensionato; che ho interesse a conoscere l'articolato della riforma per studio e ricerca.

Non so che cos'altro avrei dovuto dimostrare!

Ma tant'è!

La trasparenza è l'unico antidoto ma, se funziona così, è una trasparenza solo cartacea che va ad infrangersi nel più classico dei muri di gomma.

La Ministra Calderone il 30 novembre 2023 ha dichiarato che occorre riaprire il cantiere della riforma delle professioni che sono in crisi sistemica.

Forse bisogna riaprire anche il cantiere dell'accesso agli atti.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LE CASSE DI PREVIDENZA E GLI INVESTIMENTI GARANTITI

Trento, 07 dicembre 2023 Di Paolo Rosa, avvocato.

"Gestire i patrimoni istituzionali in un contesto in continua evoluzione, con picchi inflazionistici, politiche monetarie da espansive a restrittive e crisi geopolitiche è sempre più complesso."

Lo scenario attuale e le previsioni per il 2024 da *Itinerari previdenziali*, Convegno di fine anno 2023 "*Never normal vs older risk*", 5 dicembre 2023 (in foto).

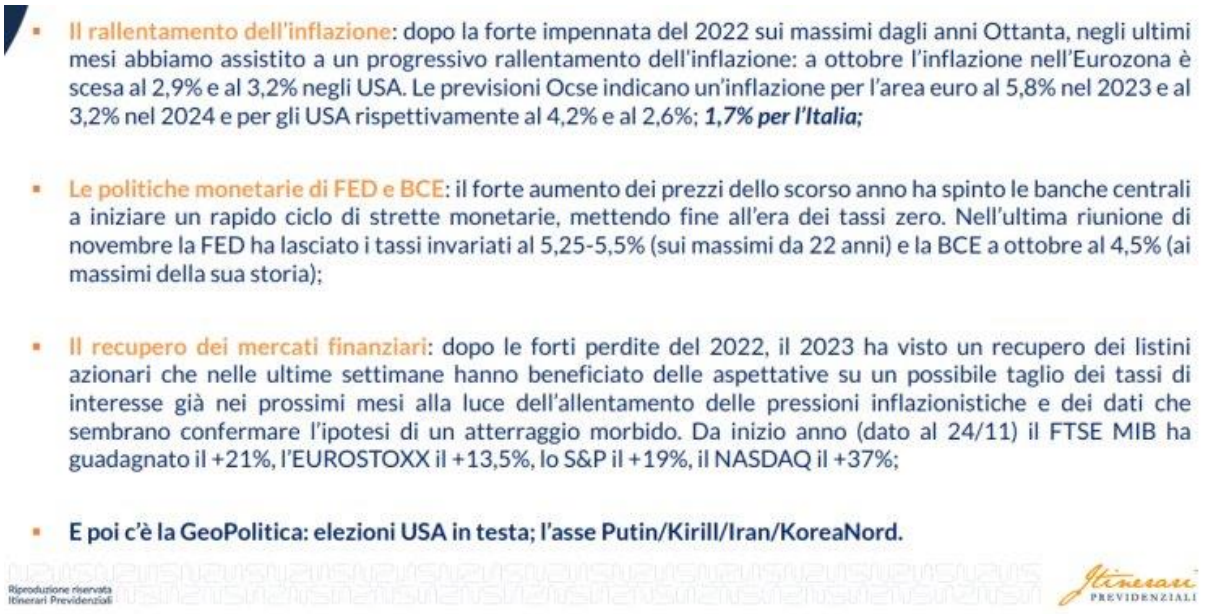

Come sappiamo già oggi, tra 15 – 20 anni la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti dipenderà più che dai contributi degli iscritti dal rendimento del patrimonio nel frattempo accumulato.

Diventano, quindi, fondamentali i mercati finanziari.

Ora, a mio giudizio, le Casse dovrebbero predisporre per gli iscritti, annualmente, un prospetto con queste indicazioni:

1. Patrimonio a valore di mercato alla data del 31 dicembre dell'anno corrente;
2. Entità dei crediti verso gli iscritti;
3. Entità del debito latente e *funding ratio come rapporto tra il patrimonio e il debito maturato*;
4. *Asset allocation* strategica e tattica per l'anno successivo.

In ordine agli investimenti va tenuto nella massima considerazione quanto affermato dalla Corte dei Conti, nella recentissima delibera n. 129 del 21.12.2023, pag. 2, per la quale:

"**Detta Fondazione, ai sensi dell'art 1, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 509 del 1994 non è ammessa alla fruizione di finanziamenti pubblici, né diretti né indiretti, ad eccezione di quelli connessi a sgravi fiscali e fiscalizzazione degli oneri sociali. Si avvale, quindi, esclusivamente delle contribuzioni a carico degli avvocati iscritti - da gestire mediante operazioni di investimento garantite rientranti nelle scelte strategiche della Cassa, nonché dei proventi di tale gestione patrimoniale**".

Poiché la Corte dei Conti non è un *quivis de populo*, che cosa si intende per operazioni di investimento garantite?

Se si va sul sito segretibancari.com, si legge che: "Gli investimenti a capitale garantito sono prodotti finanziari che permettono all'investitore, di partecipare ad un rialzo di uno o più indici o strumenti, preservando al testo stesso il valore iniziale del capitale investito. Per alcuni di essi la protezione vale entro una certa soglia. Si parla, in questo caso, di investimenti a capitale condizionatamente protetto".

Certo è che si tratta di investimenti che restituiscono il capitale investito ma penalizzano dal punto di vista del rendimento che è sempre legato alla tipologia di rischio che si intende assumere.

Ne consegue che ogni altra forma di investimento non garantito deve essere ESCLUSA?

MEF e COVIP si allineeranno?

Non è un *obiter*, a mio giudizio, ma riprende il pensiero della Corte dei Conti per la quale le pensioni dei professionisti debbono dipendere dalla contribuzione piuttosto che dal rendimento del patrimonio.

Non è un *obiter* perché la relazione ribadisce il concetto anche nelle conclusioni finali e nel corso della relazione stessa richiama CF a monitorare determinati investimenti non il linea con la missione stessa.

"La crescita tra il 2020 e il 2019 delle attività finanziarie immobilizzate è legata in particolare all'incremento degli investimenti in *private equity* ed in azionariato.

Continuano a decrescere, invece, gli investimenti in titoli di Stato.

Le attività finanziarie non immobilizzate diminuiscono, passando da 6.091.596.267 del 2019 ad euro 5.444.719.152.

Tale contrazione interessa tutte le componenti, ad eccezione degli investimenti in fondi e in ETF.

Risulta minima la componente degli investimenti affidata a società di gestione del risparmio e presente solo nel 2019.

Le oscillazioni rilevabili con riguardo alle disponibilità liquide non evidenziano in sé profili evidenti di anomalia. Si invita, peraltro, a monitorarne la crescita tenuto conto che esse rappresentano quote di risorse che potrebbero più utilmente essere impiegate in operazioni di investimento a rischio compatibile con le finalità istituzionali della Cassa.

Nel complesso, si rileva la diminuzione del totale delle attività finanziarie liquide e illiquide, passate da euro 9.514.801.080 nel 2019 a euro 8.931.821.433 nel 2020 (-6,1 per cento)".

Siamo di fronte ad una evidente contraddizione.

La Corte dei Conti ha ben chiara la natura previdenziale della provvista che non può essere rischiata sui mercati finanziari, se non attraverso strumenti che garantiscano la restituzione del capitale investito.

E' un passaggio molto delicato che si rivolge proprio alla diligenza del buon padre di famiglia quando maneggia montanti contributivi, destinati a garantire la pensione di primo pilastro.

Naturalmente non coincide con gli interessi della industria finanziaria.

Va trovato un compromesso che però non può essere al ribasso in danno dell'iscritto, obbligato per legge ad esserlo.

Se l'investimento non è garantito ne consegue che il rischio, scaricato *tout court* sull'iscritto, è di non avere al momento opportuno la pensione di primo pilastro.

E qui sta la differenza tra le Casse di Previdenza e i Fondi Pensione.

I Fondi Pensione sono una forma di investimento previdenziale complementare volontario, con un orizzonte temporale di lungo periodo, dove il risparmiatore è chiamato a scegliere - sulla base del proprio profilo finanziario - una linea di investimento che va dal garantito, all'obbligazionario, azionario, bilanciato, linee caratterizzate da diverse aspettative di rischio / rendimento.

Nulla di tutto ciò per le Casse di Previdenza dove l'iscritto, obbligato per legge, non ha voce in capitolo sulle scelte strategiche degli investimenti.

Non è quindi un caso che la Corte dei Conti parli, insistentemente, di investimenti garantiti.

La dottrina della Corte dei Conti è ben delineata nella relazione che allego https://www.corteconti.it/Download?id=71e5a281-d52e-4a66-be88-9015c9feec44 e che va meditata in ogni suo passaggio.

In particolare "Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio".

Un Collega mi scrive su *Facebook*: *"Peccato che gli **investimenti garantiti** abbiano un **costo per l'assicurazione del capitale** a detrimento dei rendimenti.*

Sono le solite baggianate che scrivono per deresponsabilizzarsi e poter dire un domani ve lo avevo detto.

Fate investimenti che coniughino il rendimento e la prudenza e altre facezie del genere. Per non parlare dei crediti verso gli iscritti dove raccomandano maggiore incisività nel recupero delle esposizioni e poi il Ministero fa fatica a farti passare provvedimento di riduzione delle sanzioni o di agevolazioni per il pagamento di queste posizioni. Ci si potrebbe scrivere una enciclopedia con queste affermazioni. Se poi si vedono le relazioni dei collegi sindacali delle casse verrebbe fuori una Treccani. Siamo e sono all'età della pietra. A questo punto basterebbe che scrivano FATE I BRAVI e sarebbe più serio nella sua indeterminatezza. Facciamo uscire il famoso disciplinare sugli investimenti che definisca criteri accettabili di investimento,

range di rischio massimo sopportabile, e range di composizione delle diverse asset class in rapporto al patrimonio e per migliorare il funding ratio".

Certamente l'investimento garantito ha un costo che ne deprezza il rendimento ma almeno garantisce il capitale investito che è frutto di montanti contributivi obbligatori.

Vi è poi da segnalare il **rischio connesso all'utilizzo dell'intelligenza artificiale** nei sistemi finanziari che, secondo la *Financial Policy Committee* della Banca d'Inghilterra, può portare ad una **"mentalità di gregge"** di molte banche e aziende del settore finanziario a seguire le stesse indicazioni e prendere le stesse decisioni, distorcendo il mercato e minando la stabilità del sistema (Fonte: Nicol Degli Innocenti, *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2023).

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

È ripartito il gioco dell'oca

Il 13 ottobre 2022 si è avviata la XIX Legislatura e recentemente si è attivata anche la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

12 dicembre 2023 Casse di previdenza Di **Paolo Rosa** - Avvocato

È iniziato il gioco dell'oca con le prime audizioni.

Il 5 dicembre 2023 è stata audita la dott.ssa ***Manuela Arrigucci***, Presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei conti, il video della quale è scaricabile sul sito istituzionale della Commissione.

Si proseguirà il 12 dicembre con l'audizione del Presidente del Cnel.

Sarebbe stato più ovvio, almeno per chi scrive, partire dalla relazione lasciata agli atti dalla Commissione della XVIII Legislatura per sviluppare quelle criticità già evidenziate, ma tant'è.

Le Casse di previdenza dei professionisti sono soggette a maggiori controlli rispetto all'INPS, Ente di previdenza pubblico, ma tutti questi controllori non si parlano tra di loro, fanno delle relazioni che vengono inviate ai Presidenti delle due Camere per finire, penso io, rilegate in preziosi volumi giacenti, impolverati, sugli scaffali della Camera dei Deputati e del Senato con buona pace di tutti i professionisti, obbligati per legge ad essere iscritti.

Le Casse, infatti, dopo la loro privatizzazione di cui alla legge delega 537/1993 e al successivo d.lgs. 509/1994, sono soggette a controlli interni, perché rappresentanti dei Ministeri siedono nei Collegi sindacali e in alcuni CdA, ed esterni.

Dall'esterno sono soggette al controllo del Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale Previdenza, del Ministero dell'Economia, attraverso il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento del Tesoro. Cassa Forense e la Cassa del notariato sono soggette anche al controllo da parte del Ministero della Giustizia. Tutte le Casse sono poi soggette alla Corte dei Conti che esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia e riferisce annualmente al Parlamento, secondo quanto statuito dal d.lgs. 509/1994.

Dal 2011, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 98/2011, le Casse sono soggette anche alla attenzione della Covip alla quale è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio.

Le Casse sono poi soggette all'Autorità di Vigilanza sui contratti e lavori pubblici, in forza dell'art. 32, comma 12, del d.l. 98/2011.

Sono poi soggette alla Bicamerale di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'art. 56 della legge 09.03.1989, n. 88 con poteri ampliati dalla lettera a) del comma 189 dell'art. 1, legge 27.12.2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di finanziamento a sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale. Sono soggette poi al controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spesa per il personale e costo del lavoro in base all'art. 60 del d.lgs. 165/2001.

Come ho detto, tutti questi controlli, ad eccezione dei Ministeri Vigilanti, non si parlano tra di loro.

Nel sistema disegnato dal legislatore, la Corte dei conti, attraverso la sezione del controllo sugli enti, partecipa all'esercizio del controllo e ne rappresenta l'anello di chiusura in quanto è posto a carico dell'Istituto l'onere di riferire al Parlamento sui riscontri effettuati.

"La relazione della Corte dei conti, deliberata collegialmente dalla Sezione del controllo sugli enti, è il solo documento sottoposto all'esame del Parlamento che fornisce, a consuntivo, il quadro generale, come dispone appunto l'art. 3 d.lgs. n. 509/1994, della gestione di ciascun ente previdenziale riguardata in tutti i suoi aspetti: la gestione previdenziale, attraverso gli indicatori maggiormente significativi (quali il rapporto tra iscritti e pensionati e quello tra contributi e prestazioni, nonché il rapporto tra il totale delle entrate e il totale delle uscite); la gestione patrimoniale, attraverso l'esame degli assets patrimoniali e della loro movimentazione; i costi degli organi e quelli del personale dipendente; i risultati economico patrimoniali di esercizio, con riguardo anche alle variazioni della riserva legale; l'esame dei dati attuariali, con riguardo in particolare agli scostamenti tra bilancio di esercizio e bilancio tecnico.

Quello della Corte dei conti è, dunque, un controllo successivo che trova nella Costituzione il suo primo riferimento e che ha nel Parlamento il suo primo destinatario; ma tale controllo costituisce anche stimolo ai processi di autocorrezione per le amministrazioni interessate, là dove siano rilevate irregolarità o, comunque,

vengano in evidenza aspetti gestori suscettibili di essere migliorati o resi più efficienti.

A giudizio della Corte dei conti il quadro d'insieme del sistema dei controlli sugli enti previdenziali dei professionisti mantiene oggi la sua validità di fondo, là dove affianca a un sistema di vigilanza svolto dagli organi del governo e di natura politico-amministrativa, un controllo neutrale affidato ad un organo terzo e indipendente, quale è la magistratura contabile". (Audizione su iniziative in materia di enti previdenziali privati della Sezione della Corte dei Conti alla Camera dei deputati, Commissione XI Lavoro pubblico e privato, 11 aprile 2016).

"La Corte dei conti evidenzia però come non sia destinataria dei risultati delle attività di controllo svolte dalla Covip, tenuta, ai sensi del citato art. 14 d.l. n. 98/2011, a riferire sulle attività svolte esclusivamente ai Ministri vigilanti. È evidente come la Corte dei conti, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, potrebbe ben giovarsi delle competenze tecniche altamente specialistiche del predetto organismo". (Cfr. ibidem di cui sopra).

Sarebbe altresì auspicabile che "l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti nei confronti delle casse, sia svolto con le modalità di cui all'art. 12 l. n. 259/1958. Venga esercitato, cioè, da un magistrato della Corte che – al fine sempre di riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria complessiva degli enti, anche attraverso l'esame dei documenti di bilancio – assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione, in analogia, per restare nel settore della previdenza, a quanto avviene per i grandi enti previdenziali pubblici: l'Inps, l'Inail e lo stesso Inpdap (prima della sua confluenza nell'Inps)".(Cfr. ibidem di cui sopra).

In tutto questo contesto gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, non hanno alcuna voce in capitolo perché non sono destinatari di alcuno dei report predisposti dalle Autorità di Vigilanza.

"L'obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale deve essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Obiettivo, questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell'economia". (Cfr. ibidem come sopra).

La cosa sconcertante è che il regolamento per gli investimenti, che doveva essere pubblicato entro giugno 2023, tarda ancora a vedere la luce con la conseguenza che i gestori delle Casse di previdenza dei professionisti, a tutt'oggi, sono privi di una regolamentazione cogente, con investimenti non garantiti, al punto che le pensioni stanno diventando sempre più volatili, quando ogni lavoratore ha diritto alla pensione come affermato proprio il 5 dicembre nel suo esordio dalla dott.ssa Arrigucci.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Il 12 dicembre 2023 l'Adepp ha pubblicato il XIII Rapporto sulla previdenza privata

È una miniera di numeri ma nei quali manca quella che io chiamo la cartina di tornasole e cioè la prova del nove, vale a dire l'entità del debito previdenziale latente, il funding ratio e l'entità dei crediti inesigibili.

14 dicembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Io da anni sollecito la pubblicazione di questi dati, si veda il mio "Il debito previdenziale latente come unità di misura della sostenibilità" in Diritto e Giustizia del 26.02.2016

(https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9140480).

La Cassa dei dottori commercialisti, per esempio, ha messo sotto osservazione il debito latente con un'analisi elaborata dal Centro studi, curata dal prof. Alessandro Trudda, che ha verificato cosa accadrebbe se la Cassa oggi chiudesse i battenti e non ricevesse più contributi, attraverso un indicatore specifico che è giust'appunto il funding ratio.

Il funding ratio misura il rapporto tra la patrimonializzazione dell'ente e il debito pensionistico latente.

Il funding ratio nella Cassa dei commercialisti nel 1994 era pari al 14,8%, salito al 27% nel 2002 e oggi si attesta al 61%.

Se si va ad analizzare il bilancio tecnico relativo al periodo di proiezione 2021 – 2070 si vede un andamento delle riserve patrimoniali sempre crescente che, alla fine del periodo, garantisce una copertura pari ad oltre il 76% dei debiti pensionistici maturati a tale data.

La giornalista Federica Micardi il 23 novembre 2023 ha scritto un interessante articolo sul tema pubblicato in NT+ Fisco Norme e tributi plus.

Poiché ogni Cassa è in grado di quantificare il proprio debito latente e il funding ratio, perché Adepp non raccoglie e non pubblica anche questi dati?

Si darebbe al lettore, e quindi agli iscritti, una fotografia veritiera della situazione sotto il profilo della sostenibilità di medio – lungo periodo e, per quelle Casse che

hanno un funding ratio insufficiente, la spinta ad agire di conseguenza con riforme strutturali cosi come ha brillantemente fatto la Cassa dei Commercialisti, prima a sterzare verso il criterio di calcolo contributivo della pensione sin dal 2003!

Nel preventivo 2023 il FR in Cassa Forense viene dato al 38,63%, ben lontano dai valori della Cassa Commercialisti tanto per fare un confronto!

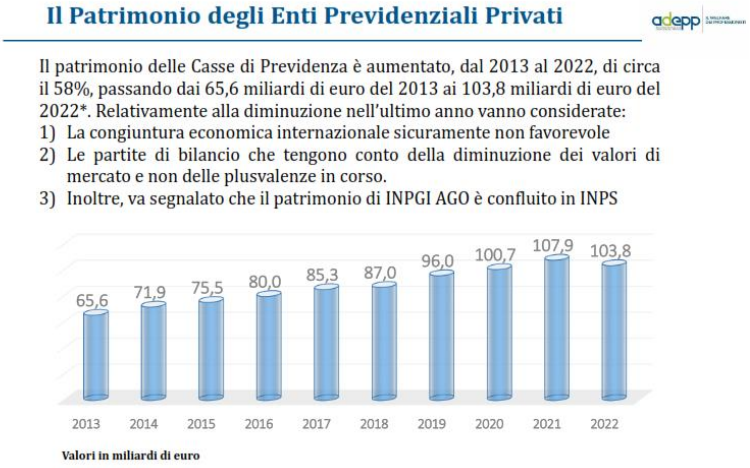

(Centro studi adepp, *XIII Rapporto Adepp sulla previdenza privata*, 12 dicembre 2023, pag. 3 e 27)

Io da anni sollecito la pubblicazione di questi dati, si veda il mio "*Il debito previdenziale latente come unità di misura della sostenibilità*" in *Diritto e Giustizia* del 26.02.2016 (https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9140480).

La Cassa dei dottori commercialisti, per esempio, ha messo sotto osservazione il debito latente con un'analisi elaborata dal Centro studi, curata dal prof. Alessandro Trudda, che ha verificato cosa accadrebbe se la Cassa oggi chiudesse i battenti e non ricevesse più contributi, attraverso un indicatore specifico che è giust'appunto *il* ***funding ratio***.

Il *funding ratio* misura il rapporto tra la patrimonializzazione dell'ente e il debito pensionistico latente.

Il *funding ratio* nella Cassa dei commercialisti nel 1994 era pari al 14,8%, salito al 27% nel 2002 e oggi si attesta al 61%.

Se si va ad analizzare il bilancio tecnico relativo al periodo di proiezione 2021 – 2070 si vede un andamento delle riserve patrimoniali sempre crescente che, alla fine del periodo, garantisce una copertura pari ad oltre il 76% dei debiti pensionistici maturati a tale data.

La giornalista Federica Micardi il 23 novembre 2023 ha scritto un interessante articolo sul tema pubblicato in *NT+ Fisco Norme e tributi plus*.

Poiché ogni Cassa è in grado di quantificare il proprio debito latente e il *funding ratio*, perché Adepp non raccoglie e non pubblica anche questi dati?

Si darebbe al lettore, e quindi agli iscritti, una fotografia veritiera della situazione sotto il profilo della sostenibilità di medio – lungo periodo e, per quelle Casse che hanno un *funding ratio* insufficiente, la spinta ad agire di conseguenza con riforme strutturali cosi come ha brillantemente fatto la Cassa dei Commercialisti, prima a sterzare verso il criterio di calcolo contributivo della pensione sin dal 2003!

Nel preventivo 2023 il FR in Cassa Forense viene dato al 38,63%, ben lontano dai valori della Cassa Commercialisti tanto per fare un confronto!

filodiritto
curiosi per diritto

Le Casse di previdenza e i mercati del 2024

18 dicembre 2023

di Paolo Rosa

"Gestire i patrimoni istituzionali in un contesto in continua evoluzione, con picchi inflazionistici, politiche monetarie espansive a restrittive e crisi geopolitiche è sempre più complesso."

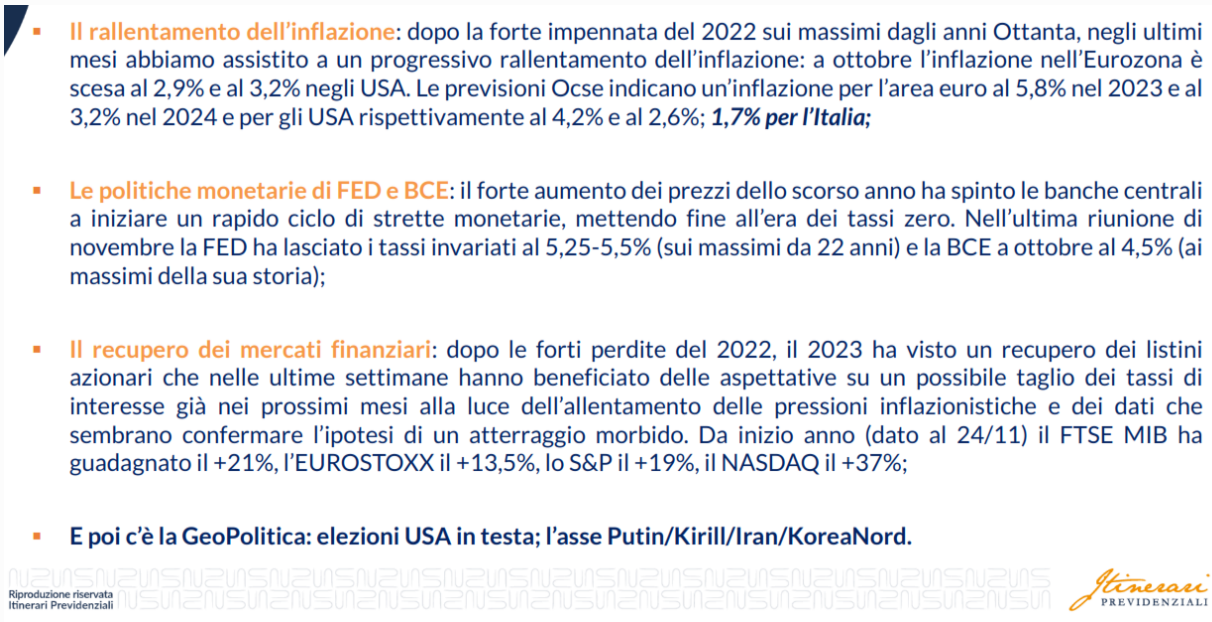

(Fonte: Itinerari previdenziali, Convegno di fine anno 2023 "Never normal vs older risk", 5 dicembre 2023).

Come sappiamo già oggi, tra 15 – 20 anni la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti dipenderà più che dai contributi degli iscritti dal rendimento del patrimonio nel frattempo accumulato.

Diventano, quindi, fondamentali i mercati finanziari.

Ora, a mio giudizio, le Casse dovrebbero predisporre per gli iscritti, annualmente, un prospetto con queste indicazioni:

1. Patrimonio a valore di mercato alla data del 31 dicembre dell'anno corrente;
2. Entità dei crediti verso gli iscritti;
3. Entità del debito latente e *funding ratio*;
4. *Asset allocation* strategica e tattica per l'anno successivo.

In ordine agli investimenti va tenuto nella massima considerazione quanto affermato dalla Corte dei Conti, nella recentissima delibera n. 129 del 21.12.2023, pag. 2, per la quale:

"**Detta Fondazione, ai sensi dell'art 1, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 509 del 1994 non è ammessa alla fruizione di finanziamenti pubblici, né diretti né indiretti, ad eccezione di quelli connessi a sgravi fiscali e fiscalizzazione degli oneri sociali. Si avvale, quindi, esclusivamente delle contribuzioni a carico degli avvocati iscritti - da gestire mediante operazioni di investimento garantite rientranti nelle scelte strategiche della Cassa, nonché dei proventi di tale gestione patrimoniale".**

Poiché la Corte dei Conti non è un *quivis de populo*, che cosa si intende per operazioni di investimento garantite?

Se si va sul sito segretibancari.com, si legge che: "Gli investimenti a capitale garantito sono prodotti finanziari che permettono all'investitore, di partecipare ad un rialzo di uno o più indici o strumenti, preservando al testo stesso il valore iniziale del capitale investito. Per alcuni di essi la protezione vale entro una certa soglia. Si parla, in questo caso, di investimenti a capitale condizionatamente protetto".

Certo è che si tratta di investimenti che restituiscono il capitale investito ma penalizzano dal punto di vista del rendimento che è sempre legato alla tipologia di rischio che si intende assumere.

Ne consegue che ogni altra forma di investimento non garantito deve essere ESCLUSA?

MEF e COVIP si allineeranno?

Non è un *obiter*, a mio giudizio, ma riprende il pensiero della Corte dei Conti per la quale le pensioni dei professionisti debbono dipendere dalla contribuzione piuttosto che dal rendimento del patrimonio.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

L' IGNAVIA DELL' AVVOCATURA

Trento, 18 dicembre 2023 Di Paolo Rosa, avvocato.

"*Quella degli avvocati è una categoria che assiste e subisce, in modo apatico, da anni, un'esplosione di disillusione e individualismo*" (Mirella Casiello, già presidente OUA).

L'avvocatura non ha seguito la lezione di Raffaele La Capria: "*Per tornare ad esercitare quella funzione di rottura e di contrasto al progressivo appiattimento delle menti, che necessitano invece di restar deste innanzi agli innumerevoli ed evidenti tentativi di mistificazione – volti a garantire in ogni modo possibile lo status quo – che promanano dal potere*" (*Raffaele La Capria, l'intellettuale scomodo che libera dall'ignavia persino noi avvocati* di Francesca Spasiano).

Senza scomodare Dante Alighieri, ignavia intesa come pigrizia e indolenza spirituale.

"Gli ignavi di oggi possono essere **individui che evitano di prendere posizione su questioni rilevanti,** che non si informano adeguatamente su tematiche importanti o che non agiscono di fronte ad ingiustizie evidenti.

Ad esempio, potrebbero essere coloro che scelgono di restare indifferenti di fronte alle problematiche ambientali, sociali o politiche, non impegnandosi attivamente per il cambiamento.

Gli ignavi di oggi potrebbero anche essere coloro che preferiscono seguire la massa senza criticare o riflettere autonomamente sulle proprie scelte e azioni" (*Chi sono gli ignavi di oggi?* www.ernesto.it).

L'avvocatura italiana aveva dinanzi a sé un'occasione storica, direi irripetibile, offerta dalla sessione straordinaria del Congresso nazionale forense tenutasi nei giorni scorsi all'Ergife di Roma.

Ma l'avvocatura italiana ha clamorosamente mancato anche questa occasione.

Rosa Colucci nel suo "*Congresso, le donne che vincono e la mancanza di buon gusto*" del 17 dicembre 2023 scrive: "*Chiusa la liturgia del Congresso nazionale forense si può ben affermare che, nonostante la presenza a preponderanza*

maschile sul palco, hanno vinto le donne, quelle che c'erano e anche le grandi assenti.

Ha vinto ***Michelina Grillo*** *che da sola, geograficamente lontana, ha informato, con i suoi generosi scritti social, più di qualsiasi altro organo di informazione: una penna micidiale che più di nessun'altra riesce ad unire memoria degli eventi, competenze e una predisposizione all'****analisi davvero rara in questi tempi in cui la comunicazione politica è più forma che contenuto****".*

"Nel suo *Per qualche mese in più …* Michelina Grillo ha fatto la storia di questa sessione straordinaria e soprattutto dell'approvazione delle mozioni che riguardavano la famosa costituzione del "*tavolo*" o della cd. costituente dell'avvocatura e della bocciatura della mozione 74 che riguardava una proroga di fatto del mandato dell'attuale composizione dell'Organismo congressuale forense".

Gli stessi delegati del Congresso Forense di Lecce mi pare abbiano smentito se stessi, indebolendo l'organismo congressuale forense per accentrare ogni potere sul CNF.

Scrive, infatti, Michelina Grillo: "Ci sembra che un sonoro **schiaffone OCF** lo abbia avuto anche in occasione di questa sessione romana del 2023, anzi uno schiaffone forse anche maggiore, perché emersa palese la negoziazione sulla durata del mandato, così come è emersa palese l'assoluta insignificanza dell'organismo nell'ambito dei lavori congressuali e come è emersa palese la mancanza di mozioni, di documenti e di prodotti presentati formalmente dall'assemblea dell'organismo, che dovrebbe essere organismo politico dell'avvocatura e che in questa occasione ha fatto solamente la figura di una pallida comparsa, per di più sconfitta, come ho appena detto, dalla bocciatura della mozione 74".

L'avvocatura italiana al Congresso avrebbe dovuto far sentire la sua voce sulla iniquità del regolamento dell'assistenza appena varato da Cassa Forense, perché privilegia i cd. regolari e cioè gli avvocati in regola con le comunicazioni e con il versamento dei contributi, quando l'assistenza deve essere rivolta a chi ne ha bisogno, a prescindere dalla regolarità delle comunicazioni e del versamento della contribuzione.

Avrebbe dovuto dire la sua sulla riforma strutturale della previdenza forense che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024, ma della quale si conosce poco o nulla perché i testi sono segretati, così come le osservazioni dei Ministeri Vigilanti.

Avrebbe dovuto dire con forza che le pensioni obbligatorie di primo pilastro non possono divenire **volatili, perché la provvista contributiva viene affidata ai mercati finanziari**.

Cassa Forense è l'unico bene della Avvocatura italiana e andrebbe preservato!

La legge professionale 247/2012 era nata già vecchia ed obsoleta, ma non ho ancora visto le linee guida che dovrebbero disegnare la nuova legge professionale. Ho visto invece in sala i sostenitori di quella riforma!

Certo è che la legge Cartabia ha affossato la giurisdizione nel silenzio della Avvocatura e che **l'Avvocatura si trova ora nel reparto rianimazione, in prognosi riservata.**

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE. IL TAR DEL LAZIO

Trento, 22 dicembre 2023 Di Paolo Rosa, avvocato.

Non si conosce l'articolato, non si conoscono le osservazioni fatte dai Ministeri Vigilanti e non si conoscono le risposte fornite da Cassa Forense.

Si sa che l'entrata in vigore del nuovo regolamento della previdenza avverrà, a seguito dell'approvazione ministeriale, dal 1° gennaio 2024, che si sta avvicinando.

Dalla sentenza del **TAR Lazio n. 18.854/2023 del 13.12.2023** si apprende che la delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense del 28 ottobre 2022 è stata trasmessa, per l'approvazione ai Ministeri Vigilanti, **solo in data 2 febbraio 2023** ed è noto che non essendo la predetta delibera efficace finché non sarà approvata dai Ministeri Vigilanti (che ben potrebbero anche non approvarla) non avrà valore di regolamento.

Sempre nella stessa motivazione della sentenza del TAR Lazio è dato leggere che "anche da un punto di vista temporale non può non rilevarsi che il progetto di riforma è attualmente in istruttoria presso i Ministeri Vigilanti, sicché **non è affatto certo**, come ritenuto dalla Cassa, **che lo stesso potrà avere decorrenza dal 1° gennaio 2024".**

L'obiezione della Cassa secondo cui, in tal modo, il Ministero opporrebbe pretestuosamente tempistiche dipendenti da sé medesimo non sempre fondata, posto che proprio Cassa Forense risulta aver trasmesso la propria delibera, adottata il 28 ottobre 2022, soltanto in data 02 febbraio 2023.

Ovviamente **non è dato sapere come si giustifichi un ritardo di oltre tre mesi** ma questo appartiene ai tanti silenzi che circondano la riforma.

Ma è lo stesso TAR Lazio che scrive come sia "ben più che plausibile quanto evidenziato dalla difesa erariale circa il fatto che la delibera riformatrice, avendo ad oggetto modifiche ordinamentali in materia di contributi e prestazioni deliberate dagli enti vigilati, **richiederà verosimilmente approfondimenti istruttori suscettibili di interrompere i termini procedimentali** per la necessità di acquisire elementi di chiarimento / approfondimento che consentano di comprendere la *ratio* posta a fondamento delle modifiche".

Ma il TAR va oltre nella sua disamina per affermare che, dal tenore letterale dell'art. 21, comma 9, della legge 31.12.2012, n. 247,:

1. sarebbe illegittimo qualsiasi progetto di totale abolizione della contribuzione integrativa minima;

2. sarebbe altrettanto illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero o diminuzione della stessa, che non sia adeguatamente motivata da particolari e temporanee esigenze.

Il TAR Lazio afferma altresì che ai sensi della normativa vigente "discende che le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare, con le sole forme di controllo strettamente indicate dalle disposizioni, che il soggetto vigilato non assuma iniziative, in violazione della legge o della disciplina statutaria, **tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".**

Afferma ancora il TAR Lazio che "**la vigilanza ministeriale e l'intero sistema dei controlli amministrativi cui è soggetta Cassa Forense**, in dipendenza dell'inalterato carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza da essa svolta – pur dopo la sua trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato -, **devono perseguire il fine di assicurare la miglior gestione dell'ente e la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti,** sicché costituiscono strumenti per evitare che l'esercizio non corretto dell'autonomia pregiudichi il raggiungimento dei fini istituzionali di rilievo pubblicistico.

In tale contesto, nel rispetto dell'autonomia delle Casse, le amministrazioni vigilanti ben possono svolgere un'attività di vigilanza pregnante e diretta, ove necessario, ad orientare le scelte della Cassa onde assicurare l'equilibrio finanziario e la tutela di interessi primari".

Ora noi abbiamo una riforma che prevede l'applicazione del contributivo non a tutti gli iscritti, in pro rata come statuito dalla Legge Fornero, ma per anzianità, come era prima della Legge Fornero e quindi, a mio giudizio, *contra legem*.

Abbiamo una riforma che prevede per il periodo iniziale di iscrizione, per i primi 4 anni, l'esenzione dall'obbligo del contributo minimo; una riforma che ripristina i supplementi di pensione triennale; una riforma che interviene pesantemente sull'istituto dell'integrazione al minimo della pensione riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo e che sarà, gradualmente, rimodulata sino ad € 9.000,00 annui.

Si tratta poi di vedere, in base a bilanci tecnici attuariali rivisitati, se questi interventi siano in grado di garantire la sostenibilità di lungo periodo tenuto conto dello stato di patrimonializzazione dell'Ente e dell'entità del debito latente maturato.

La situazione di partenza è questa, tratta dall'ultimo bilancio tecnico al 2020 (foto a corredo).

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	708.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.006	2.068.124	927.000	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.055	38.459	1.067.282	784.400	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.084	38.707	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.202	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.022	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.140.048	74.163	40.786	1.263.906	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.402	2.043.309	826.019	2.869.418	1.694.023	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.023	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.330	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.200	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.701.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.300	2.968.902	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.209.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.280.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.150	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.018	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.260.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.570	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.270.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.506	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.740	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.204	588.050	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.702	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.806	1.298.310	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.290	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

Di tutto ciò agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, non viene data notizia alcuna.

La mia impressione è che il braccio di ferro instaurato con i Ministeri Vigilanti si sia trasformato in un *boomerang*, a tutto danno degli iscritti senza, *more solito*, che via sia assunzione di responsabilità di alcuno!

Ad oggi, 21 dicembre 2023, sul sito del Ministero del Lavoro non vi è notizia di approvazione della riforma.

filodiritto
curiosi per diritto

Le Casse previdenziali tentate dalla finanza

27 dicembre 2023

di Paolo Rosa

Il 18 dicembre 2023 è apparso su *Il Sole 24 Ore* un *Controluce* di Alessandro Graziani sul tema.

Alessandro Graziani scrive che le Casse previdenziali dei professionisti hanno iniziato a giocare nelle partite della finanza, non più silenti portatori d'acqua, ma azionisti attivi che chiedono di avere una rappresentanza diretta nella *governance* delle società in cui investono.

Il giornalista fa riferimento al fatto che le Casse previdenziali più grandi detengono circa il 20% di F2i, il fondo infrastrutturale che gestisce aeroporti e società nei settori dell'energia e della sanità. Da soci silenti, poche settimane fa, si sono trasformati in azionisti attivi, disdettando il patto di sindacato per chiedere di definire una nuova *governance*.

Sempre nel 2023, tre Casse previdenziali sono entrate nel patto di sindacato di BancoBPM ottenendo un posto in Consiglio per il Presidente di Enpam.

Enpam ha acquistato una quota dell'1% in Mediobanca per votare, unico tra gli investitori istituzionali, contro la lista del CdA.

Ancora in blocco, le big sono entrate al tavolo MEF – CDP per rilevare una quota di minoranza di CDP *Equity*, che controlla autostrade, Fincantieri e Open Fiber. E proprio in questi giorni prenatalizi, le maggiori Casse stanno negoziando l'ingresso nel Fondo da 1 miliardo promosso da F2i per coadiuvare KKR e il MEF nell'acquisto della rete di TIM.

Orbene io non sono certificato in abilità dalla BCE e non ho seguito il corso di 36 ore di Euronext, ma insisto nel dire che le pensioni dei professionisti italiani non possono diventare volatili perché la provvista contributiva, versata obbligatoriamente dagli iscritti, viene investita sui mercati finanziari.

Cosi facendo si scarica il rischio dei mercati finanziari sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo senza alcuna garanzia.

Per la Consob:

«Parte A: la valutazione del rischio in un investimento

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1 La variabile del prezzo dello strumento finanziario

2 La sua liquidità

3 La divisa in cui è denominato

4 Gli altri fattori fonti di rischi generali

1 La variabile del prezzo dello strumento finanziario

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società

emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto **1.3**) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto **1.4**) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 Il rischio di credito

E' il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito.

Si può misurare con:

la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetto default)

la valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (cosiddetto rating).

Se sale la probabilità attesa di fallimento (default) sale il rischio di credito. Se il rating scende sale il rischio di credito.

1.6 Il rischio di mercato

E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

1.7 Il rischio di liquidità

E' il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità.

1.8 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti **in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2 La sua liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3 La divisa in cui è denominato

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento

4 Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (**order routing**), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'**hardware** o al **software** dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva

esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.»

Vi risparmio la Parte B, rinviandovi al sito ufficiale della Consob.

La lettura dura molto meno di 36 ore ma si raggiunge la consapevolezza che la pensione obbligatoria non può dipendere dai mercati finanziari, senza la garanzia dello Stato.

Comunque allego un corso qualificato.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

Una tac all'avvocatura

Preliminarmente va detto che ci sono due avvocature

27 dicembre 2023 L'intervento Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Quella in *bonis*, forte di 19.280 soggetti (su un quorum di 241.000) che detengono il 50% dell'intero PIL della categoria e il resto, forte di 221.720 soggetti che rincorrono il restante 50%. Il monte redditi dell'avvocatura (secondo gli ultimi dati dell'ottima attuaria Giovanna Biancofiore) è pari a € 9.446.941.248: quindi, secondo la media dei polli, 19.280 hanno € 244.993 annui a testa, mentre i 221.720 soltanto € 21.303 annui.

Il Censis ha definito tale squilibrio "polarizzazione asimmetrica", evidenziando che solamente una ridotta parte dei professionisti legali italiani è riuscito a valorizzare i vantaggi competitivi e le economie di scala che derivano da nuove competenze acquisite e da reti di relazioni e, al contempo, la maggioranza degli stessi ha tentato di uscire da una condizione di disagio. Tale polarizzazione risulta più evidente in ambito geografico: il reddito medio registrato per un avvocato del meridione è stato la metà di quello di un omologo del settentrione.

«È innegabile – dice al Dubbio – che l'avvocatura, oramai da tempo, attraversi un momento di enorme difficoltà, determinato da una crisi economica devastante che si rivolge al mondo professionale e a quello imprenditoriale. In tale situazione ha inciso negativamente la fase emergenziale accentuando i disagi esistenti. L'avvocatura è condizionata dai cambiamenti sociali. Nell'ultimo trentennio, purtroppo, abbiamo registrato un decadimento di quei valori comportamentali che costituivano e devono costituire riferimenti imprescindibili per il cittadino ed il professionista. Ritengo che parte del sistema universitario, che rispetto al passato è cambiato sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, non sia adeguato a garantire una formazione necessaria per esercitare la professione forense. La professione, inoltre, è cambiata anche a seguito dell'informatizzazione e dell'avvento del processo telematico». (Fabio Benigni, Presidente Coa Avellino)

Valerio Toninelli nel suo *La crisi dell'avvocatura e le future opportunità*, (2016, Historica Edizioni) "denuncia il decadimento della professione legale da attività tendenzialmente elitaria e di successo, ad impiego di scarso prestigio, appesantito dalle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia, dalla bulimia legislativa,

dall'incremento considerevole del numero degli iscritti, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari. Lo scritto prende in esame, poi, il contenuto delle convenzioni che alcune banche, assicurazioni ed altri enti propongono ai legali fiduciari, evidenziandone l'inadeguatezza". Vinicio Nardo nella inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 a Milano disse che la crisi dell'avvocatura ricorda quella medioevale dell'età dei Comuni, quando in florilegio di entità fu collettivamente inaridito dall'incapacità di costruire insieme un'espressione unitaria.

Domanda inevitabile: perché i 221.720 non scendono in piazza e rovesciano il tavolo?

Chi ci ha provato, MGA e pochi altri, hanno finito per contarsi sulle dita di due mani!

La categoria è "ben altro".

Appunto la malattia è il benaltrismo (Tendenza a sostenere la necessità di dover andare ben oltre le soluzioni che si delineano per risolvere un problema). Partiamo da «Si può quindi affermare, con il supporto dei dati statistici, che l'avvocatura, nel suo complesso, risulta una categoria "sana", laddove le condotte di rilevanza disciplinare, anche quando gravi, costituiscono certamente una minoranza». (Da *L'avvocatura è sana e i numeri lo dimostrano* di Giulio Micioni, Domani, 30.09.2022)

Detto questo si potrebbe dire: perché sono ignavi.

Dante Alighieri incontra gli ignavi nell'Antinferno e li individua in coloro che, durante la loro vita, non hanno mai agito né nel Bene né nel Male, non hanno mai avuto idee proprie, ma si sono solamente schierati con il più forte. Puoi bastonarli (vedi tutte le leggi da Bersani alla Cartabia) e non reagiscono, se non sui social, ma poi subiscono, si accodano ai potenti, si fanno *selfie* e aspettano le briccioline.

Transitano dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione. La vicenda della monocommittenza è emblematica. Il problema è noto a tutti da anni, ma la manovalanza a basso costo serve alla élite e i diritti possono aspettare, quando i *riders*, almeno in parte, li hanno già ottenuti.

Interessante questa lettura: www.laleggepertutti.it/36430_chi-e-lavvocato-fenomenologia-di-una-categoria

A mio giudizio è un problema culturale, che la laurea, purtroppo, non ha riempito. La cosa sorprendente è che non è nemmeno una categoria che sappia battersi per un riscatto, quantomeno reddituale. Dorme e aspetta la manna dal cielo. Dire che non hanno problemi reddituali perché evadono, può valere per qualcuno, ma non per tutti.

Ai miei interrogativi ha risposto il giornalista Di Molfetta, esperto di mercato dei servizi legali e autore di numerosi saggi. “Non tutti gli avvocati sono uguali” scrive; per “smettere di essere troppi”, gli avvocati devono distinguersi e specializzarsi.

“Il riconoscimento della verità è la prima condizione di ogni rinascita”, scriveva Calamandrei nel 1921.

Ora, certamente non tutti i 221.720 sono ignavi e indolenti, quindi io auguro per il 2024 una presa di coscienza per diventare una categoria che sappia rivendicare i propri diritti, sia di rappresentanza che di merito.

La cosa assurda è che non vanno nemmeno a votare nelle varie assemblee, che pur ci sono e nelle quali avrebbero la maggioranza assoluta.

La recente sessione straordinaria del congresso nazionale forense di Roma, al di là delle rivendicazioni della élite, ha certificato un cambiamento di rotta dei Delegati che hanno conferito al CNF ogni potere nel dare attuazione alle mozioni.

Se la base non avrà uno scatto di orgoglio andando al voto per cambiare il sistema, tra 20 anni si dovranno dire le stesse cose.

Il Presidente Alessandro Cassiani giorni fa ha chiosato sui *social* una grande verità: “ho servito l’Avvocatura per tutta la vita, rifiutando sistematicamente di trarne vantaggio (incarichi retribuiti, arbitrati, ecc. ecc.) e io ho aggiunto che la categoria potrà risorgere se saprà recuperare questo valore!

Oggi però contiamo i “*poltronesofà*”.

Dei miei lettori scrivono “*di Cassiani e Rosa ce ne vorrebbero di più ,tanti di più*” oppure “*se ce ne fosse qualcuno in più di uomini come te*” oppure “*temo che l’avvocatura non sia in grado di fare alcunché*”, oppure “*condivido pienamente, ma ormai siamo in pochi a pensarla cosi*”, oppure “*allora, purtroppo non risorgerà! Siamo troppo avanti con l’annientamento, si sono persi i valori basilari*”.

filodiritto
curiosi per diritto

Si va verso la ripubblicizzazione delle Casse di previdenza dei professionisti

02 gennaio 2024

di Paolo Rosa

Da molte lune, alla luce dei dati offerti dal bilancio tecnico e dall'entità del debito latente, vado sostenendo la fine dell'esperienza di sussidiarietà delle Casse di previdenza dei professionisti per la gestione della previdenza obbligatoria di primo pilastro.

Nello *Speciale assemblea nazionale* del *Giornale della previdenza dei Medici e degli Odontoiatri*, alla pag. 18: «Ci sono segnali di una volontà di riprogettare il sistema della previdenza obbligatoria italiana, che – come sappiamo – è gestita dall'assicurazione generale obbligatoria, che fa riferimento all'Inps, le gestioni sostitutive, le gestioni integrative e le gestioni proprie. E sappiamo che all'Inps ci vanno sia i lavoratori dipendenti, sia i lavoratori autonomi. Ci sono le gestioni speciali autonome: quelle dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori dell'agricoltura, quindi coloni, mezzadri, coltivatori diretti, ecc., che sono lavoratori autonomi e hanno la loro gestione. Ebbene, una delle ipotesi – e, vi garantisco, non sto parlando di parole, sto parlando di proposte scritte – è quella di riportare le Casse al mondo dell'Inps, nel campo delle gestioni speciali, non la Gestione separata, ma le gestioni speciali autonome. Questa è una proposta, quindi ritornare allo Stato, fare il grande Inps ed eliminare definitivamente l'esperienza di sussidiarietà, che prevedeva l'impostazione della previdenza sui corpi intermedi. L'articolo 38 della Costituzione infatti non dice che è lo Stato che istituisce o gestisce, ma integra o predispone organismi, quindi la sussidiarietà. Peraltro nel mondo Casse – e lo dico da Presidente dell'Adepp – viene usato come esempio l'Inpgi, la cui la gestione dei dipendenti è stata portata all'Inps, mentre quella dei lavoratori autonomi è rimasta nell'alveo Casse. L'idea che talvolta passa, con una certa mistificazione, è invece che tutta l'Inpgi non abbia retto. E che sia stato il primo segnale di un sistema che sta andando al suo sfilacciamento. Questa è la questione. Altre proposte scritte prevedono di dare all'Inps la competenza su una sorta di zoccolo duro previdenziale, uguale per tutti gli iscritti alle Casse, e poi dare alle Casse (quelle regolamentate da Ordini e collegi professionali) il ruolo di gestire una previdenza complementare di

nuovo conio, obbligatoria. Guardate che l'esperienza ha degli antecedenti, perché l'Enasarco è proprio questo: la previdenza di primo pilastro la fa l'Inps e l'Enasarco fa una previdenza di secondo pilastro obbligatoria. Questa è una seconda ipotesi che sta girando. E vi dico che queste ipotesi hanno forti sostenitori. Ce n'erano nei precedenti governi, ma devo dire che arrivano segnali che anche l'attuale governo possa adottare quest'ipotesi, anche in considerazione di alcune situazioni in Inps, ma non voglio adesso dare elementi di giudizio di merito. Quest'idea di accorpare tutto c'è e la sentiamo noi stessi quando andiamo ai ministeri».

Naturalmente l'Adepp si oppone ed infatti «La partita contro la ripubblicizzazione, che è data per scontata, l'abbiamo riattivata proprio la settimana scorsa, in Adepp. Su richiesta di un'altra grande Cassa, come Presidente di Adepp, ho dato avvio a un tavolo tecnico con il professor Sabino Cassese e altri tecnici – c'era anche il professor Angelo Piazza e i nostri legali – e abbiamo affrontato il tema su quali mezzi mettiamo in campo e che percorso facciamo, contro la Ripubblicizzazione delle Casse, una riforma che chiederà poi, ovviamente, il giudizio ai ministeri vigilanti ed è anche un indicatore di volontà di sistema».

Il padre dell'autonomia delle Casse previdenziali è il prof. Sabino Cassese, noto a tutti per la sua competenza e lucidità di analisi.

Il 17 giugno 2022 Sabino Cassese, classe 1935, giurista e accademico italiano, già Ministro per la funzione pubblica nel Governo Ciampi (1993 – 1994) e Giudice emerito della Corte Costituzionale, ha infiammato la platea dell'Adepp con la sua *lectio magistralis* sull'autonomia delle Casse dei liberi professionisti.

Le Casse, ha spiegato Cassese, sono corpi intermedi il cui ruolo istituzionale e sociale è consacrato nella nostra Carta Costituzionale. Secondo il prof. Cassese, lo Stato non ha sostenuto la loro autonomia ma ha cercato di ridimensionarla con una serie di interventi normativi succedutisi nell'ultimo trentennio.

Secondo il prof. Cassese, il legislatore nazionale avrebbe commesso due errori:

- il primo quello di ritenere le Casse, fondazioni e associazioni di diritto privato, "**organismi di diritto pubblico**";

- il secondo errore quello di assimilarle alle Pubbliche Amministrazioni applicando loro norme come quelle sulla *spending review* e sulle procedure di evidenza pubblica.

Il prof. Cassese fa un'analisi perfetta del processo in corso di ripubblicizzazione delle Casse di previdenza dei professionisti, ma non spende una parola nel cercare di spiegare le ragioni di tale processo che il legislatore nazionale ha individuato,

alzando lo sguardo sul futuro, come deve fare il regolatore previdenziale, sulla futura crisi di sistema delle Casse di previdenza dei professionisti per ragioni legate a fattori macroeconomici quali sono **il calo demografico e la crisi reddituale**.

Quando in un prospetto analitico, l'Adepp pubblicherà il *funding ratio* di ogni Cassa, e cioè il rapporto tra la patrimonializzazione e il debito latente, i professionisti comprenderanno che per ragioni di demografia e di redditività è necessario ritornare sotto la garanzia dello Stato, trattandosi appunto di previdenza obbligatoria di primo pilastro.

È noto a tutti che nei prossimi anni l'equilibrio economico – finanziario delle Casse di previdenza non dipenderà più dai contributi versati dagli iscritti ma dal rendimento del patrimonio nel frattempo accumulato il che, tradotto in parole semplici, significa scaricare sull'iscritto, obbligato per legge ad esserlo, il rischio che contraddistingue i mercati finanziari nei quali il management delle varie Casse sarà costretto a ricercare l'extra rendimento per far quadrare i conti di sostenibilità di lungo periodo.

Non credo, francamente, che ciò sia in linea con l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

A mio giudizio, come ho scritto più volte, la previdenza obbligatoria di primo pilastro dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, pubblici e privati, gestita e garantita dallo Stato.

In questa visione le Casse di previdenza dei professionisti, consorziandosi in un'unica Cassa per ragioni di economie di scala, ben potrebbero allinearsi ai Fondi Pensioni nella gestione della previdenza complementare volontaria.

Consiglio comunque la lettura del "*Sulla sostenibilità finanziaria del sistema delle Casse professionali a distanza di un decennio dalla riforma Monti – Fornero. Cosa possiamo imparare dal sistema previdenziale dei notai*" di Salvatore Villani, Ricercatore di Scienza delle finanze dell'Università di Napoli "Federico II" (pag. 97 e seguenti) della Rivista trimestrale della Fondazione italiana del notariato "*Imposizione della cd. previdenza di II pilastro: criticità e prospettive di riforma"* a cura di Stefano Fiorentino.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

BOCCIATA LA RIFORMA DI CASSA FORENSE

Dopo i botti di fine anno, è arrivata la nota ministeriale che blocca la riforma.

03 gennaio 2024 Primo Piano Di **Paolo Rosa** - Avvocato

L'articolato non è mai stato pubblicato e le istanze di accesso respinte, in nome della trasparenza.

Ricordiamo la vibrante soddisfazione dell'Ufficio stampa di Cassa Forense che preannunciava, al cinema Barberini in Roma, alla presenza del Ministro della Giustizia Nordio, urbi et orbi, la fumata bianca per la riforma previdenziale di Cassa Forense, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2024.

"Una svolta epocale per la previdenza degli Avvocati italiani con il passaggio, a settant'anni dall'Istituzione di Cassa Forense con la legge 8 gennaio 1952, n.6, da un sistema pensionistico retributivo ad uno contributivo, per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall'ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni" che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema, così il Presidente di Cassa Forense.

Ora dopo i botti di fine anno, è arrivata la nota ministeriale che blocca la riforma.

L'articolato non è mai stato pubblicato e le istanze di accesso respinte, in nome della trasparenza.

Ora anche la nota ministeriale è segretata e, ancor oggi, le "ultimissime" sul sito istituzionale si perdono al 20 dicembre 2023.

Gli iscritti sono ormai dei sudditi!

Come se le osservazioni del Presidente della Repubblica sugli ambulanti non fossero di pubblico dominio ma si sa, la Cassa è autonoma!

Il Cdd tace, il CdA non è da meno e il Presidente ha raccontato, nella sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense in Roma, in caso di mancata entrata in vigore della riforma, di un danno in termini di cassa di 40 milioni, in realtà sarebbero 42, di minori incassi per il 2024 il che spiega perché il bilancio di previsione del 2024, pur se approvato, non sia stato ancora pubblicato.

Deve essere chiaro a tutti che il mancato introito, conseguente alla mancata approvazione della riforma e sua entrata in vigore dal 01.01.2024, si riverbererà, e non poco, sul prossimo bilancio tecnico attuariale. Intanto rimangono i dati del bilancio tecnico al 31.12.2020 che certificano l'insostenibilità economico finanziaria di lungo periodo di Cassa Forense. È bene riprodurre almeno una tavola:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.045	37.791	997.015	708.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.055	38.459	1.067.282	784.400	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.084	38.707	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.240.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.140.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.880	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.402	2.043.309	826.010	2.869.418	1.694.023	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.010	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.065	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.820	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.470	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.054	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.300	2.968.902	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.150	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.260.308	721.038	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.570	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.006	654.088	1.930.804	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.270.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.204	588.050	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.100	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.290	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

A questo punto è giusto porsi una domanda: di chi è la responsabilità e chi pagherà i danni a Cassa Forense?

Naturalmente non ci sarà nessun responsabile e i danni li pagherà Pantalone e cioè i sudditi.

Vi sono le condizioni per il commissariamento della Fondazione?

“La normativa sulle Casse, oltre ad essere incompleta per le ragioni dette, risulta anche datata, essendo sostanzialmente ferma al 1994, anno di privatizzazione delle stesse. Le modalità di esercizio dell’azione di vigilanza, delineate dal d.lgs. n. 509/1994 (con riferimento alle Casse privatizzate) e sostanzialmente riprese dal d.lgs. n. 103/1996 (con riferimento alle Casse private), palesano infatti evidenti inadeguatezze, dettate dalla circostanza che si concentrano, non già sulla definizione da parte delle Casse di un appropriato processo decisionale, quanto sulla gestione di possibili situazioni straordinarie ormai conclamate. Il legislatore dell’epoca si sofferma infatti sulle sole ipotesi di «gravi violazioni di legge» afferenti la corretta gestione della Cassa e di «disavanzo economico-finanziario», prevedendo in detti casi la nomina di un commissario straordinario con il compito, rispettivamente, di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e di avviare la procedura di rielezione degli organi dello stesso, ovvero adottare i necessari provvedimenti per il riequilibrio della gestione. La normativa non prevede invece quel processo di controllo e confronto costante ed ordinato fra vigilante e vigilato, che è il presupposto fondamentale per assicurare una vigilanza costruttiva tesa a prevenire il verificarsi di situazioni gestionali richiedenti interventi straordinari” (Fonte: Antonella Valeriani, Commissario Covip, Working Paper n.11).

Nel recente caso di INPGI 1 si è traslocato tutto in INPS, senza passare per il commissariamento.

Sulla responsabilità di quanto accaduto va detto però che i primi responsabili sono gli iscritti che, al momento delle elezioni per il Comitato dei Delegati hanno, in massa, disertato il voto.

Ma responsabili di quanto accaduto sono anche i Delegati per il conflitto di interessi che li ha divisi sui passaggi più importanti della riforma.

Abbiamo perso tempo prezioso, molte risorse economiche e il futuro si presenta sempre più incerto.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LO SCENARIO IN CASSA FORENSE DOPO LA NOTA MINISTERIALE DEL 29 DICEMBRE 2023

Trento, 07 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Cassa Forense "è caratterizzata da un sistema misto in cui il sistema a ripartizione PAYGO è integrato da una componente Funded accumulata in fase iniziale, grazie ad una situazione molto favorevole nel rapporto tra attivi e pensionati. In buona sostanza Cassa Forense opera in un sistema di finanziamento misto, con componente sia a ripartizione che a capitalizzazione: **la sua sostenibilità deve essere supportata da un mix** e cioè **dalla componente demografica** (in termini di attrattività prospettica della professione e dei conseguenti futuri ingressi) sia **da una oculata e prudente gestione degli investimenti del patrimonio** legato alla **componente Funded.**" (Alessandro Trudda, Quaderno n. 1/2023, Cassa dottori commercialisti: analisi della stabilità finanziaria).

Dopo **la nota ministeriale del 29.12.2023** che, a quanto pare, **ha stoppato la riforma di Cassa Forense**, la Fondazione dovrà riprogettare la riforma dopo aver rielaborato il bilancio preventivo 2024, tenendo conto che i 42 milioni ipotizzati di maggiori entrate contributive, oltre ad un milione di euro in prestazioni previdenziali, sono venuti meno perché **la riforma non entrerà in vigore l'01.01.2024** e **riformulare il bilancio tecnico al 31.12.2023 alla luce dei dati negativi emersi nel frattempo.**

Purtroppo l'**aspetto demografico è molto negativo** perché caratterizzato, oltre che da una **contrazione dei nuovi ingressi,** da un **aumento esponenziale delle cancellazioni** come dichiarato da Cassa Forense nel prospetto a corredo.

Tab. A4 - Evoluzione delle iscrizioni e cancellazioni degli iscritti non pensionati 2010-2022 *(v.a.)*

Anno di delibera	Iscrizioni			Cancellazioni		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2010	3.978	3.230	7.208	872	501	1.373
2011	4.451	3.784	8.235	970	532	1.502
2012	5.846	4.869	10.715	1.475	845	2.320
2013	5.840	4.717	10.557	1.488	871	2.359
2014	25.913	17.855	43.768	969	610	1.579
2015	9.281	8.172	17.453	793	520	1.313
2016	6.485	4.472	10.957	2.562	1.413	3.975
2017	5.298	3.916	9.214	3.134	1.708	4.842
2018	5.294	3.879	9.173	3.814	1.879	5.693
2019	4.677	3.369	8.046	3.573	1.857	5.430
2020	3.850	2.914	6.764	3.398	1.657	5.055
2021	4.071	3.032	7.103	5.998	2.709	8.707
2022	4.540	3.717	8.257	5.873	2.825	8.698

Scrive sempre il prof. **Alessandro Trudda**, nel testo sovra citato, che: “la soste**nibilità finanziaria di lungo periodo delle Casse professionali,** intesa come capacità delle stesse di far fronte nel tempo a tutti gli impegni previdenziali e assistenziali maturati e maturandi, **è tema assai caro al legislatore e agli organi di controllo per le ovvie ragioni di tutela della natura pubblica dell’attività svolta.**

Tutte le Casse devono **dimostrare tale requisito a mezzo delle risultanze del bilancio tecnico attuariale proiettato a 50 anni.**

Come facilmente intuibile questo tipo di proiezioni scontano elementi di arbitrarietà nelle previsioni soprattutto in riferimento ad un orizzonte temporale così lungo.

Riteniamo che un continuo monitoraggio supplementare, da espletarsi attraverso un appropriato sistema di indicatori finanziari, sia un ulteriore valido strumento di controllo utile non solo a prevenire dissesti finanziari, ma anche a comprendere le eventuali ulteriori azioni che possono essere espletate a beneficio degli iscritti secondo **principi di equità ed adeguatezza”**.

Uno di questi indicatori è rappresentato dal *funding ratio* che misura il rapporto tra il debito latente maturato da Cassa Forense e la patrimonializzazione.

Il **debito latente** si riferisce alla sommatoria delle pensioni liquidate ma anche dei ratei di pensione maturati dai lavoratori attivi fino all’età di pensionamento.

Il funding ratio nella Cassa dei commercialisti nel 1994 era pari al 14,8%, salito al 27% nel 2002 e oggi si attesta al 61% e questo perché la **Cassa dei**

Commercialisti sin dal 2003 ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Se si va ad analizzare il bilancio tecnico della Cassa Commercialisti relativo al periodo di proiezione 2021 – 2070 si vede un andamento delle riserve patrimoniali sempre crescente che, alla fine del periodo, garantisce una copertura pari ad oltre il 76% dei debiti pensionistici maturati a tale data.

Il FR offre al lettore, e quindi agli iscritti, una fotografia veritiera della situazione sotto il profilo della sostenibilità di medio – lungo periodo e, per quelle Casse che hanno un *funding ratio* insufficiente, la spinta ad agire di conseguenza con riforme strutturali cosi come ha, brillantemente fatto, la Cassa dei Commercialisti, prima a sterzare verso il criterio di calcolo contributivo della pensione sin dal 2003!

Nel preventivo 2023 il *funding ratio* in Cassa Forense viene dato al 38,63%, ben lontano dai valori della Cassa Commercialisti tanto per fare un confronto il che rende sempre più problematico il percorso riformatore.

filodiritto
curiosi per diritto

Dopo la bocciatura da parte dei Ministeri vigilanti della riforma di Cassa forense

08 gennaio 2024

di Paolo Rosa

Mi è difficile immaginare il futuro perché l'articolato e le note ministeriali sono state segretate, come se non fossero di interesse per gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

Le mie istanze di accesso agli atti sono state respinte.

Cassa Forense farebbe cosa buona e giusta, nell'interesse di tutti gli iscritti, a pubblicare sul sito tutti gli atti relativi alla riforma previdenziale, anche alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato per il quale:

«Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 novembre 2023, n. 9849.

L'accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni nonché a conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni, al fine di rendere possibile quel controllo democratico che l'istituto intendere perseguire. Non occorre verificare la legittimazione dell'accedente né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione, dal momento che chiunque può visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale, non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge. L'amministrazione può negare la divulgazione dei documenti richiesti ove tale misura limitativa risulti necessaria per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati legalmente contemplati. L'amministrazione vieta, invece, l'accesso civico generalizzato, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990. L'accesso civico generalizzato, pur consentendo l'ostensione dei documenti richiesti a prescindere dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, incontra un limite non

superabile nelle cause ostative enucleate dall'articolo 5 *bis*, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Viceversa, le norme sull'accesso esoprocedimentale esigono la titolarità di una situazione giuridica legittimante, ma sanciscono la prevalenza dell'interesse conoscitivo difensivo nel conflitto con le contrastanti esigenze di riservatezza.»

Oggi la situazione, a mio avviso, è molto critica perché il mancato avvio della riforma comporta per Cassa Forense per il 2024 mancati introiti contributivi per 42 milioni di euro oltre ad 1 milione di euro di prestazioni.

Questi dati comporteranno la rimodulazione del Bilancio preventivo per il 2024, già approvato in autunno ma non ancora pubblicato sul sito istituzionale, e la riformulazione del Bilancio tecnico al 2023 che, *rebus sic stantibus*, sarà ulteriormente peggiorativo rispetto ai dati, già negativi, del Bilancio tecnico al 2020, sia nell'edizione standard sia in quella specifica.

Allego i file dei due bilanci tecnici per opportuna consultazione affinché ogni iscritto possa rendersi conto della situazione.

https://www.cassaforense.it/media/onxglk5z/bilancio-tecnico-standard-al-31-12-2020.pdf

https://www.cassaforense.it/media/bytcakum/bilancio-tecnico-specifico-al-31-12-2020.pdf

Riproduco le due tabelle di interesse:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	798.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.409	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.149.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.492	2.043.399	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.579	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.294	588.959	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.299	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

(Bilancio tecnico standard della Cassa Nazionale di Previdenza Forense 31.12.2020, pag. 21)

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.246.196	576.079	1.822.275	413.096	2.235.371	891.294	67.945	37.791	997.030	863.036	1.238.341	15.070.415
2022	1.305.121	599.913	1.905.034	291.506	2.196.540	927.765	68.652	38.123	1.034.541	908.617	1.162.000	16.232.415
2023	1.348.010	649.386	1.997.396	313.885	2.311.282	959.703	72.010	38.459	1.070.172	965.683	1.241.110	17.473.525
2024	1.389.682	673.380	2.063.062	337.481	2.400.543	994.593	74.475	38.797	1.107.865	993.994	1.292.678	18.766.202
2025	1.436.695	702.085	2.138.780	516.186	2.654.967	1.034.766	75.604	39.449	1.149.819	1.028.410	1.505.147	20.271.350
2026	1.483.979	730.804	2.214.783	556.791	2.771.574	1.089.033	76.750	40.112	1.205.895	1.049.000	1.565.679	21.837.029
2027	1.528.023	759.878	2.287.900	598.883	2.886.783	1.150.014	78.396	40.786	1.269.195	1.059.491	1.617.588	23.454.617
2028	1.576.850	789.234	2.366.084	642.376	3.008.461	1.215.232	80.071	41.471	1.336.773	1.070.782	1.671.687	25.126.304
2029	1.624.515	818.408	2.442.924	687.227	3.130.151	1.285.975	81.783	42.168	1.409.926	1.075.165	1.720.225	26.846.529
2030	1.669.511	846.752	2.516.263	733.164	3.249.428	1.369.151	83.531	42.876	1.495.558	1.063.581	1.753.870	28.600.399
2031	1.712.478	876.366	2.588.844	872.796	3.461.640	1.474.209	85.316	43.734	1.603.258	1.029.319	1.858.382	30.458.780
2032	1.756.275	905.537	2.661.812	927.908	3.589.720	1.587.103	87.142	44.608	1.718.853	987.567	1.870.867	32.329.647
2033	1.798.092	933.718	2.731.810	983.193	3.715.003	1.710.513	88.893	45.500	1.844.907	932.403	1.870.096	34.199.743
2034	1.837.699	961.240	2.798.938	1.038.264	3.837.202	1.843.766	90.670	46.410	1.980.847	864.502	1.856.355	36.056.098
2035	1.873.366	987.168	2.860.534	1.092.646	3.953.180	1.989.863	92.484	47.339	2.129.685	778.187	1.823.494	37.879.592
2036	1.905.040	1.011.254	2.916.294	1.145.587	4.061.881	2.160.367	94.332	48.285	2.302.985	661.594	1.758.896	39.638.489
2037	1.934.550	1.034.502	2.969.052	1.196.608	4.165.660	2.326.718	96.222	49.251	2.472.191	546.112	1.693.468	41.331.957
2038	1.962.858	1.055.823	3.018.681	1.245.537	4.264.218	2.498.423	98.142	50.236	2.646.802	422.115	1.617.416	42.949.373
2039	1.986.869	1.075.569	3.062.438	1.292.048	4.354.486	2.673.312	100.105	51.241	2.824.658	289.021	1.529.828	44.479.201
2040	2.007.333	1.093.646	3.100.979	1.335.661	4.436.639	2.860.972	102.105	52.266	3.015.343	137.902	1.421.297	45.900.498
2041	2.023.981	1.109.971	3.133.952	1.375.738	4.509.691	3.061.604	104.150	53.311	3.219.065	-31.802	1.290.625	47.191.123
2042	2.037.675	1.124.866	3.162.541	1.411.749	4.574.290	3.267.569	106.232	54.377	3.428.178	-211.260	1.146.112	48.337.235
2043	2.048.114	1.138.046	3.186.160	1.443.198	4.629.357	3.483.641	108.355	55.465	3.647.461	-405.836	981.897	49.319.132
2044	2.060.017	1.149.980	3.209.997	1.469.776	4.679.773	3.696.093	110.518	56.574	3.863.185	-596.615	816.587	50.135.719
2045	2.073.531	1.160.793	3.234.323	1.491.519	4.725.842	3.900.720	112.725	57.706	4.071.151	-779.122	654.691	50.790.411
2046	2.087.864	1.169.850	3.257.714	1.508.466	4.766.180	4.100.275	114.983	58.860	4.274.118	-957.544	492.062	51.282.473
2047	2.103.240	1.178.617	3.281.857	1.520.688	4.802.545	4.290.266	117.280	60.037	4.467.583	-1.125.689	334.962	51.617.435
2048	2.120.941	1.186.528	3.307.469	1.528.409	4.835.878	4.467.534	119.623	61.238	4.648.394	-1.279.688	187.484	51.804.919
2049	2.107.262	1.190.222	3.297.484	1.529.717	4.827.200	4.741.741	122.012	62.462	4.926.216	-1.566.270	-99.016	51.705.903
2050	2.115.191	1.194.578	3.309.769	1.523.728	4.833.497	4.951.523	124.453	63.712	5.139.688	-1.766.207	-306.191	51.399.713
2051	2.130.225	1.199.257	3.329.482	1.512.177	4.841.659	5.125.210	126.934	64.986	5.317.130	-1.922.662	-475.471	50.924.242
2052	2.148.979	1.203.320	3.352.299	1.495.727	4.848.026	5.289.905	129.467	66.286	5.485.658	-2.067.073	-637.632	50.286.610
2053	2.171.021	1.206.750	3.377.771	1.474.612	4.852.382	5.443.880	132.059	67.611	5.643.550	-2.198.168	-791.168	49.495.442
2054	2.190.930	1.209.864	3.400.794	1.448.644	4.849.438	5.611.770	134.695	68.963	5.815.429	-2.345.671	-965.991	48.529.452
2055	2.219.603	1.212.586	3.432.189	1.417.885	4.850.074	5.757.685	137.391	70.343	5.965.419	-2.462.887	-1.115.345	47.414.107
2056	2.255.811	1.216.395	3.472.206	1.383.216	4.855.423	5.874.110	140.126	71.750	6.085.986	-2.542.031	-1.230.564	46.183.543
2057	2.297.274	1.221.325	3.518.599	1.345.519	4.864.119	5.968.304	142.921	73.185	6.184.410	-2.592.626	-1.320.291	44.863.252
2058	2.338.219	1.228.014	3.566.233	1.305.211	4.871.445	6.058.241	145.780	74.648	6.278.669	-2.637.787	-1.407.224	43.456.028
2059	2.382.418	1.235.933	3.618.350	1.262.519	4.880.869	6.137.647	148.697	76.141	6.362.485	-2.667.993	-1.481.616	41.974.412
2060	2.430.549	1.243.954	3.674.503	1.217.801	4.892.304	6.207.256	151.657	77.664	6.436.577	-2.684.410	-1.544.273	40.430.139
2061	2.485.881	1.255.814	3.741.694	1.172.014	4.913.708	6.234.026	154.492	79.217	6.467.735	-2.646.823	-1.554.027	38.876.112
2062	2.542.463	1.269.838	3.812.301	1.125.979	4.938.280	6.262.933	155.494	80.802	6.499.229	-2.606.126	-1.560.949	37.315.164
2063	2.597.512	1.285.959	3.883.471	1.079.471	4.962.942	6.309.662	156.977	82.418	6.549.056	-2.583.168	-1.586.114	35.729.049
2064	2.654.136	1.302.019	3.956.155	1.032.104	4.988.259	6.364.500	158.730	84.066	6.607.296	-2.567.075	-1.619.037	34.110.012
2065	2.715.899	1.320.749	4.036.648	984.001	5.020.649	6.410.104	160.745	85.747	6.656.596	-2.534.200	-1.635.947	32.474.065
2066	2.783.191	1.342.235	4.125.427	936.050	5.061.477	6.419.994	162.752	87.462	6.670.208	-2.457.319	-1.608.731	30.865.334
2067	2.856.995	1.367.689	4.224.684	889.340	5.114.024	6.411.739	165.094	89.212	6.666.045	-2.352.149	-1.552.021	29.313.313
2068	2.938.287	1.398.038	4.336.324	844.860	5.181.185	6.380.154	167.779	90.996	6.638.929	-2.211.609	-1.457.744	27.855.569
2069	3.025.569	1.431.136	4.456.705	803.197	5.259.902	6.357.621	170.961	92.816	6.621.398	-2.071.877	-1.361.496	26.494.073
2070	3.119.731	1.468.018	4.587.750	764.870	5.352.620	6.315.137	174.755	94.672	6.584.563	-1.902.142	-1.231.944	25.262.129

(Bilancio tecnico specifico della Cassa Nazionale di Previdenza Forense 31.12.2020, pag. 22)

È opportuno altresì ricordare quanto dichiarato dalla Corte dei Conti nell'audizione di novembre 2023 dinanzi alla Bicamerale di controllo:

«Corte dei conti - Audizione parlamentare enti gestori di previdenza e assistenza sociale – esercizio 2023.

Tuttavia, più volte, le differenti Relazioni della Corte hanno segnalato una non prudente gestione degli investimenti immobiliari e mobiliari, che ha comportato un rendimento derivato negativo. Sono peraltro emerse alcune problematiche di carattere strutturale all'interno degli Enti quali una sovrapposizione di organi, una loro composizione molto ampia (con un relativo aumento del costo) e, talvolta, carenze di professionalità specifiche. Un cenno occorre riservare alle politiche poste in atto dalle Casse nella raccolta dei contributi obbligatori versati dagli associati e, in particolare, in tema di recupero dei crediti di questa natura. Dal controllo della Corte è emersa talvolta una gestione del recupero dei crediti disomogenea, con effetti non di rado divergenti. Al riguardo, occorre guardare con favore all'adozione di misure incisive volte alla riscossione di tali poste creditorie, spesso ingenti per entità e per numero di debitori, anche al fine di evitare rischi di prescrizione. Alcune Casse, a tal riguardo, hanno positivamente sperimentato forme coattive di recupero, ma anche efficaci piani di rateizzazione. A margine di tale disamina, in conclusione, si riassumono i temi più rilevanti su cui la Corte dei conti nei propri referti al Parlamento ha avuto l'occasione di segnalare l'attenzione:

- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione dei vertici che, talvolta, prevedono l'erogazione di compensi ad organismi pletorici o di scarsa utilizzazione **o per la partecipazione a comitati consultivi di varia natura**;

- **l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità, di criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli Enti previdenziali**;

- la razionalizzazione degli assetti di vigilanza;

- **i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, del valore dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti**;

- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto sia all'incertezza di alcuni rendimenti finanziari sia rispetto ai procedimenti legali in corso;

- l'eventualità di un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli Enti a favore degli iscritti;

- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali.»

(Fonte: Relazione Corte Conti alla Bicamerale del novembre 2023).

Salvatore Villani, Ricercatore di Scienza delle finanze dell'Università di Napoli "Federico II", "*Sulla sostenibilità finanziaria del sistema delle Casse professionali a distanza di un decennio dalla riforma Monti – Fornero*" alla pag. 126 della Rivista

trimestrale della Fondazione italiana del notariato "*Imposizione della cd. previdenza di II pilastro: criticità e prospettive di riforma"* a cura di Stefano Fiorentino, nel caso di Cassa Forense, scrive che: "*per effetto anche della recente situazione di emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid – 19,* ***potrebbe dar luogo ineluttabilmente ad una insanabile crisi di insolvenza***".

Come già avvenuto per INPGI1 si salta la fase del commissariamento per traslocare dritti in INPS.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

LE FAMIGLIE ITALIANE

Secondo gli ultimi dati Istat, le famiglie italiane sono 25.700.000 e sono formate in media da 2,3 componenti. Le famiglie di persone sole sono il 33,3%.

09 gennaio 2024 In breve Di **Paolo Rosa** - Avvocato

Secondo i dati offerti dalla Banca d'Italia le famiglie italiane dispongono di una ricchezza di 11.000 miliardi di cui 5.200 miliardi in prodotti finanziari e il resto fra case e terreni.

Un importo assai considerevole se pensiamo che ad ottobre 2023 il debito pubblico italiano era di 2.868 miliardi, quello della Germania di circa 2.368 miliardi e quello della Francia sfiora i 3.000 miliardi.

In questi giorni, sempre la Banca d'Italia, ha pubblicato uno studio sulla distribuzione della ricchezza nelle famiglie italiane.

"Le nuove statistiche quantificano l'eterogeneità della composizione del portafoglio delle famiglie italiane, che è rappresentato principalmente da abitazioni e depositi, per quelle meno abbienti, ed è maggiormente diversificato per quelle più ricche (con un peso significativo di azioni e di attività non finanziarie non residenziali). Il 5% delle famiglie italiane più abbienti possiede circa il 46% della ricchezza netta totale. La concentrazione della ricchezza netta è aumentata fra il 2010 e il 2016, per poi mantenersi pressoché stabile; la dinamica più recente, caratterizzata da una lieve crescita nel 2021 e da una riduzione nel 2022, sembra riflettere principalmente l'andamento dei prezzi delle attività finanziarie detenute dalle famiglie appartenenti al decile più ricco. Nel confronto internazionale, l'indice di Gini [uno degli indicatori di disuguaglianza maggiormente utilizzati in letteratura che varia tra zero (perfetta equa distribuzione) a uno (massima concentrazione). Per l'Italia pari a 0,76], è inferiore per l'Italia rispetto all'area dell'Euro e in linea con il dato francese; la Germania risulta il paese con il maggior grado di diseguaglianza". (Fonte: I conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie: metodi e prime evidenze, Banca d'Italia).

Grossomodo gli stessi numeri si ritrovano nel numero di pensioni liquidate per categoria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il periodo gennaio – settembre 2023.

"Per le pensioni di vecchiaia – maschi – abbiamo un totale di 27.477 pensioni di cui solo 2.255 da € 3.000,00 e più. Per le femmine, stesso periodo, 36.945 pensioni di cui solo 443 di € 3.000,00 e più". (Fonte: Monitoraggio dei flussi di pensionamento, INPS, Rilevazione del 2 ottobre 2023, pagg. 37 e 38, Tavole 9A/bis e 9B/bis).

Non dissimile la situazione dei pensionati di Cassa Forense come risulta dall'ultima tabella pubblicata:

NUMERO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2022

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO, TIPO PENSIONE E SESSO

Classi di importo	Anzianità			Vecchiaia			Contributive			Cumulo e Totalizzazione			Invalidità e Inabilità			Indirette			Reversibilità		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
0 - 5.000	1	1	2	11	17	28	206	1.025	1.231	27	114	141	1		1			0	241	8	249
5.001 - 12.237	44	45	89	224	770	994	79	431	510	29	120	149	715	798	1.513	1.540	187	1.727	2.392	181	2.573
12.238 - 15.000	23	24	47	158	688	846	5	68	73	4	31	35	37	78	115	152	16	168	1.058	46	1.104
15.000 - 20.000	47	81	128	200	945	1.145	8	54	62	8	53	61	42	82	124	228	22	250	807	29	836
20.000 - 25.000	70	82	152	204	962	1.166	2	17	19	4	48	52	21	62	83	197	13	210	686	28	714
25.000 - 30.000	45	52	97	162	883	1.045		4	4	5	43	48	9	31	40	154	11	165	613	29	642
30.000 - 35.000	51	82	133	162	887	1.049		1	1	8	27	35	8	25	33	204	6	210	697	10	707
35.000 - 40.000	48	80	128	126	836	962		1	1	8	37	45	6	6	12	45	5	50	704	15	719
40.000 - 45.000	30	69	99	142	872	1.014				4	38	42		6	6	18	3	21	362	9	371
45.000 - 50.000	41	92	133	135	1.007	1.142				6	42	48	2	5	7	5		5	24	3	27
50.000 - 55.000	68	194	262	132	1.126	1.258					34	34		6	6	4		4	10	1	11
55.000 - 60.000	27	148	175	160	1.577	1.737				2	19	21		1	1	1		1		2	2
60.000 - 65.000	6	23	29	77	1.355	1.432					2	2				1		1			
65.000 - 70.000		1	1	31	680	711															
> 70.000				17	405	422															
TOTALE	501	974	1.475	1.941	13.010	14.951	300	1.601	1.901	105	608	713	841	1.100	1.941	2.549	263	2.812	7.594	361	7.955

Tutti questi dati ci dicono che le politiche degli ultimi decenni hanno impoverito il ceto medio e aumentato le disuguaglianze.

Ma Alberto Brambilla, elaborando le dichiarazioni dei redditi degli italiani, è andato a vedere chi paga le tasse in Italia: "Irpef, chi paga davvero le tasse in Italia tra finti poveri e ricchi immaginari. Quelli che dichiarano guadagni annuali dai 35 mila euro in su sono soltanto il 13,22%, cioè 5,5 milioni, meno del 10% della popolazione, ma pagano il 58,86% di tutta l'Irpef e non godono di alcuna agevolazione, bonus o sconto, se non — e ci mancherebbe altro — bonus edilizi, previdenza complementare e poco altro".

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

FORSE IL GIOCO DELL' OCA E' SUPERATO

Trento, 12 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

A conclusione della **XVIII Legislatura**, la **Commissione bicamerale** di controllo sugli enti previdenziali affidava ai lettori di buona volontà la relazione, leggibile nell'allegato.

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/10/05/leg.18.bol0859.data20221005.com27.pdf

Dopo circa un anno dall'avvio della XIX Legislatura, si è costituita la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali la quale, nella riunione del 10 gennaio 2024, ha reso pubbliche le **due indagini** che intende istruire e che sono:

«**Indagine conoscitiva "sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale".**

Temi di interesse

Una lista, non esaustiva, dei principali profili di interesse della Commissione da approfondire nel corso dell'indagine, comprende:

la composizione dei portafogli delle singole istituzioni e la loro evoluzione storica e prospettica;

una ricognizione delle modalità di gestione del patrimonio (diretta o indiretta) con particolare riguardo alle **procedure di selezione degli advisor;**

un'analisi degli investimenti mission related e della relativa disciplina;

la **redditività netta degli investimenti immobiliari** e l'impatto sulla loro performance delle politiche di transizione ecologica (ad es., della revisione attualmente in corso della EPBD, Energy Performance of Buildings Directive);

l'impatto sull'economia reale nazionale delle politiche di investimento degli enti;

la struttura e l'efficacia dei sistemi di controllo e di risk management;

l'evoluzione delle casse previdenziali e dei fondi pensione verso il ruolo di investitori istituzionali e il loro potenziale contributo allo sviluppo dell'economia reale del Paese.

Soggetti da audire

Nell'ambito dell'indagine, la Commissione intende procedere all'audizione dei soggetti che seguono:

Esponenti degli altri organismi vigilanti, e quindi ministri o altri rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, della Giustizia, rappresentanti di Corte dei conti, COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

Presidente, Direttore generale o altri rappresentanti di INPS e INAIL, nonché esponenti delle Casse private o privatizzate e dei Fondi pensione;

Esponenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISTAT e CNEL;

Presidente o altri rappresentanti di ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

Esponenti delle OO.SS., delle rappresentanze datoriali, delle associazioni di categoria (quali: Confindustria, ABI, ANIA, AssoFondiPensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, e altro);

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione;

Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore.

Risultati attesi

All'esito, la Commissione potrà valutare le sfide e le opportunità che il sistema previdenziale vigente, così come è stato delineato a seguito delle privatizzazioni di buona parte degli Enti e dello sviluppo del secondo pilastro, fronteggia nel suo percorso di evoluzione verso il ruolo di investitore istituzionale, avuto riguardo alle particolari **caratteristiche di rendimento e rischiosità** degli investimenti nell'economia reale, e tenuto conto delle sfide poste dalla doppia transizione ecologica e demografica.

Nelle more del decreto ministeriale menzionato dall'articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 311, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), avente a oggetto le norme di indirizzo in materia degli investimenti delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, i risultati

dell'indagine potranno essere altresì di ausilio per l'opera del legislatore delegato e delle amministrazioni vigilanti su questi specifici enti.

La Commissione si riserva di svolgere, con proprie delegazioni, missioni o visite presso le sedi istituzionali degli Enti, previa la prescritta autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, di partecipare a convegni o seminari su tematiche oggetto dell'indagine, di richiedere dati e informazioni ai soggetti sopra indicati.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2024.

Indagine conoscitiva "sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo".

Temi di interesse

Una lista, non esaustiva, dei principali profili di interesse della Commissione da approfondire nel corso dell'indagine, comprende:

l'impatto della transizione demografica sulla sostenibilità delle gestioni previdenziali di primo e secondo pilastro;

l'impatto sul gettito contributivo dell'evoluzione economica e sociologica del mondo del lavoro, e in particolare del mondo delle professioni ordinistiche e non ordinistiche;

l'impatto sull'equilibrio delle gestioni **dell'evasione contributiva e dell'inesigibilità dei crediti,** e l'adeguatezza dei sistemi di recupero crediti adottati dai diversi enti;

l'adeguatezza delle prestazioni, anche in relazione alle peculiarità del metodo di calcolo contributivo e ai rischi cui questo metodo espone i lavoratori con una storia contributiva frammentata;

le dinamiche della gestione separata INPS e il suo ruolo nel complesso del sistema previdenziale;

la coerenza della spesa assistenziale alle proprie finalità, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni in assistenza e previdenza;

la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni come risulta dai rispettivi bilanci tecnici attuariali;

l'efficacia e la razionalità del sistema dei controlli.

Soggetti da audire

Nell'ambito dell'indagine, la Commissione intende procedere all'audizione dei soggetti che seguono:

Esponenti degli altri organismi vigilanti, e quindi ministri o altri rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, della Giustizia, rappresentanti di Corte dei conti, COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

Presidente, Direttore generale o altri rappresentanti di INPS e INAIL, nonché dei rispettivi Consigli di Indirizzo e Vigilanza;

Esponenti delle Casse private o privatizzate e dei Fondi pensione;

Esponenti di CNEL, Banca d'Italia, CONSOB, ISTAT e Ufficio parlamentare di Bilancio;

Presidente o altri rappresentanti di ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

Esponenti delle OO.SS., delle rappresentanze datoriali, delle associazioni di categoria (quali: Confindustria, ABI, ANIA, AssoFondiPensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, Consiglio Nazionale degli Attuari, Confprofessioni, e altro);

Esponenti di ordini, albi e collegi professionali, e professioni associative;

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione;

Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore.

Risultati attesi

All'esito, la Commissione potrà valutare, anche nella prospettiva di possibili interventi legislativi o regolamentari, se il sistema previdenziale vigente, così come è stato delineato a seguito delle privatizzazioni di buona parte degli Enti, dell'introduzione generalizzata del criterio di calcolo contributivo, dell'emersione della previdenza complementare, ha raggiunto le finalità che il legislatore si era proposto, fornendo prestazioni adeguate e sostenibili.

La Commissione si riserva di svolgere, con proprie delegazioni, missioni o visite presso le sedi istituzionali degli Enti, previa la prescritta autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, di partecipare a convegni o seminari su tematiche oggetto dell'indagine, di richiedere dati e informazioni ai soggetti sopra indicati.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2025».

(Fonte: Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, riunione del 10 gennaio 2024)

A me pare opportuno che la Commissione, preliminarmente, scorra il dossier delle audizioni e delle conclusioni della passata Legislatura, al fine di non ripetere, perdendo tempo prezioso, un lavoro già svolto per puntare invece nell'approfondimento delle novità che sono nel frattempo emerse.

Mi riferisco in particolare al **Quaderno n. 1/ 2023** reso dalla **Cassa Dottori Commercialisti** dal titolo "Analisi della stabilità finanziaria, Applicazione del Funding Ratio, Indice di copertura patrimoniale, a cura del prof. Alessandro Trudda, Responsabile Centro Studi CDC, leggibile nell'allegato.

https://newsletter.cnpadc.it/sites/default/files/allegati_studi/2023/Quaderno_1-2023_Analisi-stabilita-finanziaria.pdf

Richiamo il cuore del problema:

«Come detto l'obiettivo principale della presente ricerca è quello di analizzare la solidità patrimoniale e la sostenibilità finanziaria degli Enti di previdenza dei liberi professionisti anche attraverso opportuni indicatori di sintesi che racchiudano le molteplici valutazioni necessarie allo scopo.

Nei precedenti capitoli si è visto come il ciclo di vita delle Cassa di previdenza, legato alle specifiche strutture demografiche, non abbia andamenti uniformi ma preveda l'alternanza di fasi di crescita (con accumulo patrimoniale) e fasi di contrazione (con assorbimento di risorse finanziarie). Queste ultime non possono che essere sostenute dal Fondo Patrimoniale che, come più volte ribadito, ha lo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria anche nelle fasi cicliche a saldo previdenziale negativo.

Si è pertanto introdotto un indicatore di sintesi volto a misurare la capacità della componente Funded di supportare i futuri cicli finanziari a saldo previdenziale negativo.

L'indicatore proposto (Funding Ratio) misura la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria complessiva, maturata e maturanda: tenendo conto quindi non solo del valore attuale delle pensioni in essere ma anche di quanto maturato dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età.

La misura così delineata tiene conto dell'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti e delle eventuali contrazioni possibili, risultando pertanto un idoneo

indicatore utile a monitorare la sostenibilità finanziaria futura anche nei cicli temporali a saldi negativi.

Di fatto si tratta di valutare, per ciascuna epoca t, in che misura il Fondo Patrimoniale riesce a supportare possibili deficit finanziari, di natura strettamente previdenziale, dovuti a cicli demografici negativi».

(Per la Cassa dei commercialisti oltre il 60%).

La Commissione bicamerale di controllo, nelle varie audizioni che farà, dovrebbe acquisire da ogni singola Cassa i dati relativi al funding ratio, ai fini di valutare le manovre da porre in atto, per raggiungere un tasso di patrimonializzazione che garantisca la sostenibilità di lungo periodo, nella consapevolezza che tra pochi anni, il saldo previdenziale sarà negativo e che la positività del saldo gestionale sarà legata al rendimento del patrimonio affidato ai mercati finanziari, a tutt'oggi privo di regolamentazione ad hoc per le Casse, quando invece i Fondi Pensione - che gestiscono la previdenza volontaria - dispongono di regolamentazione all'avanguardia, trattandosi di provvista previdenziale obbligatoria.

Il tutto **per non rendere "volatili" le pensioni obbligatorie** dei liberi professionisti il che **non sarebbe conforme all'art. 38 Costituzione.**

Il dato del "debito latente" nei vari **report sia di Adepp** che di **Itinerari previdenziali e di Covip**, **non viene menzionato,** se non di sfuggita, quasi fosse trascurabile, quando invece è **determinante** ai fini della sostenibilità di lungo periodo, **mancando per le Casse dei Professionisti la garanzia finale dello Stato.**

filodiritto
curiosi per diritto

Dove stanno i problemi di Cassa forense dopo lo stop dei Ministeri vigilanti

15 gennaio 2024

di Paolo Rosa

Pur senza disporre dell'articolato della riforma, delle due note ministeriali di agosto e dicembre 2023 e delle delucidazioni fornite da Cassa Forense ai Ministeri, ritengo di essere in grado di spiegare agli iscritti (o sudditi?) dove stanno i problemi di Cassa Forense.

I problemi stanno nella diversità di dati fornita dal bilancio tecnico standard e dal bilancio tecnico specifico relativamente **allo sviluppo demografico della categoria**.

Il bilancio tecnico, oggi, deve essere redatto secondo i criteri ministeriali fissati, da ultimo, nella Conferenza di servizi del 6 ottobre 2022 in conformità alla seguente tabella

Variabili macroeconomiche – Percentuali di variazione media nel periodo

	2022 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	2046 - 2050	2051 - 2055	2056 - 2060	2061 - 2065	2066 - 2070
Occupazione complessiva[a]	1,30	0,11	-0,38	-0,75	-0,92	-0,57	-0,38	-0,31	-0,37	-0,46
Produttività[a]	0,82	0,95	1,22	1,40	1,54	1,51	1,46	1,46	1,50	1,54
PIL reale[a]	2,13	1,06	0,84	0,64	0,61	0,92	1,07	1,15	1,12	1,08
Tasso di inflazione[a]	2,81	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tasso di interesse reale per il calcolo del debito pubblico[b]	0,03	0,52	0,57	0,78	1,03	1,31	1,57	1,73	1,80	1,83

(a) Fonte: MEF (2022). I dati fanno riferimento al quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2022 e per gli anni fino al 2025 coincidono con le assunzioni del quadro Tendenziale del 1 aprile 2022 sottostante al DEF 2022.
(b) Fonte: "DEF 2022, sez I - Programma di Stabilità dell'Italia 2022". Il dato corrisponde al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico ai fini dell'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche secondo i criteri definiti in ambito europeo. Più nel dettaglio, il tasso di interesse reale sul debito pubblico, elaborato dai servizi del Dipartimento del Tesoro, recepisce la metodologia di previsione presentata dalla Commissione Europea nel Debt Sustainability Monitor del 2019 pubblicato nel gennaio 2020. Si vedano a questo riguardo European Commission (2020), "Debt Sustainability Monitor 2019", box 3.1, e European Commission (2021), "Debt Sustainability Monitor 2020", nei quali si assume la convergenza in T+30, del tasso di interesse nominale sul debito di lungo periodo al valore del 4%. Per il medio periodo (T+10) i tassi di interesse scontano le ipotesi elaborate dal Dipartimento del Tesoro per il DEF 2022.

(Conferenza di servizi, verbale del 06.10.2022, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Relativamente al BT 2020 vigeva la seguente tabella:

Variabili macroeconomiche – Percentuali di variazione media nel periodo

	2020 - 2024	2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	2046 - 2050	2051 - 2055	2056 - 2060	2061 - 2065	2066 - 2070
Occupazione complessiva[a]	0,63	0,45	-0,18	-0,46	-0,71	-0,35	-0,13	-0,15	-0,19	-0,34
Produttività[a]	0,03	0,87	1,29	1,42	1,56	1,48	1,42	1,45	1,47	1,53
PIL reale[a]	0,67	1,33	1,11	0,95	0,84	1,12	1,29	1,29	1,28	1,18
Tasso di inflazione[a]	0,88	1,68	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tasso di interesse reale per il calcolo del debito pubblico[b]	0,77	0,23	0,18	0,50	0,84	1,19	1,40	1,40	1,40	1,40

(a) Fonte: MEF (2021). Il quadro macroeconomico è quello elaborato per il DEF 2021. Fino al 2024 coincide con le assunzioni del quadro tendenziale sottostante il DEF 2021.
(b) Fonte: "DEF 2021, sez I - Programma di Stabilità dell'Italia 2021". Il tasso di interesse è quello adottato per la proiezione del debito pubblico ai fini dell'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche secondo i criteri definiti in ambito europeo. Le ipotesi sui tassi di interesse impliciti in termini nominali, concordate con la Commissione Europea, prevedono la convergenza dei tassi di mercato per i titoli a breve termine al 2% nel 2032 e al 2.5% nel 2052. La convergenza dei tassi di mercato con scadenza a medio-lungo termine è ipotizzata pari a 3,3% nel 2032 e a 4 % nel 2052.
Quest'ultimo tasso corrisponde anche al tasso di interesse nominale di lungo periodo definito in ambito europeo (Working Group on Ageing) per la determinazione dei rendimenti delle gestioni pensionistiche in regime di capitalizzazione. Il tasso di interesse implicito in termini reali si ottiene sottraendo il tasso di inflazione.

(Conferenza di servizi, verbale del 30.07.2021, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendano l'adozione delle ipotesi indicate dal decreto non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenza e fornendo, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

Di qui l'esistenza del bilancio tecnico standard ed, eventualmente, del bilancio tecnico specifico.

La situazione prospettata nel bilancio standard è la seguente:

Tabella 5.1: tassi di crescita dell'occupazione complessiva (%).

2022-2024	2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060	2061-2065	2066-2070
0,63	0,45	-0,18	-0,46	-0,71	-0,35	-0,13	-0,15	-0,19	-0,34

(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 16)

La situazione prospettata, invece, nel bilancio tecnico specifico è la seguente:

Tabella 5.1: tassi di crescita dell'occupazione complessiva (%).

2022-2024	2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060	2061-2065	2066-2070
0,63	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bilancio tecnico specifico 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 17)

Come si può vedere, nel bilancio tecnico specifico lo sviluppo della numerosità degli iscritti contribuenti si è basato su di una ipotesi di crescita diversa rispetto a quella dell'occupazione complessiva prevista nella nota ministeriale del 04.08.2021 che riporta i parametri standard di valutazione adottati a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

Questa diversità di dati porta a conclusioni completamente diverse sulle voci del saldo previdenziale, saldo gestionale e patrimonializzazione come si evince dalle due tabelle che ormai tutti dovrebbero conoscere.

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	798.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.409	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.149.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.492	2.043.399	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.579	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.294	588.959	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.299	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 21)

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.246.196	576.079	1.822.275	413.096	2.235.371	891.294	67.945	37.791	997.030	863.036	1.238.341	15.070.415
2022	1.305.121	599.913	1.905.034	291.506	2.196.540	927.765	68.652	38.123	1.034.541	908.617	1.162.000	16.232.415
2023	1.348.010	649.386	1.997.396	313.885	2.311.282	959.703	72.010	38.459	1.070.172	965.683	1.241.110	17.473.525
2024	1.389.682	673.380	2.063.062	337.481	2.400.543	994.593	74.475	38.797	1.107.865	993.994	1.292.678	18.766.202
2025	1.436.695	702.085	2.138.780	516.186	2.654.967	1.034.766	75.604	39.449	1.149.819	1.028.410	1.505.147	20.271.350
2026	1.483.979	730.804	2.214.783	556.791	2.771.574	1.089.033	76.750	40.112	1.205.895	1.049.000	1.565.679	21.837.029
2027	1.528.023	759.878	2.287.900	598.883	2.886.783	1.150.014	78.396	40.786	1.269.195	1.059.491	1.617.588	23.454.617
2028	1.576.850	789.234	2.366.084	642.376	3.008.461	1.215.232	80.071	41.471	1.336.773	1.070.782	1.671.687	25.126.304
2029	1.624.515	818.408	2.442.924	687.227	3.130.151	1.285.975	81.783	42.168	1.409.926	1.075.165	1.720.225	26.846.529
2030	1.669.511	846.752	2.516.263	733.164	3.249.428	1.369.151	83.531	42.876	1.495.558	1.063.581	1.753.870	28.600.399
2031	1.712.478	876.366	2.588.844	872.796	3.461.640	1.474.209	85.316	43.734	1.603.258	1.029.319	1.858.382	30.458.780
2032	1.756.275	905.537	2.661.812	927.908	3.589.720	1.587.103	87.142	44.608	1.718.853	987.567	1.870.867	32.329.647
2033	1.798.092	933.718	2.731.810	983.193	3.715.003	1.710.513	88.893	45.500	1.844.907	932.403	1.870.096	34.199.743
2034	1.837.699	961.240	2.798.938	1.038.264	3.837.202	1.843.766	90.670	46.410	1.980.847	864.502	1.856.355	36.056.098
2035	1.873.366	987.168	2.860.534	1.092.646	3.953.180	1.989.863	92.484	47.339	2.129.685	778.187	1.823.494	37.879.592
2036	1.905.040	1.011.254	2.916.294	1.145.587	4.061.881	2.160.367	94.332	48.285	2.302.985	661.594	1.758.896	39.638.489
2037	1.934.550	1.034.502	2.969.052	1.196.608	4.165.660	2.326.718	96.222	49.251	2.472.191	546.112	1.693.468	41.331.957
2038	1.962.858	1.055.823	3.018.681	1.245.537	4.264.218	2.498.423	98.142	50.236	2.646.802	422.115	1.617.416	42.949.373
2039	1.986.869	1.075.569	3.062.438	1.292.048	4.354.486	2.673.312	100.105	51.241	2.824.658	289.021	1.529.828	44.479.201
2040	2.007.333	1.093.646	3.100.979	1.335.661	4.436.639	2.860.972	102.105	52.266	3.015.343	137.902	1.421.297	45.900.498
2041	2.023.981	1.109.971	3.133.952	1.375.738	4.509.691	3.061.604	104.150	53.311	3.219.065	-31.802	1.290.625	47.191.123
2042	2.037.675	1.124.866	3.162.541	1.411.749	4.574.290	3.267.569	106.232	54.377	3.428.178	-211.260	1.146.112	48.337.235
2043	2.048.114	1.138.046	3.186.160	1.443.198	4.629.357	3.483.641	108.355	55.465	3.647.461	-405.836	981.897	49.319.132
2044	2.060.017	1.149.980	3.209.997	1.469.776	4.679.773	3.696.093	110.518	56.574	3.863.185	-596.615	816.587	50.135.719
2045	2.073.531	1.160.793	3.234.323	1.491.519	4.725.842	3.900.720	112.725	57.706	4.071.151	-779.122	654.691	50.790.411
2046	2.087.864	1.169.850	3.257.714	1.508.466	4.766.180	4.100.275	114.983	58.860	4.274.118	-957.544	492.062	51.282.473
2047	2.103.240	1.178.617	3.281.857	1.520.688	4.802.545	4.290.266	117.280	60.037	4.467.583	-1.125.689	334.962	51.617.435
2048	2.120.941	1.186.528	3.307.469	1.528.409	4.835.878	4.467.534	119.623	61.238	4.648.394	-1.279.688	187.484	51.804.919
2049	2.107.262	1.190.222	3.297.484	1.529.717	4.827.200	4.741.741	122.012	62.462	4.926.216	-1.566.270	-99.016	51.705.903
2050	2.115.191	1.194.578	3.309.769	1.523.728	4.833.497	4.951.523	124.453	63.712	5.139.688	-1.766.207	-306.191	51.399.713
2051	2.130.225	1.199.257	3.329.482	1.512.177	4.841.659	5.125.210	126.934	64.986	5.317.130	-1.922.662	-475.471	50.924.242
2052	2.148.979	1.203.320	3.352.299	1.495.727	4.848.026	5.289.905	129.467	66.286	5.485.658	-2.067.073	-637.632	50.286.610
2053	2.171.021	1.206.750	3.377.771	1.474.612	4.852.382	5.443.880	132.059	67.611	5.643.550	-2.198.168	-791.168	49.495.442
2054	2.190.930	1.209.864	3.400.794	1.448.644	4.849.438	5.611.770	134.695	68.963	5.815.429	-2.345.671	-965.991	48.529.452
2055	2.219.603	1.212.586	3.432.189	1.417.885	4.850.074	5.757.685	137.391	70.343	5.965.419	-2.462.887	-1.115.345	47.414.107
2056	2.255.811	1.216.395	3.472.206	1.383.216	4.855.423	5.874.110	140.126	71.750	6.085.986	-2.542.031	-1.230.564	46.183.543
2057	2.297.274	1.221.325	3.518.599	1.345.519	4.864.119	5.968.304	142.921	73.185	6.184.410	-2.592.626	-1.320.291	44.863.252
2058	2.338.219	1.228.014	3.566.233	1.305.211	4.871.445	6.058.241	145.780	74.648	6.278.669	-2.637.787	-1.407.224	43.456.028
2059	2.382.418	1.235.933	3.618.350	1.262.519	4.880.869	6.137.647	148.697	76.141	6.362.485	-2.667.993	-1.481.616	41.974.412
2060	2.430.549	1.243.954	3.674.503	1.217.801	4.892.304	6.207.256	151.657	77.664	6.436.577	-2.684.410	-1.544.273	40.430.139
2061	2.485.881	1.255.814	3.741.694	1.172.014	4.913.708	6.234.026	154.492	79.217	6.467.735	-2.646.823	-1.554.027	38.876.112
2062	2.542.463	1.269.838	3.812.301	1.125.979	4.938.280	6.262.933	155.494	80.802	6.499.229	-2.606.126	-1.560.949	37.315.164
2063	2.597.512	1.285.959	3.883.471	1.079.471	4.962.942	6.309.662	156.977	82.418	6.549.056	-2.583.168	-1.586.114	35.729.049
2064	2.654.136	1.302.019	3.956.155	1.032.104	4.988.259	6.364.500	158.730	84.066	6.607.296	-2.567.075	-1.619.037	34.110.012
2065	2.715.899	1.320.749	4.036.648	984.001	5.020.649	6.410.104	160.745	85.747	6.656.596	-2.534.200	-1.635.947	32.474.065
2066	2.783.191	1.342.235	4.125.427	936.050	5.061.477	6.419.994	162.752	87.462	6.670.208	-2.457.319	-1.608.731	30.865.334
2067	2.856.995	1.367.689	4.224.684	889.340	5.114.024	6.411.739	165.094	89.212	6.666.045	-2.352.149	-1.552.021	29.313.313
2068	2.938.287	1.398.038	4.336.324	844.860	5.181.185	6.380.154	167.779	90.996	6.638.929	-2.211.609	-1.457.744	27.855.569
2069	3.025.569	1.431.136	4.456.705	803.197	5.259.902	6.357.621	170.961	92.816	6.621.398	-2.071.877	-1.361.496	26.494.073
2070	3.119.731	1.468.018	4.587.750	764.870	5.352.620	6.315.137	174.755	94.672	6.584.563	-1.902.142	-1.231.944	25.262.129

(Bilancio tecnico specifico 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 22)

Il rapporto Censis ha registrato nel 2022, rispetto all'anno precedente, una flessione degli iscritti, con un tasso negativo dello 0,7%.

Ne consegue che le prospettive di crescita, indicate sia nel bilancio tecnico standard che in quello specifico sino al 2030 in ragione dello 0,63 per il periodo 2022 – 2024 e 0,45 per il periodo 2025 – 2030 sono pure da correggere *in peius*.

Questi sono dati “macro” le cui conclusioni sono propedeutiche ad ogni ipotesi di riforma che cerchi la sostenibilità di lungo periodo che, a mio modesto avviso, la proposta di riforma non traguardava, al di là di ogni altra valutazione di merito sulle opzioni proposte.

Al 31.12.2023 dovrà essere redatto il nuovo bilancio tecnico, standard e specifico occorrendo, che, inevitabilmente, sarà ulteriormente negativo perche’ i dati della tabella del 2022 sono peggiorati.

Chiedersi perché si sia perso tanto tempo mi pare il minimo che si possa fare, pur nel silenzio delle Istituzioni e delle Associazioni maggiormente rappresentative!

Le responsabilità andrebbero declinate.

“La responsabilità civile nel nostro ordinamento è disciplinata da norme generali (artt. 2043 ss. c.c.) e da norme speciali (una infinità: sulla responsabilità del vettore, del medico, del gestore di dati, dell’amministratore di società, della pubblica amministrazione, dei fornitori di pubblici servizi, dei maestri di sci e persino dei collaudatori di catene da neve per automobili). … Il paradigma della condotta colposa è la devianza da una regola: sia essa di legge, amministrativa o di comune prudenza. Nello iato tra condotta che si sarebbe dovuta seguire e condotta effettivamente tenuta sta l’essenza della colpa civile”. (Angelo Spirito *L’evoluzione della responsabilità civile*, Scuola Superiore Magistratura, quaderno n.10, 2022, pag. 20).

Ora si andrà incontro ad una riforma che creerà non pochi problemi di sostenibilità sociale nella categoria già divisa in due, dove l’8% detiene il 50% dell’intero PIL della avvocatura italiana.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

CASSA FORENSE E IL DANNO ERARIALE?

La trasparenza….questa sconosciuta!

16 gennaio 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

A tutt'oggi gli iscritti a Cassa Forense non conoscono:

- l'articolato della riforma della previdenza forense approvato dal CDD;

- la nota dei Ministeri Vigilanti di agosto 2023;

- la nota dei Ministeri vigilanti del 29 dicembre 2023;

- le relazioni inoltrate da Cassa Forense ai Ministeri Vigilanti.

La trasparenza … questa sconosciuta!

Ma nel video realizzato nel corso della sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense in Roma di dicembre 2023 (https://www.youtube.com/embed/j6oCf8LtjtM?si=MzIT-V1dqlj1eJAj) il Presidente di Cassa Forense, dopo una improvvida reprimenda nei confronti dei Ministeri Vigilanti, ha dichiarato che il ritardo e il passare ad un altro anno se si verificherà, determinerebbe un danno per Cassa Forense, in termini di cassa, di oltre 40 milioni.

In realtà i milioni sono 42 di mancati introiti contributivi per il 2024 oltre ad un milione che si poteva risparmiare in prestazioni previdenziali e, quindi, 43.

Questo potrebbe costituire un danno erariale per Cassa Forense.

È passata, in silenzio, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno erariale e le sue ricadute. Mi riferisco alla sentenza n. 7645/2020 del 01.04.2020.

In tale arresto si afferma testualmente che:

- la privatizzazione rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo;

- il pregiudizio arrecato al patrimonio delle Casse è un danno a risorse pubbliche e dunque un danno erariale, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, perché quantunque trasformate in fondazione (o associazione aggiungo

io) con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, l'Ente ha mantenuto un carattere pubblicistico essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale di assistenza e previdenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori alla quale si accompagna l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.

Ora vediamo di riassumere che cosa è successo alla luce di quanto sta uscendo fuori "*tra sussurri e grida*".

Sembra che nella nota ministeriale del 29 dicembre 2023 siano stati approvati dai Ministeri Vigilanti gli aumenti contributivi e la riduzione del coefficiente da 1,40 a 1,30 per le pensioni retributive mentre sarebbe stata bocciata, per violazione di legge, l'opzione al contributivo per anzianità.

Non c'è però una delibera di approvazione, sia pure parziale, pubblicata nella sezione "*delibere*" sul sito del Ministero del Lavoro né tantomeno vi è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che chiude l'iter formativo.

Né, come già detto, Cassa Forense ha reso pubblica, sul sito istituzionale, la nota Ministeriale entro il 31 dicembre 2023!

Bisogna quindi ricostruire, con pazienza, l'iter della vicenda che vede la delibera del Comitato dei Delegati di Cassa Forense che ha adottato la riforma, trasmessa ai Ministeri Vigilanti per la sua approvazione e la approvazione parziale, non resa pubblica, in alcun modo.

Nel testo della riforma vi è però la norma di chiusura che, pare, riproduca l'attuale articolo 88 del vigente regolamento della previdenza per il quale **"il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale.**"

La questione, in linea di diritto è già stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione attraverso numerose pronunce, l'ultima delle quali è l'ordinanza n. 26360 depositata il 12.09.2023 con la quale la Suprema Corte al punto 5.2 così scrive:

«5.2.– Le Casse adottano lo statuto e il regolamento (comma 4).

Quanto ai regolamenti, in particolare, questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; nello stesso senso, Cass.,

sez. lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento dell'ENASARCO, e Cass., sez. lav., 26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro).

5.3.– Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il «Ministero del tesoro» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).

L'approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità.

L'approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull'efficacia dell'atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 cod. civ.), sin dall'emanazione dell'atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso».

A questo punto, per evitare l'ipotesi del danno erariale, si potrebbe sostenere, una volta approvata la riforma di Cassa Forense nel 2024 e la sua pubblicazione in G.U., che le parti già approvate con la nota ministeriale del 29 dicembre 2023, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024, con effetto quindi retroattivo.

Ma questa operazione è resa, a mio giudizio, opinabile dal fatto che con la nota ministeriale del 29 dicembre 2023, è stata approvata anche l'entrata in vigore della riforma con il 1° gennaio 2025 e che la retroattività, in tema di aumento della contribuzione e riduzione delle prestazioni, non pare percorribile.

Che sia per questo che gli atti non vengono pubblicati?

Come è noto in base alle preleggi, la legge dispone solo per l'avvenire ma si fa qualche eccezione, in tema di retroattività, proprio per la materia previdenziale ma la giurisprudenza sin qui intervenuta in materia ha sempre escluso l'efficacia retroattiva per l'imposizione contributiva.

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte di Cassazione ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni

sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).

Tutto questo ginepraio è la conseguenza di una scelta, tanto improvvida quanto arbitraria, che fu quella di optare per il sistema di calcolo contributivo per anzianità, secondo la Legge Dini, dimenticandosi però, o facendo finta di dimenticarsi, che la Legge Dini era stata modificata dalla Legge Fornero con l'applicazione a tutti del sistema di calcolo contributivo della pensione, con la salvaguardia del pro rata.

La previdenza o la si conosce o si finisce per essere travolti con effetto a valanga.

Se questa sia la colpa grave richiesta per il danno erariale, ovviamente non spetta a me dirlo, ma alla Procura della Corte dei Conti.

Non sfuggirà ai miei lettori come sia indispensabile la puntuale conoscenza degli atti ufficiali!

E' di oggi la lettura della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale la quale, al punto 8, così recita: "Una volta esclusa la natura autenticamente interpretativa della disposizione, dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva questa Corte è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, «inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale (art. 25 Cost.), ma anche in altri settori dell'ordinamento (sentenze n. 174 del 2019, n. 73 del 2017, n. 260 del 2015 e n. 170 del 2013)» (sentenza n. 145 del 2022)".

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE NON POTRA' ESSERE RETROATTIVA

Trento, 19 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

C'è un gran fermento in questi giorni in Cassa Forense sul tema in epigrafe, peraltro sconosciuto agli iscritti che lo dovrebbero subire in silenzio, che è, appunto, il filo conduttore della riforma.

L'ordinamento giuridico italiano ammette la possibilità di retroattività delle leggi amministrative, tributarie e previdenziali.

In particolare la norma previdenziale retroattiva può ridurre l'importo del trattamento previsto ma è illegittima se elimina le prestazioni previdenziali conseguite in relazione al quadro normativo che esisteva prima della norma retroattiva.

La giurisprudenza costituzionale ha dichiarato che il principio di irretroattività della legge è derogabile esclusivamente quando venga richiesto dal metodo di ragionevolezza, senza mai incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.

Fatta questa premessa, torniamo a noi.

Nelle intenzioni del management di Cassa Forense la riforma sarebbe dovuta entrare in vigore l'01.01.2024.

Ma l'improvvida opzione al criterio di calcolo contributivo della pensione, per anzianità, che è contra legem, ha creato non pochi problemi.

Se è vero che i regolamenti delle Casse di previdenza hanno natura squisitamente negoziale, con la conseguenza che la successiva approvazione ministeriale non muta tale natura, bisogna pur sempre rispettare sia l'iter formativo del regolamento che la volontà negoziale.

Nel caso di specie la nota interministeriale del 29.12.2023, che ha approvato solo parzialmente la riforma, non è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro alla voce "delibere approvate", non è stata pubblica nemmeno sul sito istituzionale di Cassa Forense entro il 2023, né tantomeno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ma vi è di più.

La riforma, per quanto è dato sapere, ha confermato un principio fondamentale vigente in Cassa Forense e rappresentato oggi dall'art. 88 del vigente regolamento della previdenza per il quale "il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari …"

Ora a me consta che nella nota interministeriale di approvazione parziale della riforma, sia stato anche approvato questo articolo, sia pure con una numerazione diversa dal precedente.

Ne consegue che la volontà delle parti è quella di far entrare in vigore la riforma dal 1° giorno dell'anno successivo all'approvazione ministeriale il che, tradotto in italiano comprensibile, significa – finendo in Gazzetta Ufficiale la riforma nell'anno di grazia 2024 – l'entrata in vigore non potrà essere che dal 01.01.2025.

Una riprova di tutto ciò la si può ricavare da un'attenta lettura dell'ordinanza n. 26360, depositata il 12.09.2023, della **Corte di Cassazione** che riguardava l'entrata in vigore della riforma dei ragionieri e periti commerciali che fissavano la decorrenza della stessa dal 01.01.2013, ancorché approvata con decreto interministeriale del 17.12.2013.

filodiritto
curiosi per diritto

Il Rapporto n. 11, anno 2024, di Itinerari previdenziali e i numeri, estrapolati, che fotografano la situazione di Cassa forense

22 gennaio 2024

di Paolo Rosa

Il 16 gennaio *Itinerari previdenziali* ha presentato il Rapporto n. 11, anno 2024 "*Il Bilancio del sistema previdenziale italiano*" che, dalla pag. 44 alla pag. 52, fotografa i numeri di Cassa Forense.

Il Rapporto evidenzia gli indicatori di sostenibilità.

Il primo indicatore di sostenibilità della spesa nel medio e lungo termine è il saldo pensionistico, cioè il rapporto tra l'insieme delle entrate contributive (contributi soggettivi e integrativi) e il costo per l'erogazione delle pensioni.

Oltre al saldo pensionistico puro sono riportati gli altri due rapporti, fondamentali per la sostenibilità, e cioè: il rapporto demografico, numero pensionati / numero attivi e quello economico, dato da pensione media / contributo medio.

Il rapporto entrate contributive e spesa per pensioni è evidenziato nella tabella

		ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF
Spesa per pensioni	2022 (mln €)	141,76	63,65	160,43	931,78
	var. % 21-22	4,53	10,85	3,21	4,41
	var. % 17-22	28,02	10,85	3,21	4,41
	var. % 12-22	78,58	94,98	-0,04	38,93
	var. % 1989-21	1.839,51	7.405,66	52,86	1.371,63
Entrate contributive per pensioni	2022 (mln €)	208,07	154,61	271,82	1.955,00
	var. % 21-22	5,34	7,48	1,47	12,02
	var. % 17-22	23,49	43,95	1,94	20,93
	var. % 12-22	69,49	93,74	6,94	47,41
	var. % 1989-21	1.387,61	4.987,51	162,97	1.882,18
Saldo pensionistico	2022 (mln €)	66,31	90,96	111,39	1.023,22
	var. % 21-22	7,11	5,25	-0,95	19,98
	var. % 17-22	14,82	36,49	-3,84	25,64
	var. % 12-22	52,86	92,89	18,89	56,08
	var. % 1989-21	893,02	4.051,60	-7.110,23	2.797,58
Rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni	2022	1,47	2,43	1,69	2,10
	2021	1,46	2,51	1,72	1,96
	2017	1,52	2,63	1,77	2,02
	2012	1,55	2,44	1,58	1,98
	1989	1,91	3,58	0,98	1,56
Rapporto pensionati/attivi*100	2022	45,13	31,15	26,30	12,91
	2021	44,34	28,25	26,15	12,51
	2017	39,22	22,62	26,64	11,70
	2012	37,07	22,74	33,06	14,64
	1989	15,35	35,95	45,22	32,01
Rapporto pensione media/contributo medio	2022	1,51	1,32	2,24	3,69
	2021	1,55	1,41	2,22	4,09
	2017	1,68	1,68	2,12	4,24
	2012	1,74	1,80	1,91	3,45
	1989	3,41	0,78	2,25	2,01

Tabella 2.2 – Indicatori economici e demografici degli Enti 509 per l'anno 2022 (importi in milioni di euro)

Questo rapporto per Cassa Forense è buono così come il rapporto pensionati / attivi ma, con le numerose cancellazioni in atto e il calo vistoso delle iscrizioni a Giurisprudenza andrà, progressivamente, peggiorando.

Non altrettanto può dirsi per il rapporto pensione media / contributo medio dato che, rispetto alle altre Casse, quello di Cassa Forense è il peggiore.

Il secondo indicatore di sostenibilità di lungo periodo è dato dal saldo generale fra tutte le entrate contributive e finanziarie e tutte le uscite per prestazioni e spese di funzionamento che evidenzia un quadro, il più completo possibile, della situazione economica globale delle singole Casse.

Per tutte le tabelle, vedere qui

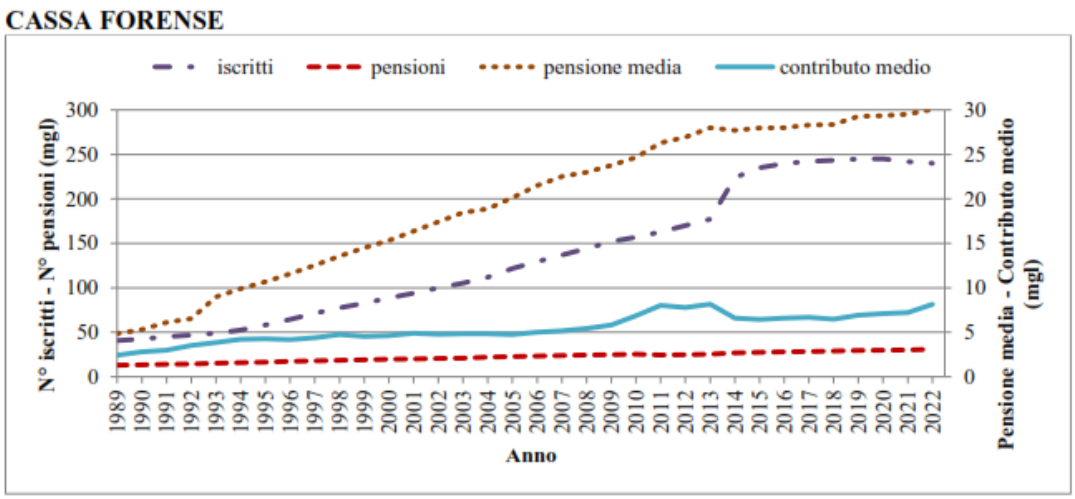

Grafico dal 1989 al 2022 relativi a numero pensioni, numero iscritti, pensione media e contributo medio delle Casse Privatizzate dei Liberi Professionisti

Ora questi dati reali, ai fini della sostenibilità di lungo periodo, vanno visti in prospettiva, attraverso le proiezioni attuariali e in base al bilancio tecnico al 31.12.2020, ultimo cognito, sono le seguenti:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	798.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.409	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.149.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.492	2.043.399	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.579	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.294	588.959	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.299	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 21)

Il Report di *Itinerari previdenziali*, come sempre, non riporta i dati del debito latente e il *funding ratio* delle Casse di Previdenza.

Quello di Cassa Forense, in base al Preventivo 2023, per *Prometeia Advisor Sim,* è pari al 31% in base al rapporto tra il patrimonio (16,5 miliardi di euro) e il valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (53,1 miliardi di euro), mentre per *Link Consulting* è pari al 38,63% in base al rapporto tra il patrimonio (17,218 miliardi di euro) e il valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (44,56 miliardi di euro).

Come si può leggere nel Preventivo 2023 “il *funding ratio* consente di stimare la sostenibilità della Cassa date le condizioni di mercato al momento dell’analisi, in particolare è misurato in funzione dei rendimenti ottenibili sul mercato ipotizzando, prudenzialmente, un profilo di rischio contenuto (corporate A), il suo valore pari al 38,63%, in crescita rispetto all’anno precedente, indica, sulla base delle ipotesi utilizzate e con l’attuale livello dei tassi di interesse, **che la Cassa risulterebbe non pienamente capitalizzata** (livello di equilibrio del *funding ratio* del 100%)”.

Evidente che con le proiezioni di *Prometeia Advisor Sim* le conclusioni sarebbero ancora più negative.

A tutt’oggi non è pubblicato il preventivo 2024 e quindi non è dato conoscere quei dati.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

COME INVERTIRE IL TREND?

Trento, 22 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

L'attuale Governo promette, nella legislatura, la **riforma delle pensioni sullo schema di quota 41.**

"Faremo una riforma delle pensioni per un decennio, incentivando a restare al lavoro nei settori in cui c'è bisogno e favorendo l'uscita con 41 anni di contributi negli altri" (**Durigon** con intervista a La Repubblica del 16.01.2024).

La situazione di Cassa Forense, *rebus sic stantibus*, è rappresentata dalla pagina del bilancio tecnico al 2020, situazione standard, che qui ricordo:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	798.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.409	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.149.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.492	2.043.399	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	972.405	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.579	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.063.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.294	588.959	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.299	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

(Bilancio tecnico standard 2020 di Cassa Forense, Tabella di pag. 21)

Nel 2036, cioè **tra 12 anni, si vedono i primi dati negativi!**

Con l' 01.01.2024 doveva entrare in vigore la riforma della previdenza forense che è però di là da venire e questo creerà, come ho già anticipato in precedenti scritti, un problema di retroattività della riforma, al fine di scongiurare il danno erariale di ben 43 milioni di euro, tra mancati introiti e risparmi di spesa previdenziale per il 2024.

Ma anche la retroattività creerà un nutrito contenzioso.

La prof. **Elsa Fornero** nel suo "*Una questione irrisolta: le Casse previdenziali dei liberi professionisti*" in AREL Europa Lavoro Economia, n. 3 marzo 2010 concludeva scrivendo: **"A ben vedere dovrebbero essere le giovani generazioni, sulle quali maggiormente peserà l'onere delle attuali promesse, a invocare le soluzioni più lungimiranti, in grado di difendere il loro futuro**".

È di oggi la notizia che appena **148 candidati** si sono presentati alle prove di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato in **Abruzzo.** Si pensava che lo scorso anno si fosse toccato il fondo con 240 aspiranti ma quest'anno si è raggiunto un **clamoroso minimo storico.**

Un po' così pare sia accaduto in tutte le Corti d'Appello.

Vi è quindi, per la previdenza forense, un **problema di demografia** perché la professione non è più attraente per i nostri giovani, offrendo solo difficoltà e una redditività molto scarsa.

Questo è **un dato che il legislatore previdenziale, ovviamente, non può trascurare.**

Ma il legislatore previdenziale non può trascurare nemmeno la redditività della professione, perché questi due dati macroeconomici viaggiano insieme.

Occorre invertire il trend, assolutamente negativo, offerto dal bilancio tecnico standard di cui sopra.

Cassa Forense, in quanto tale, nulla o ben poco può fare per cambiare i due dati macroeconomici di cui sopra, spettando alla politica l'inversione di rotta.

Oggi Cassa Forense può solo agire su due fronti: aumentare la contribuzione da una parte, elevare l'età pensionabile e ridurre le prestazioni dall'altra.

Naturalmente l'utilizzo di queste leve dovrà tenere conto della sostenibilità sociale della riforma.

Oggi come oggi, dato che l'avvocatura è spaccata in due categorie, quella *in bonis*, pari a circa l'8% del totale, che però dispone del 50% dell'intero PIL dell'avvocatura italiana, e tutto il resto che si dibatte tra un reddito che va da zero ad € 35.000,00, obiettivamente, non è in grado di sostenere, dal punto di vista sociale, l'aumento della contribuzione, sia dei minimi che del contributo soggettivo e si rischia, aumentandoli, di ingigantire il già enorme credito contributivo di CF verso gli iscritti

Il management ha perduto anni e anni di tempo prezioso per riformare il sistema con la dovuta gradualità.

Oggi **non c'è più tempo.**

Oggi il Governo è alla ricerca di denaro fresco; il Governo punta a 20 miliardi di dismissioni in 3 anni mentre sarebbe auspicabile un'opera di *spending review*, ovviamente non un massacro sociale, che porti ad eliminare le inefficienze.

A mio giudizio, una di queste inefficienze, oggi è la cd previdenza privata che, gravata da problemi di demografia e redditività, cerca di autoalimentarsi solo aumentando la contribuzione e riducendo le prestazioni, il che non è proprio in linea con i parametri costituzionali.

Tra 15 - 20 anni, come dimostra il grafico di cui sopra, le pensioni degli avvocati saranno volatili perché dipenderanno dall'andamento dei mercati finanziari, il che significa solo traslocare il rischio sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

Oggi sarebbe ancora possibile rientrare nel pubblico in cambio della patrimonializzazione acquisita.

Il prof. **Sabino Cassese,** padre della privatizzazione della previdenza dei liberi professionisti, nel corso del forum dell'Enpaia (Ente di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura) a Roma, sollecitato a dire la sua sul tema dell'autonomia degli enti pensionistici privati ha detto: "avreste dovuto opporvi di più, siete stati poco vigilanti – rivolgendosi idealmente ai vertici delle Casse – in merito all'invasione illegittima di organi di controllo alla ricerca di spazi di potere, sostenendo, infine, come vi sia stata una vera e propria esondazione del potere pubblico sul comparte della previdenza privata e privatizzata".

Io inviterei il prof. Sabino Cassese a valutare queste sue osservazioni con i bilanci tecnici delle Casse di previdenza e con il *funding ratio* delle stesse.

Perché non pensare che il potere pubblico si sia avveduto della criticità del sistema previdenziale privato?

Cassa Forense dovrebbe, comunque, avviare una opera di informazione agli iscritti per rappresentare, dati alla mano, la situazione, senza infingimenti.

Si pubblichi senza indugio l'articolato della riforma e le relazioni di accompagnamento, le note ministeriali e le proposte di CF, unitamente al bilancio preventivo 2024 e al bilancio tecnico 2023 per dare alle giovani generazioni la possibilità di proporre le soluzioni più lungimiranti, in grado di difendere il loro futuro.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

WISHFUL THINKING

Trento, 25 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

"Non sempre siamo logici e razionali. A volte la nostra mente ci inganna e ci porta a prendere decisioni sbagliate, basate su pregiudizi. Il più comune è il pensiero illusorio. Noi riteniamo di essere lucidi e razionali, ma spesso cadiamo nel pensiero illusorio. Questo si impadronisce di noi perché ci soddisfa e mettiamo da parte realismo ed evidenza. Il pensiero illusorio si basa appunto sulla illusione e non sulla evidenza di fronte alla quale chiudiamo gli occhi". (Fonte: viverepiùsani.it)

Nella riunione del 24 gennaio 2024 il Presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, on. **Alberto Bagnai,** si è soffermato sull'affidabilità dei bilanci tecnici di previsione a 50 anni, previsti dalla legge del 2011, approvata dal Governo Monti, che elevò la soglia dai 30 ai 50 anni per la valutazione della sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti: "Vi chiedo di quale utilità possano essere delle proiezioni a 50 anni basate sul *wishful thinking* di istituzioni come la BCE che in tanti anni ci ha dato un'unica certezza: quella di non riuscire a mantenere il tasso di inflazione al 2%. Un'analisi sommaria di alcuni bilanci tecnici evidenzia errori medi assoluti di oltre 1 punto su previsioni di 2 punti (il 50% di errore), senza alcuna analisi di sensibilità delle previsioni rispetto a errori di questo tipo". (Fonte Ansa del 24.01.24).

«Il bilancio tecnico attuariale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatorie (previdenza di primo pilastro) o di fondi pensione, sviluppato per un periodo futuro fino a 30 anni, oppure a 50 anni o a 90 anni, che tiene conto per le entrate contributive o fiscali o dei premi degli assicurati e le uscite previdenziali previste della legislazione vigente o delle rendite previste dai contratti; esso è sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell'economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente o del fondo pensione cui è riferito. Il bilancio tecnico attuariale è redatto dagli attuari.» (Fonte: Se i bilanci sono stretti tra obbligo e virtù, 19.04.2021, Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

Dall'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29.11.2007 si evince che:

«Art. 2. Bilancio tecnico

1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all'art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall' art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l'ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonché sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5».

Per norma di legge, proprio per azzerare gli errori di cui giustamente parla l'on. Bagnai, le Casse di previdenza dei professionisti debbono redigere il bilancio tecnico ogni tre anni e in occasione di ogni riforma strutturale.

La prudenza consiglia poi, come viene fatto, di confrontare ogni bilancio consuntivo (dati reali) con le proiezioni del bilancio tecnico per vedere se vi sia armonia o disarmonia.

Per le Casse del 509/1994, e cioè di quelle che operano nel regime di finanziamento a ripartizione, assume grande importanza il controllo del *funding ratio*, e cioè del

rapporto tra tutte le promesse previdenziali fatte, e cioè pensioni in pagamento e aspettative di pensione, con la patrimonializzazione, frutto del saldo attivo tra entrate contributive ed uscite per pensioni, trattandosi, in allora, di Casse giovani; ma gli anni sono passati anche per le Casse con esplosione dei problemi demografici e reddituali.

Del resto, allo stato, la scienza non offre tante soluzioni, diverse da quelle percorse, al fine di valutare la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti nel lungo periodo, valutazione resa necessaria ed indispensabile dalla mancanza della protezione finale dello Stato alla quale, con la privatizzazione del 1994, i professionisti hanno volontariamente rinunciato.

Il problema sollevato dal Presidente della Commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali è molto delicato e fondamentale per la sopravvivenza o meno di tali enti.

Per la storia, va ricordato che già nell'ottobre del 2011, il Prof Sergio Maria Coppini concludeva il suo lavoro La teoria dell'equilibrio debole, ovvero la gestione previdenziale dei professionisti cosi: "In conclusione, se si vuole disporre di uno strumento atto a segnalare situazioni di squilibrio tecnico, è necessario dimenticare i criteri attualmente in uso presso gli Organi Vigilanti e dotarsi di qualcosa di più idoneo e tecnicamente fondato. Naturalmente, oltre a quelli proposti, esistono altri più sofisticati approcci integrati con l'*Asset Liability Management*, in grado di coadiuvare chi deve vigilare sulla previdenza dei professionisti, ma questo potrà essere oggetto della seconda e terza parte della ricerca, per ora ci limitiamo a sperare che sia vero quanto diceva Diderot: Siamo quasi sempre condannati all'esperienza dell'errore per poter giungere alla verità".

filodiritto
curiosi per diritto

La riforma delle pensioni

29 gennaio 2024

di Paolo Rosa

L'obiettivo di abolire la Legge Fornero ormai viene derubricato a battuta anche nella maggioranza di Governo ma, dice Claudio Durigon, "*è arrivato il momento di farlo, ci stiamo lavorando e quota 41 è equa*".

Mi pare ovvio che la riforma delle pensioni debba riguardare tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, così da comprendere anche le Casse di previdenza dei professionisti.

Il 24 gennaio u.s. si è tenuta nella Bicamera di controllo degli enti di previdenza l'audizione del dott. Alberto Oliveti, Presidente Enpam e Presidente Adepp, l'associazione privata che raggruppa tutte le Casse di previdenza dei professionisti.

Nel corso dell'audizione, sia dal Presidente della Commissione Bagnai, che dai Commissari sono state, per la prima volta a mia memoria, poste delle domande molto puntuali in ordine alla sostenibilità nel lungo periodo delle Casse di previdenza dei professionisti, in ordine agli aspetti demografici, reddituali, bilanci tecnici e selezione dei gestori per quanto riguarda gli investimenti, con l'opportuna precisazione fatta dal Presidente Bagnai, per il quale molto spesso si confonde il criterio di calcolo contributivo della pensione con il diverso sistema a capitalizzazione.

Facciamo chiarezza: i criteri di finanziamento dei sistemi pensionistici sono due: a ripartizione o a capitalizzazione. Il calcolo della pensione può avvenire su base retributiva o contributiva o con un misto dei due criteri.

Le Casse del 509/1994 si basano sul criterio della ripartizione e, per il calcolo della pensione adottano, prevalentemente, il criterio contributivo.

Le Casse invece del d.lgs. 103/1996 sono un *unicum* nel panorama previdenziale italiano perché adottano, per il calcolo della pensione, il metodo contributivo del sistema pubblico di primo pilastro, ma se ne differenziano perché il regime di

finanziamento è a capitalizzazione, a differenza quindi di INPS e Casse del 509/1994.

Per una puntuale informazione su questi temi rinvio alla Rivista di Inarcassa, leggibile e scaricabile nel seguente ***link*** che trovo molto esaustivo.

La Cassa dei dottori commercialisti, nel novembre 2023, ha pubblicato il Quaderno n. 1/2023 sul tema "*Applicazione del Funding Ratio - Indice di copertura patrimoniale*" a cura del prof. Alessandro Trudda, matematico finanziario.

Ricopio due parti interessanti dalla relazione.

«**4. STRUTTURA DEMOGRAFICA, SALDO PREVIDENZIALE ED EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO PERIODO**

La sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle Casse Professionali, intesa come capacità della stessa di far fronte nel tempo a tutti gli impegni previdenziali e assistenziali maturati e maturandi, è tema assai caro al legislatore ed agli organi di controllo per le ovvie ragioni di tutela della natura pubblica dell'attività svolta.

Tutte le Casse devono dimostrare tale requisito a mezzo delle risultanze del bilancio tecnico attuariale proiettato a 50 anni. Come facilmente intuibile questo tipo di proiezioni scontano elementi di arbitrarietà nelle previsioni soprattutto in riferimento ad un orizzonte temporale così lungo. Riteniamo che un continuo monitoraggio supplementare, da espletarsi attraverso un appropriato sistema di indicatori finanziari, sia un ulteriore valido strumento di controllo utile non solo a prevenire dissesti finanziari, ma anche a comprendere le eventuali ulteriori azioni che possono essere espletate a beneficio degli iscritti secondo principi di equità ed adeguatezza.

Per quanto detto nei precedenti capitoli, dato il sistema di finanziamento adottato, la struttura demografica in essere svolge un ruolo fondamentale nelle valutazioni prospettiche di sostenibilità finanziaria. Si parla di "*bonus demografico*" di un sistema pensionistico a ripartizione, in riferimento al c.d. indice di dipendenza economica ovvero all'incidenza della numerosità dei pensionati rispetto alla numerosità degli attivi per ciascuna epoca. La presenza di una maggiore numerosità di pensionati sugli iscritti attivi comporta spesso azioni incisive sulla determinazione delle regole di funzionamento.

La situazione demografica di molte delle Casse evidenzia come inizialmente il favorevole rapporto attivi/pensionati abbia consentito un accumulo di ingenti risorse finanziarie implicando però per gli stessi Enti un altrettanto imponente incremento dei futuri debiti. L'inevitabile involuzione di tale rapporto non può che comportare, infatti, effetti diametralmente opposti.

Si ricorda che il pensionamento di un iscritto ha un duplice effetto finanziario per l'Ente previdenziale in quanto da una parte viene a mancare un'entrata fino ad allora presente, mentre dall'altra si apre un'uscita periodica legata alla rendita maturata.

Si comprende pertanto come, in caso di situazioni sbilanciate tra attivi e pensionati, il Patrimonio accumulato ed i suoi rendimenti siano l'unica risorsa concreta di garanzia per l'assolvimento degli impegni contratti con gli iscritti.

… omissis …

6. IL *FUNDING RATIO*: APPLICAZIONE ALLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

Come detto l'obiettivo principale della presente ricerca è quello di analizzare la solidità patrimoniale e la sostenibilità finanziaria degli Enti di previdenza dei liberi professionisti anche attraverso opportuni indicatori di sintesi che racchiudano le molteplici valutazioni necessarie allo scopo.

Nei precedenti capitoli si è visto come il ciclo di vita delle Cassa di previdenza, legato alle specifiche strutture demografiche, non abbia andamenti uniformi ma preveda l'alternanza di fasi di crescita (con accumulo patrimoniale) e fasi di contrazione (con assorbimento di risorse finanziarie). Queste ultime non possono che essere sostenute dal Fondo Patrimoniale che, come più volte ribadito, ha lo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria anche nelle fasi cicliche a saldo previdenziale negativo.

Si è pertanto introdotto un indicatore di sintesi volto a misurare la capacità della componente *Funded* di supportare i futuri cicli finanziari a saldo previdenziale negativo.

L'indicatore proposto (*Funding Ratio*) misura la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria complessiva, maturata e maturanda: tenendo conto quindi non solo del valore attuale delle pensioni in essere ma anche di quanto maturato dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età.

La misura così delineata tiene conto dell'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti e delle eventuali contrazioni possibili, risultando pertanto un idoneo indicatore utile a monitorare la sostenibilità finanziaria futura anche nei cicli temporali a saldi negativi.

Di fatto si tratta di valutare, per ciascuna epoca *t*, in che misura il Fondo Patrimoniale riesce a supportare possibili deficit finanziari, di natura strettamente previdenziale, dovuti a cicli demografici negativi. Applicando la seguente formula si ottiene il valore che indica, in misura percentuale, il grado di copertura delle passività complessive:

$$fr_t = \frac{F_t}{D_t} = \frac{F_t}{R_t + C_t + P_t}$$

L'analisi condotta sulla Cassa Dottori Commercialisti ha evidenziato come all'atto della privatizzazione la copertura patrimoniale si attestasse intorno al 10%: ciò significa che lo Stato ha consegnato alla categoria dei Dottori Commercialisti un'istituzione finanziaria con un ammontare di passività latenti pari a dieci volte il patrimonio in essere. Successivamente, fino all'anno della riforma CDC del 2003, il valore dell'indicatore è lentamente cresciuto raggiungendo un livello di circa il 25%.

Nell'ultimo ventennio il valore di copertura patrimoniale si è innalzato considerevolmente superando il valore del 60%. In termini previsivi si può notare come il valore atteso del Funding Ratio si stabilizzi intorno al 60 % per tutto il prossimo ventennio.

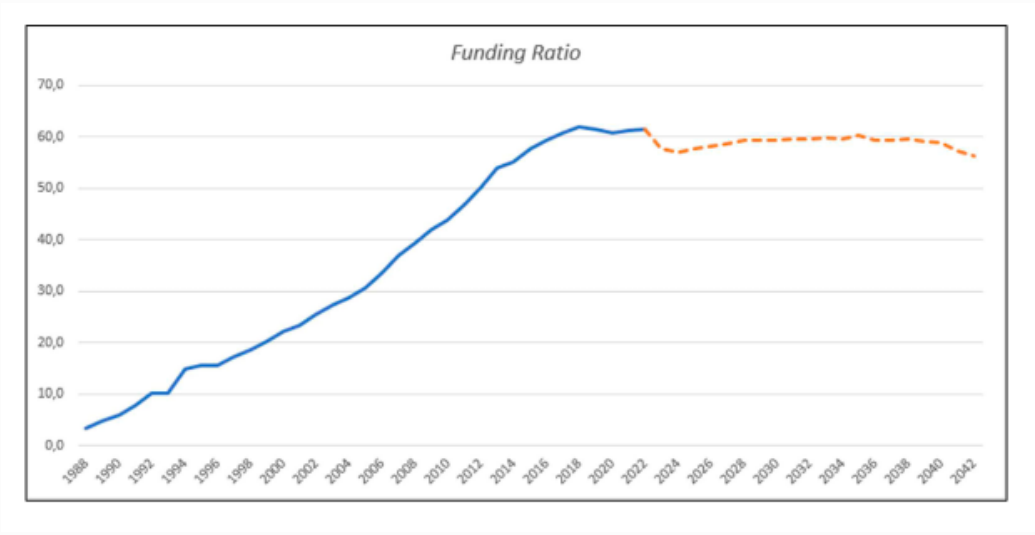

Si precisa che non esiste un valore "ottimo" di tale indicatore in quanto lo stesso deve essere poi correlato ai possibili andamenti futuri dei flussi dei nuovi ingressi, delle aspettative di vita, etc..

È importante sottolineare che le simulazioni effettuate sui valori in assenza di riforma (mantenendo cioè il vecchio sistema di calcolo retributivo) avrebbero portato entro il 2035 al completo azzeramento dell'indice con conseguente default dell'Ente. In questa fase possiamo dire che un obiettivo apprezzabile da perseguire, per la Cassa Dottori Commercialisti, sarebbe quello di mantenere nei prossimi anni tale misura in un intorno del 60% così come oggi previsto: in questo modo si è certi che anche in caso di forti contrazioni nel flusso di nuovi ingressi (ovvero altri shock esogeni di tipo

economico/demografico) l'Ente potrà contare su una componente Funded adeguata per il superamento di potenziali deficit finanziari dovuti a cicli previdenziali negativi».

A questo punto le Autorità vigilanti dovrebbero chiedere alle Casse del 509/1994 la valutazione del proprio *funding ratio*, cioè del rapporto tra l'ammontare del debito latente accumulato e la patrimonializzazione e, per chi non raggiunge la quota del 60%, stimato adeguato non da me ma dalla Cassa dei commercialisti che di conti dovrebbero intendersene, farlo confluire in INPS, o trovare altre soluzioni, onde evitare la bomba previdenziale che tra 10 – 15 anni potrebbe scoppiare, con effetti disastrosi per i liberi professionisti perché, passato in negativo il saldo previdenziale, assumerebbero per intero l'alea dei mercati finanziari e quindi le pensioni diventerebbero "volatili".

Diverso il discorso per le Casse del 103/1996 perché in quelle Casse il patrimonio a fine di ogni esercizio è, in linea generale, almeno pari al totale delle passività verso attivi e pensionati e quindi il grado di capitalizzazione è intorno al 100%.

Per le Casse del 103/1996 il problema non è quello della sostenibilità di lungo periodo, ma quello dell'adeguatezza delle prestazioni, sulla quale si dovrà intervenire.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LA RICCHEZZA IN ITALIA

Trento, 30 gennaio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Banca d'Italia con l'**ISTAT** il 29 gennaio 2024 ha pubblicato il Report "**La ricchezza dei settori istituzionali in Italia** – 2005 /2022" che così certifica:

«Alla fine del 2022 la ricchezza netta delle **famiglie italiane** è stata pari a **10.421 miliardi di euro.**

Rispetto al 2021 è **diminuita dell'1,7%** in termini nominali, dopo tre anni di crescita; il calo **in termini reali,** usando come deflatore l'indice dei prezzi al consumo, è stato più marcato (**-12,5%**).

Il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile è sceso da 8,7 a 8,1, tornando ai livelli del 2005. L'aumento delle attività non finanziarie nel 2022 (+2,1%) ha riflesso soprattutto quello del valore delle abitazioni, che ha registrato il più elevato tasso di crescita dal 2009; il peso di questa componente sul totale della ricchezza lorda ha raggiunto il 46,3%.

Le **attività finanziarie si sono contratte del 5,2%**, principalmente per effetto della **riduzione del valore delle azioni e degli strumenti del risparmio gestito.**

Dopo circa un decennio sono tornati a crescere i titoli di debito detenuti dalle famiglie, in buona parte emessi dalle amministrazioni pubbliche, mentre l'aumento dei depositi è stato contenuto, dopo il forte accumulo osservato nel triennio precedente. La crescita delle **passività finanziarie (+2,8%)** è riconducibile soprattutto alla **componente dei prestiti.**»

Dal **Bollettino economico n. 1 della Banca d'Italia** la situazione è la seguente:

L'economia mondiale rallenta.

Negli **Stati Uniti** emergono alcuni segnali di indebolimento dell'attività economica e in **Cina** la crescita rimane al di sotto dei valori pre-pandemici.

Le più recenti stime dell'**OCSE** prefigurano un **rallentamento del PIL globale nell'anno in corso**, per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese.

Restano elevati i **rischi al ribasso connessi con le tensioni politiche internazionali, in particolare in Medio Oriente.** Le nostre stime prevedono una dinamica modesta degli scambi di merci e servizi nell'anno in corso. I prezzi del greggio e del gas naturale sono rimasti su livelli contenuti nonostante gli attacchi al traffico navale nel Mar Rosso.

La **Federal Reserve** e la **Bank of England** hanno lasciato **invariati i tassi** di riferimento.

In autunno l'inflazione di fondo negli Stati Uniti e nel Regno Unito si è ridotta. Sia la Federal Reserve sia la Bank of England hanno mantenuto invariati i tassi di riferimento, comunicando che l'orientamento della politica monetaria rimarrà comunque restrittivo.

La revisione al ribasso delle aspettative degli operatori sui tassi ufficiali negli Stati Uniti e in Europa ha indotto un allentamento delle condizioni sui mercati finanziari internazionali.

Nell'**area dell'euro l'attività economica resta debole** e il processo di disinflazione si consolida.

La stagnazione nell'area dell'euro sarebbe proseguita nello scorcio del 2023, riflettendo lo scarso dinamismo della domanda interna ed estera. La persistente debolezza del ciclo manifatturiero e delle costruzioni si è estesa anche ai servizi. L'occupazione, tuttavia, ha continuato a crescere. Negli ultimi mesi l'inflazione è stata inferiore alle attese e la disinflazione si è estesa alle principali componenti del paniere. Nelle proiezioni degli esperti dell'Eurosistema elaborate in dicembre, l'inflazione raggiungerebbe il 2 per cento nel 2025.

La BCE ha mantenuto invariati i tassi ufficiali.

Nelle riunioni di ottobre e dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse di riferimento. Ha, inoltre, deciso di ridurre gradualmente nella seconda metà del 2024, fino ad azzerarli, i reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica. I passati rialzi dei tassi ufficiali continuano a trasmettersi al costo dei finanziamenti a famiglie e imprese. La restrizione monetaria ha contribuito a determinare un forte rallentamento degli aggregati monetari. I rendimenti sui titoli pubblici decennali sono diminuiti e sono scesi i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi.

In Italia il prodotto è rimasto stazionario nel quarto trimestre del 2023.

Secondo le nostre stime, la **crescita in Italia** è stata **pressoché nulla alla fine del 2023,** frenata dall'inasprimento delle condizioni creditizie, nonché dai prezzi dell'energia ancora elevati.

L'attività è tornata a scendere nella manifattura, mentre si è stabilizzata nei servizi; è aumentata nelle costruzioni, che hanno continuato a beneficiare degli incentivi fiscali. Le nostre proiezioni elaborate nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema prefigurano un aumento del PIL dello 0,6 per cento nel 2024 e dell'1,1 per cento in ciascuno dei due anni successivi.

Si consolida il surplus di conto corrente.

Nel terzo trimestre il saldo di conto corrente è risultato positivo. Gli investitori non residenti hanno effettuato acquisti netti di titoli italiani. La posizione creditoria netta sull'estero si è ancora rafforzata.

L'occupazione continua a crescere e la dinamica salariale rimane robusta.

In autunno il mercato del lavoro ha mostrato segnali di tenuta: l'occupazione ha continuato a crescere, anche se a ritmi inferiori rispetto alla prima parte dell'anno. Il tasso di partecipazione ha raggiunto un nuovo massimo da quando viene misurata, mentre quello di disoccupazione è rimasto stabile. Nel terzo trimestre si è ulteriormente rafforzata la dinamica delle retribuzioni nel settore privato non agricolo.

Si intensifica il calo dell'inflazione.

La discesa dell'inflazione si è accentuata e si è estesa ai beni industriali non energetici e ai servizi. In dicembre la crescita dei prezzi al consumo si è collocata allo 0,5 per cento (al 3,0 al netto delle componenti più volatili). Secondo le nostre previsioni elaborate lo scorso dicembre, l'inflazione scenderà gradualmente dall'1,9 per cento nel 2024 fino all'1,7 nel 2026; l'inflazione di fondo raggiungerà il 2,2 per cento nell'anno in corso per portarsi al di sotto del 2 per cento nel biennio successivo.

La restrizione monetaria seguita a trasmettersi al mercato del credito.

La dinamica dei prestiti rispecchia ancora la marcata debolezza della domanda di finanziamenti e la rigidità dei criteri di offerta, coerentemente con l'orientamento restrittivo della politica monetaria. I rialzi dei tassi ufficiali continuano a incidere sul costo del credito alle imprese in maniera più intensa che in passato. La restrizione monetaria sta determinando anche una flessione della raccolta bancaria. Migliora la redditività, resta contenuto il tasso di deterioramento dei prestiti e aumenta il livello di patrimonializzazione delle banche.

Nel 2023 sarebbe proseguito il miglioramento dei conti pubblici.

Secondo le informazioni preliminari disponibili, nel 2023 si sarebbero ridotti il disavanzo e l'incidenza del debito sul prodotto. La manovra di bilancio per il triennio 2024-26 è stata approvata a dicembre; nelle valutazioni ufficiali, essa accresce l'indebitamento netto nel 2024 di 0,7 punti percentuali del PIL rispetto al quadro a legislazione vigente ed è coerente con una diminuzione solo marginale del rapporto tra il debito e il prodotto nell'arco del triennio. A dicembre l'Unione europea ha approvato la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha erogato la quarta rata di pagamento.

È stato raggiunto l'accordo sulla riforma delle regole di bilancio europee.

Nella seconda metà di dicembre il **Consiglio** della **UE** ha raggiunto un'intesa sulla riforma del **Patto di stabilità e crescita.**

L'accordo incorpora le principali novità della proposta legislativa avanzata nella scorsa primavera dalla Commissione europea, ossia la **centralità dell'analisi di sostenibilità del debito** nel medio periodo e il ruolo delle **negoziazioni con ciascuno Stato membro** per definire il processo di consolidamento del bilancio. Tuttavia sono stati aggiunti ulteriori criteri numerici, uguali per tutti i paesi, che vincolano la dinamica del debito e il disavanzo strutturale».

Venendo ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza la situazione è questa:

«La platea dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private ammonta, alla fine del 2022, a 1 milione 611.840 unità. Nei giorni a Palazzo San Macuto si è tenuta l'audizione fatta dalla Commissione di controllo sull'attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, presieduta da Alberto Bagnai, ai rappresentanti di ADEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Il dato più interessante a emergere è la forte crescita dei pensionati attivi, ovvero coloro che da pensionati continuano a lavorare: sono 110.062, e dal 2005 "sono aumentati di circa il 160", come ha spiegato il presidente dell'Adepp Alberto Olivetti, aggiungendo che, sempre alla fine del 2022, il comparto ha registrato 12 miliardi di entrate contributive e 7,7 miliardi di uscite per prestazioni. Una commissione che non ha mancato di lanciare spunti interessanti. Dal 2013 al 2022 il patrimonio delle casse di previdenza private è aumentato di circa il 58%, passando dai 65,6 miliardi del 2013 ai 103,8 miliardi del 2022 e, nello stesso arco temporale, la componente azionaria è quasi raddoppiata, passando da 4,1 a 7,8 miliardi. Il presidente Bagnai, nel corso dell'audizione, si è soffermato sull'affidabilità dei bilanci tecnici di previsione a 50 anni previsti dalla Legge Fornero e sulla loro sensibilità alle ipotesi macroeconomiche di riferimento.

"Vi chiedo di quale utilità possano essere delle proiezioni a 50 anni basate sul *wishful thinking* di istituzioni come la BCE che in tanti anni ci ha dato un'unica certezza: quella di non riuscire a mantenere il tasso di inflazione al 2%", ha detto, "Una analisi sommaria di alcuni bilanci tecnici evidenzia errori medi assoluti di oltre un punto su previsioni di due punti (il 50% di errore), senza alcuna analisi di sensibilità delle previsioni rispetto a errori di questo tipo". Secondo Bagnai "il taglio del 40% degli investimenti pubblici nella stagione dell'austerità ha determinato una stasi del Pil che si protrarrà fino al 2026: come è possibile che a un fenomeno così macroscopico non ci si faccia cenno?

Significa che non ha impattato sui bilanci tecnici e quindi sulle politiche di investimento e di erogazione delle prestazioni?".

Inoltre, Bagnai è intervenuto sul tema della doppia tassazione. "Siamo sicuri", ha detto, "che si possa parlare di doppia tassazione del risparmio in un sistema che è a ripartizione, non a capitalizzazione, e dove quindi, come ricordato dalla Presidente Arrigucci nella sua audizione del 30 novembre scorso, nonostante la copertura delle prestazioni col patrimonio sia istituzionalmente possibile, il legislatore ha manifestato una chiara volontà che le prestazioni siano coperte dai contributi, e non dai loro proventi?".

Anche il ruolo dell'associazione di categoria nel promuovere una riflessione sulle possibili sinergie fra le casse è stato oggetto di un approfondimento.

"Adepp ha promosso progetti che hanno realizzato importanti sinergie, come la piattaforma acquisti, lanciata nel 2019", ha spiegato il presidente della Commissione Enti Gestori, "Si sta riflettendo sulla creazione di altre possibili sinergie? Altri corpi intermedi con funzioni economiche, come la Banche di Credito Cooperativo, alimentate da un forte spirito solidaristico, hanno costituito Fondi di garanzia a tutela dei propri clienti.

Esiste una riflessione simile a proposito degli iscritti alle Casse, o si dà per acquisito che in caso di difficoltà il garante di ultima istanza rimanga lo Stato, attraverso l'Inps, come accaduto in episodi recenti?"». (Fonte: Previdenza, crescono i pensionati attivi, Mondo professionisti del 29.01.2024).

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

L'OLOGRAMMA DI UN PAESE

Come scriveva Umberto Eco, il dramma di internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità.

31 gennaio 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Si sono appena concluse le cerimonie di apertura dell'anno giudiziario che non hanno interessato, granché, la cittadinanza, né per l'inaugurazione a Roma, né tantomeno per le cerimonie che il 27 gennaio u.s. hanno interessato i distretti di Corte di Appello.

Tanti però sui *social* gli scatti di chi vi ha partecipato per dire, non si sa a chi e a che pro, "io c'ero" e le cene che ne sono seguite.

Apparire, apparire l'effetto dei *social* poi il vuoto cosmico!

Eppure le modalità organizzative delle cerimonie erano disciplinate dal CSM con la delibera del 20 dicembre 2023.

"Nello specifico, la delibera contiene le linee guida sulle modalità organizzative delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, i Presidenti di Corte d'appello, vengono invitati a concentrare l'attenzione sui profili più rilevanti dell'amministrazione della giustizia nel distretto e sullo stato dell'attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali nel distretto. Viene fissato l'ordine degli interventi (Presidente della Corte, rappresentanti degli organi istituzionali – Consiglio superiore e Ministero della Giustizia, Procuratore generale, rappresentanti dell'Avvocatura, nonché eventuali altri soggetti). Infine, per consentire una più ampia partecipazione, si prevede la possibilità per i Capi di corte di utilizzare piattaforme digitali per la diffusione della cerimonia".

Passato il tornado Sinner, che ha richiamato l'attenzione della maggioranza degli italiani incollati al video, ma soprattutto alla radio dato che la TV di Stato ha disertato l'evento, e che ha certificato l'esistenza di un italiano tutto di un pezzo, ora questa stessa maggioranza sarà catapultata sul Festival di Sanremo che si terrà da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024.

Tutti i gravi problemi, economici e non, del nostro Paese saranno dimenticati a colpi di canzonette.

Piano Mattei, piano Mattei, dirige Vessicchio!

Pare che non ci sarà però il maestro Peppe Vessicchio.

Ma dopo il Festival, l'Unione Ordini Forensi del Lazio, il 20 febbraio 2024, presso l'Auditorium di Cassa Forense, terrà il convegno "*Le misure di Cassa Forense in favore degli iscritti: la riforma del sistema assistenziale*".

Naturalmente, soprattutto, in favore di chi è in regola con l'invio del Modello 5 e il pagamento dei contributi.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

LECTIO MAGISTRALIS E LECTIO FACILIOR

Dal prof Cassese a Paolo Rosa

02 febbraio 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

«Secondo la Costituzione, la protezione sociale, di cui fa parte la previdenza, rientra tra i diritti dei cittadini, ma non è un compito affidato in via esclusiva ai poteri pubblici. Anzi, la Costituzione valorizza i corpi intermedi e le formazioni sociali e ad essi affida la funzione della protezione sociale. Infatti, l'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. L'articolo 38 dispone che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" e aggiunge che "ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Dunque, la disciplina costituzionale della protezione sociale non è di tipo statalistico e prevede che ad essa provvedano organi ed istituti non istituiti e gestiti dallo Stato, ma soltanto da esso "predisposti o integrati". In attuazione di questa disposizione costituzionale, la legge 537/1993, articolo 1.33.4, dispone la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, e la loro trasformazione in associazioni o della fondazioni, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti. La norma appena citata conteneva una delega al governo per adottare un decreto legislativo, che è stato approvato nel 1994 (numero 509)». (Fonte: Prof. Sabino Cassese, Lectio magistralis in Adepp del 21.giugno 2022).

Il Presidente di Inarcassa ha commentato così la lectio magistralis del prof. Sabino Cassese:

«Lo sa bene il prof. Cassese che, qualche settimana fa, ha ripercorso la storia legislativa della nostra privatizzazione mettendo in luce, una volta per tutte, i molteplici tentativi dello Stato di attrarre le Casse nel sistema pubblico, rosicchiandone l'autonomia per aggredirne i patrimoni, "costituiti con i contributi di privati professionisti e destinati a uno scopo specifico, senza incidere sui saldi di finanza pubblica". Le Casse di previdenza – ha spiegato il giurista – sono tra gli esempi più significativi di quei corpi intermedi, come le fondazioni, le banche e le

assicurazioni, il cui ruolo istituzionale e sociale è consacrato nei principi costituzionali. Come tali, avremmo dovuto essere sostenuti nella nostra autonomia, non osteggiati e ridimensionati come invece è avvenuto con gli interventi normativi degli ultimi trent'anni. Siamo stati ritenuti "organismi di diritto pubblico" senza tuttavia esserlo. E siamo stati assimilati alla pubblica amministrazione applicando, ad esempio, le norme sulla spending review e sulle procedure di evidenza pubblica. Come se non bastasse, ora rischia di aggiungersi il nuovo Regolamento sugli Investimenti, che il prof. Cassese ha definito "pericoloso" poiché, non tenendo conto della specificità dei singoli enti, potrebbe compromettere l'efficienza gestionale a esclusivo beneficio di una traboccante e tentacolare burocrazia capace solo di generare immobilismo». (Fonte: *Attrazione fatale* di Giuseppe Santoro, Inarcassa)

Fatta questa premessa, si assume da una certa parte della dottrina che lo Stato non potrà interferire nell'autonomia finanziaria e gestionale delle Casse di previdenza, costituzionalmente garantite dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 38 (Fonte: Adepp – Luiss, *Le Casse di previdenza tra autonomie e responsabilità* a cura di Federico Merola, Matteo Caroli, Christian Iaione e Paola Fersini).

Io credo, in questa mia *lectio facilior*, che lo Stato, attraverso i suoi organismi di vigilanza, si sia reso conto che le Casse di previdenza dei professionisti hanno un problema di sostenibilità di lungo periodo e che tutti gli interventi di "ripubblicizzazione", secondo la *lectio magistralis* del prof. Sabino Cassese, siano diretti ad arginare un fenomeno che sta sfuggendo di mano e che porterà nel breve periodo **alla volatilità delle pensioni dei professionisti italiani perché, tra 15 – 20 anni il saldo previdenziale, e cioè la differenza tra entrate contributive e uscite per pensioni, sarà negativo con la conseguenza, stigmatizzata anche dalla Corte dei Conti, che le pensioni dipenderanno, più che dai contributi, dal rendimento del patrimonio, nel frattempo accumulato, ottenuto sui mercati finanziari.**

Il prof. Salvatore Villani, ricercatore di scienza delle finanze, all'Università di Napoli, Federico II, nel suo pregevole lavoro "Sulla sostenibilità finanziaria del sistema delle Casse professionali a distanza di un decennio dalla riforma Monti – Fornero. Cosa possiamo imparare dal sistema previdenziale dei notai" ha affrontato il tema concludendo che "molti altri enti hanno evidenziato profondi squilibri o hanno fatto segnare saldi previdenziali negativi e per periodi prolungati. Pochissime Casse hanno presentato, invece, saldi positivi per tutto il periodo di osservazione considerato nelle proiezioni".

Per altro verso il prof. Alessandro Trudda, nel Quaderno n. 1/2023, Cassa dottori commercialisti: analisi della stabilità finanziaria, studiando il *funding ratio*, indicatore che misura la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria complessiva,

maturata e maturanda, tra le righe, mi pare suggerisca di applicare questo indicatore a tutte le Casse del 509/1994.

Mentre il prof. Sabino Cassese ha invitato l'Adepp a fare sentire forte la propria voce per recuperare la piena autonomia che fu appositamente "disegnata per loro dal legislatore", io, più modestamente, sono ad invitare le Casse del 509/1994 ad affrontare, con la dovuta lungimiranza, il problema della **volatilità delle pensioni, prima che esploda una bomba sociale CHE COSTRINGEREBBE LO STATO alla socializzazione delle perdite.**

filodiritto
curiosi per diritto

L'iscritto, ex lege, alla sua Cassa di previdenza ha diritto di conoscere l'ALM

05 febbraio 2024

di Paolo Rosa

Ho già trattato l'argomento dell'ALM nel mio "*Valore attuale e funding ratio: la tecnica ALM e Cassa Forense*" in *Diritto e Giustizia* del 12.04.2013 più di 10 anni fa nel disinteresse generalizzato!

La tecnica ALM – *Asset Liability Management* viene utilizzata nel settore bancario, assicurativo e previdenziale.

«L'asset and liability management (ALM) è il processo di gestione di attività e passività nelle banche. La crescita dell'operatività in strumenti derivati e le disposizioni sempre più rigide delle autorità di vigilanza hanno inciso molto sulle tecniche di gestione dei rischi. Inadeguati atteggiamenti della gestione dei profili di rischio hanno un potenziale altamente negativo e pregiudicano in modo serio la sana gestione delle aziende bancarie. L'asset and liabilities management è un modello che consente di misurare per tutta l'operatività finanziaria delle banche il livello di rischio di tasso e di esplicitare il potenziale di perdita o di profitti derivante da oscillazioni di tassi di mercato».(Fonte: Borsa Italiana)

«Oggi le compagnie di assicurazione e il management devono essere pronti ad affrontare il nuovo contesto economico, produrre a costi più bassi e/o elevare il servizio, rispondere al crescente livello di incertezza e di volatilità dei mercati individuando soluzioni strategiche nel medio-lungo periodo. Raccogliere questa sfida per le compagnie significa dominare l'incertezza, garantire sicurezza e generare redditività, governare variabili ed elementi quantitativi e qualitativi per identificare piani e strategie di sviluppo aziendale, obiettivi che richiedono necessariamente un'appropriata gestione tecnica e finanziaria della società.

La risposta dell'impresa assicurativa per migliorare l'analisi previsionale passa attraverso l'adozione del modello di Asset Liability Management (ALM), che rende possibile la gestione integrata dei passivi (liabilities) e degli attivi (assets), con l'obiettivo di creare valore per l'azionista, il manager, il cliente. Questo significa

coinvolgere attivamente le funzioni tecnico-attuariale e finanziaria, la pianificazione strategica e il marketing». (Fonte: Franco Angeli)

Fatta questa premessa, veniamo al comparto previdenza.

L'iscritto, *ex lege*, ha diritto di conoscere dalla propria Cassa di appartenenza due dati:

1. La patrimonializzazione a valore di mercato;
2. Le passività della propria Cassa di appartenenza, meglio definite con il debito latente, che si compone delle pensioni in pagamento ma anche di tutte le promesse pensionistiche in corso di maturazione.

Ciò è possibile se l'iscritto può accedere al report ALM, invece segretato.

ALM – *Asset Liability Management* significa la gestione integrata delle attività e delle passività.

Lo scopo è quello di tutelare le aspettative pensionistiche degli iscritti attraverso un *asset allocation* degli investimenti che non sia valutato solo sulla base della ottimizzazione del profilo rischio / rendimento ma che, nella selezione degli investimenti, tenga conto anche delle passività le quali, attraverso i bilanci tecnici, sono proiettate nel tempo (30 anni più 20 oggi) su tassi di rendimento deterministici che, però, ignorano gli effetti che la volatilità delle variabili economiche / finanziarie sottostanti possono avere sia sull'evoluzione del patrimonio della Cassa che sulle obbligazioni previdenziali, cioè sul debito latente.

L'iscritto, *ex lege*, che versa i contributi nell'aspettativa della pensione, ha diritto di poter valutare, se ne ha le capacità, o comunque di far valutare, se la strategia utilizzata dalla sua Cassa di previdenza, sia o meno corretta.

Ne va della sua pensione e quindi la conoscenza o l'ignoranza di questi dati è fondamentale.

Questo perché, come ho ampiamente dimostrato in altri approfondimenti per chi mi legge, tra 15 – 20 anni le pensioni dei professionisti non dipenderanno più dai contributi versati ma dal rendimento del patrimonio accumulato e, quindi, saranno **volatili** perché legate all'andamento dei mercati finanziari.

Se la volatilità delle pensioni sia o meno in linea con l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale è un altro problema, qui a me interessa far capire che l'iscritto non può essere tenuto all'oscuro di queste dinamiche, perché, alla fine della festa come

si dice, il “gabbato” sarà solo l’iscritto, se le cose, in finanza, non dovessero raggiungere il *target* sperato.

Se i professionisti resteranno senza pensione si aprirà un problema sociale che richiederà, inevitabilmente, l’intervento dello Stato per “socializzare le perdite”.

La previdenza, senza lungimiranza, non esiste!

Previdenza non è prudenza ma lungimiranza, diceva la Cisl nazionale il 12 ottobre 2022!

Oggi il problema della volatilità delle pensioni dei professionisti è reale e non va sottovalutato.

Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia (Aristotele).

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

I RISCHI PER L'ECONOMIA ITALIANA

Trento, 06 febbraio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

UPB - l'**Ufficio Parlamentare di bilancio** ha reso la nota sulla congiuntura febbraio 2024 le conclusioni della quale, pag.29, meritano la massima condivisione:

I rischi delle previsioni per l'Italia.

Le prospettive dell'economia italiana sono esposte a molteplici rischi, complessivamente orientati al ribasso.

*Le **fonti di incertezza** sono prevalentemente **di natura esogena** in quanto provengono da fattori internazionali, in particolare geo-politici, oltre che dalle politiche economiche e dalle condizioni climatiche e ambientali.*

*La situazione geopolitica, già tesa per la guerra in **Ucraina,** è ora influenzata dai conflitti in **Medio Oriente,** con ripercussioni già tangibili sul commercio internazionale e che potrebbero estendersi ad altri mercati, primi fra tutti quelli delle **materie prime**.*

*L'anno scorso il commercio mondiale di beni ha perso slancio, così come l'economia della **Germania** dove l'industria fatica ad adattarsi al nuovo contesto globale.*

I previsori istituzionali prospettano tuttavia un robusto recupero degli scambi internazionali per il 2024, che è condizione essenziale per concretizzare l'accelerazione del PIL italiano nel biennio di previsione.

*Persistono criticità legate all'utilizzo efficiente dei fondi europei del programma **Next Generation EU** (NGEU) da parte dell'**Italia.***

La modesta attivazione degli investimenti pubblici nei primi due anni del programma e le revisioni al Piano concordate con la UE evidenziano la necessità di avanzare rapidamente con l'attuazione degli interventi.

*La concentrazione delle opere nei prossimi due anni potrebbe generare strozzature nell'offerta e accentuare le attuali **difficoltà di accesso al credito.***

La netta flessione dell'inflazione rappresenta un pilastro chiave del quadro macroeconomico.

Dopo i dati incoraggianti dello scorcio finale del 2023 si attende ora un temporaneo rialzo, legato all'effetto base sfavorevole, la cui entità potrebbe essere amplificata da variabili esterne quali i costi delle materie prime.

Riguardo alle ***politiche economiche europee****, vi è* ***incertezza*** *sui prossimi sviluppi.*

Si attende un cambiamento dell'orientamento della politica monetaria della ***BCE,*** *la cui tempistica è però al momento difficile da prefigurare.*

Con riferimento alla definizione del nuovo quadro di ***regole di bilancio della UE****, è in corso una fase di negoziazione tra le istituzioni europee che dovrebbe concludersi a breve.*

Inoltre, in un contesto internazionale incerto e instabile, eventuali repentini incrementi nell'avversione al rischio degli operatori di mercato può generare tensioni finanziarie globali, impattando significativamente un'economia aperta con un alto debito pubblico come quella italiana.

Sullo sfondo persistono rischi ambientali, legati all'evoluzione climatica e al dissesto idrogeologico.

Oltre a influire sui prezzi dei beni alimentari e dell'energia, tali rischi possono ***danneggiare direttamente il tessuto produttivo e sociale in caso di eventi estremi.***

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

TRATTORI E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Trento, 06 febbraio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

La **marcia su Roma dei trattori** ha portato alla attenzione del cittadino, distratto dal carnevale e dal festival di Sanremo, il tema della transizione ecologica e della distribuzione dei costi, che non può essere emergenziale, ma che richiede un grande consenso e un piano strutturale che esiste e si compone di 175 pagine che tutti dovrebbero leggere e meditare (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PTE/PTE-definitivo.pdf).

“Non si paga per non coltivare la terra" dicono i trattori e hanno ragione.

“Il cambiamento climatico non costituisce soltanto un enorme problema ambientale, sociale ed economico, coinvolge anche la sfera etica e morale, ponendo seri problemi quanto a comportamenti da tenere, decisioni da prendere e responsabilità da assumere e condividere.

Proprio perché si tratta di un fenomeno globale (sul totale mondiale delle **emissioni di CO2 da combustibili fossili,** il **contributo** dell’**UE** è pari a circa l’**8,8%** e quello **italiano** è **meno dell’1%**) strettamente connesso anche ai sistemi di produzione e alla struttura del commercio internazionale, il cambiamento climatico non può essere contrastato o risolto con impegni unilaterali ma richiede una cooperazione globale che comporta, a sua volta, una **divisione equa degli sforzi e degli oneri** da sopportare per essere accettata e messa in pratica.

Molti dei Paesi e delle popolazioni più vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale sono tra quelli che hanno storicamente emesso meno gas serra e che nei prossimi decenni andranno aiutati per allineare gli sforzi verso lo sviluppo sostenibile”.

Lo si trova scritto nel piano del Governo.

“Dal produttore al consumatore: progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente, così da ulteriormente valorizzare il cibo europeo non solo nella sua qualità, ma anche nella sua sostenibilità, migliorando le performance ambientali e climatiche dell’agricoltura, promuovendo le capacità di stoccaggio del carbonio nei suoli e nel sistema agricolo-forestale, stimolando un consumo

alimentare sano e accessibile a tutti e favorendo lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di precisione già al centro delle nuove strategie europee."

Riporto, infine, le conclusioni: "Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai valori preindustriali e raggiungere la **neutralità climatica nel 2050** sono solo alcuni degli obiettivi della transizione ecologica.

Il **Green Deal europeo** ne prevede molti altri.

Per tutelare la biodiversità si prefigge di creare aree protette per almeno il 30% dei territori e dei mari.

Sul fronte dei rifiuti e dell'economia circolare vuole limitare i conferimenti in discarica all'8% e aumentare la quota di riciclo al 66% entro il 2035.

In agricoltura intende dimezzare l'uso dei pesticidi e diminuire quello dei fertilizzanti del 20% entro il 2030, nonché far salire al 25% i terreni destinati ad agricoltura biologica. Sempre dal 2030 vuole rendere disponibile **su larga scala l'idrogeno** da fonte rinnovabile per **usi industriali e nei trasporti.**

Ma se gli obiettivi della transizione possono essere comuni, il cammino per raggiungerli dovrà invece seguire percorsi diversi e flessibili, secondo una logica allo stesso tempo globale e locale.

Fatto salvo il budget mondiale di gas serra – pari a 580 miliardi di tonnellate di CO2 di emissioni cumulate - che il pianeta non può superare se si vuole contenere l'innalzamento delle temperature secondo gli obiettivi dell'**Accordo di Parigi**, l'adattamento alle nuove condizioni climatiche resta comunque una componente rilevante all'interno della strategia di contrasto da adottare, perché se anche gli obiettivi ambientali venissero centrati i tempi di recupero dell'ecosistema dall'emergenza climatica e ambientale saranno lunghi, in prospettiva sino a fine secolo, e ciò che si potrà ottenere sarà solo il ritorno ad una condizione climatica più stabile rispetto all'attuale.

Per l'Italia la transizione ecologica non ha alternative, ma rappresenta anche un'opportunità unica ed indifferibile.

Il Paese ha un patrimonio esclusivo da proteggere, culturale e naturale, che troppo sta soffrendo in termini di depauperamento e danneggiamento.

L'Italia è l'unica nazione al mondo a poter vantare 55 siti UNESCO e ha il maggior numero (58.000) di specie animali in Europa.

È però anche maggiormente esposta a rischi climatici, con 3 milioni di nuclei familiari che vivono in aree ad alta vulnerabilità, 40 aree costiere a rischio e un **calo del 28% di terreni coltivati negli ultimi 25 anni.**

Il sistema Italia registra storicamente un tasso di **dipendenza del** suo **fabbisogno energetico vicino al 90%**, una domanda di energia soddisfatta principalmente da fonti fossili tradizionali come petrolio e gas, mentre i vantaggi energetico-ambientali (un irraggiamento solare superiore del 30-40% rispetto alla media europea) sono stati ostacolati da difficoltà autorizzative che hanno frenato gli investitori e la crescita del settore.

Rendere l'Italia più sostenibile vuol dire stimolare tutte le forze attive del Paese a innovare, sviluppando nuove conoscenze e capacità che potranno poi essere esportate con successo creando benefici diffusi, anche in termini occupazionali. Per le imprese, inoltre, il processo di transizione può tradursi in un nuovo valore aggiunto: sostenibilità per la competitività.

Il futuro perseguito con gli interventi delineati in questo Piano di Transizione Ecologica è dunque un futuro sostenibile. Per raggiungerlo serviranno istituzioni centrali e locali solide e in grado di collaborare tra loro, che saranno tanto più efficaci quanto più verranno istituiti meccanismi di dialogo e concertazione, tali da consentire un costante bilanciamento delle tre dimensioni - economica, ambientale e sociale – coerentemente con le politiche e gli investimenti pubblici.

Tali meccanismi di interlocuzione e coordinamento - che dovranno interessare anche i territori, la società civile e le imprese - dovranno agevolare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi facendo riferimento ad un quadro di riferimento unico. Nel caso dell'Italia, le cornici di riferimento saranno rappresentate dagli impegni assunti a livello del Green Deal europeo, dal PNRR e dal PTE, in relazione stretta con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile che conterrà anche un Piano Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

In questo modo l'Italia potrà tenere fede agli impegni internazionali presi per l'attuazione dell'**Agenda 2030** delle **Nazioni Unite** e con gli **Accordi di Parigi.** È in questo contesto che il **MiTE,** di concerto con gli altri dicasteri interessati, intende mettere in opera tutte le misure possibili per trasformare l'Italia in un campione mondiale della transizione ecologica".

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LA RIFORMA DI CASSA FORENSE VA RIPENSATA

Trento, 10 febbraio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

L**'opzione al contributivo** per tutti, in pro rata, secondo le indicazioni dei Ministeri Vigilanti, a mio giudizio, **non sarà** comunque **in grado di coniugare sostenibilità** del sistema e **adeguatezza delle prestazioni.**

Il criterio di calcolo contributivo della pensione, una volta a regime che si avrà quando la pensione sarà interamente calcolata in contributivo, dato che la legge 335/1995 non consente l'integrazione al trattamento minimo (€ 598,61 per il 2024), **non sarà socialmente sostenibile** per un'avvocatura che è divisa in due categorie: l'**8% ricco** perché si divide il 50% dell'intero PIL e il resto che si dibatte tra redditi negativi e € 35.000,00 l'anno.

La categoria ha **problemi demografici** e **reddituali** che in questi ultimi anni si sono accentuati.

A mio giudizio, bisogna recuperare un po' il pensiero della scuola economica di **Sylos Labini** e cioè favorire la crescita della produttività della parte più povera della avvocatura (impegnando tramite il CNF la politica) per redistribuire la maggiore ricchezza, così da rendere il sistema sostenibile e le pensioni adeguate.

Oggi il mercato della professione legale non è in grado di garantire un'occupazione per tutta la vita e la redditività è altalenante; i **mercati finanziari non** sono **in grado di garantire i rendimenti** attesi dagli investimenti dei montanti accumulati; pesa l'ingente debito latente già maturato, che comprende le pensioni in liquidazione ma anche tutti gli "spezzoni" in maturazione.

In questo quadro, io penso che il disegno riformista debba essere ripensato aumentando la contribuzione soggettiva con **progressività a scaglioni** e introducendo la **pensione sociale forense** (€ 598,61 per il 2024) da garantire comunque a tutti.

Per fare questo servono attente proiezioni attuariali e lungimiranza nelle varie opzioni.

LA VOCE DEL TRENTINO

Lo stato di diritto e la Pubblica Amministrazione

12 Febbraio 2024 by **Paolo Rosa**

L'Unione Europea è fondata su una serie di valori condivisi che **vincolano gli Stati membri e uniscono i cittadini.**

Tali valori sono sanciti dall'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea: tra questi troviamo il **rispetto della dignità umana,** la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

Oggi mi occupo dello stato di diritto.

Lo stato di diritto costituisce uno dei valori fondanti della UE, a tale principio corrisponde l'obbligo consistente nell'astensione dal prendere decisioni arbitrarie per i Governi e la garanzia per i cittadini di poterne contestare l'operato dinanzi ad un **Tribunale indipendente.**

Stato di diritto significa c**he tutti i poteri pubblici** devono agire entro il perimetro della legge, e devono essere soggetti al controllo di organi giurisdizionali imparziali ed indipendenti.

In senso formale, lo stato di diritto esige il rispetto della **separazione dei poteri,** del principio di legalità, della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'Italia è uno stato di diritto e quindi la Pubblica Amministrazione, quando agisce come datore di lavoro privato, deve rispettare i **principi di imparzialità e buon andamento**, oltre che i principi di correttezza e buona fede.

Per capire il problema faccio un esempio pratico: Con provvedimento n. 221/2021 del 12.02.2021 la Provincia Autonoma di Trento conferiva l'incarico di dirigente generale della **propria avvocatura ad un professionista esterno e non ad uno degli avvocati interni al servizio.**

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 42/2022, accertava l'insufficienza della motivazione nella deliberazione n. 221/2012 elencando una serie di **mancanze essenziali nell'ottica del rispetto**, da parte di una Pubblica Amministrazione, dei

principi di imparzialità e buon andamento, così come esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale di Trento accertava altresì la violazione del principio di ragionevolezza quanto alla previsione di titoli professionali, tra i candidati dipendenti di enti pubblici e i candidati non dipendenti, illegittimamente differenziati a favore di questi ultimi, e condannava la **PAT alla rinnovazione della procedura di reclutamento del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia.**

La sentenza del Tribunale di Trento veniva confermata dalla **Corte di Appello di Trento**, con sentenza 53/2022 del 13.10.2022.

Non mi risulta che le sentenze siano state eseguite e la nuova nomina del **Dirigente generale dell'Avvocatura** ha nuovamente pretermesso gli avvocati della struttura interna. **Tutto questo, a mio giudizio, non rispetta lo stato di diritto.**

filodiritto
curiosi per diritto

Le linee guida di stewardship per le casse di previdenza dei professionisti

12 febbraio 2024

di Paolo Rosa

Il Mefop ha pubblicato, alla fine di marzo 2022, *Le linee guida di Stewardship*.

Ho già trattato il tema l'8 aprile 2022 su *Diritto e Giustizia* suggerendo, in particolare, la seguente raccomandazione, che ovviamente non è stata seguita: **delegati e amministratori delle Casse di previdenza non devono svolgere ruoli di responsabilità, diretta o indiretta, all'interno di enti, società o fondi in cui investono risorse.**

"Le linee guida rappresentano il primo passo normativo di *soft law*, ispirato alle migliori prassi internazionali con l'obiettivo di favorire un graduale avvicinamento ai temi della *stewardship*".

Stewardship è un termine anglosassone non traducibile con un corrispettivo italiano, ma letteralmente significa "gestione responsabile delle risorse".

Applicato alle Casse di previdenza dei professionisti, significa gestione responsabile degli investimenti.

Si tratta di sette principi che qui propongo:

Principio 1: Gli investitori previdenziali si dotano di una politica di impegno, che illustra le modalità con cui integrano l'impegno nei confronti degli emittenti investiti.

Principio 2: Gli investitori previdenziali monitorano e dialogano con gli emittenti investiti.

Principio 3: Gli investitori previdenziali definiscono le modalità di intervento negli emittenti investiti.

Principio 4: Gli investitori previdenziali collaborano con altri investitori, se appropriato.

Principio 5: Gli investitori previdenziali definiscono la politica di voto, in base alla quale esercitano i diritti di voto in modo coerente e consapevole.

Principio 6: Gli investitori previdenziali identificano, mitigano e gestiscono i conflitti di interesse e si dotano di una politica di gestione dei conflitti di interesse.

Principio 7: Gli investitori previdenziali rendono pubbliche le informazioni sui principi summenzionati di stewardship.

Le raccomandazioni relative al principio sette sono le seguenti:«

- Gli investitori previdenziali dovrebbero rendere pubbliche le informazioni relative alle attività di stewardship sul loro sito web. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili.
- Gli investitori previdenziali dovrebbero specificare:
  - • come esercitano gli elementi della loro politica di impegno (principio 1)
  - • come ricorrono ai servizi erogati da diversi service providers (principio 1)
  - • come monitorano e dialogano con gli emittenti investiti (principio 2)
  - • le modalità di intervento negli emittenti investiti (principio 3)
  - • come collaborano con altri investitori (principio 4)
  - • come gestiscono le situazioni relative alle informazioni privilegiate e alle azioni di concerto
  - • gli elementi e le modalità di attuazione della loro politica di identificazione, mitigazione e gestione di conflitti di interesse (principio 6)
  - • come disciplinano le condizioni per la gestione del prestito titoli e le condizioni per il richiamo dei titoli dati in prestito in caso di esercizio del diritto di voto (principio 5)
  - • come esercitano i diritti di voto (principio 5).
- Nel caso di delega delle attività di stewardship, gli investitori previdenziali condividono con i gestori l'opportunità di prevedere una reportistica ad hoc, che evidenzi le attività eseguite per loro conto ed eventualmente la coerenza con le politiche di impegno e voto adottate (cfr. principio 1).
- La pubblicazione periodica di informazioni sui diversi aspetti di stewardship richiede un aggiornamento sostanziale, sulla base delle evidenze emerse

> dall'attuazione delle attività di stewardship e delle decisioni in merito a strategie e priorità degli investitori previdenziali. Pertanto, gli investitori previdenziali non dovrebbero limitarsi a riprodurre le stesse informazioni, ma valutare le evidenze emerse dall'ultima pubblicazione ed integrare eventuali cambiamenti che hanno avuto luogo».

Ora vi invito ad andare sui siti istituzionali delle Casse di previdenza per vedere se riuscite a trovare tutte queste informazioni.

Il conflitto di interessi a me pare macroscopico (si legge anche di un Presidente di Cassa candidato alla presidenza del fondo infrastrutturale F2i del quale la stessa Cassa è socio di capitale) ma, come diceva Longanesi, la democrazia italiana si fonda sull'abuso di potere, mitigato dal consenso popolare, e – aggiungo io - il consenso popolare spesso è dato da una minoranza! "Autarchia, ecco la parola magica - scriveva il costituzionalista Michele Ainis - una Giustizia domestica che regna in Parlamento così come all'interno delle categorie professionali, dove gli Ordini che vivono a spese degli iscritti, dovrebbero al contempo randellare i propri finanziatori".(*La Repubblica* 04.02.2024).

Vigilantibus iura succurrunt, non dormientibus!

LA VOCE DEL TRENTINO

Crisi della politica: «Servono élite più consapevoli»

I cervelli tornino alla politica. Il cattivo esempio antidemocratico di Fratelli d'Italia

15 Febbraio 2024 by **Paolo Rosa**

Le ideologie sono evaporate e così le loro contrapposizioni.

Oggi ci si colloca **nel centro-destra o nel centro-sinistra**, nell'ambito di un bipolarismo che si è andato affermando nel concetto dell'alternanza.

Il tentativo di costruire un centro-centro si sta esaurendo per le liti tra i leader o presunti tali. Un tempo i partiti avevano il ruolo di collettore tra l'alto e il basso.

Oggi la politica è pragmatismo, trasformismo in molti casi, individualismo.

I cervelli non pensano più alla politica ma occupano i **centri di affari** in un contesto dove la globalizzazione ha trasformato l'economia reale in economia finanziaria.

L'art. **49 della nostra Costituzione** attribuisce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Guardando la storia dal 1948 ad oggi, è difficile sostenere che i partiti siano stati, come prescrive la Costituzione, gli strumenti attraverso i quali i cittadini hanno partecipato alla determinazione delle scelte politiche e delle classi dirigenti dei partiti stessi, così da realizzare quella "*democrazia di massa"* che era negli auspici dell'**Assemblea Costituente.**

Se questo non può essere contestato, è altrettanto vero che **molto debole è stata anche la democrazia all'interno dei partiti**, dove sono prevalse le **logiche correntizie o partiti personali.**

Non ci sono più le scuole di politica, intese come studio del bene collettivo piuttosto che dell'interesse individuale. Per dirla alla Max Weber "*vivere per la politica o vivere di politica".*

Essenziale il ruolo della informazione, indipendente. L'imperativo costituzionale che il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal **pluralismo delle fonti** cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti –

sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di **informazione erogata** (Corte Costituzionale n. 112/1993).

Il diritto alla **completa ed obiettiva informazione** del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli alla pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico.

È in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e **formazione dell'opinione pubblica,** che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi, attuato mediante la previsione di modalità e forme della comunicazione politica.

Attraverso di essa, infatti, proprio al fine specifico di consentire la **più ampia informazione del cittadino** per formare la sua **consapevolezza politica,** si esplica la libertà di espressione delle singole emittenti private (Corte Costituzionale n. 155/2002).

Oggi, tanto per fare un esempio, (*NdR – Fratelli d'Italia del Trentino*) assistiamo a conflitti interni nella organizzazione di un congresso provinciale di un partito, dove la sola richiesta di un contraddittorio democratico, **finisce davanti ai probiviri!**

La **comunicazione politica attraverso i *social* e *internet***, intesa come quel processo attraverso cui il politico cerca di comunicare con il pubblico, è un aspetto cruciale della democrazia moderna e avrebbe bisogno di una regolamentazione puntuale, perché l'utilizzo dei social media deve avvenire in modo responsabile e trasparente.

Il filosofo francese **Louis Althusser,** esponente del pensiero marxista in Francia, diceva che: *"L'ideologia è un sistema di idee solo in quanto è un sistema di rapporti sociali".*

Oggi, come dicevo, governa il **pragmatismo e il trasformismo**, dove si dice una cosa e se ne fa un'altra perché **contano i *like***, cioè il consenso nel breve.

Lo si è visto nelle ultime elezioni politiche italiane con la **corsa sul carro del probabile vincitore.** Lo si può vedere, plasticamente, nella corsa alle elezioni in USA, **dove 336 milioni, circa, di cittadini sembrano non avere alternative tra Biden e Trump.**

Manca una visione strategica e quindi anche gli interventi normativi sono spesso soltanto emergenziali, occasionali, privi di un disegno di riferimento coerente, così da

dare l'occasione al potere giudiziario di colmare il **vuoto, con decisioni di indirizzo politico.**

Lo abbiamo vissuto in questi giorni con il **movimento dei trattori,** dove con la finanziaria, si sono tolte alcune agevolazioni, salvo poi correre a rimetterle, a**rrogandosi poi il diritto di aver fatto i loro interessi.**

È tempo che i **cervelli tornino alla politica** per uscire da questa confusione che non fa altro che allontanare l'elettore dal voto che, inevitabilmente, **porta alla supremazia di una minoranza.**

Servono delle **élite politiche** più consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, meno autoreferenziali e meno impegnate alla ricerca del consenso.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

TERZO MANDATO

Trento, 17 febbraio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Fratelli d'Italia e il **Partito Democratico** sono sulle barricate perché la **Lega,** ma non solo la Lega, ha presentato un emendamento al decreto legge elettorale per aprire le porte al **terzo mandato** per i **Sindaci** di città con più di 15 mila abitanti e per i **Governatori.**

È un tema che interessa poco al cittadino che vorrebbe invece che la politica si occupasse, *funditus*, dei temi del salario, della sanità, della scuola, della sicurezza, mentre i bontemponi della politica si avvitano in un corto circuito democratico.

La risposta all'emendamento della Lega l'ha già data la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 60 del 07.03.2023**, quando ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3** della legge della **Regione Sardegna** 11.04.2022, n. 9 che **elevava** il numero massimo di mandati dei sindaci, in difformità rispetto al T.U. enti locali.

La Corte Costituzionale ha così motivato sul punto della proroga dei mandati:

«7.1– Il legislatore statale ha per la prima volta introdotto un **limite** al numero dei **mandati consecutivi dei sindaci** (e dei presidenti delle province) con l'art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).

Dopo avere stabilito, al comma 1, che «[i]l sindaco e il consiglio comunale, il della provincia **non è**, **allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».**

Successivamente, l'art. 51 TUEL innalzando a cinque anni la durata del mandato del sindaco, del Consiglio comunale, del presidente della provincia e del Consiglio provinciale (comma 1) – ha ribadito la regola del divieto del terzo mandato consecutivo (comma 2), ammettendolo, tuttavia, «se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie» (comma 3).

L'art 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha poi previsto che «[a]i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».

Dopo che, negli anni successivi, diversi disegni di legge volti alla modifica dell'art. 51 TUEL non erano stati portati a compimento, nel 2018 (nel corso della XVIII legislatura) veniva presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge, avente ad oggetto «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale» (A.C. n. 1356), a cui, in fase di esame, venivano abbinate ulteriori proposte di legge.

Nella versione originaria, questo progetto di legge prevedeva la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione da cinquemila a quindicimila abitanti, e nessun limite per i sindaci dei comuni al di sotto dei cinquemila.

Nel corso dei lavori parlamentari, tuttavia, una serie di emendamenti modificava alquanto il testo originario del progetto, diminuendone significativamente la portata ampliativa. Così modificato, il testo veniva approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 5 aprile 2022, divenendo legge n. 35 del 2022.

Quest'ultima, per quanto qui rileva, all'art. 3, rubricato «Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni», ha modificato il comma 2 dell'art. 51 TUEL (comma 1) e ha abrogato il comma 138 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 (comma 2).

A seguito di tali modifiche, la nuova formulazione dell'art. 51, comma 2, TUEL prevede, a decorrere dal 14 maggio 2022, il limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e il limite di due per gli altri (ferma restando per quest'ultimi, ai sensi del comma 3, la possibilità di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie).

Il vigente art. 51, comma 2, TUEL, inoltre, qualifica il pregresso svolgimento dei (due o tre) mandati consecutivi non più come causa di ineleggibilità, ma come causa di "incandidabilità", con la conseguenza che essa è rilevabile prima dello svolgimento delle elezioni ad opera della commissione elettorale.

7.2. È comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci (e dei presidenti di provincia), introdotto con la legge n. 81 del 1993, è stato pensato quale temperamento "di sistema" rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5060, nonché sentenze, 4 dicembre 2012, n. 21685, 5 giugno 2007, n. 13181, e 3 agosto 2002, n. 11661). In effetti, la previsione di un tale limite si presenta quale «**punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona** che ne deriva»: sistema che può produrre «effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 9 giugno 2008, n. 2765).

Ciò appare vero «**soprattutto nei livelli di governo locale**, data la prossimità tra l'eletto e la comunità, onde il rischio di una sorta di regime da parte del primo in caso di successione reiterata nelle funzioni di governo nell'ambito di quest'ultima» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 marzo 2013, n. 7949; in termini, Consiglio di Stato, sezione prima, parere 1° febbraio 2016, n. 179).

In generale, come afferma la giurisprudenza di legittimità (in relazione al divieto del terzo mandato consecutivo per i comuni con popolazione non inferiore a cinquemila abitanti), il limite in parola ha lo scopo di tutelare «il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e l'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad **anomale espressioni di clientelismo**» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 marzo 2015, n. 6128; in termini, sezione prima civile, sentenza 6 dicembre 2007, n. 25497); serve a «favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 febbraio 2008, n. 3383, e 20 maggio 2006, n. 11895), o, ancora, a «evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico amministrativa locale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21100).

8. Attraverso l'art. 51, comma 2, TUEL, il legislatore statale ha ritenuto di introdurre una limitazione al diritto di elettorato passivo giustificata dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione.

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette infatti una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione

elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale.

D'altronde, è proprio l'art. 51 Cost. – nel dare compiuta declinazione all'art. 3 Cost., e dunque sancendo il principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive – a reclamare una regolamentazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Ed è il legislatore statale a trovarsi nelle migliori condizioni per stabilire i contorni di tale regolamentazione, e per apprezzare, sempre unitariamente, eventuali esigenze che suggeriscano di modificare il punto di equilibrio raggiunto, come del resto ha fatto anche di recente, aumentando, per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il numero dei mandati consecutivi consentiti.

Per quanto possa risultare ovvio, non si deve inoltre trascurare che la scelta compiuta dal legislatore nazionale nel fissare il numero massimo in questione va apprezzata nella sua complessiva declinazione temporale, attualmente articolata su mandati quinquennali: di talché, il limite temporale di permanenza in carica di un sindaco (o di un presidente di provincia) si ricava dal numero dei mandati consecutivi consentiti, moltiplicato per la durata di ciascun mandato. Questo evidenzia come l'alterazione del punto di equilibrio stabilito a livello statale, pur riguardando il numero dei mandati consecutivi (di per sé solo poco espressivo), in realtà modifica ampiamente il periodo della possibile, ininterrotta, durata in carica del sindaco (o presidente di provincia), ingenerando scostamenti quantitativi di notevole rilievo».

In buona sostanza il limite in parola ha lo scopo di tutelare «il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e l'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo».

Anche il Legislatore nazionale non potrà legiferare in violazione di questi principi di democrazia.

LA VOCE DEL TRENTINO

Strage Firenze: quando di sub appalto di può morire

19 Febbraio 2024 by **Paolo Rosa**

Prima di tutto bisogna distinguere tra appalto privato e appalto pubblico. Il crollo di Firenze riguarda un **appalto privato.**

Il **codice civile** definisce solo l'appalto all'art. 1655 nel quale una parte (l'appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, mentre nell'articolo 1656 il codice civile si limita a precisare che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza **l'autorizzazione del committente.** Presumibilmente, quindi, **Esselunga** aveva dato l'autorizzazione al subappalto.

Nell'appalto pubblico le cose vanno diversamente: la disciplina del subappalto recepita nell'attuale testo normativo è il frutto di una serie di modifiche intervenute dal 2016 ad oggi, che hanno cercato di modellare l'istituto e renderlo maggiormente coerente con i principi e le norme di derivazione europea. Per lungo tempo, ad esempio, l'art. 105 d.lgs. 50/2016 ha imposto dei limiti percentuali al subappalto. Censurato aspramente dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione europea, tale limite è stato espunto dal testo normativo per dare spazio alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Nell'art. 119 del nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, **è scomparso il divieto di subappalto** di un precedente subappalto e quindi, ogni subappaltatore può a sua volta affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Siamo di fronte al subappalto cd. a cascata.

Il Governo dice di esservi stato costretto dalle **direttive europee,** mentre **Landini della CGIL** sostiene che è una "balla". **Il subappalto a cascata presenta tre tipologie di rischi:** il decadimento della qualità di opere se il subappaltatore non è adeguatamente qualificato; il riciclaggio di denaro di provenienza da attività illecite perché, è noto, che la mafia utilizza il subappalto per ripulire il denaro; la riduzione della formazione degli operai sulla sicurezza del cantiere.

Sostanzialmente la verità come sempre sta nel mezzo, nel senso che la UE ha chiesto modifiche sulle regole dei sub appalti, ma la Meloni ha esagerato troppo nella liberalizzazione.

La disciplina italiana del subappalto di opere pubbliche è stata oggetto di **procedura di infrazione da parte della Commissione Europea** e di pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ne hanno sancito l'incompatibilità con il diritto europeo.

Per esempio, **il limite del 30% delle opere subappaltabili** è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia tant'è vero che il **Governo italiano lo aveva aumentato al 40%.**

Con l'ultima modifica al Codice degli Appalti, che è entrato in vigore il 01.04.2023, è stata ridisegnata, con l'art. 119, la normativa sul subappalto e, come abbiamo detto più sopra, il divieto dell'ulteriore subappalto è sparito.

Forse sarebbe stato più opportuno accogliere i suggerimenti dell'ANAC per il quale: *«al fine di bilanciare la maggiore libertà di subappalto con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità, si potrebbe reintrodurre l'obbligo di indicare i subappaltatori già in fase di gara (in numero facoltativo fino a tre a discrezione dell'operatore economico) al fine di consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di agevolarne le verifiche, ferma restando la necessità di autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105, comma 4, del Codice. A tale riguardo, si rammenta che tale possibilità è stata espressamente contemplata dal legislatore europeo, nell'ambito dell'art. 71, par. 2, della direttiva 2014/24/UE (secondo cui "Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti")».*

In ogni caso, per **contenere il rischio del subappalto**, è fondamentale mantenere un controllo costante sulla qualità del lavoro svolto dai subappaltatori attraverso l'implementazione di procedure di controllo e ispezioni regolari al fine di garantire che gli standard di qualità siano soddisfatti, monitorando costantemente l'avanzamento del lavoro per individuare tempestivamente eventuali problemi o ritardi e ciò deve riguardare, sia l'appalto privato che quello pubblico.

Questo il testo dell'art. 119: Art. 119. (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui

a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di **importo superiore a 100.000 euro** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, **previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre**, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del **parere delle Prefetture competenti**, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i **subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, **per tutti i sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a **tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.** È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. (il subappalto senza

autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 – n.d.r.)

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante **almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio** dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la **Banca dati nazionale** di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il **contraente principale e il subappaltatore** sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il **trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale** e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, **deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti** nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso**; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. (Fonte: www.bosettiegatti.eu).

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

LA RIFORMA DI CASSA FORENSE SLITTA DI UN ANNO

Lo si apprende da Il Sole 24Ore di sabato 17 febbraio u.s.

19 febbraio 2024 Cassa di previdenza Di **Paolo Rosa** – Avvocato

In un video, pubblicato sul sito di Cassa Forense, e relativo alle dichiarazioni rese dal Presidente in occasione della sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense in Roma del 15-16 dicembre 2023, il Presidente ricorda che: "L'Ente ha licenziato una riforma che ancora deve essere approvata dai Ministeri e il ritardo e il passare ad un altro anno, se questo si verificasse, determinerebbe un danno per l'Ente in termini di cassa di oltre 40 milioni di euro".

PREVIDENZA

Cassa forense, riforma rinviata

Slitta, al 2025, la riforma di Cassa forense. I ministeri vigilanti hanno infatti approvato solo parzialmente le modifiche deliberate dall'ente di previdenza degli avvocati (si veda il Sole 24 Ore del 3 gennaio). La riforma, prevedeva, tra le altre cose, il passaggio al sistema contributivo sulla falsa riga della riforma Dini, mantenedo il calcolo retributivo (più generoso) a chi aveva già maturato almeno 18 anni di contributi e riconoscendo un calcolo misto (retributivo e contributivo) per chi aveva maturato meno di 18 anni. Un meccanismo che i ministeri hanno ritenuto troppo graduale. Il Comitato dei delegati, che si è riunito ieri, e il ministero hanno convenuto che un'applicazione solo parziale della riforma (che prevede anche l'innalzamento del contributo dal 15 al 17%) avrebbe creato troppe difficoltà, si è quindi deciso di rinviare la sua entrata in vigore di un anno, nel corso del quale la Cassa dovrà apportare le modifiche necessarie.

—**Federica Micardi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poiché dalle notizie di cui sopra è dato apprendere che la riforma non entrerà più in vigore il 1° gennaio 2024 ma il 1° gennaio 2025, il danno di cui sopra si materializza ed allora è lecito porsi una domanda: chi pagherà questo danno? I Ministeri Vigilanti? Il Comitato dei Delegati? Pantalone cioè gli iscritti?

filodiritto
curiosi per diritto

Abuso d'ufficio e danno erariale

19 febbraio 2024

di Paolo Rosa

Il 13 febbraio u.s. il Senato ha abrogato il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., che ora passa alla Camera.

Nella stessa giornata si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, alla presenza del Presidente della Repubblica per il quale "la forza della Repubblica è la sua unità ".

«La Corte dei Conti rende un servizio al Paese e alla collettività, con la sua organizzazione centrale e territoriale, che trova linfa vitale nel patrimonio di storia e di esperienza acquisito nel tempo. Un servizio posto a difesa della legalità finanziaria che assicura il presidio di buona amministrazione e di tutela dei diritti dei cittadini, premessa di migliore convivenza civile e garanzia di progresso economico e sociale. … Il sistema dei controlli, esterno e neutrale, svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dall'amministrazione, è finalizzato alla verifica della legalità dell'azione amministrativa e al mantenimento degli equilibri di bilancio, della regolarità dei conti e della loro coerenza con i principi normativi che ne regolano la gestione» (Fonte: dalla Relazione del Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino).

Riprova ne sia che «l'attività della magistratura contabile nel corso del 2023, ha portato le 21 Sezioni giurisdizionali regionali all'emanazione di 1863 sentenze nella materia della contabilità pubblica, delle quali 1103 in relazione ai giudizi per l'accertamento della responsabilità amministrativa … con la conseguente archiviazione di oltre 22.000 procedimenti in seguito alla verifica dell'assenza di danno erariale, della regolarità dell'azione amministrativa ovvero della carenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave» (Fonte: dalla Relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri).

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il Presidente del CNF, avv. Francesco Greco, il quale ha così dichiarato: «Spetta però all'Avvocatura assistere le amministrazioni e le imprese nell'affrontare le singole questioni concrete, le difficili

scelte amministrative, aiutandole in una selva intricata di disposizioni in costante attesa di una semplificazione tante volte annunciata, ma mai realizzata. Le funzioni giurisdizionali della Corte sono chiamate a tutelare il rispetto dei principi costituzionali che presidiano il buon andamento dell'azione amministrativa e gli equilibri di finanza pubblica. In particolare, la giurisdizione sulla responsabilità per danno erariale conferma la sua centralità. Centralità non scalfita dalle limitazioni al perimetro dell'illecito, stabilite dall'art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020. Infatti, le fattispecie dolose sono e saranno sempre sanzionabili pur alleggerendo amministratori e funzionari dalla prospettiva della responsabilità per condotte attive gravemente colpose. In ogni caso, è però essenziale che il dolo della condotta vada davvero provato e non sia frutto di mere argomentazioni teoriche. La responsabilità deve essere rigorosamente provata in modo puntuale e rispettoso delle regole sostanziali e processuali, che sono a presidio della certezza del diritto, della prevedibilità della sanzione e servono ad attenuare quella diffusa "paura della firma"».

L'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020, che aveva modificato anche la disciplina del delitto di abuso d'ufficio, attribuendo rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non risultino margini di discrezionalità per il soggetto agente, così recita:

«Art. 21

Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.".

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((30 giugno 2024)), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

A questo punto mi pare utile riportare le conclusioni del Procuratore Aggiunto:

«3.1. L'applicazione dell'art. 21 del D.L. n. 76 del 2020.

La colpa omissiva: questioni e prospettive.

Le questioni relative alla responsabilità degli amministratori locali e dei dirigenti, che operano negli enti pubblici, sono oggetto di discussione da alcuni anni, con una significativa accentuazione a partire dal periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica e dalla elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta di una questione complessa, poiché coloro che gestiscono risorse pubbliche devono renderne conto, rispondendo anche dei danni conseguenti alle loro azioni od omissioni, tenuto conto che nell'ordinamento non vi è una norma generale di esenzione dalla responsabilità, che, peraltro, sarebbe di dubbia costituzionalità (artt. 3, 28, 54, 81, 97 e 98 della Costituzione).

Le difficoltà sono accentuate dalla circostanza che, ovviamente, il sistema normativo deve consentire lo svolgimento dell'azione amministrativa senza porre ostacoli inutili e dilatori. Tenuto conto del quadro normativo vigente e, si ripete, dell'assenza di una norma generale di esenzione dalla responsabilità, in assenza del sistema della responsabilità amministrativa, gli amministratori e i dirigenti pubblici sarebbero assoggettati all'ordinario regime della responsabilità civile, in base alla previsione degli artt. 1218 e 2043 c.c. Infatti, quest'ultima, nella sua attuale configurazione, non tiene conto delle peculiarità dell'attività svolta nel settore pubblico e non prevede, quindi, limitazioni che, al contrario, risultano dalla configurazione della responsabilità amministrativa, così come delineata dalla legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

L'analisi delle azioni promosse dalla magistratura contabile evidenzia che i problemi che incontra lo svolgimento dell'azione amministrativa sono ascrivibili, in larga misura, alla farraginosità delle regole, alla esondazione o ipertrofia normativa, alla tortuosità dei percorsi decisionali (molte volte predeterminati dal legislatore), alla sovrapposizione delle competenze, alla preparazione di parte della dirigenza, non sempre adeguata, alla carenza di personale specialistico in settori delicati ed altre carenze di strumenti operativi.

La riduzione dell'area della responsabilità amministrativa, disposta, sia pure in via temporanea, dall' art. 21 del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 1207, limitata ai comportamenti dolosi o gravemente colposi. (Il termine del 31 dicembre 2021, originariamente previsto, è stato in seguito prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 51, comma 1, lett. h), D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024, ex art. 1, comma 12-quinquies, lett. a), D.L. n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023 caratterizzati da omissione (con esclusione di quelli attivi), non sembra la risposta più idonea a superare le carenze e difficoltà dell'azione

amministrativa, poiché l'esenzione o la limitazione della responsabilità potrebbe, anche, fungere da disincentivo per l'attività della maggior parte degli amministratori e dirigenti pubblici, che, operando con diligenza, cura e passione, non vedrebbero premiati i loro sforzi, risultando del tutto indifferente il grado di diligenza e perizia con la quale vengono svolti i compiti attinenti alla cura dell'interesse pubblico. La disciplina della responsabilità amministrativa ha delineato uno statuto speciale per il funzionario pubblico, limitandone la responsabilità proprio in ragione delle problematiche indicate sopra (legislazione non sempre coerente, carenze organizzative e normative, incerto confine nella divisione dei ruoli), sempre esaminate e prese in considerazione dalla giurisprudenza contabile nella decisione di ciascuna fattispecie. In altri termini, il richiamo al timore dell'intervento della magistratura contabile per ridurre gli ambiti della responsabilità amministrativa non è adeguato a raggiungere lo scopo di incentivare l'azione dell'amministrazione, traducendosi, piuttosto, in una ingiustificata diminuzione della tutela delle risorse finanziarie della collettività. Nel corso del 2023, alcune decisioni della magistratura contabile hanno affrontato, in modo diretto, l'applicazione dell'assetto transitorio della responsabilità amministrativa risultante dal secondo comma dell'art. 21 D.L. n. 76 del 2020, che limita la responsabilità per colpa grave ai soli casi di condotte omissive o inerti. In particolare, partendo dalla formulazione della norma che prevede, sia pure solo fino al 30 giugno 2024, la sola responsabilità dolosa, salvo che "per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente", si deve ritenere, in base ai primi interventi giurisprudenziali, che l'applicazione della norma imponga di esaminare la fattispecie in concreto per verificare la sussistenza di un obbligo di vigilanza, verifica o controllo che imponga all'agente di attivarsi, da determinare in base al ruolo rivestito, in concreto, all'interno dell'organizzazione dell'ente (Sez. giur. App. II, sent. n. 356 del 17 novembre 2023). Peraltro, in relazione alla disposizione limitativa della responsabilità dell'art. 21, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 della Costituzione (Sez. giur. Campania, ord. n. 228 del 18 dicembre 2023)».(Fonte Andrea Lupi, Procuratore Aggiunto).

Lo scudo sarà prorogato oltre il termine del 30 giugno 2024?

Per la Corte dei Conti la proroga dello scudo non solo non è necessaria, ma rischia di disincentivare tanti amministratori virtuosi, a fronte delle diverse segnalazioni di irregolarità e significativi ritardi nella esecuzione del Pnrr.

Purtroppo, dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, è in arrivo la proroga dello scudo al 31 dicembre 2024 con il Milleproroghe.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

LO STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

Trento, 22 febbraio 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Con queste "La Cassa Forense informa gli iscritti di quanto può loro interessare" … (art. 43 dello Statuto), evidentemente a CF non interessa informare gli iscritti sulla riforma della previdenza!

Nel corso di un convegno sull'assistenza, tenutosi in Cassa Forense il 20 febbraio 2024, il Consigliere di amministrazione avv. **Giancarlo Renzetti**, ha fatto queste dichiarazioni sullo stato della previdenza forense, che ho trascritto, con fatica stante la pessima registrazione e l'incedere e, quindi, mi scuso per qualche inevitabile imprecisione:

"Come sapete Cassa Forense l'anno scorso ha licenziato, il Comitato dei Delegati, un nuovo regolamento della previdenza. Ci eravamo anche visti a Piazza Barberini e avevamo illustrato quelle che erano le, diciamo così, le novità del nuovo regolamento. Quello che non ci aspettavamo era il silenzio da parte dei Ministeri. L'anno scorso, a volte basta una persona a creare problemi, che oggi è stata fortunatamente promossa, è nato un black out fra tutte le Casse previdenziali e il Ministero del Lavoro che ha portato a ricorsi al TAR, mancate risposte ecc. Per farla breve, la riforma era stata spedita al Ministero con un bilancio tecnico speciale, cioè dedicato agli avvocati. Tenete presente che gli avvocati hanno un'aspettativa di vita media superiore di tre anni e mezzo rispetto a quello della popolazione italiana che è un ottimo auspicio ma che, a livello statistico, chiaramente incide. Quindi pensavamo di aver assolto al migliore dei modi. Insomma, per farla breve, il Ministero [interruzioni].

Allora c'è un dato giuridico carino perché i Ministeri hanno 180 giorni per adempiere.

Noi come avvocati sappiamo che ci sono certi termini che il Ministero invece risponde scaduti i 180 giorni e dice prendo atto [interruzioni].

Dopo che scadono i termini dice vi mandiamo questo che è un atto interruttivo, che se lo avessimo fatto in qualunque Tribunale saremmo stati frullati dalla finestra invece essendo il Ministero passa e che cosa ci chiede?

Un bilancio tecnico standard, quindi rifai un bilancio tecnico standard, tra l'altro per noi anche migliorativo, devi ripassare al Comitato dei Delegati, glielo rimandiamo dopo di che silenzio di nuovo totale.

Arriviamo verso fine anno, tra l'altro noi avevamo pendente un ricorso al TAR con i Ministeri che avevano bocciato la sospensione del contributo integrativo, sostenendo che il costo dei 29 milioni era eccessivo.

Allora per forzare la mano gli abbiamo riscritto dicendo guardate che se voi non ci approvate la riforma costa 42 milioni di danni.

Quindi il 29 dicembre alle 16:30, venerdì, anzi dopo le 16:30, i Ministeri mandano una pec con cui, quindi ributtano la palla nel nostro campo, con cui sostanzialmente dicono la riforma è parzialmente approvata.

Approvano tutti gli articoli che prevedono un aumento e ci bocciano tutti gli articoli che prevedono vantaggi per gli iscritti e ci dicono per noi basta che il Comitato dei Delegati ne prende atto può anche entrare in vigore.

Quindi, come Consiglio di Amministrazione, abbiamo dovuto redigere un progetto che tenesse conto di questo, è stato anticipato il Comitato dei Delegati, che aveva comunque un tempo tecnico di convocazione, e pressato i Ministeri per fargli capire che far entrare a metà anno una riforma in parte ci esponeva ad una serie di contenziosi il cui costo sarebbe stato senz'altro più elevato, c'erano delle incongruenze fra quello che era approvato e quello che veniva richiesto. Il 16 avevamo il Comitato dei Delegati per la presa d'atto, il 15 alle ore 14:00 i Ministeri finalmente ci rispondono dicendo: avete ragione se lo facciamo entrare in vigore modalità rischiamo di creare più problemi e quindi la riforma slitterà al 2025.

Non entra più in vigore quest'anno.

Questo cosa significa: che rimaniamo tutti nel retributivo, rimangono invariati i contributi, tra l'altro oggi la mancanza dell'acqua ha impedito pure che venissero pubblicati i famosi minimi che sono quelli dell'anno scorso e sull'ultima rata sarà calcolata esclusivamente la rivalutazione.

Naturalmente ci sarà anche il contributo integrativo minimo perché i Ministeri lo hanno bocciato, quindi per il resto rimarrà invariata. Si continuerà a pagare il 15% e i pensionati il 6%. Il Comitato dei Delegati si è impegnato, nel più breve tempo possibile, e il 22 marzo è fissata una nuova riunione, per riapprovare un elaborato che tenga conto di tutto.

Tenete presente che i principali problemi sono due: uno avevamo previsto di abbassare i contributi minimi perché i contributi minimi servono e si giustificano in quando Cassa Forense assicura una pensione integrata al minimo.

Se tu bocci la riduzione dei contributi minimi e mi approvi la riduzione della pensione integrata al minimo anche chi paga solo i contributi minimi alla fine avrà diritto ad una pensione superiore a quella integrata al minimo e, onestamente, non è sostenibile quindi questo sarà uno dei parametri.

L'altro parametro è quello del **passaggio al contributivo**, come avevamo proposto noi, seguendo il modello Dini, per cui chi aveva più di 18 anni di anzianità rimaneva nel retributivo, per chi era al di sotto entrava, pro rata, nel contributivo.

I Ministeri sostanzialmente dicono vabbè, spiegateci meglio questo, dateci dati attuariali aggiornati, per noi potrebbe non essere un problema però tenete presente che la riforma Dini è di 40 anni fa e quindi per noi il passaggio al contributivo più sarà veloce meglio è. E quindi questi sono i due problemi principali, poi che ne sono altri minori, ma su cui poi dovremo prendere una decisione e confrontarci".

Il video è sui *social* e, quindi, ciascuno può verificare.

Credo che gli iscritti avrebbero interesse a conoscere tutti gli atti di questa tribolata vicenda che, invece, restano segretati.

La persona che "ha creato problemi, che oggi è stata fortunatamente promossa" credo si possa individuare nel DG del Ministero del Lavoro, dott. Fabio Angelo Marano che, con decreto interministeriale del 07.11.2023, è stato promosso (*promoveatur ut amoveatur*?) nel Collegio Sindacale dell'INPS.

Certo è che il dott. Marano era dirigente molto preparato sul versante previdenziale, basta leggere il suo CV per rendersene conto, anche dal numero dei saggi e monografie tematiche.

Non credo possa aver creato problemi sul versante previdenziale, stante la Sua competenza e lungimiranza.

Oggi il nuovo DG Lavoro ad interim è il dott. Alessandro Lombardi.

Rimane il problema dei 42 milioni di danni arrecati a Cassa Forense dallo slittamento dell'entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025.

Chi pagherà questi danni?

O si è trattato di una forzatura per ammorbidire i Vigilanti?

Domande queste che non avranno mai una risposta, mentre sarebbe utile capire che cosa sia veramente accaduto tra Vigilante e Vigilato.

LA VOCE DEL TRENTINO

Cassa previdenza professionisti come Laborfonds, la proposta del «Fondo Cometa»

22 Febbraio 2024 by **Paolo Rosa**

Il regolamento per gli investimenti delle **Casse di previdenza dei professionisti,** che doveva essere pubblicato, prima a giugno 2023, poi entro l'anno 2023, è di la da venire per l'opposizione delle Casse di previdenza che non vogliono **assoggettarsi alla disciplina del codice degli appalti negli investimenti.**

Siamo, quindi, al "*fai da te*" il che è molto grave se consideriamo che, tra 15/20 anni, il **saldo previdenziale** (contributi –pensioni) sarà negativo e le pensioni dei **professionisti diventeranno volatili,** perché legate all'andamento dei mercati finanziari.

Il prof. **Riccardo Realfonzo**, (foto) Presidente del Fondo Pensione Cometa, in occasione dell'**audizione presso la Commissione parlamentare** di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del 15.02.2024, ha lanciato **l'idea di un fondo per investimenti diretti con protezione del rendimento.**

Questo, sulla constatazione, che oggi la previdenza complementare sotto investe nell'economia reale del Paese e che le forme di **investimento dirette del private debt, del private equity**, del venture capital e dei fondi infrastrutturali sono forme di investimento più rischiose, perché illiquide, per le quali non esistono quotazioni ufficiali, che consentono di intervenire a sostegno di aziende che tipicamente, per diverse ragioni, hanno maggiori difficoltà ad avere accesso al credito bancario a medio – lungo termine.

L'idea lanciata dal **Fondo Cometa** si ispira al progetto realizzato in **Trentino Alto Adige** con il **fondo pensione regionale Laborfonds, attraverso il Fondo strategico del Trentino Alto Adige.**

È bene allora illustrare che cosa sia questo fondo, **direttamente dal suo portale.**

«Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige è un fondo di investimento alternativo di diritto italiano che ha come obiettivo l'investimento in titoli di debito o crediti e titoli rappresentativi di crediti, emessi o contratti da soggetti quali Piccole e Medie

Imprese, Microimprese o enti del Trentino-Alto Adige purché gli stessi rispettino una serie di requisiti e caratteristiche ben determinate.

Il Fondo si rivolge a tutti gli imprenditori e alle imprenditrici la cui azienda ha sede operativa o legale nelle due Province. Oltre agli investimenti in minibond/cambiali finanziarie e ad altri strumenti finanziari innovativi riservati ad aziende di media-grande dimensione, il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige prevede anche strumenti finanziari a favore di piccole imprese e microimprese, come per esempio le cartolarizzazioni e le obbligazioni territoriali dedicate.

I titoli Minibond sono stati introdotti dal Decreto Sviluppo del 2012 e successive modifiche di Legge. Si tratta di obbligazioni, dunque titoli di debito emessi da una società in cambio di un prestito di denaro. Come tutte le obbligazioni, anche i Minibond hanno un tasso di interesse riconosciuto sotto forma di cedola semestrale o annuale e una data di scadenza prefissata. A differenza delle classiche obbligazioni corporate, i Minibond possono essere messi anche da Piccole e Medie Imprese senza ricorrere alla tradizionale intermediazione bancaria. La documentazione richiesta, come ad esempio il Prospetto Informativo, è molto più snella rispetto a quella tradizionale necessaria per le Obbligazioni. I Minibond possono essere emessi da S.p.A. o anche S.r.l..»

Come ha ricordato il Presidente di Fondo Cometa, *"si tratta di una protezione dell'investimento nominale nei limiti della disponibilità di un capitale appostato dalla Regione Trentino Alto Adige. Per questo motivo, non si tratta di un meccanismo di garanzia in senso tecnico – assicurativo, ma di uno strumento di protezione a scadenza del capitale versato. La tutela degli investimenti nominali prevede al momento della liquidazione finale, a scadenza dell'investimento, un'assegnazione che dipende dal valore del rendimento generato.*

L'assegnazione è pari al 100% del valore dell'investimento effettuato, nel caso di rendimenti negativi, sempre comunque nei limiti del capitale disponibile; un importo pari al valore delle quote detenute, se il rendimento risulta positivo ma inferiore al 5%; un importo pari al valore delle quote detenute, con riduzione del 30% del rendimento eccedente il 5%. Data la cornice di strategia generale degli investimenti il fondo prevede l'individuazione o creazione di un gestore altamente specializzato negli investimenti alternativi italiani, con rilevanti competenze soprattutto in termini di scouting, analisi delle proposte di investimento, due diligence, e strumenti di private equity, private debt e venture capital, oltre che supporto delle società target, anche con il ricorso a CDP".

Se questi strumenti sono **individuati dai fondi pensione** che gestiscono la previdenza complementare, volontaria, e a capitalizzazione, a maggior ragione

dovrebbero **interessare il management delle Casse di previdenza dei professionisti, che gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro.**

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

I CONTRIBUTI MINIMI IN CASSA FORENSE

E le polemiche degli iscritti.

23 febbraio 2024 Primo Piano Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Dopo tre anni di studi, la riforma della previdenza forense è rientrata ai box e non entrerà in vigore prima del 01.01.2025.

Nel frattempo Cassa Forense ha lanciato sul sito questo comunicato: «Anno 2024: informativa e modalità di riscossione dei contributi minimi Si comunica che per il 2024 la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) è ripresa secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.

Pertanto, le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre la 4 ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall'art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.

Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023).

Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall'art. 71 del Regolamento Unico».

La cosa ha scatenato le polemiche.

MGA ha lanciato sul sito questa richiesta:

«Molte e molti avvocati ci stanno chiedendo di organizzare una protesta contro l'aumento della pressione previdenziale e dei contributi minimi in particolare.

Potremmo anche farlo, ma ci vorrebbe non il sostegno sui social ma la certezza di una vostra partecipazione in presenza.

Quante e quanti di voi sarebbero disponibili a partecipare senza inventarsi scuse all'ultimo momento?

Quante e quanti di voi sarebbero disponibili a garantire la propria presenza in un evento di protesta a Roma, nei pressi della Cassa Forense?

Questa, adesso, è la domanda».

NAD quest'altra:

«Minimi contributivi sostenibili: fate presto!

Il 22 ottobre del 2022 il comitato dei delegati di Cassa Forense approvava la riforma del sistema previdenziale, rivedendo al ribasso i minimali sul contributo soggettivo ad € 2.200,00 e ad € 250,00 per il contributo integrativo, con decorrenza dal primo gennaio 2024.

Questa misura, inserita nell'insieme della riforma, rispondeva alla necessità di venire incontro all'esigenza di quella larga fascia di iscritti afflitti da una reale difficoltà nel produrre un'adeguata redditività.

Il provvedimento di riforma, nell'insieme della ridefinizione del sistema, è totalmente compatibile con la conservazione della sostenibilità imposta per legge all'ente di categoria, tanto più che potrebbe aumentare la possibilità, per gli avvocati con redditi medio bassi, di stare al passo con la contribuzione, ove l'asticella del minimale sia posta ad un livello più sostenibile in relazione all'attuale redditività di una larga fascia della categoria.

Di fatto, ad oggi, le insolvenze per contributi sono intorno al miliardo e quattrocento milioni, sintomo che un problema di sostenibilità effettiva della contribuzione a carico di una larga fascia degli iscritti emerge.

I ministeri vigilanti hanno di fatto congelato l'entrata in vigore della misura riformatrice, procrastinandola con richieste di chiarimenti che sembrano partire da un presupposto poco condivisibile ed inquadrabile nella casistica dell'eccesso di potere: siccome il bilancio di Cassa Forense rientra nel conto economico dello Stato, qualsiasi modifica regolamentare deve considerare anche gli equilibri generali di finanza pubblica.

Ripercorrendo la normativa di regolamentazione degli enti di categoria, appare abbastanza chiaro che gli enti devono provvedere a tenere in linea i propri conti secondo i criteri legali dettati (sostenibilità a 30 anni più 20) ma non certo farsi carico degli equilibri di bilancio generali di finanza pubblica. Ove detto criterio passasse, non vi sarebbe più alcuna possibilità di interventi, se non peggiorativi. in termini di

incremento della contribuzione e peggioramento dei trattamenti assistenziali e previdenziali, vista la situazione estremamente critica dei conti pubblici nazionali.

Prospettiva del tutto inaccettabile.

In queste ore sono stati rilasciati da Cassa Forense i bollettini per il pagamento dei minimali dell'anno corrente, ognuno comprendente € 796,00 per contributo soggettivo ed € 201,00 per contributo integrativo minimali 2024. Detta circostanza rende ancor di più palese quanto sarebbe stata importante la rapida entrata in vigore di un provvedimento che avrebbe dato, ad una vasta fascia della categoria, una vitale boccata d'ossigeno, ad oggi negata dalle burocrazie dei ministeri vigilanti.

Si ha, tuttavia, notizia della riapertura del dialogo fra Cassa Forense ed i ministeri al fine di ulteriormente approfondire le motivazioni tecniche a riprova della complessiva sostenibilità dell'impianto della riforma.

Fondamentale far emergere con chiarezza che passaggio essenziale per la reale e definitiva stabilizzazione della sostenibilità dell'ente è la determinazione di minimi contributivi sostenibili.

Ove si decidesse diversamente, vorrebbe dire che si continuerà ad inseguire una sostenibilità teorica e sulla carta, con inevitabile ulteriore riduzione del numero degli iscritti e della reale sostenibilità della contribuzione, condizioni che potrebbero effettivamente far sorgere problemi concreti di sostenibilità reale.

Bisogna vigilare sui vigilanti, affinché la finestra di interlocuzione aperta con l'ente approdi ad un'adeguata revisione al ribasso dei minimali.

Per questo appare opportuno far pervenire alle pec istituzionali dei ministeri competenti (Lavoro, Economia e Giustizia) richiesta di rapida entrata in vigore della riduzione dei minimali, al fine di far comprendere quanto sia essenziale per la sopravvivenza di una larga fascia della categoria l'entrata in vigore di questo provvedimento.

E' chiaro inoltre che la corretta definizione di questa fase di interlocuzione appare vitale non solo per questo singolo provvedimento ma per la conservazione, nell'insieme, di un reale ed effettivo spazio di autonomia per tutti gli enti di categoria.

Ove ciò non accada, bisognerà far sentire forte la voce dell'Avvocatura.

Nuova Avvocatura Democratica è pronta a combattere.»

Luigi Maria Vitali, avvocato di Catania di Azione Forense , invece scrive:

«L'esasperazione demagogica dei problemi non porta a niente.

Certo è la via più facile per la visibilità del singolo: basta gridare più forte degli altri.

E, al solito, basta portare tutti a guardare il dito che indica di guardare la luna.

La via più difficile passa dalla comprensione delle dinamiche che portano al problema contingente.

Perché pagheremo oltre 4000 euro di minimi?

Facile prendersela con la Cassa.

Ma pochi hanno chiaro che le cause sono diverse e decisamente più gravi.

Le battaglie vanno fatte sui diritti, non sui minimi contributivi, il cui importo è conseguenza di un disegno preordinato al sacrificio dei primi, in nome di un presunto efficientamento della giustizia.

E attraverso il sacrificio dei diritti si azzoppa l' Avvocatura.

La battaglia non va fatta per abbassare i minimi, ma per consentirci di svolgere la nostra professione, per metterci in condizione di pagare quelle somme senza patemi.

L'attenzione va spostata necessariamente sul ruolo dell'avvocatura di oggi, nell'impianto di una giustizia che ha stravolto il concetto di tutela dei diritti e, di conseguenza, ci costringe ad una condizione economica al ribasso.

Chi vuole lavorare con noi su questo è benvenuto».

Si moltiplicano le proteste sui social, dove gli iscritti sono molto agguerriti!

Per parte mia, invito i meccanici ai box a rivedere l'intero impianto della riforma così da renderla inclusiva e non esclusiva, evitando l'opzione elitaria (regolarità dichiarativa e contributiva) com'è avvenuto per il regolamento dell'assistenza, entrato in vigore l'01.01.2024.

Impariamo dalla Formula 1: se i meccanici non sono rapidi nel cambio gomme, vengono sostituiti, altrimenti la "Ferrari" non esce dai box.

filodiritto
curiosi per diritto

Corruzione e principio di innocenza

26 febbraio 2024

di Paolo Rosa

Il nostro Paese sta faticosamente risalendo la classifica di *transparency*.

Al 31 gennaio 2023 ci siamo collocati al 41° posto su 180 Paesi.

56 punti in una classifica che va da 0 (molto corrotto) a 100 (pulito).

L'andamento per l'Italia è positivo dal 2012.

In 10 anni abbiamo guadagnato 14 punti.

Ma la media dell'Europa occidentale è di 66 punti e, quindi, abbiamo ancora una lunga strada da percorrere per allinearci (Fonte: ANAC 31.01.2023).

Da tempo si registra però una tensione ad allentare i sistemi di controllo, in nome della **presunzione di innocenza**.

«Differenza tra presunzione di innocenza e presunzione di non colpevolezza.

L'art. 6 CEDU afferma che "2.Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata" inoltre la Presunzione di innocenza e i diritti della difesa sono riaffermati nell'art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») in virtù del quale "1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato" cioè "Ogni persona accusata di un reato" (art. 6 CEDU). Diversamente la nostra Costituzione all'art. 27, co 2 afferma che "l'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Questo comma sembra avere portata più ampia rispetto alla presunzione di innocenza come descritta nella direttiva, nel senso che l'imputato viene considerato non colpevole fino a quando non vi sia una sentenza che accerti l'esistenza del fatto-reato in maniera definitiva, alla stregua dei principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 2 della Carta Fondamentale e questo perché il processo penale serve per conoscere (cd funzione cognitiva), per verificare l'ipotesi

d'accusa, e siffatta verifica non può dirsi compiuta fino a quando non sopravviene una sentenza di condanna definitiva che consacra in modo irrevocabile la validità della tesi accusatoria. Questo è certamente il significato più profondo dell'affermazione costituzionale per cui nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Detto altrimenti se in un giudizio di primo grado Tizio viene condannato per omicidio dalla Corte di Assise di Genova, la sentenza di condanna ha di fatto accertato legalmente la responsabilità ai sensi dell'art. 6 CEDU ma per il nostro ordinamento poiché Tizio può appellare la sentenza (accedendo così al secondo grado di giudizio) e procedere eventualmente anche in Cassazione e pertanto la sentenza di primo grado non è definitiva egli dovrà essere considerato non colpevole inoltre dato che il principio di non colpevolezza, funge da catalizzatore di tutte le altre più rilevanti garanzie del processo (come il diritto di difesa, il contraddittorio, l'imparzialità del giudice, seppur la presunzione sembra attenuarsi nel suo valore cogente lungo lo sviluppo processuale, portando con sé una graduazione delle altre garanzie di contesto implicate dal principio) a Tizio verranno riconosciuti diversi diritti per tutelare la sua posizione. Naturalmente poiché la normativa CEDU, a livello di gerarchia tra le norme in Italia, si pone tra la Costituzione e la legge ordinaria non si pone alcun problema pratico di applicazione del dettato Costituzionale ai singoli casi». (Fonte: Eva Simola, 09.01.2021).

Stiamo abrogando l'abuso d'ufficio, prorogando lo scudo erariale dopo aver liberalizzato il subappalto.

Oggi la presunzione di innocenza non è più un *dogma* assoluto, infatti, con l'istituto della messa in prova si è affermata la disponibilità della presunzione di innocenza e della finalità cognitiva del processo penale, il tutto avvallato per *realpolitik* dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 91/2018 (Fonte: Oliviero Mazza*, La presunzione di innocenza messa alla prova*), dove la messa alla prova raggiunge uno scopo deflattivo, punitivo e premiale.

Non è forse il caso di calibrare meglio questi interventi per non deprimere il processo in atto di lotta alla corruzione?

Il Presidente Busia, nel suo intervento a commento dei dati sovra indicati, ha sottolineato soprattutto due aspetti: la necessità di una Piattaforma unica della Trasparenza e una normativa sulle lobby, richiamando governo e parlamento a intervenire al riguardo. "**Anac sta portando avanti la realizzazione di una piattaforma unica della Trasparenza, ma chiediamo un supporto normativo da parte del governo**", ha dichiarato il Presidente di Anac. "Occorre semplificare e rendere più efficaci le misure della trasparenza. Questo è possibile farlo rendendo visibile e confrontabile in un unico punto le pubblicazioni delle amministrazioni frammentate nei vari siti, mettendo a disposizione un unico portale della

Trasparenza all'interno del quale ogni amministrazione carica i propri dati di competenza, e questi diventano confrontabili e facilmente verificabili".

"**Chiediamo, inoltre, a governo e parlamento una legislazione sulle lobby**. Non va criminalizzata l'attività delle lobby, può essere anche utile al legislatore che non è onnisciente. E' però necessario rendere trasparente tale attività; non tanto attraverso una minuziosa rendicontazione degli incontri, che è facilmente eludibile, e comporta spreco di energie inutilmente. Quello che serve sono limiti stringenti e trasparenza assoluta su benefici diretti e indiretti, anche non finanziari, del lobbista e del rappresentante politico. Vanno colpiti i conflitti d'interesse che si creano, e sanzionate le violazioni anche degli obblighi dichiarativi".

Possiamo concludere questa riflessione con Richard Sennett che nel suo aureo libretto sull'autorità, pubblicato nel 1980 (tradotto in italiano nel 1981) afferma: «Tutte le idee di democrazia che abbiamo ereditato dal XVIII secolo sono basate sulla nozione di un'autorità visibile». E cita il detto di Jefferson: «Il dirigente deve agire con discrezione ma non gli deve essere concesso di tenere per sé le sue intenzioni». (Noberto Bobbio, *Il segreto della democrazia: non avere segreti, 16.10.2011*).

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

MANCANZA DI LUNGIMIRANZA E ARROGANZA

Tre anni di discussioni e votazioni con spese ingenti tra consulenze e gettoni , per tornare ai box.

26 febbraio 2024 Primo Piano Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Oggi dicono che la colpa è dei Ministeri Vigilanti, ma basta leggere la motivazione della sentenza del Tar Lazio 18584/2023 del 13 dicembre scorso per rendersi conto del contrario.

«“4. Il motivo è infondato. 4.1. È preliminarmente opportuno delineare il quadro normativo di riferimento. Il d. lgs. n. 509/1994, ha posto come condizione per la privatizzazione degli enti previdenziali l’assenza di finanziamenti pubblici, a fronte della riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con ciò trasferendo dunque su tali enti la responsabilità dell’equilibrio di bilancio, sia corrente che prospettico. In particolare, ai sensi del d. lgs. n. 509/1994, la gestione di tali enti deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri: – esistenza di “una riserva legale al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere” (art. 1, comma 4, lett. c), d. lgs. n. 509/1994); – assenza di “disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico” (art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 509/1994); – una gestione economico-finanziaria che assicuri “l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico” (art. 2, comma 2, d. lgs. n. 509/1994). Successivamente, la legge n. 335/1995 – di riforma del sistema pensionistico pubblico (come modificata dall’art. 1, comma 763, legge finanziaria 2007) -, ha imposto agli enti privati, tra cui la Cassa Forense, la garanzia della stabilità gestionale per un arco temporale non inferiore a 30 anni, da verificare tramite la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali. Inoltre, il D.M. 29 novembre 2007, recante la “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”, evidenzia l’opportunità, fermo restando il predetto periodo trentennale di stabilità, “che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di 50 anni in base alla normativa vigente alla data dell’elaborazione”.. Ciò premesso, nel provvedimento impugnato si dà primariamente atto che le Amministrazioni vigilanti hanno rilevato che il bilancio attuariale al 31 dicembre 2020 a normativa vigente, trasmesso ai fini della prevista verifica triennale di sostenibilità ai sensi del d. lgs. n. 509/1994, mostrava una situazione di squilibrio prospettico della gestione nel lungo periodo, “…

laddove il saldo previdenziale (differenza fra entrate per contributi e uscite per prestazioni previdenziali) assume valore negativo a partire dall'anno 2041, mentre il saldo totale (differenza fra entrate e uscite totali) assume valore negativo a partire dall'anno 2049 fino alla fine del cinquantennio di previsione. In merito, il Ministero dell'economia rileva che "anche qualora la stima della "contrazione degli accantonamenti patrimoniali" risultasse "di scarso rilievo sulla stabilità di Cassa Forense" (come segnalato nella nota tecnica), nel regime della ripartizione, questa avrebbe comunque effetti negativi e peggiorativi nei confronti della gestione di più breve periodo, atteso che comunque la contestuale spesa pensionistica resterebbe invariata". 4.3. Il superiore rilievo smentisce che con la nota impugnata i Ministeri vigilanti avrebbero riduttivamente valutato la misura ritenendo erroneamente che essa fosse giustificata dalla Cassa soltanto con la necessità di armonizzarla con quanto previsto nella riforma previdenziale approvata dal Comitato dei delegati nella seduta del 28 ottobre 2022. Sul punto deve intanto osservarsi che è stata la stessa Cassa a prospettare come la richiesta di proroga della esenzione del contributo integrativo per il 2023 risulti "giustificata anche in ragione della necessità di armonizzare la materia con quanto previsto nella riforma previdenziale approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 28 ottobre 2022, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2024", sicché avere anche considerato tale aspetto non può costituire un vizio del provvedimento impugnato, nel quale è stato ragionevolmente ed opportunamente rilevato quanto segue: – l'iniziativa in punto di esenzione del contributo integrativo per il 2023 non può essere posta in stretta consequenzialità con la citata delibera del C.N.D. del 28 ottobre 2022 – trasmessa per l'approvazione ai Ministeri solo in data 2 febbraio .2023 – non essendo la predetta delibera efficace finché non sarà approvata dai Ministeri vigilanti (che ben potrebbero anche non approvarla); – anche da un punto di vista temporale non può non rilevarsi che il progetto di riforma è attualmente in istruttoria presso i Ministeri vigilanti, sicché non è affatto certo, come ritenuto dalla Cassa, che lo stesso potrà avere decorrenza dal 1° gennaio 2024 e porsi dunque in continuità con la prospettata esenzione; – l'obiezione della Cassa secondo cui, in tal modo, il Ministero opporrebbe pretestuosamente tempistiche dipendenti da sé medesimo non sembra fondata, posto che proprio la Cassa risulta avere trasmesso la propria delibera, adottata il 28 ottobre 2022, soltanto in data 2 febbraio 2023; – è inoltre ben più che plausibile quanto evidenziato dalla difesa erariale circa il fatto che la delibera riformatrice, avendo ad oggetto modifiche ordinamentali in materia di contributi e prestazioni deliberate dagli enti vigilati, richiederà verosimilmente approfondimenti istruttori suscettibili di interrompere i termini procedimentali per la necessità di acquisire elementi di chiarimento/approfondimento che consentano di comprendere la ratio posta a fondamento delle modifiche. Ne consegue che appare del tutto ragionevole il rilievo del MEF – trasfuso nel provvedimento impugnato – secondo il quale "attesa anche la complessità e la rilevanza di un simile provvedimento, appare poco

prudente e inopportuno sospendere, nelle more dell'approvazione dello stesso, la riscossione della misura minima del contributo integrativo", evidenziando che laddove infatti "la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, reiterando la medesima logica alla base del provvedimento in esame, si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell'equilibrio gestionale del relativo anno". 4.4. Anche la tesi sostenuta in ricorso, secondo cui l'esenzione dal versamento del contributo integrativo minimo rappresenterebbe una mera "proroga di un provvedimento già in essere", che sarebbe "sostenuta dalle medesime ragioni che ne fondavano l'originaria introduzione", si appalesa infondata per diverse ragioni. Sotto un primo profilo la circostanza che le Amministrazioni vigilanti abbiano in un primo tempo consentito l'adozione di una misura ad alto impatto finanziario quale è l'esenzione dal versamento del contributo integrativo minimo per il quinquennio 2017-2022, non può certo comportare che i medesimi Ministeri siano acriticamente tenuti, mercé una sorta di automatismo, ad approvare successive proroghe della misura ancorché fondate sulla medesima ratio, salvo lo svuotamento delle funzioni ad essi riservate dalla legge, rendendosi non solo necessaria, ma anzi indispensabile, un'accurata indagine sulla sussistenza di condizioni e presupposti. Al riguardo, la valutazione sull'impatto finanziario deve essere condotta dai Ministeri vigilanti ex novo sulla base delle risultanze attuali relative all'annualità di riferimento non assumendo alcun rilievo elementi analizzati in relazione ad altre annualità e, in ogni caso, non più attuali. Sotto un secondo profilo rilevano ostativamente le seguenti disposizioni di legge: – l'art. 11, comma 3 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 il quale stabilisce che "gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso"; – l'art. 21, comma 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale stabilisce che "la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, […], i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo". Dal tenore letterale di tali disposizioni si evince: a) che sarebbe illegittimo qualsiasi progetto di totale abolizione della contribuzione integrativa minima; b) che sarebbe altrettanto illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero o diminuzione della stessa, che non sia adeguatamente motivata da particolari e temporanee esigenze; Se ne deve conclusivamente inferire che, a fortiori, ad analoga conclusione deve giungersi per l'eventuale susseguirsi di proroghe annuali le quali, ancorché asseritamente sostenibili o di scarso impatto strutturale, sarebbero tuttavia suscettibili di determinare il sostanziale effetto dell'abolizione della misura. 5. Con il secondo

motivo di ricorso la Cassa ricorrente deduce che le medesime disposizioni risulterebbero violate dal momento che i rilievi formulati, senza prospettare alcuna violazione di legge o dello Statuto, denunciano l'inopportunità delle scelte previdenziali promosse dalla Cassa nell'ambito della autonomia gestionale ad essa riconosciuta in materia previdenziale, pertanto travalicando le funzioni di controllo attribuite ai Ministeri Vigilanti dal sistema delineato dagli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 509/1994, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 e dall'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011. Sistema dal quale discende che le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare, con le sole forme di controllo strettamente indicate dalle disposizioni, che il soggetto vigilato non assuma iniziative, in violazione della legge o della disciplina statuaria, tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; viceversa, in questo caso la limitazione dell'autonomia dell'Ente, concretizzatasi con il diniego di approvazione della delibera, non sarebbe motivata in forza di alcuna violazione ostativa al raggiungimento delle finalità cui è preposta la Cassa, bensì è fondata sull'inopportunità – rilevata dalle amministrazioni – delle misure deliberate dall'Ente, che tuttavia i Ministeri non potrebbero contestare, pena la violazione del vigente sistema previdenziale. Per ciò solo la Nota impugnata sarebbe viziata da eccesso di potere nella figura dello sviamento, della contraddittorietà, dell'illogicità e dell'irragionevolezza: sarebbe evidente, ad avviso della ricorrente, che, nel concreto esercizio che ne hanno fatto i Ministeri resistenti, la potestà di vigilanza sulla Cassa si è tradotta in un illegittimo e non previsto strumento di etero-direzione della politica previdenziale che la legge riserva alla categoria dei professionisti assistiti dalla Cassa medesima; per i medesimi motivi gli atti impugnati sarebbero viziati per incompetenza, essendo assolutamente evidente che non spetta al Ministero profondersi in valutazioni concernenti le determinazioni previdenziali della ricorrente (e men che meno dotarle di effetto coercitivo). 6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Parte ricorrente, infatti, deduce l'esistenza di vizi relativi all'illegittimo esercizio del potere di vigilanza, che si traducono in sostanza nella erronea rilevazione, nell'atto approvativo della deliberazione dell'ente previdenziale privatizzato, di presunti profili di illegittimità idonei ad incidere sull'attività istituzionale di rilevanza pubblicistica da esso svolta, e per la tutela dei quali è attribuito alle autorità ministeriali il predetto potere di vigilanza. In realtà la vigilanza ministeriale e l'intero sistema dei controlli amministrativi cui è soggetta la Cassa Forense, in dipendenza dell'inalterato carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza da essa svolta – pur dopo la sua trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato -, devono perseguire il fine di assicurare la miglior gestione dell'Ente e la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, sicché costituiscono strumenti per evitare che l'esercizio non corretto dell'autonomia pregiudichi il raggiungimento dei fini istituzionali di rilievo pubblicistico. In tale contesto, nel rispetto dell'autonomia delle Casse, le Amministrazioni vigilanti ben possono svolgere un'attività di vigilanza

pregnante e diretta, ove necessario, ad orientare le scelte della Cassa onde assicurare l'equilibrio finanziario e la tutela di interessi primari. D'altra parte, tutte le argomentazioni della ricorrente concernenti la lesione e compressione dell'autonomia della Cassa da parte dei Ministeri Vigilanti sono di fatto smentite dalla circostanza che gli stessi Ministeri hanno fin qui approvato – conformemente alle disposizioni di legge – temporanei esoneri e diminuzioni contributivi per particolari categorie di soggetti ben definite, come dimostra la stessa sospensione quinquennale di cui al vigente Regolamento di previdenza. Il punto, però, è che la valutazione sull'impatto finanziario della nuova misura – come sopra già rilevato – deve essere condotta dai Ministeri vigilanti ex novo sulla base delle risultanze attuali relative all'annualità di riferimento, non assumendo alcun rilievo elementi analizzati in relazione ad altre annualità e, in ogni caso, non più attuali. Il provvedimento dunque richiama a proprio fondamento l'art.3 comma 2, del d. lgs. n. 509/1994 (che stabilisce che "La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale"), avendo la Nota rilevato che il bilancio attuariale al 31 dicembre 2020 a normativa vigente, trasmesso ai fini della prevista verifica triennale di sostenibilità ai sensi del d. lgs. n. 509/1994, mostrava una situazione di squilibrio prospettico della gestione nel lungo periodo. Nella nota si riporta altresì che "Il Ministero dell'economia evidenzia infine che «il provvedimento in esame determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, considerato che gli enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche (lista S13) definito dall'ISTAT»"; il che appare coerente con la considerazione che in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione è divenuto compito diretto dello Stato – cui spetta fissare i limiti delle tutele, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) ed o), Cost. – garantire la copertura assicurativa e previdenziale all'intera popolazione e, dunque, anche alle categorie di professionisti iscritti alle Casse privatizzate. Anche per detta ragione non si ravvisa, dunque, alcun eccesso di potere nell'attività di vigilanza posta in essere con i provvedimenti impugnati. 7. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va rigettato. 8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della questione trattata.»

Non mi risulta che CF abbia impugnato detta sentenza avanti il CdS, e quindi fa stato.

Ora il comunicato di Cassa Forense che invita gli iscritti al pagamento dei contributi minimi "ordinari" entro la fine del corrente mese di febbraio, sta scatenando vaste polemiche con il tentativo di organizzare una manifestazione di protesta/proposta avanti la sede di CF.

Obiettivamente circa 100.000 iscritti non dichiarano redditi tali da consentire il versamento della contribuzione minima, che come percentuale è inversamente proporzionale al reddito conseguito e quindi molto penalizzante.

Non so se MGA riuscirà a catalizzare l'attenzione della base, che per lo più – temo - non verserà la contribuzione dovuta, ma, quel che è certo, è che il *management* ha speso tempo e risorse senza approdare ad alcun risultato con ciò - diciamola tutta - spingendo molti iscritti alla cancellazione dagli albi.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

RIBOLLE IL MONDO FORENSE

Chiede alcuni interventi strutturali di sostanza.

28 febbraio 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Leggo che gli avvocati si stanno organizzando per mezzo delle *chat* Telegram per una manifestazione di protesta massiva contro Cassa Forense, da tenersi in primavera.

MGA, sin dalla sua nascita, si batte per l'abolizione dei minimi obbligatori con l'introduzione del contributo soggettivo, con il carattere della progressività, per scaglioni di reddito.

Com'è noto, lo scrivo da molte lune, inascoltato, l'avvocatura italiana è pletorica e divisa in due categorie: l'élite *in bonis*, che rappresenta però solo l'8% del totale su circa 240mila avvocati ma che detiene il 50% del PIL dell'intera avvocatura italiana, tutto il resto che si dibatte da redditi negativi a € 50.000,00 l'anno o poco più.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense è espressione della élite, perché solo l'élite, con pochi altri, va a votare, diciamo al massimo 40mila su 240mila.

L'avvocatura italiana da valore sociale, siccome usata per decenni come ammortizzatore sociale, oggi è diventata un problema sociale.

La riforma della previdenza forense è allo studio del Comitato dei Delegati da tre / quattro anni ma è tornata ai box per lavori di manutenzione.

Pensare che il Comitato dei Delegati affronti interventi strutturali tali da rendere la previdenza inclusiva e non esclusiva è un fuor d'opera, anche per il conflitto di interessi che hanno nel modificare le regole.

Ritengo quindi che le manifestazioni di massa sotto Cassa Forense servano a poco.

Servirebbero invece manifestazioni di massa sotto Palazzo Chigi per far nominare un commissario ad acta che si occupi della Avvocatura, di come sostenerla e della riforma della previdenza forense tenuto conto della complicata situazione, demografica e reddituale, dell'avvocatura italiana.

Una riforma parametrica non serve a nulla.

Serve invece fantasia lungimirante per uscire dagli schemi attuali, per intercettare la previdenza forense del futuro.

Saranno allora indispensabili alcuni interventi strutturali di sostanza e che, a mio giudizio, sono:

– l'opzione al contributivo per tutti, in pro rata;

– la previsione di aliquote di contribuzione soggettiva progressive, secondo scaglioni di reddito, abolendo del tutto la contribuzione minima;

– la riformulazione dei coefficienti di trasformazione del montante in pensione non solo in base all'età ma anche al genere e secondo fasce di reddito, così da garantire a tutti almeno un importo pari alla pensione minima INPS che dal 01.01.2024 è pari a € 598,61 al mese per € 7.781,93 all'anno (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/Documents/Nota-tecnica-Decreto-direttoriale-01122022-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf).

– il sostegno alla previdenza complementare.

Servono proiezioni attuariali molto attente e veritiere.

In buona sostanza un cambio di rotta strutturale molto intenso, attraverso l'introduzione della progressività per scaglioni di reddito della contribuzione previdenziale e l'abolizione della contribuzione minima.

Ridurre i contributi minimi e abbassare la pensione minima come si è fatto sin qui nella riforma ai box, significa solo negare la previdenza a molte generazioni.

Ne consegue che quella intrapresa è un'opzione sbagliata ma risponde alla stessa logica che ha condotto il Comitato dei Delegati a riformare il regolamento dell'assistenza, sostanzialmente garantendola solo agli iscritti in regola, sia con l'invio del Modello 5, che con il versamento dei contributi.

Come diceva Gino Bartali "l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare".

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

UNA VISIONE "OLISTICA" PER I DELEGATI DI CF

Holos significa interezza.

29 febbraio 2024 Primo Piano Di **Paolo Rosa** – Avvocato

La previdenza forense è nata nel 1933 quando gli avvocati e i procuratori erano circa 30.000.

Nel 1966 erano 37.800 per arrivare, nel 1985, a 48.327 per poi espandersi, con progressione quasi geometrica, sino a raggiungere i 240.000 attuali.

Se la legge 247/2012 di riforma della professione forense è ritenuta, oggi, obsoleta al punto che si è costituito un tavolo per cambiarla, che cosa si può dire per la previdenza forense?

Nel tempo è stata rammendata ma ora il vestito è logoro, con una taglia unica, non flessibile.

In questo contesto andrebbe vissuta la riforma con le proposte che ho già pubblicato e che rispondono ad una idea di futuro ma ve ne possono essere anche altre !

In Italia si discute molto di pensioni ma non si riflette mai abbastanza sulla previdenza sociale che è il quel ramo dell'ordinamento giuridico che, più di ogni altro, connota, in modo unico e identitario, l'Occidente europeo. Oggi la previdenza sociale, cioè quell'insieme di norme poste a protezione della sicurezza e del benessere dei cittadini, è sotto pressione ed è, quindi, in discussione la stessa tenuta del nostro welfare state forense.

Le trasformazioni in atto nell'avvocatura mettono, infatti, in dubbio l'equità complessiva del sistema previdenziale, in particolare l'equità fra generazioni, e, in ultima istanza, la stessa sostenibilità economica e finanziaria del modello con il quale la si vuole garantire.

Maggiore equità e maggiore trasparenza nella gestione e nel finanziamento del primo pilastro del welfare, quello pubblico ancorché gestito da una Fondazione di diritto privato, sono, dunque, principi ideali necessari per affrontare ogni discussione in tema di previdenza forense e, quindi, ogni proposta di intervento sulle pensioni. La previdenza forense è stata progettata, infatti, con grande visione ideale ma in un tempo ormai lontano e per un contesto sociale, demografico ed economico

profondamente differente da quello odierno e, con grande probabilità, da quello futuro.

Se si vuole preservare, pur con i necessari adattamenti, il sistema di welfare, che connota in modo profondo la nostra società, è necessario tenere presente il quadro complessivo della previdenza forense per intervenire sempre sulla base di visioni politiche organiche che tengano in considerazione la necessità di garantire la caratteristica essenziale di ogni sistema di sicurezza sociale che è la sua equità nella longevità. Questa operazione richiede un approccio olistico che tenga in conto tutti e tre i livelli di cui si compone il sistema del welfare: quello pubblico, che siamo soliti definire come welfare state in senso stretto, quello che è nato dentro la dialettica delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva (welfare contrattuale) e quello del terzo settore che poggia sul volontariato e che si completa con l'iniziativa assicurativa delle famiglie e dei singoli cittadini.

In particolare, questo esercizio di coordinamento è sollecitato dalle prospettive demografiche e dall'applicazione coerente dei principi costituzionali sui quali si fonda il nostro welfare state, chiamato ad essere sostenibile, funzionale alla crescita economica ed allo sviluppo della società e, soprattutto, coerente con l'esigenza di tutela delle diversificate situazioni di bisogno nell'arco di tutta la vita dei cittadini avvocati (Confindustria, *Il sistema pensionistico italiano*, febbraio 2020 adattato alle nostre esigenze).

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SANITA' E CORTE COSTITUZIONALE

Trento, 01 marzo 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Le competenze che le Regioni posso rivendicare nell'ambito dell'autonomia differenziata sono **23,** cioè tutte quelle indicate come **materie di legislazione concorrente nel 3° comma dell'art. 117 della nostra Costituzione.**

La più importante, ho ragione di ritenere sia la **sanità.**

La **recente esperienza del COVID** ha insegnato a tutti come la rapidità e la qualità dei processi decisionali possa venir meno dalla **frammentazione delle competenze** su più livelli di governo, così da limitare la capacità di intervenire sulla diffusione del contagio.

Del resto l'**art. 5** della nostra Carta Costituzionale così recita: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il **più ampio decentramento amministrativo**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg.]".

L'esplicito riconoscimento dei caratteri di unità e indivisibilità risponde appunto al preciso intento di **scongiurare derive indipendentiste** o **federaliste**, salvaguardando il traguardo faticosamente conquistato in epoca risorgimentale.

In questa visione sono interessanti alcuni passaggi della sentenza n. **27/2024** della **Corte Costituzionale** del 23 gennaio scorso.

La vicenda riguarda la **pretesa** della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** di vedersi assegnare il **contributo di solidarietà temporaneo** a carico dei soggetti che esercitano sul territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di **produzione di energia elettrica**, **gas metano** e **gas naturale** prevista nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, anche in assenza di un'espressa previsione della clausola di salvaguardia.

La **Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile**, per una parte, e non fondate, per altra parte, le istanze della Regione Autonoma Valle d'Aosta "**al fine di**

evitare una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.) che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese".

Il **contributo di solidarietà previsto nella Finanziaria del 2023** è una misura di politica economica, con finalità redistributive, equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento UE 18542/2022 del Consiglio del 06.10.2022, relativo ad un intervento di emergenza per **far fronte ai prezzi elevati dell'energia.**

Ciò in quanto il **contributo** è **applicato sulla quota di utili** che i soggetti individuati non avrebbero ottenuto se non si fossero verificati gli **eventi eccezionali che hanno determinato l'aumento** dei prezzi dell'energia negli anni 2022 e 2023.

La misura redistributiva trova fondamento nell'**art. 122** del **Trattato sul finanziamento dell'Unione Europea** che consente l'adozione delle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia, **rientrando dunque fra quelle riguardanti la politica economica** e non fra quelle concernenti le disposizioni fiscali.

filodiritto
curiosi per diritto

I numeri e la riforma della previdenza forense ai box

04 marzo 2024

di Paolo Rosa

Partiamo dalla situazione degli iscritti a Cassa Forense:

«Una piramide a base molto larga può rappresentare efficacemente la distribuzione del numero degli iscritti per classi di reddito. Il 58,1% delle posizioni, pari a poco più di 140mila avvocati, non raggiunge la soglia dei 20mila euro e in questa parte sono comprese 32mila posizioni con reddito pari a zero o addirittura negativo o, ancora, le posizioni con reddito non comunicato pervenuto (corrispondono al 13,2% sul totale). Il 27,0% si colloca all'interno della classe compresa fra i 20mila e i 50mila euro, mentre in cima alla piramide (oltre i 50mila euro) si posiziona il 14,8% degli avvocati – poco meno di 36mila posizioni – di cui il 6,5% con redditi superiori ai 100mila euro» (Fonte Censis 2022).

La relazione sull'economia non osservata, anno 2023, elaborata da *Il Sole 24Ore* certifica che il 67,2% degli autonomi evade.

"Per il triennio 2018 – 2020, per il quale si dispone di un quadro complessivo delle valutazioni, il GAP complessivo risulta di circa 96,3 miliardi di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,9 miliardi di mancate entrate contributive".

Credo sia in corso di elaborazione in Cassa Forense il Bilancio tecnico al 31.12.2023 che non migliorerà i dati, già negativi, quanto a saldo previdenziale e saldo gestionale, del BT 2020.

La riforma della previdenza forense, dopo tre anni di studi e spese per consulenze e gettoni (le Poltronesofà sono però aumentate), è ai box.

Per evitare conflitti di interesse, che già si sono manifestati nella bozza non approvata, se non in parte, dai Ministeri Vigilanti, la riforma dovrebbe essere affidata ad un commissario *ad acta* per la sua rielaborazione.

L'opzione al contributivo per anzianità, di cui alla bozza cognita, ne è la riprova; i Delegati vicini alla pensione sono restii al cambiamento delle regole!

Abbassare poi i contributi minimi e, di conseguenza, la pensione minima significa negare previdenza a molte corti di iscritti e rappresenta una opzione del tutto priva di lungimiranza!

Il Cdd ha guardato al breve per catturare consenso, ma in previdenza bisogna essere lungimiranti!

La riforma dovrebbe, quindi, prevedere l'opzione al contributivo per tutti, nel rispetto del *pro rata temporis*.

«Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la Legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati.

Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione italiana unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione. La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (c.d. riforma Dini) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita.

La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo "pro rata".» (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

Com'è noto, la pensione liquidata con il sistema di calcolo contributivo è più sfavorevole, mediamente del 30 – 40%, rispetto a quella liquidata con il criterio di calcolo retributivo.

Per capire quanta differenza c'è tra l'uno e l'altro sistema, prendiamo come esempio un lavoratore che accede alla pensione di vecchiaia che ha più di 40 anni di carriera e un reddito medio annuo di € 30.000.

Con il regime retributivo questo andrà in pensione maturando un assegno pari all'80% del reddito, quindi, € 24.000. Si stima, invece, che laddove la pensione

sarebbe stata calcolata interamente con il contributivo, il trattamento previdenziale sarebbe stato pari al 54% del trattamento lordo, quindi circa € 16.200 l'anno. (Fonte: EPAC, *Perché il retributivo è più vantaggioso del contributivo*).

49% è l'attuale **tasso di sostituzione delle pensioni di Cassa Forense** per i professionisti che andranno in pensione con 35 anni di contributi, l'anzianità minima prevista dalla Cassa. Per ogni anno ulteriore di contribuzione, il tasso di sostituzione aumenta dell'1,4 (Fonte www.altalex.com A*vvocato, che tenore di vita avrai in pensione? Te lo dice il tasso di sostituzione di Marina Piovera* del 04.10.2023).

E' evidente che l'opzione al contributivo in pro rata abbasserà, e non di poco, l'attuale tasso di sostituzione.

Saranno allora indispensabili due interventi strutturali di sostanza e che, a mio giudizio, sono:

- la previsione di aliquote di contribuzione soggettiva progressive, secondo scaglioni di reddito , abolendo del tutto la contribuzione minima;

- la riformulazione dei coefficienti di trasformazione del montante in pensione non solo in base all'età ma anche al genere e secondo fasce di reddito, così da garantire a tutti almeno un importo pari alla pensione minima INPS che dal 01.01.2024 è pari a € 598,61 al mese per € 7.781,93 all'anno (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/Documents/Nota-tecnica-Decreto-direttoriale-01122022-coefficienti-trasformazione-montante-contributivo.pdf)

Servono proiezioni attuariali molto attente e veritiere.

In buona sostanza un cambio di rotta strutturale molto intenso, attraverso la introduzione della progressività per scaglioni di reddito della contribuzione previdenziale e l'abolizione della contribuzione minima.

Quanto alla **natura dei contributi previdenziali,** la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "**i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori** e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal **principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali**

(sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991) (Fonte: Ministero del Lavoro).

Con la modifica proposta si farebbe un passo in avanti nella equiparazione dei contributi previdenziali alle imposte che qualche avvocato da tempo va auspicando (Salvatore Lucignano in *I contributi previdenziali sono tributi*, www.avvocaturademocratica.it, 30 maggio 2017; Paolo Rosa, *Natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense*, in Diritto e giustizia, 22.01.2016).

L'autonomia normativa non è illimitata ed infatti:

«L'autonomia normativa degli **enti previdenziali categoriali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/94** incontra i limiti imposti, oltre che dalla disposizione di cui all'art., comma 1, d.lgs. n.509/94, anche dalla previgente specifica (art.3, comma 12, l.n.335/95) della tipologia dei provvedimenti che gli enti possono adottare per assicurare equilibri di bilanci e stabilità delle rispettive gestioni.

Si tratta dei provvedimenti di **variazione delle aliquote contributive**, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata.

In linea con la citata normativa, la Suprema Corte di Cassazione con una recente decisione (ordinanza **24.8.2021 n. 23363**), ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale g**li enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n.509/1994** (nella specie **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei ragionieri e Periti commerciali**) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'**incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico**, impongano **un contributo di solidarietà** su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali ex art.23 Cost, la cui imposizione è riservata al legislatore.

Infatti, in ordine agli interventi degli enti previdenziali categoriali sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, occorre evidenziare che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, **in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibri di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni**, provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano ad esempio, un massimale (tetto) allo stesso trattamento e come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti. E ciò in quanto è escluso qualsiasi provvedimento che, non incide sui

criteri di determinazione del trattamento pensionistico ma solo sullo stesso trattamento già determinato.

La possibilità per gli enti previdenziali categoriali di introdurre un **contributo di solidarietà** sui trattamenti pensionistici in corso (sempre per esigenze di bilancio) è stata negata (Cass. 14.1.2019 n. 603) anche sul presupposto che i provvedimenti legittimamente adottabili dalle casse private in materia previdenziale rappresentano una sorta di *numerus clausus*; è stata infatti dichiarata illegittima (e lo conferma la riferita decisione 24.8.2021 n. 23363) l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati (e già oggetto di un provvedimento di liquidazione), perché non riconducibile ad uno dei provvedimenti previsti dall'art. 3, 12° comma, l. n. 335 del 1995, non potendo lo stesso essere ricondotto né tra i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, né tra i provvedimenti di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, né fatto rientrare tra i provvedimenti compatibili con il principio del pro rata.

Ulteriori limiti all'esercizio dell'autonomia normativa consegue alla impossibilità per gli enti previdenziali categoriali privatizzati di modificare in *peius* il trattamento pensionistico in atto. Infatti, una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo». (Leonardo Carbone, 06.90.2021 in *CFNews*).

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE NON E' APPLICABILE ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI

Trento, 04 marzo 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Il **Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024** ha approvato il decreto legislativo **n. 13/2024,** attuativo della delega fiscale in merito alle disposizioni in materia di accertamento tributario che hanno introdotto il cd. **concordato preventivo biennale**.

Il concordato preventivo biennale postula un accordo tra il professionista e il Fisco dove **il professionista può patteggiare accettando il reddito calcolato dall'Agenzia delle Entrate.**

L'art. 19 del decreto legislativo 13/2024 così recita:

«Rilevanza delle basi imponibili concordate.

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 19: Per il riferimento all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si veda nelle note all'articolo 1».

La dizione “nonché dei contributi previdenziali obbligatori” vale anche per le Casse di previdenza dei professionisti?

La Suprema Corte di Cassazione se ne è già occupata a proposito dell’adesione al concordato fiscale di cui all’art. 33 del d.l. n. 269/2003 convertito con la legge n. 326/2003 con le sentenze di Cassazione n. 3916/2019 e, da ultimo, con l’ordinanza 11.10.2022, n. 29639 che così recita:

«Che, in considerazione dell'intima connessione delle due censure (che sostanzialmente concretano una denuncia di violazione di legge), i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati, essendosi chiarito che, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo soggettivo dovuto da un professionista nei confronti di una delle casse di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994, non è utilizzabile il reddito determinato in sede di concordato preventivo biennale di cui all'art. 33, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), potendo concernere quest'ultimo soltanto l'obbligazione tributaria ma non anche il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria Cassa di riferimento (così, con riguardo ai contributi dovuti dagli ingegneri e architetti all'INARCASSA, Cass. n. 3916 del 2019); Che, a sostegno dell'anzidetto principio di diritto, si è osservato che, in conseguenza dell'avvenuta privatizzazione delle casse professionali e dell'imposizione a loro carico dell'equilibrio economico-finanziario quale principio fondamentale di gestione, la determinazione di un reddito imponibile concordata ab externo con l'amministrazione fiscale costituirebbe sicura violazione dell'autonomia delle casse e della normativa speciale previdenziale che demanda ad esse la potestà di sanzionare omissioni contributive e/o di condonarle mediante misure premiali (così ancora Cass. n. 3916 del 2019, cit., in motivazione); Che contrari argomenti non possono desumersi dal tenore del comma 7 dell'art. 33, cit., secondo cui "sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale" (e, "se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale"), atteso che tale disposizione va necessariamente coordinata con quella di cui al precedente comma 3, lett. a), del medesimo art. 33, giusta la quale l'adesione al concordato preventivo, se comporta la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, può fare altrettanto solo "in talune ipotesi" per i contributi previdenziali, vale a dire in riferimento a quelli dovuti a enti diversi dalle casse privatizzate;».

Ne consegue che alla Cassa di riferimento dovrà essere dichiarato il reddito effettivo e non quello concordato con il Fisco.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

CASSA FORENSE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'INPS il 14 luglio 2023 ha diffuso il seguente messaggio.

07 marzo 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

«L'INPS, con il mess. n. 2659 del 14.07.2023, informa di aver avviato, nel quadro del PNRR, una sperimentazione basata sull'Intelligenza Artificiale di tipo generativo. Il fine è quello di facilitare l'accesso e l'orientamento alle prestazioni offerte dall'Istituto, fornendo risposte più immediate, puntuali e di valore per il cittadino. Dopo aver interrogato il motore di ricerca sul Portale dell'Istituto, l'utente può "conversare" con un Assistente virtuale che è in grado di "dialogare", in quanto mantiene la memoria delle domande poste e delle risposte date all'utente nel corso dell'interlocuzione. Le funzioni dell'assistente virtuale consentono di supportare l'utente in modo specifico sull'argomento ricercato, instaurando un dialogo con l'utente alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace. L'assistente risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all'azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca; supporta l'utente nel precisare la propria domanda facendo richiesta di disambiguazione. Tra gli aspetti più innovativi, è prevista la possibilità di effettuare domande di tipo logico -comparativo: è ad esempio possibile sottoporre domande sulle differenze tra una prestazione ed un'altra, comprendere se si hanno i requisiti per accedere ad una prestazione fornendo informazioni puntuali come l'età od il numero di figli a carico.» (Fonte: INPS).

Il fax oggi è obsoleto, abbiamo il fascicolo telematico e software basati sulla IA in grado di analizzare grandi volumi di dati legali; gli avvocati devono mantenersi competitivi nel panorama legale e, quindi, anche la previdenza deve migliorare il suo feedback.

Sarebbe sicuramente interessante utilizzare la ChatGPT per toccare con mano le sue potenzialità anche sul versante della previdenza.

"La IA applicata alla previdenza sociale ha potenzialità enormi". (Migliorini INPS).

«L'intelligenza artificiale cambierà il mondo, ma il mondo non è solo tecnologia. Questa semplice affermazione recupera la "dignità" degli antichi ed ineliminabili fondamenti del mercato del lavoro, dell'economia più in generale. Geopolitica, andamenti migratori, calo demografico, transizione ecologica, crescita più o meno

drogata della produzione: questa è la cornice in cui si innesta l'intelligenza artificiale e le sorprese potrebbero esse molte.

Tutti i maggiori studi, soprattutto di derivazione americana, convergono nel sostenere che l'invecchiamento della popolazione nei Paesi avanzati deprimerà ulteriormente la quantità di lavoratori disponibili spingendo verso l'alto i salari, aumentando la produttività con l'uso delle nuove tecnologie, favorendo i lavoratori a bassa formazione come quelli dei servizi. Sarà un mondo migliore?

Difficile fare previsioni, certamente sarà un mondo molto più veloce, svolgeremo più attività in meno tempo, la qualità della domanda sarà molto più articolata e la competizione sull'offerta estremamente aggressiva. Le professioni subiranno enormi cambiamenti, ma avranno a disposizione una quantità gigantesca di dati utili a prendere decisioni e a dare risposte, vincerà chi saprà fare sintesi. E la sintesi comporta logica, ampiezza culturale, lettura del contesto e sensibilità psico-attitudinale. Certo la formazione tecnica conterà, ma si dovrà acquisire tempo per tempo, inseguendo un'innovazione continua e velocissima». (Fonte: Andrea Camporese, 11.02.2024 in Blog MEFOP).

Questo non è il futuro ma l'oggi.

I Delegati di CF lo avranno compreso?

Tutte le riunioni collegiali si possono fare a distanza, con risparmio di tempo e denaro (contributi obbligatori), pubblicando tutti i verbali, e riducendo il numero dei Delegati ad uno per Distretto di Corte di Appello, con qualche aumento per le realtà più numerose, richiedendo stringenti requisiti di professionalità e competenza in previdenza e finanza.

Lo specialista in diritto della navigazione non serve alla causa.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

L'UNICO PERICOLO SOCIALE E' L'IGNORANZA (VICTOR HUGO)

Trento, 07 marzo 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Ma, come nella celebre trasmissione di 60 anni fa' di Alberto Manzi, non è mai troppo tardi.

"A forza di C'è posta per te, Grande Fratello, Isole e soap varie ci ritroviamo nell'immobilismo più amorfo" (Riccardo di Genova).

La comunicazione ufficiale presenta la previdenza ed assistenza forense come sistemi in equilibrio ma così non è.

Partiamo dall'assistenza in Cassa Forense.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento le cui prestazioni sono erogate a sostegno della professione, della salute e della famiglia.

Requisito per beneficiare delle prestazioni è la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi, salvo le deroghe previste per l'erogazione dei contributi straordinari e per la copertura fornita dalle polizze per le quali è richiesta solo la regolarità dichiarativa.

Se è giusto escludere dall'assistenza i cd. **"fantasmi",** che sono molti, cioè **coloro che nemmeno inviano a CF il Modello 5,** non altrettanto può dirsi nell'escludere dall'assistenza chi non è in regola con i versamenti contributivi.

La platea è vastissima e l'esclusione **penalizza proprio coloro che**, evasori esclusi, **ne avrebbero più bisogno.**

Passiamo ora alla previdenza forense.

La riforma è ai box per manutenzione ma non è prevista alcuna correlazione tra la contribuzione e il reddito.

Questa correlazione è assolutamente indispensabile considerano che il **7,6%** dei **240mila iscritti detiene il 48% dell'intero PIL dell'avvocatura italiana.**

Facciamo allora due conti, con la media dei polli.

Il monte reddito complessivamente prodotto dall'avvocatura italiana, quello dichiarato nel 2022, si attesta a circa 9,447 miliardi di euro, cioè 9.447 milioni di euro.

Al 7,6% degli iscritti è quindi attribuito il 48% del totale del monte redditi, pari a 4.534 milioni.

Il 7,6% di 240mila iscritti è uguale 18.240 avvocati ai quali debbono essere attribuiti 248.605 euro l'anno.

Ai restanti 221.760 debbono essere attribuiti 22.152 euro l'anno.

Non v'è chi non veda come solo una contribuzione progressiva, per scaglioni di reddito, possa portare al traguardo della sostenibilità di lungo periodo, senza cancellare 140mila iscritti o liquidare pensioni inferiori all'assegno sociale INPS.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

IL VERMINAIO E IL GIORNALISMO D'INCHIESTA

Trento, 10 marzo 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Il **Procuratore della Repubblica di Perugia**, in audizione alla **Commissione Anti mafia**, ha così dichiarato:

«"Gli accessi sono maggiori di 800.

Dal primo gennaio 2019 al 24 novembre 2022 **Striano** all'interno della **banca dati Siva** ha consultato 4.124 Sos, un numero spropositato.

Digitato 171 schede di analisi e 6 schede di approfondimenti seguite digitando il nominativo **1531 persone fisiche, 74 persone giuridiche.**

Ha cercato 1.123 persone sulla **banca dati Serpico,** ma potrebbero essere pure tremila le ricerche, io sto parlando delle persone.

Ha effettuato 1.947 ricerche alla **banca dati Sdi**. Siamo ad oltre 10mila accessi e il numero è destinato a crescere in modo significativo".

"Ipotesi che la stampa abbia chiesto ricerche a Striano è un'imputazione provvisoria."

"Questa è un'imputazione provvisoria.

Il fatto **che la stampa abbia commissionato** le attività di informazione **a un ufficiale di polizia giudiziaria** è un'ipotesi investigativa su cui **auspichiamo di essere smentiti.**

Ci sono stati casi in cui ritenevamo evidente che c'era stata una commissione per accedere alle banche dati", argomenta **Cantone**.

"Abbiamo analizzato i nominativi e i **soggetti mediaticamente esposti**, in quel lungo elenco di nomi 165 accessi complessivi riguardavano soggetti vip e sono oggetti del capo di imputazione", aggiunge.

E poi specifica: "Nei capi di imputazione i giornalisti sono 4, non 8, gli altri 4 non hanno nulla a che fare con il giornalismo, ma avevano rapporti con Striano"».

Nella vicenda sono coinvolti anche tre giornalisti d'inchiesta del Domani.

Il **Direttore del Domani** ha, tra il resto, dichiarato:

«L'episodio però è simbolico di un clima sempre più cupo che avvolge il libero giornalismo italiano: dalle leggi bavaglio che impediscono ai media di riportare le ordinanze di arresto alle querele sistemiche di membri del governo contro la stampa non allineata; dall'acquisizione dei tabulati telefonici ordinati dalla procura di Roma sui cellulari di **giornalisti di Report** (per individuare le fonti dello scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e la spia Marco Mancini) fino all'intercettazione dei reporter da parte dei **pm che indagavano sulle ong.**

Dare notizie di rilievo su politici, aziende di Stato e criminali è diventato un lavoro a rischio.

Ma promettiamo ai nostri lettori, unici nostri padroni, di continuare a farlo. Anche a costo di infrangere le regole continueremo a onorare l'**articolo 21 della Costituzione**, tentando di illuminare il buio dentro il quale pezzi del potere amano muoversi lontano da occhi indiscreti». (Fonte: Emiliano Fittipaldi Dir del Domani).

"Il giornalismo d'inchiesta è diverso dal normale giornalismo d'informazione dal momento che presuppone un lavoro di ricerca e di elaborazione della notizia, con un approfondimento ben superiore a quello che è necessario nel trattare qualsiasi altra notizia o evento di cronaca.

Tale distinzione è ben riassunta dalle parole di **Massimo Russo**, **ex Magistrato della Procura di Palermo**, che sul punto afferma: "se **per un cronista la notizia è il fatto in se**, per il **giornalista investigativo la stessa notizia è ciò che sta dietro al fatto o comunque oltre il fatto**; scava in profondità oltre la superficie dei fatti, senza alcuna deferenza o riguardo nei confronti di nessuno e meno che mai del potere e dei suoi interpreti; non adempirebbe alla sua funzione se si limitasse ad una fretta e piatta ripetizione delle verità ufficiali e formali"». (Fonte: Disvelamento dei fatti e responsabilità civile di Alberto Scandola, Trento, Law and Technology, Papper n. 88, pag. 33, 2023).

Se ne è occupata la **Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile**, con la sentenza n. 16236 del 09.07.2010, così affermando:

«Con il giornalismo di inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni.

Il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario

dell'art. 21 Cost. (secondo cui "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione") nonché dell'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra.

Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato".

In tale contesto, al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori, dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte (su cui, tra le altre, Cass. n. 1205/2007), fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008), e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005);

è, infatti, evidente che nel giornalismo di inchiesta, viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'"attingere" direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n. 69/63 e nella soprarichiamata Carta dei doveri (con particolare riferimento alla Premessa).

Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed

avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale.

Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; dell'art. 20 D.lgs. n. 467/2001 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 196/2003).

Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite.

In particolare, è da considerare in proposito che, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'**art. 15 Cost**., detta **prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni:**

a) innanzitutto l'art. 1, 2° comma, Cost., nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, 1° comma, Cost.) a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico.

b) Inoltre, non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione; tant'è vero che in proposito, nello stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali) all'art. 6 si legge testualmente che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita

pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; come anche deve ricordarsi che con Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1 luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il **Consiglio d'Europa** ha, tra l'altro, affermato che "i **mezzi di comunicazione sociale assumono,** nei confronti dei cittadini e della società, **una responsabilità morale** che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica"».

L'indagine accerterà se vi siano stati mandanti e se l'attività investigativa fosse preordinata all'avvio dell'azione penale.

In difetto di questi elementi a me pare che saremmo di fronte al giornalismo d'inchiesta.

filodiritto
curiosi per diritto

La sostenibilità di Cassa forense con la lente dei crediti verso gli iscritti

11 marzo 2024

di Paolo Rosa

Il 22 maggio 2014 (**10 anni fa**) il Delegato di Bologna Giovanni Cerri scriveva su *CFnews* le seguenti considerazioni:

«I crediti di Cassa Forense verso i propri iscritti.

Orbene analizziamo dapprima le ragioni del fenomeno e poi ipotizziamo soluzioni.

Intanto si deve tener separato il fenomeno che riguarda i crediti verso i concessionari da quello verso gli iscritti. Il primo è una patologia sistemica, come un fallimento in cui incappa un imprenditore; magari ci si potrebbe interrogare se vi sia stata una qualche culpa in eligendo quando non in vigilando. Giova però dar conto che CF, almeno nell'ultimo periodo, ha deciso di "mostrare i muscoli" revocando senza indugio le concessioni/i contratti e agendo in monitorio nei confronti delle suddette società. Sfatiamo subito un luogo comune, il fenomeno è geograficamente trasversale e con ciò chiudiamo a facili dietrologie, con buona pace di qualche solone d'oltrepò. I crediti verso gli iscritti per contributi e sanzioni sono, invece, un fenomeno da analizzare, comprendere e affrontare. Qualcuno ha affermato che le sofferenze contributive dell'iscritto ricadrebbero su di lui e su lui solo. Anche se dirò cose scontate non si può concordare con questa affermazione se è vero, come è vero, che il sistema di Cassa Forense è a ripartizione discendendone che con il montante dei contributi incassati CF provvede ad erogare le prestazioni ed a perseguire i fini statutari, tacendo poi del generale principio solidaristico della previdenza forense. Ammesso anche trattarsi di operazione a costo zero (i colti oggi parlano di invarianza di cassa), quando non un futuribile vantaggio, non è lungimirante per l'ente e meno ancora per il ceto forense. Vediamo perché a prescindere dal principio di buona amministrazione, che è possibile mutuare dall'art. 97 della carta costituzionale, giovando comunque ribadire - per rafforzare la nostra autonomia - che CF non è un ente pubblico, ancorché persegua fini pubblicistici. Qui viene in evidenza il problema dei flussi informativi tra CF e i COF. Non è possibile, non è giustificabile, meno ancora tollerabile, un ritardo nelle comunicazioni e non è

concepibile che delle irregolarità dichiarative (mod. 5) e contributive (mancato pagamento dei contributi, minimi o in autoliquidazione che sia) i consigli dell'ordine non vengano portati a conoscenza, almeno con una certa fisiologica tempestività. Sulla scorta dello stesso principio e forti del canone deontologico di cui all'art. 16 possono e debbono essere trasmessi ai COF i dati relativi alle posizioni dei singoli professionisti. Con l'invio del modello 5 in telematico Cassa Forense è in grado, in tempo reale, di accertare la violazione degli inadempimenti dichiarativi e trasmettere, decorso almeno un trimestre, ai COF territoriali gli elenchi affinché provvedano all'apertura delle posizioni disciplinari ai sensi dell'art. 17, 5° L.N. 576/1980 che, come noto comporta la sospensione dall'esercizio professionale sino all'adempimento dell'obbligo. I ritardi nella trasmissione degli elenchi, speriamo ancora retaggio delle verifiche "manuali" delle dichiarazioni, sono forieri di possibili reiterazioni nelle condotte e comunque, a mio giudizio, sono fonte di disparità di trattamento tra gli iscritti. Giovi dar conto che, in genere, l'omissione dichiarativa si accompagna al mancato pagamento dei contributi minimi e delle eccedenze. Non intervenire poi tempestivamente per il recupero dei crediti verso l'iscritto, oltre a fargli ritenere sussistente una qualche sua impunità, con speculare acclarata impotenza di Cassa Forense, comporta che costui eserciti la professione in regime di concorrenza sleale potendo, magari, riservare ai suoi assistiti tariffe davvero concorrenziali e quindi porre in essere un surrettizio accaparramento di clientela. Ipotizzo poi (pur facendo scongiuri per lui) un danno ai suoi superstiti che nemmeno potrebbero godere appieno delle prestazioni, impediti dal debito contributivo accumulato. Distinguiamo, soprattutto in questi momenti di grave recessione economica che non ha certo risparmiato i professionisti, i doveri di solidarietà, da quelli di fedeltà. Il senso di appartenenza, da un lato, e quello solidaristico, dall'altro, dovrebbero comportare che CF intervenga con sollecitudine non solo ricorrendo all'informazione ma anche all'ascolto ed alla dissuasione nel coltivare la fedeltà nel rapporto assicurativo. È cosa auspicabile aiutare chi versi in stato di bisogno, ancorché non tipicamente rientrante nel solco degli ausili previsti dal regolamento dell'assistenza, con sostegni mirati di incentivo al reddito, meglio ancora se di sollievo nei pagamenti dei contributi; magari in chiave futura da scontare in sede di erogazione delle prestazioni, quasi fosse, ci si passi la similitudine, un acconto sul TFR. Certo è che vorrei tentare azioni concrete, perché questo ci chiedono i colleghi: gestione oculata delle risorse e rispetto per i virtuosi senza che su loro gravino gli inadempimenti dei morosi».

Il 9 maggio 2023 (**9 anni dopo**) Nicola di Molfetta su *Legalcommunity* scriveva:

«Sempre meno avvocati.

Saranno pure "troppi", come vuole quella dotta vulgata promossa finanche da Flaubert nel suo *Dizionario dei luoghi comuni*, ma gli avvocati italiani cominciano a

essere anche “meno”. A confermarlo è l’ultima edizione del *Rapporto sull’avvocatura* curato dal Censis in collaborazione con la Cassa Forense. L’edizione 2023 dello studio, infatti, ha messo in luce un ulteriore calo dello 0,7% del numero degli iscritti agli albi, dopo che l’edizione precedente aveva puntato i riflettori su una riduzione dell’1,3%. Detto in cifre, il numero degli avvocati che nel 2021 era già sceso a 241.830 (rispetto ai 245.030 del 2020), nel 2022 si è ridotto ulteriormente attestandosi a 240.019. Ma ciò che preoccupa di più (e che fa pensare a una tendenza e non solo a un dato contingente) è il fatto che la popolazione forense nazionale starebbe anche invecchiando. Nel 2021 l’età media di un avvocato in Italia era di 42,3 anni, mentre nel 2022, questa è salita a 47,7. Non a caso, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni alla Cassa nel 2022 è risultato negativo: a fronte di 8.257 nuove iscrizioni, l’analisi ha messo in risalto 8.698 cancellazioni. In pratica si sono persi per strada 441 avvocati. E a questo si aggiunga un altro rilievo: gli avvocati under 40, in Italia, sono appena il 21,7% degli attivi (se si contassero anche i pensionati, il rapporto calerebbe al 20,4%). Poco più di uno su cinque. Dove, fatti 100 i 49.063 avvocati attivi con meno di 40 anni, gli under 30 sono solo il 12,9%, mentre quelli che hanno tra i 35 e i 39 anni risultano il 50,6%. La questione reddituale conta, ma non spiega tutto. Tanto più che i redditi della categoria, dopo anni di contrazione, nel 2021 hanno registrato un incremento, seppur lieve. Mediamente, nel primo anno post-pandemico, un legale in Italia ha guadagnato 42.386 euro, vale a dire circa il 12% in più di quanto ha portato a casa nell’anno nero del Covid. Effetto rimbalzo? Probabile. Il 2021 è stato un anno di extra-lavoro per tutti. Ma comunque parliamo di un risultato medio ancora ampiamente lontano dalle “vette” toccate nel 2002 e nel 2007, quando un avvocato riusciva a portare a casa circa 60mila euro (in termini rivalutati). Le cose, come i dati sull’andamento degli iscritti lasciano intuire, vanno peggio per donne e giovani. Le prime, infatti, hanno un reddito medio di circa 26.530 euro annui. I secondi invece, se hanno tra i 30 e i 34 anni e sono uomini possono contare su un reddito medio dichiarato di 18.685 euro. Ma è un mercato che sta cambiando. Anche se il punto non è approfondito in modo particolare, lo scenario descritto dal rapporto Censis ci parla di un comparto destinato a essere sempre più costituito da strutture organizzate in cui lavorano più avvocati insieme, suddivisi tra «titolari» e «collaboratori» (con buona pace della norma professionale che ancora non contempla la figura dell’avvocato collaboratore di studio). Infatti, si legge nel *Rapporto sull’avvocatura 2023*, dall’ultima rilevazione emerge che «a crescere in dimensione sono gli studi/società legali dov’è già presente il numero più elevato tra titolari, collaboratori, praticanti e personale di segreteria: il 20,4% degli studi legali più grandi (con 5 persone e oltre) ha continuato ad aumentare il numero delle persone occupate nell’ultimo anno». Per cui, aggiungiamo noi, è possibile immaginare che con il passare degli anni il numero di avvocato collaboratori sia destinato a crescere ben più rispetto a quello degli avvocati titolari di studio con tutto quello che tale sviluppo determinerà in termini di

disciplina della figura dell'avvocato dipendente. Ma l'organizzazione, ovvero l'esercizio della professione in forma associata o comunque collettiva, è solo uno degli elementi che sono indicati come possibile fattore di spinta per il comparto. L'altro fattore, stavolta indicato dagli intervistati dal Censis, è rappresentato da…» (Fonte: Legalcommunity).

Nel 1921 Piero Calamandrei dava alle stampe "troppi avvocati", un *pamphlet* che denunciava i danni che la crescita fuori controllo della popolazione forense stava producendo per la professione. All'epoca gli avvocati erano circa 25mila, oggi siamo 240mila!

Nel 1921 la popolazione italiana era di 38 milioni di cittadini, nel 2023 di 66 milioni.

L'avvocatura è stata progressivamente "proletarizzata", usata come ammortizzatore sociale e avviata, come scriveva il sociologo Gian Paolo Prandstraller ancora nel 2012, verso l'estinzione.

Ma andiamo avanti nella nostra analisi.

Alla pag. 5 del Bilancio preventivo 2023 di Cassa Forense è dato leggere:

«Si ricorda, innanzitutto, che il Consiglio di Amministrazione nella seconda metà del 2021, ha approvato un progetto straordinario biennale, avviato il 1° ottobre 2021, finalizzato ad accelerare l'attività di recupero crediti nei confronti degli iscritti. Questo progetto si pone l'obiettivo di portare a regime le procedure sanzionatorie contributive procedendo alla verifica degli adempimenti connessi agli anni 2015-2018 (Modd. 5/2016-2019). La procedura in questione ha interessato circa 97.000 avvocati per importi complessivi stimabili in oltre 500 milioni di euro. Lo sforzo di riportare a regime la situazione degli accertamenti contributivi, nonostante i vincoli legati all'attuale legislazione e normativa regolamentare, compiuto dal Consiglio di Amministrazione, presenta aspetti estremamente positivi sotto il profilo costi/benefici, e già nel bilancio consuntivo 2022 si potranno verificare i primi effetti positivi dell'operazione, la cui conclusione è prevista per l'ottobre 2023.

Si sottolinea, infine, che una sezione specifica del progetto è dedicata ai c.d., "grandi evasori" (sopra i 50.000 euro) con previsione di recupero mediante decreto ingiuntivo. A ciò deve aggiungersi la prosecuzione dell'attività di verifica, contraddittorio ed accertamento conseguente ai controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria e la messa a regime delle segnalazioni agli Ordini, ai fini disciplinari, dei nominativi degli Avvocati che non adempiono all'obbligo di invio dell'autodichiarazione reddituale (Mod.5), nonostante la specifica diffida notificata loro dalla Cassa. Quanto all'andamento dei costi si segnala che, a fronte di un aumento di spesa pensionistica per il 2023 stimato nel 7,50%, che comprende

soprattutto gli adeguamenti ISTAT legati alla ripresa dell'inflazione ma anche all'effetto dei nuovi pensionamenti, si evidenzia il lieve decremento della spesa prevista per l'Assistenza (da circa 68,6 milioni di euro dell'assestato 2022 a circa 67,5 milioni di euro del previsionale 2023) quale effetto diretto del gettito 2021 per contributo integrativo, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Regolamento dell'Assistenza» (Fonte: Bilancio preventivo 2023).

Un breve excursus storico è in grado di ben illustrare la situazione:

Al **31.12.2003** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **93.431.162**

Al **31.12.2004** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **106.892.347**

Al **31.12.2008** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **383.032.171**

Al **31.12.2009** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **404.789.914**

Al **31.12.2010** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **978.890.923**

Al **31.12.2020** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **1.369.491.677**

Al **31.12.2021** i crediti di Cassa Forense verso gli iscritti erano € **1.683.741.702**

Ora sarebbe interessante conoscere l'ammontare dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti al 31.12.2023 e i dati del Bilancio preventivo 2024 e, soprattutto, l'indicazione di quanti siano i crediti **inesigibili**, cosi da evitare di imbellettare i bilanci con numeri "farlocchi".

All'aumento, con progressione geometrica, degli iscritti, anche se in flessione, corrisponde un altrettanto aumento dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti, il che certifica, da un lato l'impoverimento della categoria e, dall'altro l'enorme divaricazione reddituale tra i pochi ricchi (circa l'8 % del totale) e i molti poveri.

Come ho già scritto in precedenti note, la riforma ai box di Cassa Forense non sarà in grado ritrovare la sintesi tra questi dati macro, urge, invece, una profonda riforma di sistema, diversamente sarà denegata previdenza e assistenza per molte coorti di iscritti.

Voglio sperare che almeno i Vigilanti acquisiscano di ciò consapevolezza, prima che sia troppo tardi.

I dati del bilancio tecnico, in tema di saldo previdenziale e salgo gestionale, non lasciano dubbi sulla insostenibilità di lungo periodo.

Il fax oggi è obsoleto, abbiamo il fascicolo telematico e *software* basati sulla IA in grado di analizzare grandi volumi di dati legali; gli avvocati devono mantenersi competitivi nel panorama legale e, quindi, anche la previdenza deve migliorare il suo *feedback*.

Sarebbe sicuramente interessante utilizzare la ChatGPT per toccare con mano le sue potenzialità anche sul versante della previdenza.

“La IA applicata alla previdenza sociale ha potenzialità enormi”. (Migliorini INPS).

«L’intelligenza artificiale cambierà il mondo, ma il mondo non è solo tecnologia. Questa semplice affermazione recupera la “dignità” degli antichi ed ineliminabili fondamenti del mercato del lavoro, dell’economia più in generale. **Geopolitica, andamenti migratori, calo demografico, transizione ecologica, crescita più o meno drogata della produzione**: questa è la cornice in cui si innesta l’intelligenza artificiale e le sorprese potrebbero esse molte.

Tutti i maggiori studi, soprattutto di derivazione americana, convergono nel sostenere che **l’invecchiamento della popolazione** nei Paesi avanzati deprimerà ulteriormente la quantità di lavoratori disponibili spingendo verso l’alto i salari, aumentando la produttività con l’uso delle nuove tecnologie, favorendo i lavoratori a bassa formazione come quelli dei servizi. Sarà un mondo migliore?

Difficile fare previsioni, certamente sarà un mondo molto più veloce, svolgeremo più attività in meno tempo, la qualità della domanda sarà molto più articolata e la competizione sull’offerta estremamente aggressiva. Le professioni subiranno enormi cambiamenti, ma avranno a disposizione una quantità gigantesca di dati utili a prendere decisioni e a dare risposte, vincerà chi saprà fare sintesi. E la sintesi comporta logica, ampiezza culturale, lettura del contesto e sensibilità psico-attitudinale. Certo la formazione tecnica conterà, ma si dovrà acquisire tempo per tempo, inseguendo un’innovazione continua e velocissima». (Fonte: Andrea Camporese, 11.02.2024 in Blog MEFOP).

Questo non è il futuro ma **l’oggi**.

I Delegati di CF lo avranno compreso?

Tutte le riunioni collegiali si possono fare a distanza, con risparmio di tempo e denaro (contributi obbligatori), pubblicando tutti i verbali, e riducendo il numero dei Delegati ad uno per Distretto di Corte di Appello, con qualche aumento per le realtà più numerose, richiedendo stringenti requisiti di professionalità e competenza in previdenza e finanza.

Lo specialista in diritto della navigazione non serve alla causa.

IFANEWS.it
il quotidiano della consulenza finanziaria indipendente

1994 – 2024: DOPO 30 ANNI IL SISTEMA DELLE CASSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI HA BISOGNO DI UN TAGLIANDO

Trento, 13 marzo 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Dopo la Relazione della **Commissione Nannicini** della Bicamerale della XVIII Legislatura, leggibile nell'allegato, **non è successo nulla.**

Nel corso della **XIX Legislatura** si è insediata la **nuova** Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali che **ha iniziato ex novo, la sua attività di controllo.**

Io credo che **dopo 30 anni di attività le Casse del 509/1994 abbiano bisogno quantomeno di un tagliando alla luce delle conclusioni della Bicamerale Nannicini** e delle **osservazioni rilasciate,** nell'audizione del 30 novembre 2023, **dalla Corte dei Conti,** Sezione del controllo sugli Enti.

È un documento, a mio giudizio, di grande rilevanza ma che pochissimi professionisti hanno letto, conoscendone l'esistenza.

Ritengo utile riproporre qui il **capo 4.5 "Le criticità del settore",** rinviando per l'esame delle tabelle allegate al testo dell'audizione scaricabile sia dal sito della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli Enti previdenziali che sito della Corte dei Conti.

«**Le criticità del settore**

Occorre premettere come si intenda in questo paragrafo finale richiamare l'attenzione della Commissione su quelle che - in esito all'attività di controllo svolta dalla Corte di conti sui documenti di bilancio più recenti (esercizio 2022) trasmessi dalle Casse dei professionisti - sono apparse alcune delle maggiori criticità del settore e di cui è evidenza negli stessi referti deliberati dalla Sezione e debitamente inviati al Parlamento.

È stato, innanzi, riportato e commentato un quadro complessivo e di sintesi dei principali indicatori che hanno riferimento alla gestione delle Casse. Pur tuttavia la Corte è ben consapevole della importanza per il decisore politico di disporre di dati e informazioni, sempre aggiornati, che fotografino in una visione complessiva l'andamento del primo e del secondo pilastro della previdenza.

Ne è una riprova la recente istituzione da parte dell'esecutivo di un apposito organismo che ha il compito di supplire a questa carenza. Con d**ecreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 marzo 2023, n. 41,** è stato, infatti, **istituito l'Osservatorio** per il monitoraggio, la valutazione dell'impatto della spesa previdenziale e l'analisi delle politiche di revisione del sistema pensionistico.

L'Osservatorio, che ha durata triennale, è composto da non più di 15 membri (compreso il Presidente), nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha i seguenti compiti:

- svolge un'analisi dei fattori che influenzano l'andamento della spesa in campo previdenziale, ivi compresi i Fondi pensione nonché gli Enti di previdenza dei liberi professionisti;
- valuta l'impatto della spesa previdenziale sui saldi di finanza pubblica;
- valuta gli andamenti economici del sistema e i relativi flussi di finanziamento;
- informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento della spesa del vigente sistema pensionistico;
- programma ed elabora attività di analisi e di ricerca con i diversi attori istituzionali;
- propone eventuali modificazioni normative di settore per consentire una revisione del sistema pensionistico vigente.

L'Osservatorio produce una relazione annuale sull'attività svolta a supporto del Ministro del lavoro.

Degli aspetti afferenti al delicato settore degli investimenti patrimoniali delle Cassa già si è, in altra parte di questo documento, diffusamente detto e vale qui soltanto sottolineare come, a giudizio della Corte, resti importante che in tempi quanto più possibile contenuti trovi attuazione quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2023 e che, quindi, siano definite con decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze,** di concerto con il **Ministro del lavoro** e delle **politiche sociali,** sentita la **Covip**, le norme di indirizzo degli Enti previdenziali in materia di **investimento delle risorse finanziarie,** di **conflitti di interessi** e di **banca depositaria**, di **informazione nei confronti degli iscritti**, nonché sugli **obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.**

Ciò al fine di permettere, entro sei mesi dall'adozione di tale decreto e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, agli Enti l'adozione di nuovi regolamenti.

Vale, comunque, ribadire come **la Corte** - a prescindere da quelli che sono i compiti istituzionali affidati alla Covip (delle cui relazioni sarebbe auspicabile fosse destinataria in via formale anche la Corte dei conti) - nei propri referti **ha sempre invitato a ricercare strumenti finanziari** che, nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti, siano **improntati alla massima prudenza.**

Le Casse, infatti, è d'uopo ricordarlo, sono chiamate a garantire sempre la finalità originaria alla base del processo di privatizzazione – riconoscere corpi intermedi in grado di garantire la funzione pubblica di protezione sociale – senza mai perdere di vista il loro obiettivo ultimo, ovvero la garanzia e la tutela dei liberi professionisti iscritti che "hanno diritto che siano preveduti ed **assicurati mezzi** adeguati alle loro esigenze di vita in caso di **infortunio**, **malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"**, in ossequio all**'articolo 38 della Costituzione.**

Tuttavia, più volte, le differenti Relazioni della Corte hanno segnalato una **non prudente gestione degli investimenti immobiliari** e **mobiliari,** che ha comportato un **rendimento derivato negativo.**

Sono peraltro emerse alcune problematiche di carattere strutturale all'interno degli Enti quali una sovrapposizione di organi, una loro composizione molto ampia (con un relativo aumento del costo) e, talvolta, carenze di professionalità specifiche.

Un cenno occorre riservare alle politiche poste in atto dalle Casse nella raccolta dei contributi obbligatori versati dagli associati e, in particolare, in tema di recupero dei crediti di questa natura. Dal controllo della Corte è emersa talvolta una gestione del recupero dei crediti disomogenea, con effetti non di rado divergenti. Al riguardo, occorre guardare con favore all'adozione di misure incisive volte alla riscossione di tali poste creditorie, spesso ingenti per entità e per numero di debitori, anche al fine di evitare rischi di prescrizione.

Alcune Casse, a tal riguardo, hanno positivamente sperimentato forme coattive di recupero, ma anche efficaci piani di rateizzazione.

A margine di tale disamina, in conclusione, si riassumono i temi più rilevanti su cui la Corte dei conti nei propri referti al Parlamento ha avuto l'occasione di segnalare l'attenzione:

- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione dei vertici che, talvolta, prevedono l'erogazione di compensi ad organismi pletorici o di scarsa utilizzazione o per la partecipazione a comitati consultivi di varia natura;

− l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità, di criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli Enti previdenziali;

− la razionalizzazione degli assetti di vigilanza;

− i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, del valore dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;

− l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto sia all'incertezza di alcuni rendimenti finanziari sia rispetto ai procedimenti legali in corso;

− l'eventualità di un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli Enti a favore degli iscritti;

− l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali».

A questo punto è lecito porsi una domanda: **perché il Legislatore, di fronte a questo coacervo di osservazioni critiche, non interviene?**

Forse perché intende usare le **Casse come un bancomat?**

Roberto Sommella ha scritto qualche tempo fa su Milano Finanza "C'è da farsi venire un'idea. Il debito pubblico, che viaggia verso i 3.000 miliardi di euro, va sicuramente ridotto e il piatto delle cessioni pubbliche piange.

Un **exit strategy** parrebbe esserci, sempre che Giorgetti dia il via libera: **coinvolgere nelle future vendite le ricche Casse di previdenza".**

E' del **21 febbraio 2024** la notizia (Fonte www.websim.it) che, secondo indiscrezioni di stampa, alcuni fondi pensione e Casse di previdenza, tra cui **Enpam** (medici e dentisti), **Inarcassa** (ingegneri, architetti e liberi professionisti) e **Cassa Forense** (avvocati) sarebbero **pronte ad acquisire una parte del capitale del gruppo Poste** durante il processo di **privatizzazione.**

Questi soggetti potrebbero acquisire tra il 5% e il 7% del capitale **messo in vendita dal MEF (29,26%).**

Ma le privatizzazioni non riguardano solo Poste italiane e i **100 miliardi delle Casse fanno gola al Governo!**

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

MA E' ANCORA OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO IN CASSA?

Perché' i professionisti sono obbligati per legge a versare i contributi alle casse di previdenza?

15 marzo 2024 Casse di Previdenza Di **Paolo Rosa** – Avvocato

"Nel 2014 il Ministero dell'Economia lanciò una bozza in consultazione per la regolamentazione degli investimenti delle Casse che si sono messe di traverso perché non erano d'accordo sui vincoli quantitativi. E, effettivamente posso riconoscere che la bozza di decreto era molto bizantina". Lo afferma il Presidente del Mefop, prof. Mauro Marè, ascoltato ieri 14 marzo 2024 in Bicamerale sugli enti previdenziali, sostenendo, poi, che "da lì in avanti, le Casse private dei professionisti hanno sempre fatto una battaglia per non avere nessun tipo di regolamentazione. I fondi pensione ne hanno uno, le Casse no". (Fonte: ANSA del 14.03.24).

Il prof. Marè, nella sua audizione, è andato anche un po' oltre affermando che dalle Casse il messaggio che arriva ai Ministeri vigilanti è "non vogliamo essere controllate. Abbiamo il nostro profilo di asset allocation, deciso dalle stesse Casse, e lo mettiamo in pratica".

La Commissione bicamerale ha acquisito anche le slide del prof. Mauro Marè sugli investimenti degli investitori previdenziali nell'economia reale.

Il grafico che riguarda le Casse è il seguente:

2 Casse di previdenza Investimenti domestici e non domestici (milioni euro)

Casse di previdenza. Investimenti domestici e non domestici
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2021				2022			
	Investimenti domestici		*Per memoria:* **Totale**		**Investimenti domestici**		*Per memoria:* **Totale**	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Attività								
Titoli di Stato	8.573	7,9	14.746	13,6	9.238	8,9	15.432	14,9
Altri titoli di debito	697	0,6	5.769	5,3	643	0,6	4.903	4,7
Titoli di capitale	5.509	5,1	7.759	7,2	6.152	5,9	7.827	7,5
OICVM	1.838	1,7	34.922	32,4	1.686	1,6	30.252	29,2
Altri OICR	16.139	15,0	23.480	21,8	15.974	15,4	24.997	24,1
- di cui: fondi immobiliari	*14.352*	*13,3*	*15.556*	*14,4*	*13.930*	*13,4*	*15.200*	*14,6*
Immobili	3.678	3,4	3.678	3,4	2.744	2,6	2.744	2,6
Partecipazioni in società immobiliari	543	0,5	546	0,5	503	0,5	527	0,5
Totale	**36.976**	**34,3**	**90.899**	**84,2**	**36.940**	**35,6**	**86.683**	**83,5**
Liquidità			7.164	6,6			6.853	6,6
Polizze assicurative			618	0,6			575	0,6
Altre attività			9.228	8,6			9.654	9,3
Totale attività			**107.909**	**100,0**			**103.765**	**100,0**
Per memoria:								
Investimenti immobiliari	**18.572**	**17,2**	**19.779**	**18,3**	**17.176**	**16,6**	**18.471**	**17,8**
- immobili	3.678	3,4	3.678	3,4	2.744	2,6	2.744	2,6
- fondi immobiliari	14.352	13,3	15.556	14,4	13.930	13,4	15.200	14,6
- partecipazioni in società immobiliari	543	0,5	546	0,5	503	0,5	527	0,5

Per gli OICVM, la ripartizione tra componente domestica e non domestica è quella relativa ai titoli ad essi sottostanti (c.d. *look through*). Per i fondi immobiliari, si è fatto riferimento all'ubicazione degli immobili in portafoglio; per gli Altri OICR (di tipo mobiliare), tale ripartizione è basata sulla domiciliazione dei fondi stessi.

Mefop — Titolo della Presentazione/Sezione — Osservatorio sul Welfare — Luiss Business School

In data 27.02.2004 è stato approvato, in via definitiva dal Senato, il disegno di legge cd. DDL Capitali.

Il DDL Capitali è finalizzato a portare verso l'economia reale le risorse delle Casse di previdenza e dei fondi pensione che, all'art. 15, sono state equiparate a tutti i soggetti abilitati, con regole semplificate, al pari cioè di SIM, banche, assicurazioni, OICR e intermediari finanziari.

Più facile investire?

Senz'altro sì, ma senza il regolamento per gli investimenti non vi sarà alcuna tutela legale per i professionisti, obbligati ad iscriversi alle Casse di riferimento.

La conseguenza è che le pensioni diventeranno "volatili" il che non realizza certo le finalità dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

Se per i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare di secondo pilastro, volontaria, le regole ci sono, è lecito chiedersi se valga ancora l'obbligatorietà dei versamenti contributivi alle Casse di previdenza.

Senza regole cogenti, a mio giudizio, l'obbligatorietà viene meno.

filodiritto
curiosi per diritto

Bilanci tecnici

18 marzo 2024

di Paolo Rosa

La redazione di un bilancio tecnico, generalmente finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione attuariale più impegnativa.

Iter procedurale

Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:

- predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;
- raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria;
- elaborazione delle previsioni;
- analisi dei risultati;
- analisi di sensitività (stress-testing);

La relazione conclusiva sul bilancio tecnico dovrà illustrare esaustivamente i seguenti elementi:

- le principali disposizioni di legge e di Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi, risoluzioni della COVIP, etc.), che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
- le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche degli iscritti attivi, pensionati ed eventualmente cessati con diritto a prestazione differita presenti alla data di riferimento del bilancio tecnico;

- il regime finanziario di gestione;
- la metodologia attuariale utilizzata per le elaborazioni;
- le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
- i risultati in forma sintetica;
- la proiezione delle entrate e delle uscite annue nonché la conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco temporale;
- le conclusioni che possono trarsi dai risultati conseguiti. (Ordine attuari).

Cassa Forense credo stia approntando il Bilancio tecnico al 31.12.2023.

Definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, oggi mi soffermo su questa operazione.

E' fondamentale conoscere le basi tecniche demografiche della categoria ovvero:

- probabilità annue di eliminazione per morte;
- probabilità annue di eliminazione per invalidità degli iscritti attivi;
- probabilità di uscita per cancellazione;
- probabilità annue di eliminazione per morte di ciascuna categoria di pensionati;
- probabilità di lasciare famiglia;
- probabilità di sopravvivenza del nucleo famigliare superstite;
- tassi di fecondità;
- tasso di incremento delle aspettative di vita;
- il numero di nuovi ingressi; (Alessandro Trudda, *Casse di previdenza: analisi delle dinamiche attuariali*, Giappichelli Editore, pag.91).

Suggerisco di correggere i dati demografici, a mio giudizio errati, contenuti nel Bilancio tecnico specifico al 31.12.2020.

Il BT specifico, a differenza dello standard, si attaglia alle specificità della categoria, rispetto ai dati generali.

Con particolare riferimento al bilancio tecnico specifico CF sottolinea che lo sviluppo della numerosità degli iscritti contribuenti si è basato su di una ipotesi di crescita diversa rispetto a quella dell'occupazione complessiva prevista nella nota ministeriale, applicata, invece, nello standard.

Tabella 5.1: tassi di crescita dell'occupazione complessiva (%).

2022-2024	2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060	2061-2065	2066-2070
0,63	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0

(Fonte: Bilancio tecnico Specifico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 31/12/2020)

Il Bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 porta la data del 31.03.2022, quando erano noti i dati relativi sia alle cancellazioni degli avvocati che al regresso degli aspiranti avvocati.

Nel 2022 a fronte di 8.257 nuovi avvocati iscritti, ben 8.698 si sono cancellati dall'Albo, quindi con un saldo negativo di 441 iscritti.

Il Sole 24Ore dell'11 marzo 2024 ha dato notizia che "a fronte degli oltre 22.000 candidati registrati fino al 2020, i partecipanti del 2021 sono stati meno di 18.000 e quelli del 2022, 14.395. Ancora peggio nella sessione 2023, per cui sono state presentate solo 10.922 domande".

Di tutti questi dati, negativi, si dovrà tener conto nella redazione del Bilancio tecnico al 31.12.2023.

L'afflusso dimezzato di nuovi iscritti, che oggi si registra, andrà ad incidere sull'equità intergenerazionale ma metterà anche in crisi gli equilibri finanziari della gestione previdenziale, a fronte dell'enorme debito latente accumulato del quale non si parla mai, ma che esiste ed è pari, a spanne, a tre volte l'ammontare della patrimonializzazione.

Il prof. Alessandro Trudda, nell'opera sopra citata, alla pag. 126, affronta un ulteriore elemento di rischio per le Casse di previdenza dei professionisti "dato dall'incognita demografica relativa ai nuovi ingressi indicato come **rischio di estinzione**".

Il prof. Trudda si riferisce "alla possibilità che nel breve periodo le evoluzioni del mercato o gli interventi normativi nel campo delle professioni producano una più o meno improvvisa riduzione delle iscrizioni all'Albo in un dato comparto professionale provocando un interruzione di iscrizione alla competente Cassa di previdenza".

Dopo aver spiegato con formule matematiche il fenomeno, il prof. Trudda conclude affermando come sia "nostra opinione che tale tipologia di rischio coinvolga la generalità delle Casse di previdenza e pertanto debba essere affrontato non caso per caso ma a livello di impianto generale, **creando forme collettive di garanzia finanziate da tutti gli appartenenti al sistema in un'ottica di solidarietà intercategoriale (un esempio di fonte di finanziamento potrebbe essere individuata nei risparmi d'imposta ottenibili dall'eliminazione della doppia tassazione sulle entrate contributive)**".

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

VADEMECUM PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA

Le Casse di previdenza sono gli enti gestori della previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, iscritti ad un Ordine. I Fondi pensione, invece, gestiscono la previdenza integrativa volontaria.

18 marzo 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Le Casse di previdenza sono gli enti gestori della **previdenza obbligatoria** dei liberi professionisti, iscritti ad un Ordine.

I Fondi pensione, invece, gestiscono la previdenza integrativa **volontaria**.

Le Casse di previdenza del 509/94 funzionano con il sistema di finanziamento a ripartizione mentre quelle del 103/96 con il sistema di finanziamento a capitalizzazione, come i Fondi pensione.

Nelle Casse del 509, i montanti contributivi non sono registrati nei bilanci consuntivi e di previsione e, quindi, non vi è evidenza **del debito latente.**

Nelle Casse del 103, invece, lo stato patrimoniale, tra le passività, registra i montanti contributivi degli iscritti attivi e la parte residua dei montanti relativi ai pensionati.

I montanti rappresentano le promesse pensionistiche, cioè il debito latente.

E veniamo ora agli investimenti dei montanti contributivi.

I Fondi pensione sono regolati da una legislazione all'avanguardia europea mentre le Casse di previdenza non dispongono, per gli investimenti, di una regolamentazione cogente che attendono, invano, dal 2010.

I Fondi pensione, che investono i montanti contributivi **volontari**, sono regolati dalla delibera della COVIP del 09.12.1999 e successive e, in particolare, dalla delibera 29.07.2020.

Con la delibera del 1999 la COVIP ha indicato le istruzioni per la scelta dei gestori.

«ISTRUZIONI PER IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI GESTORI DELLE RISORSE DEI FONDI PENSIONE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

- Decreto: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive integrazioni e modificazioni.

- Fondo: il fondo pensione che procede alla selezione dei gestori ai sensi dell'art.6, comma 4- *bis* del Decreto.

- Bando: la richiesta di offerte da pubblicarsi su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale ai sensi dell'art.6, comma 4-bis del Decreto.

- Candidati: i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto che si propongono per la gestione delle risorse del Fondo secondo le modalità stabilite nel Bando.

- Incarico: l'incarico di gestione, qualificato in relazione alla politica di investimento e agli obiettivi predeterminati dal Fondo, per il quale sono richieste le offerte.

Art. 2 - Principi generali

1. Sulla base delle presenti istruzioni, il processo di selezione dei gestori è condotto in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Art. 3 - Deliberazioni preliminari

1. L'organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente, anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita, stabilendo, tra l'altro, se ricorrere alle forme di investimento di cui all'art.6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto e, in tal caso, le risorse da destinarvi.

In tale ambito, è definita la politica di investimento tramite l'individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei singoli comparti, ove previsti, e l'effettuazione delle scelte generali relative all'allocazione degli investimenti.

2. Il Fondo individua quindi gli Incarichi da assegnare ai gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le relative modalità di ripartizione (incarichi per quota o per classe di attività).

Con riferimento ai singoli Incarichi, il Fondo definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Tali obiettivi e modalità possono fare riferimento all'orizzonte temporale degli investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attività finanziarie, alle aree geografiche e alle categorie di emittenti), agli stili di gestione, ai benchmark, alle eventuali garanzie di risultato e, comunque, ad ogni elemento utile ai fini della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del rendimento.

3. In relazione ai singoli Incarichi, devono inoltre essere coerentemente definiti i requisiti quantitativi e qualitativi che i Candidati devono possedere, la durata degli Incarichi, l'eventuale ammissibilità di deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, nonché i relativi criteri di valutazione, da definire avendo anche riguardo all'opportunità di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie di intermediari. Nel definire i citati criteri, potrà essere utile prevedere una griglia di punteggi da assegnarsi ai vari elementi oggetto di valutazione.

Nella determinazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione può farsi riferimento a:

- Informazioni generali sul Candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza.

- L'organizzazione dell'attività di gestione, anche con riferimento ai rapporti con altre società del gruppo.

- Il patrimonio netto del Candidato e il patrimonio netto consolidato del suo gruppo.

- I volumi di risparmio gestiti.

- La tipologia della clientela e la sua stabilità.

- La copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in gestione.

- I rendimenti conseguiti nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell'Incarico (il Fondo richiede che i risultati siano presentati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.4).

- Gli stili di gestione prevalentemente seguiti per portafogli coerenti con la tipologia dell'Incarico (il Fondo potrebbe inoltre richiedere indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe orientare la gestione delle risorse del Fondo).

- La struttura organizzativa dell'unità incaricata dell'attività di gestione.

- Le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati (il Fondo potrebbe richiedere, a titolo esemplificativo, la presentazione di prospetti di rendicontazione utilizzati ed indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei rischi finanziari e operativi).

- Le modalità di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo potrebbe richiedere informazioni circa le procedure poste in essere al fine di garantire la separazione dei portafogli gestiti e l'eventuale esistenza di limiti interni all'investimento in titoli emessi da società facenti parte del gruppo, nonché indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe organizzare la gestione dei conflitti di interesse in relazione all'Incarico proposto).

4. Il Fondo determina altresì le modalità di svolgimento del processo di selezione, deliberando infine, sulla base delle determinazioni assunte, il testo del Bando di cui all'art.5 e del questionario di cui all'art.6.

Art. 4 - Criteri per la presentazione dei risultati

1. Il Fondo richiede che i Candidati presentino i risultati conseguiti nell'attività di gestione:

- con riferimento a tutti i portafogli gestiti in maniera discrezionale e per conto terzi coerenti con gli obiettivi prefissati dal Fondo e con la tipologia dell'Incarico, includendo anche quelli non più attivi ed escludendo quelli di dimensioni inferiori a una soglia minima scelta avuto riguardo alla natura dell'Incarico; i portafogli sono aggregati in uno o più gruppi secondo criteri di omogeneità;

- valutando i portafogli a prezzi di mercato;

- con riferimento a un orizzonte pluriennale sufficientemente ampio, individuato anche tenuto conto dell'Incarico specificato nel Bando, con l'indicazione almeno dei rendimenti annuali per ciascun anno;

- utilizzando, per il calcolo dei rendimenti, una metodologia del tipo "time weighted", al fine di neutralizzare l'effetto dei flussi di liquidità sui portafogli; - al lordo e al netto delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali;

- per ogni gruppo di portafogli, come media dei risultati conseguiti dai singoli portafogli ponderata per il valore di ciascuno, con l'indicazione di misure della dispersione dei rendimenti dei singoli portafogli rispetto alla media stessa.

2. Il Fondo richiede anche che i Candidati forniscano:

- la lista dei portafogli di cui vengono presentati i risultati e di quelli eventualmente esclusi indicandone il valore e, in modo sintetico, la tipologia;

- con riferimento ai gruppi di portafogli di cui vengono presentati i risultati:

- informazioni sulla loro composizione (per tipologia di strumenti, per area geografica, ecc.);

- informazioni sull'utilizzo di strumenti derivati e sulla copertura del rischio di cambio;

- misure della volatilità dei rendimenti conseguiti ed altri usuali indicatori di rischio.

3. Può inoltre risultare utile che il Fondo richieda il confronto dei risultati presentati con benchmark coerenti con le caratteristiche dei portafogli di cui vengono presentati i risultati.

4. Nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, il Fondo richiede che le imprese di assicurazione, la cui attività di gestione svolta secondo le modalità di cui all'art.6, comma 1, lett. b) del Decreto sia scarsamente significativa, presentino anche i risultati delle gestioni separate, da indicare distintamente.

5. Il Fondo richiede che i Candidati segnalino, in ogni caso, gli eventuali scostamenti dei criteri utilizzati nel calcolo dei risultati presentati rispetto a quelli sopra specificati, indicando le relative motivazioni.

Art. 5 - Bando

1. Il Fondo è tenuto alla pubblicazione, su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, di una richiesta di offerte per la gestione delle risorse. Il testo del Bando deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione del Fondo;

- l'ammontare delle risorse del Fondo da affidare in gestione (facendo riferimento eventualmente anche a quelle prevedibili nel breve periodo);

- l'Incarico o gli Incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, definiti in relazione agli obiettivi e modalità di gestione determinati dal Fondo e sinteticamente riportati nel Bando; - i requisiti che i Candidati devono possedere;

- il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento a ciascuna tipologia di Incarico;

- la durata dell'Incarico o degli Incarichi;

- l'ammissibilità di deleghe gestionali;

- la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature;

- le modalità di svolgimento del processo di selezione;

- le modalità e i termini per la presentazione del questionario.

Art. 6 - Questionario

1. Il Fondo predispone un questionario per la raccolta di elementi rilevanti ai fini della selezione, determinati nelle deliberazioni preliminari. Esso viene reso disponibile al momento della pubblicazione del Bando.

2. Il Fondo, nel caso in cui abbia ammesso deleghe gestionali, richiede di specificare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà, la denominazione dei soggetti da delegare, i rapporti con gli stessi, le motivazioni e l'oggetto della delega, nonché il possesso da parte dei soggetti delegati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori requisiti ritenuti necessari dal Fondo. Il Fondo richiede al Candidato che intenda avvalersi della facoltà di delega di compilare il questionario anche con riferimento ai soggetti delegati, avuto riguardo all'ambito della delega, ovvero di far compilare un questionario anche dai soggetti delegati.

Art. 7 - Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi

1. Sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminari, l'organo di amministrazione del Fondo procede alla valutazione dei questionari presentati. In sede di valutazione delle candidature, i componenti dell'organo di amministrazione del Fondo dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli Candidati, i soggetti delegati e i rispettivi gruppi.

2. Effettuato l'esame dei questionari, l'organo di amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individua i Candidati ritenuti maggiormente qualificati ai quali richiedere un'offerta contrattuale. Per ogni singola tipologia di Incarico, il numero di Candidati a cui richiedere le offerte è determinato in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti e comunque in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito. Ai sensi dell'art.6, comma 4-bis del Decreto, tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

3. Il Fondo valuta le offerte sia sotto il profilo della qualità che del prezzo del servizio. Il prezzo del servizio deve essere qualificato con riferimento a tutti gli elementi di costo relativi al suo svolgimento.

4. L'organo di amministrazione del Fondo procede quindi, con apposita delibera, alla designazione dei Candidati incaricati della gestione.

Art. 8 - Comunicazioni alla COVIP

1. Ferma restando la facoltà della COVIP di richiedere in ogni momento informazioni e documenti relativi al processo di selezione dei gestori, i Fondi trasmettono alla COVIP le seguenti relazioni, che devono essere approvate dall'organo di amministrazione:

a) non appena pubblicato il Bando, una relazione illustrativa delle determinazioni sino a quel momento adottate, con allegata la documentazione più significativa (Bando, Questionario);

b) in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, una relazione illustrativa del successivo svolgimento della selezione stessa.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» (Fonte: Covip, Deliberazione del 9 dicembre 1999)

Le Casse di previdenza, invece, non dispongono del regolamento investimenti e, come abbiamo già scritto tante volte, non vogliono applicare, per la selezione dei gestori, il codice degli appalti, così come richiesto dai pareri del Consiglio di Stato.

Poiché tra una quindicina di anni le pensioni dei professionisti dipenderanno più che dai contributi versati, dal rendimento del patrimonio (per la negatività dei saldi previdenziali), senza regole cogenti, le pensioni diventeranno **volatili** ed è bene che i professionisti ne siano informati.

Per la COVIP "il regolamento investimenti favorirebbe il rafforzamento strutturale delle Casse e una più completa definizione di processi lineari e tracciabili, rendendone più efficace l'operatività in un ambito, quello delle scelte di investimento, fortemente sollecitato dalla complessità dei mercati finanziari".

LA VOCE DEL TRENTINO

Elezioni Russia: l'autocrazia elettiva non è democrazia

20 Marzo 2024 by **Paolo Rosa**

"Quando un popolo vota ha sempre ragione" **chiosa Salvini** che confonde democrazia con autocrazia. **Le elezioni a suffragio universale non sono una prova sufficiente di democrazi**a. Ma non solo perché la democrazia è un regime esigente, che richiede siano soddisfatte molte condizioni e precondizioni.

Bensì perché l'istituzione del suffragio universale è di per sé compatibile con il regime opposto alla democrazia: **l'autocrazia.**

Democrazia non significa affatto «*governo con il consenso del popolo*». Le autocrazie che hanno segnato la storia del Novecento hanno goduto per lungo tempo di un ampio **consenso popolare**. Certo, il fatto che questo non venisse espresso ed esplicitamente certificato in elezioni regolari è immensamente rilevante.

Ciò nonostante, se il potere dell'elettore si riduce in **sostanza alla designazione di una guida suprema** (in latino: dux), allora il vincolo tra elezioni e democrazia è sciolto. Si può votare, si può scegliere, ma non siamo più in regime di democrazia, bensì di autocrazia elettiva. (*Autocrazia elettiva* di Michelangelo Bovero)

Ma a questo punto va ricordato il trattato di Minsk.

Gli accordi di Minsk sono due: il primo adottato il 5 settembre 2014 (e seguito da un memorandum esplicativo del 19 settembre) è un accordo-quadro, che stabilisce una serie di principi da attuare al fine di conseguire una risoluzione pacifica della controversia sui **territori del Donbass,** il secondo adottato il 12 febbraio 2015, è un accordo di attuazione di questi principi, contenente una serie di misure più dettagliate da adottare in tempi brevi.

Tali accordi sono stati firmati **dai rappresentanti della Russia, dell'Ucraina e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europ**a (OSCE), meglio conosciuti come gruppo di contatto trilaterale sull'Ucraina, oltreché dai due rappresentanti delle regioni separatiste.

La conclusione di questi accordi è stata altresì favorita tramite i negoziati promossi in seno al c.d**. Formato Normandia**, composto dai rappresentanti dell'Ucraina, Russia, Germania e Francia, che hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta

sull'impegno di attuare gli stessi contestualmente all'adozione del Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk.

Tale dichiarazione è stata anche inserita nell'allegato n. 2 alla risoluzione n. 2202/2015 del Consiglio di sicurezza che recepisce altresì il secondo accordo di Minsk, rendendo peraltro l'organo delle **Nazioni Unite** un ulteriore garante, oltre all'OSCE, dell'esecuzione di quanto disposto negli stessi.

Tra gli obblighi più rilevanti degli Accordi di Minsk vi era il cessate il fuoco da ambo le parti, il ritiro delle truppe da parte della Russia e una riforma costituzionale sul decentramento territoriale in capo all'Ucraina. **Purtroppo la riforma costituzionale non è stata attuata con la conseguenza a tutti nota.** Si può ancora fare, mettendo cosi le basi per un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

SICAV E SICAF DI DIRITTO ITALIANO IN CASSA FORENSE

Corre voce che Cassa Forense stia lavorando agli Statuti della SICAV e SICAF per poi trasmetterli alla Banca d'Italia per l'approvazione.

20 marzo 2024 L'intervento Di **Paolo Rosa** – Avvocato

Le SICAV e le SICAF sono OICR costituiti in forma societaria e prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste per le SGR in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali previste dalle disposizioni applicabili.

Sarebbe un argomento da portare all'attenzione degli iscritti, ma tant'è visto che gli iscritti non manifestano interesse a questi temi!

Ora, com'è noto, Cassa Forense partecipa al capitale di Banca d'Italia e il suo investimento è passato dal 3% (225 milioni) al 4,93% (225 milioni + 144,7 milioni).

Partecipanti al capitale della Banca d'Italia al 17 febbraio 2024		
	ENTE PARTECIPANTE	**QUOTE**
1	UniCredit S.p.A.	**15.000**
2	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA	**14.800**
3	Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM	**14.800**
4	Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense	**14.800**
5	Intesa Sanpaolo S.p.A.	**14.736**
6	Cassa Naz. Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti - CNPADC	**11.000**
7	BPER Banca S.p.A.	**9.765**
8	ICCREA Banca S.p.A.	**9.367**
9	Generali Italia S.p.A.	**9.000**
10	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	**9.000**
11	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	**9.000**
12	Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia S.c.p.a.r.l.	**9.000**
13	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.	**9.000**
14	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	**8.500**
15	Crédit Agricole Italia S.p.A.	**8.438**
16	Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura – Fondazione E.N.P.A.I.A.	**8.280**
17	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	**7.500**
18	Fondazione CARIPLO	**6.000**
19	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	**6.000**
20	Fondo Pensione Fondenergia	**5.080**
21	BFF Bank S.p.A.	**5.000**
22	Istituto per il Credito Sportivo	**4.800**
23	Banco BPM S.p.A.	**4.541**
24	Fondo pensione personale Unicredit	**4.000**
25	EPPI - Enti di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	**4.000**
26	Fondo Pensione a contribuzione definita Gruppo Intesa Sanpaolo	**3.840**
27	Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro	**3.600**
28	Fondazione Compagnia di San Paolo	**3.000**
29	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali	**2.120**
30	La Cassa di Ravenna S.p.A.	**2.040**
31	FASC - Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi	**2.000**
32	Banca Popolare dell'Alto Adige	**2.000**
33	Banca IFIS S.p.A.	**2.000**
34	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	**2.000**
35	Fondazione Pisa	**1.600**
36	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione infermieristica (ENPAPI)	**1.600**
37	Fondazione Pescarabruzzo	**1.400**
38	Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto	**1.400**
39	Fondo pensione personale CARIPLO	**1.200**
40	Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	**1.200**
41	Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione	**1.200**
42	Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società Cooperativa	**1.200**
43	Cassa Raiffeisen Brunico S.c.	**1.100**

44	CNP Unicredit Vita S.p.A.	1.040
45	Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	1.000
46	Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige SpA	1.000
47	Fondazione Banca del Monte di Lombardia	1.000
48	Credito Emiliano S.p.A.	900
49	Fondo pensione FOPDIRE	880
50	Cassa Rurale e Artigiana di Cantù	800
51	BCC di Carate Brianza	800
52	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	800
53	Fondo pensione FONDOPOSTE	800
54	Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	786
55	Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.	750
56	Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.	738
57	Fondo pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (fino al 31.12.2018 Fondo Pensione complementare per il Personale del Banco di Napoli)	600
58	Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	600
59	Fondazione Piacenza e Vigevano	600
60	Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.	600
61	Banca Valsabbina S.c.p.a.	600
62	Banca di Piacenza S.c.p.a.	600
63	Fondazione CARITRO	600
64	Banca Passadore & C. S.p.A.	600
65	ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi	600
66	Cassa Raiffeisen Tures Aurina S.c.	600
67	Cassa Raiffeisen Wipptal S.c.	600
68	Cassa Raiffeisen Lana S.c.	600
69	Banca del Piemonte S.p.A.	600
70	Fondazione MPS	600
71	Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti	600
72	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.	600
73	Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.	594
74	Società Reale Mutua di Assicurazioni	500
75	Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori	500
76	Cassa Raiffeisen Bassa Venosta S.c.	500
77	Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.c.	480
78	Cassa Raiffeisen Merano S.c.	480
79	CNP Vita Assicura S.p.A.	456
80	Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten S.c.	420
81	ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c.	400
82	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	400
83	Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - ENPAP	400
84	Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.	400
85	Banco Fiorentino	400
86	Banca del Veneto Centrale C.c.	400
87	Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a.	400
88	Fondazione Puglia	400
89	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	400

90	Cassa Raiffeisen Bassa Atesina S.c.	400
91	Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei S.c.	400
92	Cassa Raiffeisen Etschtal S.c.	400
93	Cassa Raiffeisen Val Passiria S.c.	400
94	Cassa Raiffeisen Valle d'Isarco S.c.	400
95	Cassa Raiffeisen di Lagundo S.c.	400
96	Cassa Raiffeisen Oltradige S.c.	400
97	Vivibanca S.p.A.	400
98	Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.	377
99	Banca Prealpi San Biagio	350
100	Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno S.c.	340
101	Cassa Rurale di Bolzano	330
102	Cassa Raiffeisen Silandro S.c.	320
103	Banca Cambiano 1884 S.p.A.	300
104	Banca di Credito Popolare S.c.p.a.	300
105	Banca Agricola Popolare di Ragusa	300
106	Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila	300
107	Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	300
108	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	280
109	Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo S.C.	280
110	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	264
111	Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra	260
112	Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo	240
113	Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia	240
114	Cassa Raiffeisen Val Gardena S.c.	240
115	Cassa Raiffeisen Parcines S.c.	240
116	Cassa Raiffeisen Ultimo-San Pancrazio-Lauregno S.c.	240
117	Cassa Rurale di Salorno S.c.	240
118	Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	240
119	Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.	237
120	Cassa Raiffeisen di Lasa S.c.	220
121	Banca Sistema S.p.A.	200
122	Allianz S.p.A.	200
123	Fondazione Livorno	200
124	Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano	200
125	Fondazione Nazionale delle Comunicazioni	200
126	Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	200
127	BCC di Alba	200
128	Banca Tema - C.c.	200
129	BVR - Banche Venete Riunite C.c.	200
130	Cassa Raiffeisen Marlengo S.c.	200
131	Cassa Raiffeisen Val Badia S.c.	200
132	Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo	200
133	Cassa Raiffeisen Tirolo S.c.	160
134	BCC dei Colli Albani	160
135	Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano	160

136	Fondazione Carige	143
137	Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara	140
138	Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.c.	140
139	Valpolicella Benaco Banca CC	133
140	BdM Banca S.p.A.	123
141	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.	120
142	Banca Sella Holding S.p.A.	120
143	Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (CARIFANO)	120
144	Fondazione Monteparma	120
145	Cassa Raiffeisen Alta Venosta S.c.	120
146	Cassa Raiffeisen Val Sarentino S.c.	120
147	Cassa Raiffeisen di Vandoies S.c.	120
148	Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.	100
149	Fondazione Tercas	100
150	Banca Popolare Sant'Angelo	100
151	Cassa Raiffeisen Funes Soc. Coop.	100
152	Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino S.c.	100
153	Cassa Raiffeisen Tesimo S.c.	90
154	Allianz Viva S.p.A.	80
155	Cassa Rurale e Artigiana di Paliano	80
156	Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno	80
157	Cassa Raiffeisen Laces S.c.	80
158	Cassa Raiffeisen di Villabassa S.c.	80
159	Prader Bank S.p.a.	80
160	Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo - CARIVIT	60
161	Fondazione dei Monti Uniti di Foggia	60
162	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	60
163	Banca Popolare di Fondi	50
164	Banca Popolare di Cortona S.c.p.A.	50
165	Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.c.	50
166	Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA	40
167	Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto	40
168	Imprebanca S.p.A.	40
169	BCC di Bellegra	40
170	Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana	32
171	Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	20
172	Fondazione Banca del Monte di Lucca	20
		300.000

Non vi è conflitto di interessi tra vigilante e vigilato?

Ricordo che in base allo Statuto di Banca d'Italia l'assemblea dei partecipanti al capitale non ha alcuna ingerenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche però io, e non sono il solo (il sottosegretario Fazzolari sulle critiche all'uso del contante), il conflitto lo vedo perché tra vigilante e vigilato non dovrebbe esserci alcuna contiguità.

«In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l'alterità dei soggetti: il vigilante ed il vigilato. Esso non è pertanto ravvisabile laddove è riscontrabile una partecipazione nella amministrazione della società da parte del preteso vigilante, risolvendosi diversamente il rapporto nella inammissibile concentrazione nello stesso soggetto di entrambe le posizioni tra loro incompatibili.» (Cass. Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 626).

L'autorizzazione viene data da Banca d'Italia in base al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, aggiornato di recente al DDL Capitali.

La normativa è la seguente:

«Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV).

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;

- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell'intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell'intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:

  • 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;

  • 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;

• 35-bis, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d'Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

• 35-ter, relativo all'albo delle SICAV e delle SICAF;

• 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;

• 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;

• 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;

• 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;

• 38, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite;

- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;

- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;

- dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi;

- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 13 TUF(1);

- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 14 TUF (2);

- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)».

Il recente DDL Capitali, come scrive Alessandro Capraro in DB, ha introdotto delle semplificazioni:

«1. Le misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV/SICAF eterogestite di cui all'art. 16 del c.d. "DDL Capitali"

L'art. 16 del DDL Capitali, intitolato "***semplificazione del regime di vigilanza** sulle Sicav e Sicaf eterogestite*", mira in primo luogo a **eliminare i requisiti non necessari richiesti** alle **SICAV/SICAF eterogestite** dall'attuale art. 38 del TUF e a **parificare** le disposizioni a queste applicabili con quelle previste per i **fondi comuni d'investimento**.

L'attuale versione dell'art. 38 del TUF, infatti, fa gravare sulla suddetta categoria di SICAV/SICAF alcuni oneri che la Direttiva 2009/65/CE ("**Direttiva UCITS**") e, soprattutto, la Direttiva 2011/61/UE ("**Direttiva AIFM**") impongono esclusivamente ai "gestori".

Tuttavia, a differenza delle SICAV/SICAF non eterogestite, in quelle **eterogestite non vi è** nello stesso soggetto quella **coincidenza tra "gestore" e "OICR"**.

Perciò, l'art. 16 del DDL Capitali, dopo aver introdotto nel TUF le definizioni di "Sicav in gestione esterna" e di "Sicaf in gestione esterna" e allineato a queste altre definizioni, prevede la sostituzione integrale dell'attuale art. 38 del TUF.

L'innovazione più rilevante sembra essere l'**allineamento** della procedura di "costituzione" delle SICAV/SICAF eterogestite con quella di "istituzione" dei **fondi comuni d'investimento**.

Ciò **si deduce da due fattori**. In primo luogo, il comma 1 della **nuova formulazione dell'art. 38 del TUF**, nel dettare i requisiti per le SICAV/SICAV eterogestite, esordisce con "*le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: […]*" e non più "*la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni: […]*". In secondo luogo, è **eliminato il richiamo all'articolo 35-bis** del TUF che disciplina la costituzione della SICAV/SICAF (non eterogestite).

Come ulteriore conferma, la **nuova formulazione dell'art. 38 del TUF, al comma 8**, prevede che "*nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori*". Tale disposizione ricalca l'art. 37, comma 4 del TUF a mente del quale "*la Banca d'Italia*

approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37".

Se l'attuale disciplina dell'art 38 del TUF e il *Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio* prevedono che per le SICAV/SICAF – sia eterogestite che non – sia necessaria un'apposita autorizzazione di Banca d'Italia sentita la Consob per la loro costituzione, con le novità introdotte dal DDL Capitali pare venga **importato il modello previsto per i fondi propriamente detti** disponendo un mero controllo, in caso di OICR non riservato, sullo statuto e sull'idoneità del gestore esterno e fatti salvi gli oneri per l'avvio della commercializzazione di cui agli artt. 42, 43, 44 del TUF.

Passando in rassegna le **ulteriori novità apportate dall'art. 38 del TUF**, non compaiono più le disposizioni secondo le quali "*i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo* [devono essere] *idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13*" e "*i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2*"

Tali **requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza** sono infatti già richiesti al gestore, risultando non solo superflua ma anche eccessivamente gravosa la duplicazione di oneri prevista dall'attuale disciplina.

Ciò conferma la **volontà del Legislatore**, espressa nell'art. 16 del DDL Capitali, **di dettare per le SICAV/SICAF eterogestite una disciplina coerente con la loro qualificazione** (esclusivamente) di OICR, evitando differenziazioni tra OICR contrattuali e OICR societari.

Vengono, poi, introdotte **modifiche anche al requisito di capitale sociale minimo** in quanto si stabilisce che esso deve essere "*almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile*" e non più "*di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia*". Tale modifica, in realtà, **più che una vera innovazione pare più una "cristallizzazione"** dello *status quo*, in quanto nel *Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio* di Banca d'Italia già si prevede che "*per le SICAV e SICAF eterogestite* [il capitale sociale minimo] *è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni*". Un dubbio interpretativo può, però, sorgere circa la possibilità di versare solo un quarto del capitale sottoscritto. Questo poiché, sebbene anche nella nuova formulazione dell'art. 38 del TUF non si faccia alcun riferimento all'art. 2342 c.c., eliminando il richiamo all'art. 35-bis del TUF, non risulta più direttamente applicabile la

disposizione al suo comma 4 secondo cui "*il capitale iniziale deve essere interamente versato*".

Sempre a livello di requisiti, viene inoltre precisato che le SICAV/SICAF eterogestite "*definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno*" e "*stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni*".

Sono, infine, **confermate le disposizioni** sulla necessità di adottare la **forma di S.p.A.**, sull'obbligo di stabilire la **sede legale e la direzione** generale **in Italia e** sulle **indicazioni dell'oggetto sociale e del gestore da inserire nello statuto**.

2. Le ulteriori innovazioni

Il nuovo art. 38 del TUF non si limita, tuttavia, a operare modifiche a livello dei requisiti per la costituzione, ma detta **ulteriori disposizioni** che **definiscono più chiaramente la disciplina della SICAV/SICAF eterogestite**.

In prima battuta, si specifica al comma 2 che "*la denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna*" e "*la denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna*".

Successivamente, si conferma che "*alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura*", mentre è precisato, dal comma 5, che si applicano "*gli articoli 35-quater, 35- quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies*" del TUF dettati per le SICAV/SICAF non eterogestite.

Nei suddetti articoli del TUF sono **presenti disposizioni riguardanti** il capitale sociale e le azioni; l'assemblea della Sicaf; le modifiche allo statuto; lo scioglimento e la liquidazione volontaria; la trasformazione.

Un'**ulteriore novità è introdotta dal comma 3**, il quale prevede che **(anche) le SICAV/SICAF eterogestite potranno costituire differenti comparti autonomi** gli uni dagli altri, specificando poi che "*il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM*".

Inoltre, nel **nuovo dispositivo dell'art. 38**, trovano posto anche **alcuni oneri per il gestore** in quanto si stabilisce, al comma 6, che "*il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto*" e, al comma 9, che "*il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile*".

Per quanto concerne invece la vigilanza, il **comma 7** dispone che "*al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società*".

Per concludere, il **comma 4** prevede che "*in caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie*".

3. Conclusioni e notazioni operative

Le **innovazioni** apportate dall'art. 16 del DDL Capitali devono **ritenersi positive**.

In primo luogo, **sotto il profilo meramente giuridico**, va sottolineato come la nuova **disciplina** delineata per le SICAV/SICAF eterogestite sia **più coerente sia con la Direttiva AIFM che con la loro natura (esclusivamente) di OICR**.

Da un **punto di vista più "operativo"**, va premesso che, sebbene introdotte nell'ordinamento italiano solo con il D. Lgs. 44/2014, le SICAF stanno conoscendo una discreta diffusione, mentre restano raramente utilizzate le SICAV. Infatti, gli operatori di mercato preferiscono, vista la disciplina più favorevole, costituire SICAV di diritto lussemburghese che delegano poi la propria gestione a un altro soggetto appartenente a un altro Stato membro dell'UE.

La **riduzione di oneri** di cui al DDL Capitali è stata, quindi, **effettuata con lo scopo di fornire un modello di OICR di diritto italiano alternativo al fondo comune d'investimento** e di evitare che vengano appositamente costituiti veicoli di investimento ai sensi del diritto di altri stati membri, il tutto nell'ottica di rendere più competitivo il mercato italiano.

Riflessi positivi derivanti da una maggiore diffusione della SICAV/SICAF si possono avere **anche sotto il profilo della partecipazione degli investitori**. Infatti, negli OICR societari – fatto salvo il requisito di autonomia del gestore che impedisce di influire sulle singole scelte gestorie – "*non è vietato l'esercizio in sé da parte dei soci investitori del diritto di voto assembleare, risultando anzi un connotato essenziale della gestione in forma societaria la possibilità per gli stessi di concorrere alle decisioni di competenza dell'assemblea, tra cui le modifiche statutarie, ivi comprese – con particolare accento specifico – quelle attinenti alla politica di investimento, come declinata in statuto ovvero in un documento ad esso allegato*".» (Fonte: *Vigilanza di SICAV/SICAF eterogestite nel DDL Capitali* di Alessandro Capraro, ALMA Led del 22.11.2023, DB non solo diritto bancario).

Ho l'impressione, però, che "*poltronesofà*" aumenterà di numero ma nemmeno questo interessa agli iscritti !